

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo di attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, pubblicata sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017, è espressione dell'esigenza, oramai indifferibile, di operare in modo sistematico ed organico la riforma della materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali.

Le modifiche normative che si sono succedute negli ultimi tempi e soprattutto quella attuata con il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 hanno ampiamente modificato la normativa di base costituita dal regio decreto 19 marzo 1942, n. 267, ma nel contempo hanno accentuato il divario tra le disposizioni riformate e quelle rimaste invariate, che risentono ancora di un'impostazione nata in un contesto temporale e politico ben lontano dall'attuale.

Inoltre, la frequenza degli interventi normativi, di natura episodica ed emergenziale, intervenendo su disposizioni della l. fall. modificate da poco, ha generato rilevanti difficoltà applicative e la formazione di indirizzi giurisprudenziali non consolidati, con un incremento delle controversie pendenti e il rallentamento notevole dei tempi di definizione delle procedure concorsuali.

Di qui l'esigenza, largamente avvertita da tutti gli studiosi e dagli operatori del settore, di una riforma organica della materia che riconduca a linearità l'intero sistema normativo.

L'oggetto della delega ha riguardato la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

L'evidenziata esigenza di una risistemazione complessiva della materia concorsuale è oggi resa ancor più impellente dalle sollecitazioni provenienti dall'Unione europea.

Vengono in rilievo il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio 2015 che tratta dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure di insolvenza per il buon funzionamento del mercato interno in ragione delle sempre più crescenti implicazioni transfrontaliere; la raccomandazione n. 2014/135/UE della Commissione del 12 marzo 2014,

che ha posto il duplice obiettivo di garantire alle imprese sane in difficoltà finanziarie l'accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta di ristrutturarsi in una fase precoce e di dare una seconda opportunità in tutta l'Unione agli imprenditori onesti che falliscono; il regolamento delegato UE 2016/451 della Commissione, che stabilisce i principi e i criteri generali per la strategia d'investimento e le regole di gestione del Fondo di risoluzione unico.

In tale ambito rileva anche la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2016 in tema di quadri di ristrutturazione preventiva, seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti che prosegue sulla strada dell'intervento anticipato prima che l'impresa versi in gravi difficoltà e della ristrutturazione precoce per preservare le parti di attività economicamente sostenibili, ma anche della liquidazione dell'attivo se l'impresa non può essere salvata in altro modo.

Vanno richiamati anche i principi della Model law, elaborati in tema d'insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), cui hanno aderito molti paesi anche in ambito extraeuropeo (tra cui gli Stati Uniti d'America), il cui recepimento, in regime di reciprocità, consente il riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali emessi nei rispettivi paesi con evidente vantaggio anche per gli imprenditori italiani operanti all'estero.

La legge n. 155/2017, contenente la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, ha come scopo di dare risposta alle sollecitazioni indicate.

Il decreto legislativo che ne costituisce attuazione rappresenta un quadro normativo unitario, che detta, innanzitutto, principi giuridici comuni al fenomeno dell'insolvenza, destinati ad operare come punti di riferimento per le diverse procedure, pur mantenendo le differenziazioni necessarie in ragione della specificità delle diverse situazioni in cui l'insolvenza può manifestarsi.

In quest'ottica sono stati dettati i principi generali e sono state definite alcune nozioni fondamentali nella materia in esame, a cominciare da quella di «crisi» (che non equivale all'insolvenza in atto, ma implica un pericolo di futura insolvenza) e di «insolvenza» (ribadendo in realtà la nozione già

sufficientemente collaudata da molti decenni di esperienza giurisdizionale).

Sempre sul piano definitorio, il legislatore ha abbandonato la tradizionale espressione «fallimento» (e quelle da essa derivate), in conformità ad una tendenza già manifestatasi nei principali ordinamenti europei di *civil law* (tra cui quelli di Francia, Germania e Spagna), volta ad evitare l'aura di negatività e di discredito, anche personale, che storicamente a quella parola si accompagna.

E' vero, infatti, che anche un diverso approccio lessicale può meglio esprimere una nuova cultura del superamento dell'insolvenza, vista come evenienza fisiologica nel ciclo vitale di un'impresa, da prevenire ed eventualmente regolare al meglio.

La riconduzione della disciplina dell'insolvenza ad un quadro sistematico, le cui linee generali risultino bene individuabili, ha come corollario un'opera di semplificazione delle regole processuali di volta in volta applicabili, con conseguente riduzione delle incertezze interpretative ed applicative e maggiore uniformità agli orientamenti giurisprudenziali.

L'obiettivo principale è soddisfare imprescindibili esigenze di certezza del diritto, che postulano un sufficiente grado di prevedibilità della decisione del giudice, e il miglioramento dell'efficienza del sistema economico in modo tale da renderlo più competitivo anche nel confronto internazionale.

Il punto di partenza è quello di farsi carico anche delle disfunzioni e dei disvalori delle procedure concorsuali, quali essi sono e vengono percepiti all'esterno e questo per evitare che ci si trovi a dover constatare, a consuntivo, che una procedura è servita soltanto ad assorbire le residue risorse disponibili dell'impresa.

E' stata perseguita un'opera di armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori, che ha avuto specifico riguardo alla normativa europea e in particolare alla Carta sociale europea di Strasburgo del 3 maggio 1996 ratificata ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, che si occupa dell'attuazione dei diritti e delle libertà oggetto della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; alla direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro e alla direttiva 2001/23/CE del

Consiglio del 12 marzo 2001 come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.

E' stato, altresì, curato il coordinamento con le disposizioni vigenti e sono state adottate le opportune disposizioni transitorie.

Principi generali (art. 2 legge 19 ottobre 2017, n. 155)

La riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali si è attenuta ai seguenti principi generali, imposti dalla legge delega:

sostituire il termine «fallimento» con l'espressione «liquidazione giudiziale»;
introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l'attuale nozione di insolvenza;

adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore e con caratteristiche di particolare celerità;

assoggettare ai procedimenti di accertamento dello stato di crisi o insolvenza ogni categoria di debitore, persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici;

recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione definita dall'ordinamento dell'Unione europea di «centro degli interessi principale del debitore»;

dare priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore;

uniformare e semplificare, in raccordo con le disposizioni sul processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;

prevedere che la notificazione nei confronti del debitore degli atti delle procedure concorsuali e dell'atto che dà inizio al procedimento di accertamento dello stato di crisi abbia luogo obbligatoriamente all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese

ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti;
ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali;
riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi;
istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione;
armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori.

Procedura di allerta e di composizione assistita della crisi

Parte prima. Titolo II. Capi I, II, III e IV.

Tra i principali obiettivi della raccomandazione n. 2014/135/UE vi è quello di *"consentire alle imprese sane in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce, per evitare l'insolvenza e proseguire l'attività"*.

La necessità dell'ingresso anticipato in procedura dell'imprenditore in crisi è principio riconosciuto da tutti gli ordinamenti e fa parte dei principi elaborati dall'UNCITRAL e dalla Banca Mondiale per la corretta gestione della crisi d'impresa.

L'importanza di questo obiettivo è molto evidente poiché le possibilità di salvaguardare i valori di un'impresa in difficoltà sono direttamente proporzionali alla tempestività dell'intervento risanatore, mentre il ritardo nel percepire i segnali di una crisi fa sì che, nella maggior parte dei casi, questa degeneri in vera e propria insolvenza sino a divenire irreversibile.

Recenti studi hanno evidenziato l'incapacità delle imprese italiane, per lo più medie o piccole imprese, di promuovere autonomamente processi di ristrutturazione precoce, per una serie di fattori che ne riducono la competitività (sottodimensionamento, capitalismo familiare, personalismo autoreferenziale dell'imprenditore, debolezza degli assetti di *corporate governance*, carenze nei sistemi operativi, assenza di monitoraggio e di pianificazione, anche a breve termine).

Allo scopo di scongiurare la progressiva dispersione del valore aziendale e per giungere a *«massimizzarne il valore totale per creditori, dipendenti, proprietari e per l'economia in generale»*, come prevede l'obiettivo

principale posto nella raccomandazione 2014/135/UE, (1° *considerando*) è stata introdotta una fase preventiva di «allerta», volta ad anticipare l'emersione della crisi intesa come strumento di sostegno, diretto in prima battuta ad una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell'impresa, e destinato a risolversi all'occorrenza in un vero e proprio servizio di composizione assistita della crisi, funzionale ai negoziati per il raggiungimento dell'accordo con i creditori o, eventualmente, anche solo con alcuni di essi (ad esempio quelli meno conflittuali, o più strategici).

Con le misure di allerta, si mira a creare un luogo d'incontro tra le contrapposte, ma non necessariamente divergenti, esigenze, del debitore e dei suoi creditori, secondo una logica di mediazione e composizione, non improvvisata e solitaria, bensì assistita da organismi professionalmente dedicati alla ricerca di una soluzione negoziata, con tutti i riflessi positivi che ne possono indirettamente derivare, anche in termini deflattivi del contenzioso civile e commerciale.

E' stata prevista già dalla legge delega l'istituzione, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi e la nomina di un collegio di tre esperti.

La prospettiva di successo di una tale procedura dipende in gran parte dalla propensione degli imprenditori ad avvalersene tempestivamente. Perciò è stato configurato un sistema di incentivi (sia di natura patrimoniale, incidenti sulla composizione del debito, sia di responsabilità personale), per chi vi ricorra, e di disincentivi per chi invece non vi ricorra pur quando sussistano le condizioni, fermo l'obbligo di segnalare i principali indizi di difficoltà finanziaria ad opera dei principali creditori istituzionali (l'Agenzia delle entrate, l'INPS e gli agenti della riscossione delle imposte) o ad opera degli organi di controllo societari, del revisore contabile o delle società di revisione, se si tratta di impresa gestita in forma societaria.

Anche le caratteristiche salienti delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi sono state concepite in modo da incoraggiare l'imprenditore ad avvalersene.

Si è, quindi, previsto che siano contrassegnate da confidenzialità e si è preferito collocarle al di fuori del tribunale, per evitare il rischio che l'intervento del giudice possa essere percepito dal medesimo imprenditore o

dai terzi quasi come l'anticamera di una successiva procedura concorsuale d'insolvenza.

Le procedure in esame non si applicano alle società quotate in borsa o in altro mercato regolamentato e alle grandi imprese come definite dalla normativa dell'Unione europea, coerentemente con la previsione contenuta nell'art. 4, comma 1, lettera a) della legge delega

E' prevista la possibilità per l'imprenditore di ottenere, in questa fase e rivolgendosi al tribunale, misure protettive, volte ad impedire o paralizzare eventuali aggressioni del patrimonio del debitore (o comunque dei beni facenti parte dell'impresa) da parte dei creditori nel periodo di tempo occorrente all'espletamento della procedura ed all'eventuale raggiungimento di accordi negoziali con i creditori medesimi.

Procedimento di accertamento giudiziale della crisi e dell'insolvenza

In difetto di soluzioni stragiudiziali, o perché non attivate o perché non concluse positivamente, la crisi o l'insolvenza sono destinate necessariamente a trovare sbocco in ambito giudiziario.

E' stato previsto un procedimento «unitario» di accertamento giudiziale della crisi e dell'insolvenza, che costituisce, in via generale, una sorta di contenitore processuale uniforme delle iniziative di carattere giudiziale fondate sulla prospettazione della crisi o dell'insolvenza, fatte salve le disposizioni speciali riguardanti l'una o l'altra di tali situazioni.

Una volta individuata un'unica sede procedimentale, globalmente destinata all'esame delle situazioni di crisi o insolvenza, attraverso strumenti di regolazione conservativa o liquidatoria, è stato disposto che in essa confluiscono tutte le domande ed istanze, anche contrapposte, di creditori, pubblico ministero e debitore, in vista dell'adozione o dell'omologazione, da parte dell'organo giurisdizionale competente, della soluzione più appropriata alle situazioni di crisi o insolvenza accertate, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio su tutte le istanze avanzate.

Siffatta impostazione agevola la risoluzione dei problemi di coordinamento tra le molteplici procedure concorsuali attualmente in essere (fase prefallimentare, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, dichiarazione di insolvenza degli imprenditori commerciali soggetti alla

liquidazione coatta amministrativa, accordi e liquidazioni dell'imprenditore non assoggettabile a fallimento nonché del debitore civile, accordi, piani e liquidazione del consumatore), con particolare riferimento alla frequente sovrapposizione che si verifica, nel sistema vigente, tra procedura di concordato preventivo e procedimento per la dichiarazione di fallimento.

La linea seguita dal legislatore, in coerenza con i principi affermati nella raccomandazione 2014/135/UE e nel regolamento delegato UE 2016/451, è segnata dalla prevalenza degli strumenti negoziali di risoluzione della crisi d'impresa e di ristrutturazione rispetto a quelli meramente disgregatori.

L'unicità della procedura si accompagna all'esigenza che le diverse forme di soluzione negoziale della crisi offrano analoghe opportunità al debitore di evitare aggressioni del proprio patrimonio (o comunque dei beni facenti parte dell'impresa) che rischiano di vanificare ogni possibilità di superamento della crisi nel tempo occorrente per mettere a punto la soluzione più adatta.

Il percorso protettivo delineato è sostanzialmente identico per i diversi istituti, operante su richiesta al giudice e con identiche soluzioni quanto all'ambito oggettivo del divieto, alle conseguenze della violazione ed alla durata della protezione.

Piani attestati di risanamento ed accordi di ristrutturazione

Parte prima. Titolo IV. Capo I. Sezione I e sezione II.

Nella fase stragiudiziale si collocano gli istituti dei piani attestati di risanamento e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, già presenti nella normativa vigente, che la riforma va a modificare ed integrare. Si tratta di istituti recenti, ma già ormai ben radicati nel panorama del diritto della crisi d'impresa, che necessitano sicuramente di una rivitalizzazione, perché se ne possa apprezzare in maniera più evidente il proficuo utilizzo nella prassi.

Ciò dicasi, in particolare, per gli accordi di ristrutturazione, il ricorso ai quali è divenuto più frequente solo negli ultimi anni e che comunque si è voluto ulteriormente incentivare. Allo scopo di renderli più duttili e meglio fruibili sono state previste agevolazioni al momento dell'accesso sia attraverso la previsione dei c.d. accordi agevolati, sia attraverso la previsione della possibilità di estenderne l'efficacia anche a creditori non aderenti appartenenti a categorie omogenee (anche diverse da quella dei creditori finanziari) – fermo ovviamente il loro diritto di opporsi

all'omologazione– se l'accordo medesimo venga raggiunto con creditori che rappresentano una rilevante percentuale (il 75%) del totale dei crediti appartenenti alla medesima categoria e se l'accordo preveda (e dunque consenta) la prosecuzione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

In coerenza con quanto accade per il concordato preventivo, si è previsto che, in caso di società con soci illimitatamente responsabili, gli effetti degli accordi si estendano anche a detti soci.

La procedura di sovraindebitamento

La revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, quale attualmente prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, si rende necessaria per un duplice ordine di motivi.

Anzitutto perché occorre armonizzarla con le modifiche che s'intendono apportare alle procedure di regolamentazione dell'insolvenza e della crisi di impresa, nell'ottica, già ripetutamente richiamata, di una rivisitazione sistematica della complessiva disciplina, attualmente frammentaria e disorganica, che regola il fenomeno dell'insolvenza. Anche la regolazione del sovraindebitamento dovrebbe perciò rispondere a criteri generali il più possibile comuni alle altre procedure liquidatorie e conservative; ed è quindi necessario che essa faccia riferimento, come tutte le altre, ad un nucleo essenziale e comune di regole generali, da cui differenziarsi solo per gli aspetti che richiedono un indispensabile adattamento alle peculiarità della fattispecie; la scelta di predisporre un unico testo normativo, contenente tutte le discipline regolative della crisi e dell'insolvenza, richiede anche qui un'inevitabile opera di coordinamento.

In secondo luogo, la necessità d'intervenire sul corpo normativo attuale deriva dalla quasi totale disapplicazione dell'istituto, che in Italia – a differenza che in altri paesi europei ed extraeuropei – non sembra ancora avere incontrato il favore degli operatori e dei soggetti destinatari, così fallendo il suo obiettivo di concorrere, attraverso l'esdebitazione, alla ripresa dell'economia.

Data per presupposta l'esigenza di armonizzazione con le altre discipline dell'insolvenza, il primo obiettivo che ci si è proposti è quindi quello di semplificare l'attuale testo normativo, per molti aspetti troppo complicato e farraginoso, facendo sì che la procedura di composizione delle crisi da

sovraindebitamento risulti più agile e rapida, nonché meglio comprensibile per gli operatori nelle sue linee essenziali.

Infine, si è ritenuto di conferire maggior peso al fenomeno esdebitatorio, che rappresenta il vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario della normativa, al fine di consentirgli nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura.

In linea con i criteri stabiliti dalla legge delega, si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile.

In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura). Al fine di contemperare l'ampiezza dei requisiti soggettivi di meritevolezza, si è ipotizzato però un limite temporale per la reiterazione della richiesta di esdebitazione (cinque anni) ed un limite massimo alle richieste (in numero di tre, salvo che la precedente procedura non abbia apportato alcuna utilità ai creditori, nel qual caso l'effetto esdebitatorio non è più conseguibile).

Tenendo conto dell'importanza che tuttora riveste l'istituto della famiglia e del fatto che le persone si indebitano spesso per sostenere l'attività di propri congiunti, è parsa opportuna la previsione di norme specifiche per la regolamentazione delle crisi della famiglia, attraverso la possibilità di

presentazione di un unico piano congiunto ovvero mediante la trattazione unitaria delle procedure attivate da più membri dello stesso nucleo familiare.

Infine, poiché alla determinazione di una situazione di sovraindebitamento del consumatore concorre spesso il creditore, mediante la violazione di specifiche regole di condotta, si è prevista una responsabilizzare il soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni principalmente di tipo processuale (limitando, in particolare, le sue facoltà di opposizione).

Alla procedura di sovraindebitamento è assoggettato, confermando l'impianto vigente, l'imprenditore agricolo.

Il concordato preventivo

Parte prima. Titolo IV. Capo III.

E' ormai opinione condivisa, tra gli studiosi e gli operatori del settore, quella che ravvisa in meccanismi di tipo negoziale – primo tra tutti il concordato preventivo – gli strumenti più efficaci, se correttamente adoperati, per risolvere positivamente le crisi d'impresa o per recuperare le potenzialità aziendali tuttora presenti in situazioni di insolvenza non del tutto irreversibile. Nell'ultimo decennio il legislatore si è perciò indirizzato a favorire, nei limiti del possibile, il ricorso all'istituto concordatario, e nulla induce ora a sovvertire tale linea di condotta, pur con i contemperamenti che l'esperienza ha già mostrato essere necessari per evitare possibili abusi in danno dei creditori.

La maggiore flessibilità che le riforme dell'ultimo decennio hanno assicurato all'istituto del concordato preventivo è certamente alla base del notevole incremento fatto registrare nel numero delle domande di ammissione a tale procedura. In molti casi, tuttavia, le proposte concordatarie hanno continuato ad assumere il tradizionale contenuto della cessione dei beni, che raramente rappresenta per i creditori una soluzione davvero più vantaggiosa, rispetto alla liquidazione fallimentare, e che neppure, ovviamente, salvaguarda in modo più efficace l'eventuale valore residuo dell'impresa. Il favore per l'istituto concordatario si giustifica, invece, principalmente quando esso valga a garantire la continuità aziendale e, per suo tramite, ricorrendone i presupposti, riesca altresì ad assicurare

nel tempo una migliore soddisfazione dei creditori.

Muovendo da tale empirica constatazione, si è ritenuto di incentivare il ricorso al concordato in continuità: quando cioè, vertendo l'impresa in situazione di crisi o anche di insolvenza, la proposta preveda il superamento di tale situazione mediante la prosecuzione (diretta o indiretta) dell'attività aziendale, sulla base di un adeguato piano che consenta, al tempo stesso, di salvaguardare il valore dell'impresa e, tendenzialmente, i livelli occupazionali, con il soddisfacimento dei creditori. La proposta liquidatoria è ammessa solo se essa si avvalga di risorse poste a disposizione da terzi (c.d. nuova finanza) che aumentino in modo significativo le prospettive di soddisfacimento per i creditori. Solo a questa condizione, infatti, il concordato, che rappresenta indubbiamente un vantaggio per l'imprenditore –il quale mantiene l'amministrazione dei propri beni ed è esposto a rischi più limitati sotto il profilo della responsabilità penale- diviene conveniente anche per i creditori, i quali otterrebbero altrimenti dal concordato addirittura meno di quanto potrebbero conseguire dalla liquidazione giudiziale, attesi i maggiori costi che la procedura di concordato comporta. Quanto allo svolgimento della procedura, senza stravolgere in modo superiore al necessario l'attuale disciplina, sono state introdotte alcune misure di semplificazione, dirette a rendere il procedimento più snello e più celere. Ad esempio, è stata eliminata l'adunanza dei creditori e si è previsto che, nel caso in cui la proposta di concordato preveda la necessità di porre in essere operazioni societarie, quali sono le fusioni, le scissioni, le trasformazioni, l'eventuale opposizione a tali atti sia proposta dai creditori nell'ambito del giudizio di omologazione.

La possibilità che l'accesso alla procedura concordataria sia preceduto dallo svolgimento di una procedura non giudiziale di allerta e composizione assistita della crisi potrebbe in molti casi far venire meno le condizioni che oggi giustificano la proposizione di domande di concordato con riserva di successiva presentazione della proposta e del piano. Non si è però reputato di dover espungere tale possibilità dal sistema, anche tenuto conto che non v'è una necessaria propedeuticità della procedura di allerta e composizione assistita della crisi rispetto a quella concordataria e parrebbe eccessivo precludere i benefici dalla proposizione della domanda di concordato con riserva a chi, per le più svariate ragioni, non abbia potuto avvalersi

dell'anzidetta procedura stragiudiziale.

Viene prevista, in alcuni casi, l'obbligatoria suddivisione dei creditori in classi, tenuto conto che il sistema maggioritario strutturato sui crediti e non bilanciato da criteri di tipo capitario, presuppone l'omogeneità delle posizioni dei votanti, garantita dalla ripartizione dei creditori in gruppi omogenei. Il raggruppamento, infatti, dei creditori portatori di interessi diversi in un'unica collettività è contrario al principio maggioritario che rinviene la propria legittimazione in una premessa di fondo: la comunanza di interessi tra i componenti di un gruppo. Diversamente, la vincolatività della decisione della maggioranza nei confronti della minoranza non rinviene un'adequata giustificazione: si pensi al caso, assai frequente nella pratica, in cui l'esposizione debitoria dell'imprenditore sia in prevalenza nei confronti di istituti di credito garantiti da capienti fideiussioni personali dei soci o di altre società del medesimo gruppo, come tali incuranti della percentuale di soddisfazione loro garantita dalla proposta concordataria. Non meno importante è, però, che venga fissata la misura massima entro cui è consentito riconoscere il carattere prededucibile del diritto al compenso per i professionisti designati dal debitore, al fine di limitare i costi della procedura e salvaguardare, nell'interesse dei creditori, la garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore, ai sensi dell'articolo 2740 c.c.

Lo schema di decreto legislativo inoltre semplifica i principali passaggi della procedura e si propone, in diversi punti, di favorire la risoluzione dei nodi interpretativi ed applicativi posti più frequentemente in luce dall'esperienza pregressa. A questo scopo sono state introdotte previsioni concernenti il voto dei creditori, i rapporti pendenti, i finanziamenti interinali, l'affitto e la vendita dell'azienda del debitore e le relative condizioni, la fase esecutiva del concordato.

Qualche osservazione in più s'impone per l'ipotesi in cui il debitore in concordato abbia veste societaria. Situazione, questa, alla quale la l. fall. del 1942 dedica scarsa attenzione e che, invece, è quella più ricorrente nella pratica, onde appare opportuno che il legislatore se ne faccia espressamente carico.

Ciò dicasi non solo con riguardo alla disciplina dell'esercizio delle azioni di responsabilità nei confronti di organi della società, ma anche e soprattutto con riferimento al funzionamento degli organi sociali nel corso della

procedura concordataria ed al regime, in tale fase, delle eventuali operazioni straordinarie (fusione, scissione e trasformazione della società, nonché aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione spettante ai soci). Situazioni, queste ultime, per le quali l'applicazione dell'ordinaria disciplina del codice civile non sempre risulta coerente con le esigenze di una società in concordato, che quelle medesime operazioni debba inserire in un piano da proporre all'approvazione dei creditori, né con le regole da cui è retta la medesima procedura concordataria.

La liquidazione giudiziale

Parte prima. Titolo V. Capo I.

Con riguardo alla procedura di liquidazione giudiziale i molteplici principi di delega sono accomunati dallo scopo di rendere la procedura più rapida e snella, pur senza stravolgerne gli attuali caratteri fondamentali.

A tali principi si è data attuazione innanzitutto assicurando, tramite la previsione di un albo, una più elevata professionalità dei curatori e snellendo le modalità di apprensione dell'attivo.

Non sono state previste modifiche di rilevante portata per quanto riguarda la disciplina delle azioni revocatorie e la disciplina dei rapporti pendenti, rimanendo invariata l'idea per cui la funzione liquidatoria della procedura deve realizzarsi non soltanto attraverso la conversione in denaro dei diritti e dei beni (materiali o immateriali) del debitore, ma anche mediante la definizione dei rapporti giuridici patrimoniali derivanti da contratti da lui stipulati e tuttora pendenti quando la procedura prende avvio.

Il sistema di accertamento del passivo è stato improntato a criteri di maggiore rapidità, snellezza e concentrazione, con la previsione della presentazione telematica delle domande tempestive di creditori e terzi, anche non residenti nel territorio nazionale e la fissazione di limiti più stringenti alla presentazione delle domande tardive.

Inoltre, è stata integrata la disciplina della chiusura della procedura in pendenza di procedimenti giudiziari, specificando che essa concerne tutti i processi nei quali è parte il curatore, comprese le azioni per l'esercizio dei diritti derivanti dalla liquidazione giudiziale e dalle procedure esecutive, nonché le azioni cautelari ed esecutive finalizzate ad ottenere l'attuazione

delle decisioni favorevoli conseguite dalla liquidazione giudiziale.

Il concordato nella liquidazione giudiziale

Parte prima. Titolo V. Capo VII.

L'istituto prende il posto del "vecchio" concordato fallimentare e consente che la procedura di liquidazione giudiziale possa concludersi anche con un concordato, se la proposta sia supportata da ulteriori risorse tali da rendere tale evenienza più vantaggiosa per i creditori rispetto all'ordinaria liquidazione.

Legittimati alla presentazione di una siffatta proposta, come già oggi per il concordato fallimentare, sono sia i creditori, che i terzi interessati e lo stesso debitore.

L'esdebitazione

Parte prima. Titolo V. Capo X. Sezioni I, II.

L'istituto dell'esdebitazione è andato assumendo, negli ultimi anni, un'importanza crescente. Ciò è riscontrato dal confronto internazionale e dalla particolare attenzione che vi dedica la già più volte citata raccomandazione 2014/135/UE, in cui si afferma come sia dimostrato che *"gli imprenditori dichiarati falliti hanno maggiori probabilità di avere successo una seconda volta"* e se ne deduce l'opportunità di *"adoperarsi per ridurre gli effetti negativi del fallimento sugli imprenditori, prevedendo la completa liberazione dei debiti dopo un lasso di tempo massimo"* (20° Considerando).

Muovendo da tali presupposti è stato previsto per le insolvenze di minore portata, la possibilità di un'esdebitazione di diritto, che dunque non richiede la pronuncia di un apposito provvedimento del giudice, conseguente alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale, salva la possibilità di eventuale opposizione da parte dei creditori i quali contestino la sussistenza delle prescritte condizioni, che il giudice sarà chiamato in tal caso a verificare.

Per le insolvenze maggiori, invece, l'esdebitazione presupporrà che l'interessato presenti una domanda e che il giudice provveda positivamente su di essa.

In considerazione del fatto che tali procedure maggiori potrebbero non

avere durata breve, è stato previsto che la domanda possa essere avanzata non solo dopo la chiusura della procedura medesima, ma anche dopo il decorso di un triennio dalla sua apertura.

In coerenza con la richiamata raccomandazione, nel punto in cui precisa che l'ammissione al beneficio della liberazione dai debiti non è opportuna sempre e comunque, dovendosi evitare che ne risultino avvantaggiati gli imprenditori disonesti o che comunque se ne possa abusare, sono stati introdotti puntuali requisiti di meritevolezza.

La crisi e l'insolvenza dei gruppi d'impresa

Titolo VI. Capi I, II, III, IV.

Un capitolo di notevole importanza nella prospettata riforma è certamente quello che riguarda i gruppi d'impresa.

Il legislatore ha voluto colmare una lacuna del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che dedica poca attenzione all'insolvenza delle imprese costituite in forma societaria e le peculiarità dell'insolvenza riguardante i gruppi di imprese.

Lo scenario europeo, ed in particolare il recentissimo regolamento delegato UE 2016/451 ed il regolamento UE 2015/848, ulteriormente sollecitano il legislatore nazionale, che dell'insolvenza dei gruppi d'impresa si è occupato finora solo dettando alcune incomplete disposizioni in tema di amministrazione straordinaria, a colmare al più presto tale lacuna.

Lacuna che, del resto, è da tempo acutamente avvertita nella pratica: soprattutto per quel che riguarda le procedure di concordato preventivo, nelle quali si sono spesso contrapposte l'esigenza di considerare unitariamente la realtà imprenditoriale del gruppo d'impresa soggette a procedura concorsuale ed il vigente impianto normativo che impone, per converso, di considerare separatamente ogni procedura riguardante ciascuna singola impresa.

A questo scopo la riforma prevede una definizione di gruppo di imprese modellata sulla nozione di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e ss. e 2545-*septies* c.c., corredata della presunzione semplice di assoggettamento a direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Sono stati, poi, previsti specifici obblighi dichiarativi oltre che il deposito

del bilancio consolidato di gruppo e il potere all'organo di gestione di richiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate.

Quanto, poi, alla disciplina della crisi e dell'insolvenza, il connotato tendenzialmente unitario del fenomeno di gruppo ha assunto una valenza maggiore nelle procedure concordatarie tese a garantire il più possibile la continuità aziendale, rispetto alle procedure meramente liquidatorie, in cui è naturalmente destinata a prevalere la visione statica dei diversi patrimoni sui quali i creditori di ciascun soggetto societario hanno rispettivamente titolo per soddisfarsi.

Ciò posto, è stato previsto lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza delle plurime imprese del gruppo, individuando criteri di competenza territoriale idonei allo scopo, precisando che, anche in caso di procedure distinte che si svolgano in sedi giudiziarie diverse, vi siano obblighi di reciproca informazione a carico degli organi di tali procedure.

E' stata disciplinata la possibilità di proporre un unico ricorso sia per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti dell'intero gruppo, sia per l'ammissione di tutte le imprese del gruppo alla procedura di concordato preventivo e per la successiva eventuale omologazione, anche con presentazione di un piano concordatario unico o di piani tra loro collegati.

Ciò non comporta il venir meno dell'autonomia delle masse attive e passive di ciascuna impresa costituita in forma di società dotata di propria personalità giuridica (né esclude la necessità di votazioni separate da parte dei creditori di ciascuna società), ma consente di tenere pienamente conto dei riflessi reciproci delle singole operazioni contemplate dal piano e delle eventuali operazioni organizzative infragruppo.

Nell'ipotesi di gestione unitaria della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo sono previsti un unico giudice delegato e un unico curatore ma distinti comitati dei creditori per ciascuna imprese del gruppo, oltre un criterio di ripartizione proporzionale dei costi della procedura tra le singole imprese del gruppo.

La liquidazione coatta amministrativa

Titolo VII. Capo I, II, III, IV.

Anche il fenomeno della crisi e dell'insolvenza delle imprese oggi soggette a liquidazione coatta è stato ricondotto, come previsto dall'art. 15 della legge n.155 del 2017, nell'alveo della disciplina comune, circoscrivendo detto istituto alle ipotesi in cui la necessità di liquidare l'impresa non discenda dall'insolvenza, ma costituisca lo sbocco di un procedimento amministrativo volto ad accertare e sanzionare gravi irregolarità intervenute nella gestione.

Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali

Titolo VIII.

Gli articoli 317 e seguenti recano disposizioni in tema di rapporti tra procedimenti penali e procedure concorsuali, sotto il profilo dell'incidenza di misure cautelari reali e dunque dei sequestri penali su beni in ipotesi destinati a soddisfare gli interessi creditori nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale.

Il concorso di vincoli di natura diversa sui medesimi beni è ammissibile, sul piano astratto, e pacificamente ammesso in giurisprudenza; in concreto, tuttavia, ha dato luogo a esiti pratici non soddisfacenti, tanto da richiedere un intervento normativo volto a determinare condizioni e criteri di prevalenza delle misure adottate in sede penale.

Viene qui in essere il criterio di delega recato dal comma 1 dell'articolo 13 della legge n.155/2017: «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo adotta disposizioni di coordinamento con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, stabilendo condizioni e criteri di prevalenza, rispetto alla gestione concorsuale, delle misure cautelari adottate in sede penale, anteriormente o successivamente alla dichiarazione di insolvenza».

Il tenore letterale della disposizione avrebbe consentito due possibili soluzioni: 1) il mero coordinamento fra normativa in tema di misure di prevenzione e liquidazione giudiziale, imponendo la prevalenza delle misure adottate nel procedimento di prevenzione rispetto alla normale attività di liquidazione giudiziale, in tal caso intendendo il riferimento alle "misure cautelari adottate in sede penale" in senso atecnico, atteso che i sequestri

di prevenzione non sono annoverabili tra le misure cautelari adottate in sede penale; 2) la disciplina del rapporto fra misure cautelari penali in senso proprio, sequestri preventivi e conservativi, e procedure concorsuali secondo il sistema delineato dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. Così inteso, il coordinamento consiste nello stabilire condizioni e criteri di prevalenza non dissimili da quelle dettate dal citato decreto legislativo, sul presupposto che i sequestri penali e di prevenzione abbiano una funzione comune, quella di assicurare nell'ambito dei procedimenti in cui si inseriscono l'ablazione finale del bene e dunque la sua confisca.

Le modifiche recate al decreto legislativo n.159 del 2011 dalla legge n.161 del 2017 successivamente all'entrata in vigore della legge delega muovono in questa direzione. L'art. 31, comma 1, lett. e), della legge 17 ottobre 2017, n. 161, ha sostituito il comma 4-bis dell'articolo 12-sexies del decreto legge n.306 del 1992, stabilendo che «le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi 1 e 2-ter del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale». Vale a dire che, con intervento normativo immediatamente successivo alla delega in esame, si è stabilito che ai sequestri penali funzionali alla confisca per sproporzione o allargata (art.12-sexies citato), così come ai sequestri a scopo di confisca assunti nell'ambito di procedimenti penali per delitti gravi (quelli menzionati dall'art.51 comma 3-bis c.p.p.) si applicano le disposizioni del decreto legislativo n.159/2011, non solo relativamente alla amministrazione e gestione dei beni, ma anche con riguardo alla loro destinazione finale e soprattutto, per quanto qui interessa, alla tutela dei terzi.

Inoltre, con il decreto legislativo n.21 del 2018 il complesso di disposizioni sopra ricordato ha trovato collocazione nelle norme di attuazione e coordinamento del codice di procedura penale e segnatamente nell'articolo 104-bis cui sono stati aggiunti i commi 1-ter e 1-quater, contestualmente all'introduzione dell'articolo 240-bis del codice penale e all'abrogazione dell'art.12-sexies citato.

Sicché, se residua un ambito ulteriore di coordinamento esso è riferibile ai sequestri diversi da quelli emessi nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati dall'art.51 comma 3-bis c.p.p. o funzionali alla confisca di sproporzione (già art.12-sexies oggi 240-bis c.p.).

Il decreto legislativo 159 del 2011 contiene le uniche norme in materia di rapporti tra procedura concorsuale e sequestro, prevedendo la tendenziale prevalenza del sequestro (vedi articoli 63 e 64) e accordando tuttavia tutela per i diritti di credito dei terzi alle condizioni stabilite dall'art.52 del medesimo decreto legislativo, tutela sin qui negata per via giurisprudenziale, quando invece si tratti di sequestri penali che non rientrano nell'orbita del decreto in esame.

A fronte dell'esistenza quindi di un doppio statuto di tutela nella ricorrenza di ipotesi di concorso sui medesimi beni di procedimenti penali e procedure concorsuali si è privilegiata, dunque, la seconda soluzione e si è inteso il coordinamento nel senso di disciplinare in maniera uniforme ogni sequestro penale destinato a sfociare in un provvedimento di confisca, e ciò mediante rinvio al titolo IV del più volte citato decreto legislativo n.159/2001 contenuto nell'art.104-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale per tutto ciò che attiene alla tutela dei terzi e dei rapporti del sequestro con la procedura di liquidazione giudiziarie.

Ed è in questa prospettiva che si spiega il contenuto ricognitivo dell'articolo 317 del presente schema di decreto legislativo: «1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall'articolo 142 sono regolate dalle disposizioni titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319, 320. 2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, la cui attuazione è disciplinata dall'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale». E invero l'estensione ai sequestri delle cose di cui è consentita la confisca delle norme del decreto legislativo n.159/2011 è contenuta nell'art.104-bis dip. att. c.p.p. citato, come modificato dall'art.391 dello schema di decreto.

In funzione di coordinamento residua invece la possibilità di intervenire su quei sequestri, c.d. impeditivi, che hanno funzione primaria di impedire che

il reato sia portato a conseguenze ulteriori e ad assolvere quindi pura funzione cautelare e per i quali, quando non siano funzionali alla confisca delle cose intrinsecamente illecite, non emergono specifiche ragioni per ritenere la prevalenza del procedimento penale. Una volta interrotto ogni rapporto con l'utilizzatore del bene, indagato o imputato che sia, a seguito dell'intervenuta apertura della procedura di liquidazione, non vi sono infatti evidenti ragioni per escludere che il bene possa essere utilmente destinato alla soddisfazione dei creditori.

Modifiche al codice civile

Parte seconda.

Per la definizione della disciplina di attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alla riforma organica della crisi e dell'insolvenza è stato necessario, così come previsto dall'art. 14 della legge delega, procedere alle modifiche di alcune disposizioni del codice civile, del libro V, titoli II e V, oltre che all'abrogazione di alcune norme.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione

L'art. 1 è espressione dell'esigenza di attuare, sulla base del principio affermato dall'art. 1, comma 1, legge delega n. 155/2017, una riforma organica delle procedure concorsuali che regolano lo stato di crisi o di insolvenza di qualsiasi debitore -ivi compresi consumatori, professionisti ed imprenditori di ogni dimensione e natura, anche agricoli- operante come persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dei soli enti pubblici così qualificati dalla legge (art. 2, comma 1, lett. e), legge-delega n. 155/2017).

Pur essendo rimaste estranee a quest'opera di riforma sistematica le discipline speciali di regolazione del fenomeno dell'insolvenza e quelle previste per il caso di gravi irregolarità di gestione, si è inteso ricondurre il

sistema ad unità prevedendo l'applicabilità dei principi generali del codice, se compatibili con dette discipline speciali.

Articolo 2

Definizioni

L'articolo 2, con finalità meramente esplicative o di sintesi, reca le principali definizioni richiamate nel codice.

In particolare:

- in esecuzione del principio di delega di cui all'art. 2, comma 1, n. 1), legge delega n. 155/2017, è stata mantenuta ferma la vigente nozione di insolvenza, intesa come lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori;
- in base al medesimo principio è stata introdotta la definizione di crisi, definita come lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
- si è mantenuta alla lettera c) la nozione di sovraindebitamento, ormai invalsa nell'uso comune (anche a livello di diritto eurounitario), sia perché essa include tanto lo stato di crisi quanto quello di insolvenza, sia per evitare confusioni terminologiche sul piano penale, volendosi distinguere chiaramente la posizione dell'imprenditore insolvente, assoggettabile alla liquidazione giudiziale (già fallimento), e quindi alle fattispecie delittuose di bancarotta, da quella dell'imprenditore sovraindebitato, assoggettabile alla liquidazione controllata, il quale invece non risponde di quei reati, in quanto titolare di un'impresa agricola o di un'impresa minore;
- la nuova definizione di "impresa minore" contenuta nella lettera d) è stata elaborata mantenendo ferme le soglie previste dall'art. 1 del regio decreto 26 marzo 12942, n. 267, per la non assoggettabilità a fallimento (art. 2, comma 1, lett. e), legge delega n. 155/1017), e corrisponde sostanzialmente alla figura dell'imprenditore «sotto soglia» previsto dalla legge vigente. L'unica reale modifica consiste nell'eliminazione dell'espressione "ricavi lordi", che, per la sua ambiguità, aveva suscitato qualche dubbio interpretativo. La nuova disposizione parla semplicemente di

ricavi, sicché è chiaro il rinvio alla disciplina civilistica e, in particolare, agli articoli 2425 e 2525 bis del codice civile, che disciplinano le modalità di iscrizione di tale voce nel bilancio delle società di capitali;

- la definizione di consumatore di cui alla lettera e), ripresa dal codice del consumo, è stata estesa anche alla persona fisica che sia contemporaneamente socia di società di persone, a condizione che il suo sovraindebitamento riguardi esclusivamente i debiti strettamente personali;
- in esecuzione del principio di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), legge delega n. 155/2017, è stata recepita alla lettera m) la nozione, di matrice eurounitaria, del centro degli interessi principali del debitore (noto come COMI, centre of main interests), che ai fini della competenza territoriale valorizza il criterio dell'apparenza e della riconoscibilità dai terzi;
- l'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese viene definito alla lettera n) come l'albo, istituito presso il Ministero della giustizia, dei soggetti che svolgono su incarico del giudice, anche in forma associata o societaria, le funzioni di gestione, supervisione, controllo o custodia nell'ambito delle procedure concorsuali previste dal presente codice;
- nelle lettere t) ed u) sono contenute le definizioni, rispettivamente, degli esistenti organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC), già destinati a svolgere compiti di assistenza dei soggetti sovraindebitati, ora anche nella fase successiva alla ricezione della segnalazione di allerta per gli imprenditori agricoli e per le imprese minori, e dei neo-istituiti organismi di composizione della crisi di impresa (OCRI), chiamati a ricevere le segnalazioni di allerta per tutte le imprese, nonché a gestire la fase dell'allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori e dalle imprese agricole, la fase della composizione assistita della crisi.

- CAPO II

PRINCIPI GENERALI

Sezione I

Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza

Articolo 3

Obblighi del debitore

L'articolo 4 mira a responsabilizzare esplicitamente il debitore, prescrivendo, per l'imprenditore individuale, l'adozione di ogni misura diretta alla precoce rilevazione del proprio stato di crisi, per porvi tempestivamente rimedio; per l'imprenditore collettivo, l'adozione, ai medesimi fini, di specifici assetti organizzativi adeguati ai sensi dell'articolo 2086 c.c., anch'esso riformato.

Articolo 4

Doveri delle parti

Sono resi espliciti i doveri di informazione, correttezza e buona fede cui devono essere improntate le condotte tanto del debitore quanto dei creditori che ricorrano a strumenti di regolazione della crisi, quali sono i piani attestati e gli accordi di ristrutturazione, quanto alle procedure concorsuali, oltre che nelle trattative che li precedono, secondo la specifica declinazione datane per ciascuna parte, con particolare risalto, quanto al debitore, agli obblighi di trasparenza, tempestività e prudenza, e quanto ai creditori agli obblighi di riservatezza, collaborazione e lealtà, in vista dell'obiettivo comune di individuare la migliore soluzione della crisi o la migliore regolazione dell'insolvenza.

Articolo 5

Doveri delle autorità preposte

L'articolo 5 pone l'obbligo di trattare con sollecitudine le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza a carico sia delle autorità giudiziarie, prevedendo anche un meccanismo di trattazione prioritaria rispetto agli altri procedimenti giurisdizionali, che delle autorità amministrative, tenute anche al rispetto dell'obbligo di riservatezza (art. 2, comma 1, lett. g), legge delega n. 155/2017). Tali misure si giustificano per la rilevanza degli interessi coinvolti, ivi compresi l'interesse al buon funzionamento del mercato e i diritti dei lavoratori, cui la normativa eurounitaria presta specifica attenzione, da ultimo anche la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2016 in tema di quadri di ristrutturazione preventiva, seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, che prosegue sulla strada dell'intervento anticipato prima che l'impresa versi in gravi difficoltà e della ristrutturazione precoce per preservare le parti di attività economicamente sostenibili.

Viene, altresì, rimarcato che tutte le nomine dei professionisti effettuate dall'autorità giudiziaria o amministrativa, così come quelle effettuate dagli organi da esse nominati, devono essere improntate a criteri di trasparenza e di rotazione ed efficienza, ponendosi a carico del presidente della sezione in materia concorsuale l'obbligo di vigilare sull'osservanza del suddetto obbligo e di assicurarne il rispetto in sede giudiziale.

Sezione II
Economicità delle procedure
Articolo 6
Prededucibilità dei crediti

L'articolo 6 è diretto all'attuazione del principio contenuto nell'art. 2, comma 1, lett. l), legge delega n. 155/2017, nella parte in cui mira espressamente al contenimento dei costi delle procedure e dunque delle ipotesi di prededuzione, specie dei professionisti, al fine di evitare che, come attualmente spesso avviene, il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure, compromettendo gli stessi obiettivi di salvaguardia della continuità aziendale e il miglior soddisfacimento dei creditori.

Di conseguenza alle lettere c) e d) del comma 1 si prevede che, fermo restando l'elevato grado di privilegio di cui restano comunque muniti i crediti professionali sorti in funzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo, la prededuzione spetta solo nei limiti del 75% dell'ammontare del credito, sempre a condizione, rispettivamente, che l'accordo sia omologato o che la procedura di concordato sia aperta. E' infatti unicamente a questa condizione che l'opera del professionista –il cui credito è comunque assistito da un privilegio di grado elevato (art. 2751 bis, n. 2, c.c.)- può ritenersi aver apportato un reale beneficio alla massa dei creditori e che quindi si giustifica un sacrificio delle aspettative di soddisfacimento dei creditori stessi.

Al fine di incentivare e valorizzare le procedure di allerta e composizione assistita della crisi (vera chiave di volta dell'intera riforma) la lettera a) del comma 1 esenta dalla suddetta limitazione i crediti per spese e compensi degli OCC e degli OCRI, mentre il comma 3 esclude radicalmente la prededucibilità dei crediti per prestazioni «parallele» rese da professionisti incaricati del debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi. Si vuole così rinforzare il ruolo degli organismi di composizione della crisi, visti come soggetti qualificati di

ausilio e supporto nei confronti dell'imprenditore che voglia regolare precocemente la crisi della propria impresa.

Restano ferme le regole già vigenti riguardanti la prededucibilità dei crediti sorti durante le procedure concorsuali e la sua persistenza nelle procedure successivamente aperte.

Sezione III

Principi di carattere processuale

Articolo 7

Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi o dell'insolvenza

In attuazione del principio di unitarietà della procedura diretta all'accertamento dello stato di crisi o insolvenza ed alla sollecita individuazione della sua migliore regolazione concorsuale (art. 2, comma 1, lettere e) ed l), della legge n. 155/2017), il comma 1 dell'articolo 7 stabilisce che tutte le domande dirette alla regolazione della crisi o dell'insolvenza debbono essere trattate con urgenza e riunite nell'ambito di un unico procedimento.

Il comma 2 prevede che debba essere dato esame prioritario alle domande che contemplano il mantenimento della continuità aziendale, anche indiretta, purché nel piano sia espressamente indicata la convenienza per i creditori della soluzione proposta e sempre che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata. In tal caso, tale criterio non opera e il giudice può procedere all'esame delle eventuali domande alternative di regolazione della crisi.

Il comma 3 sancisce che il tribunale, nell'ipotesi in cui eventuali domande alternative di regolazione della crisi non siano accolte, può disporre l'apertura della liquidazione giudiziale se sia stato accertato lo stato di insolvenza. Allo stesso modo il tribunale procede nei casi di revoca dei termini concessi dal giudice per il deposito di una proposta di concordato o di un accordo di ristrutturazione e nei casi previsti di arresto precoce della procedura di concordato preventivo o di omologazione di un accordo di ristrutturazione.

Articolo 8

Durata massima delle misure protettive

L'articolo 8, in linea con il richiamo alla normativa dell'Unione europea contenuto nell'art. 1, comma 2, legge delega, n. 155/2017, anticipa la regola dettata dall'art. 6, comma 7, della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2016 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, che prevede che la durata complessiva delle misure protettive non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi rinnovi o proroghe.

Articolo 9

Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale

In attuazione dei principi di riduzione della durata e dei costi, nonché di semplificazione delle procedure concorsuali, di cui rispettivamente alle lettere l) e h) dell'art. 2, comma 1, legge delega, n. 155/2017, l'articolo 9 pone al comma 1 la regola della trattazione delle procedure concorsuali anche nel periodo feriale, salvo che non sia diversamente disposto.

Il comma 2 prevede l'obbligatorietà del patrocinio del difensore, anche in questo caso con possibilità di deroga, così chiarendo precedenti dubbi interpretativi, sorti soprattutto con riferimento alla presentazione dell'istanza di fallimento in proprio, della domanda di concordato preventivo e di accesso alle procedure di sovraindebitamento.

Articolo 10

Comunicazioni telematiche

L'articolo 10 richiama, in linea con l'art. 2, comma 1, lett. i), legge delega n. 155/2017, alcune delle regole poste dal codice dell'amministrazione digitale riguardo alle modalità di formazione e comunicazione dei documenti informatici, così come il «domicilio digitale» individuato ai sensi del Regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, ferme restando le ulteriori previsioni di cui al Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure d'insolvenza.

Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo e assistenza delle procedure sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale assegnato dai medesimi organi ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni che non

hanno l'obbligo di munirsene; ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero; al debitore e al legale rappresentante della società o ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal codice dell'insolvenza. Si tratta di modalità idonee a semplificare e velocizzare le comunicazioni.

Il comma 3 responsabilizza i destinatari delle comunicazioni e prevede che, nell'ipotesi di mancata istituzione o comunicazione del domicilio digitale, le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e quelle effettuate ai soggetti cui sia stato comunque assegnato un domicilio digitale, nonché nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Sezione IV

Giurisdizione internazionale

Articolo 11

Attribuzione della giurisdizione

In coerenza con la disciplina dettata dal r.d. n.267 del 1942, l'articolo 11 prevede, al comma 1, che la giurisdizione italiana in materia di crisi di impresa sussiste quando in Italia è situato il centro degli interessi principali del debitore o una sua dipendenza, secondo quanto previsto nel Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 e fatte salve le disposizioni di settore dell'Unione Europea (quali, ad esempio, quelle relative alle procedure concorsuali di enti creditizi e imprese di assicurazione) e le disposizioni contenute in convenzioni internazionali. Il comma 2 prevede che chiunque vi abbia interesse possa proporre impugnazione per difetto di giurisdizione avverso il provvedimento di apertura della procedura concorsuale e che è sempre ammesso il ricorso per cassazione, come del resto già riconosciuto dalla giurisprudenza (cfr. Cass. S.U. ord. n. 20144/2011).

Il comma 3 prevede che siano soggette alla giurisdizione italiana tutte le controversie che derivino dall'apertura di una procedura concorsuale.

TITOLO II
PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA
CRISI

CAPO I

STRUMENTI DI ALLERTA

Articolo 12

Nozione, effetti e ambito di applicazione

L'articolo 12 specifica che rientrano nella categoria degli strumenti di allerta sia gli obblighi di segnalazione degli indizi di crisi posti a carico di alcuni soggetti qualificati, sia gli obblighi organizzativi posti dal codice civile a carico dell'imprenditore, in quanto entrambi concorrono al perseguimento dell'obiettivo di una precoce rilevazione della crisi dell'impresa, in vista della tempestiva adozione delle misure idonee a superarla o regolarla.

E' affermata la natura discrezionale, riservata e confidenziale del procedimento di composizione assistita della crisi, cui il debitore può accedere anche prima dell'attivazione della fase dell'allerta.

Il comma 3, al fine di agevolare il ricorso alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, dispone che la loro attivazione non costituisca causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti concessi e che sono inefficaci patti contrari.

In attuazione del principio di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), legge delega n. 155/2017, i commi successivi tracciano il perimetro di applicazione degli strumenti di allerta, destinati ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, con esclusione delle grandi imprese, gruppi di imprese di rilevante dimensione e società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

In particolare, il comma 6 prevede un procedimento di allerta e composizione assistita della crisi integrato ai sensi dell'articolo 316, comma 1, lettere a) e b) per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa ordinaria.

La scelta di applicare gli strumenti di allerta anche alle imprese agricole ed alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, si pone in linea con l'articolo 3, paragrafo 3, della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2016, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e le misure volte ad

aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e comunque non incide sulla persistente competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) con riguardo alla successiva (ed eventuale) fase di composizione assistita della crisi.

Le situazioni in cui è obbligatoria la presenza del collegio sindacale e l'ammontare dell'esposizione debitoria in presenza della quale sorge l'obbligo di segnalazione in capo ai c.d. creditori pubblici qualificati sono tali, di per sé, da escludere, seppure in via indiretta ed in concreto, l'operatività delle misure d'allerta per le imprese di dimensioni particolarmente modeste, la cui crisi o insolvenza non è tale da ledere interessi di rilevanza pubblicistica.

L'ultimo comma evidenzia che gli obblighi di segnalazione posti a carico di soggetti qualificati cessano in pendenza di una procedura concorsuale, la cui apertura determina altresì la chiusura del procedimento di allerta e composizione assistita della crisi.

Articolo 13

Indicatori della crisi

In attuazione dei principi di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c) e h), della legge delega n. 155/2017, l'articolo 13 individua i c.d. indicatori della crisi negli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, che possono incidere sulla sostenibilità dei debiti per l'esercizio in corso o per i sei mesi successivi e sulla continuità aziendale, tenuto conto anche della presenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti, di durata diversa in rapporto alle diverse categorie di debiti.

Il comma 2 attribuisce ad un organo pubblico tecnicamente qualificato, quale il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, il compito di elaborare con cadenza triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., appositi indici economici che consentono di rilevare in modo più agevole, omogeneo ed obiettivo segnali che, unitariamente considerati, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Si tratta di indici che dovranno essere sottoposti all'approvazione del MISE.

E' previsto che il Consiglio nazionale dei commercialisti elabori specifici indici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.

179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e alle microimprese e piccole e medie imprese di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società di liquidazione e alle imprese costituite da meno di due anni, allo scopo di individuare criteri di rilevazione il più possibile parametrati alle specifiche caratteristiche dell'impresa.

Inoltre, allo scopo di tener conto delle specificità delle singole imprese, che potrebbe rendere gli indici elaborati concretamente inadeguati a evidenziare la possibile situazione di crisi, la disposizione prevede che l'impresa, nella nota integrativa al bilancio di esercizio, possa dichiarare le ragioni per le quali ritiene inadeguati gli indici elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed indicarne altri, ritenuti più idonei. In tal caso, un professionista indipendente attesterà l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa e, a partire dall'esercizio successivo, l'impresa sarà "valutata" sulla base di questi diversi indici.

Articolo 14

Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari

L'articolo 14 pone a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e della società di revisione, ciascuno nell'ambito delle rispettive funzioni, il duplice obbligo di verificare che l'organo amministrativo monitori costantemente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa, il suo equilibrio economico-finanziario ed il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'eventuale esistenza di fondati indizi della crisi.

Il comma 2 disciplina in dettaglio le modalità della segnalazione cui sono tenuti gli organi di controllo, di modo che essa possa risultare tempestiva ed efficace, aprendo una sorta di dialogo tra i due organi diretto ad individuare le soluzioni possibili e le iniziative concretamente intraprese, in difetto delle quali gli organi di controllo sono tenuti ad attivare la procedura di allerta «esterna» mediante sollecita ed idonea segnalazione all'organismo di composizione della crisi d'impresa, corredata da tutte le informazioni necessarie, anche in deroga all'obbligo di segretezza prescritto dall'articolo 2407, comma 1, c.c.

In attuazione dei principi di cui all'articolo 4, comma 1, lett. f), legge delega n. 155/2017, il comma 3 individua nella tempestiva segnalazione all'organismo di

composizione della crisi una causa di esonero dalla responsabilità solidale degli organi di controllo societari per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o delle azioni successivamente poste in essere dall'organo amministrativo in difformità dalle prescrizioni ricevute, a meno che esse siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione medesima; il tutto, ferma restando la prosecuzione dell'esercizio delle funzioni proprie degli organi di controllo, in modo da consentire loro di adempiere in assoluta autonomia alle proprie funzioni. Per superare eventuali carenze nei meccanismi di comunicazione interna tra gli organi societari, e comunque per stimolare la massima tempestività nell'attivazione del meccanismo bifasico di allerta (prima) interna e (poi) esterna, il comma 4 impone agli istituti di credito ed agli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di dare notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti, delle variazioni, revisioni e revoche degli affidamenti comunicate al cliente.

Articolo 15

Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati

L'articolo 15 attua il principio contenuto nell'articolo 4, comma 1, lett. d), legge delega n. 155/2017, individuando nell'Agenzia delle entrate, nell'Istituto nazionale della previdenza sociale e nell'agente della riscossione delle imposte i creditori pubblici qualificati tenuti alla segnalazione di allerta a fronte di una esposizione debitoria dell'imprenditore di importo rilevante.

Per ciascuna categoria di creditori, nel comma 2, è stato determinato, anche all'esito delle audizioni degli interessati, quando l'esposizione debitoria deve considerarsi di importo rilevante ai fini dell'allerta.

Con riguardo all'Agenzia delle entrate (art. 15, comma 2, lett. a), si è ritenuto opportuno limitare il monitoraggio alla sola IVA, in quanto calcolata sulla base delle dichiarazioni periodiche redatte dagli stessi contribuenti, calibrando la soglia di rilevanza in relazione alle dimensioni dell'impresa, quali si evincono dal suo volume d'affari, e fissando comunque una soglia minima sufficientemente elevata onde evitare che l'estensione troppo ampia dell'obbligo di effettuare la segnalazione generi un effetto contrario rispetto a quello auspicato, paralizzando l'attività degli organismi cui compete gestire tali segnalazioni. Si è perciò deciso di fare riferimento ai debiti IVA scaduti e non versati, se complessivamente pari ad almeno il 30 per cento del volume d'affari del periodo di riferimento e purché

comunque l'ammontare del debito scaduto non sia inferiore: a 25.000 euro per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro; a 50.000 euro per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro; a 100.000 euro, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro

Rispetto all'Istituto nazionale della previdenza sociale (art. 15, comma 2, lett. b) si è fatto invece riferimento ad un ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente, di ammontare in ogni caso superiore ad euro cinquantamila, importo ritenuto congruo dagli stessi esponenti dell'istituto consultati nel corso delle audizioni, i quali hanno evidenziato come una soglia più bassa porterebbe il numero dei soggetti da sottoporre alle procedure d'allerta a quasi 200.000 all'anno (contro i 12.000 circa potenzialmente interessati adottando la soglia dei 50.000 euro), numero difficilmente gestibile, soprattutto in fase di prima applicazione della norma.

Con riguardo all'agente della riscossione (art. 15, comma 2, lett. c), tenuto conto dei compiti ad esso affidati e dei tempi necessari per la sua attivazione, l'inadempimento viene ritenuto rilevante quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del codice, limitatamente ai crediti autodichiarati o definitivamente accertati (come espressamente previsto dalla legge delega) e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000. Importi più elevati, come dimostrato dalle elaborazioni effettuate da Agenzia delle entrate –Riscossione con riferimento a quanti, che, alla fine del 2017, presentavano –rispetto al 2016- un'esposizione debitoria superiore porterebbe la platea dei possibili soggetti interessati alla segnalazione ad un numero superiore ai ventimila, contro un totale di circa 2000 stimabili sulla base delle soglie recepite dalla norma.

Va rimarcato che, proprio in ragione della assoluta novità dell'istituto dell'allerta ed al fine di monitorarne l'efficacia fin dalle sue prime applicazioni, è previsto un meccanismo di adeguamento delle disposizioni contenute nell'articolo 15, con riferimento sia alla tipologia dei debiti monitorati, sia alla loro entità, dapprima entro due anni dalla entrata in vigore del codice, e successivamente ogni tre anni. Detto adeguamento avviene anche sulla base dei dati elaborati da un

Osservatorio permanente istituito con il compito, tra l'altro, di monitorare con cadenza annuale l'andamento delle misure di allerta e di proporre le eventuali modifiche normative necessarie a migliorarne l'efficienza.

Completa il quadro di monitoraggio della riforma la previsione secondo la quale, entro due anni dalla sua entrata in vigore, e successivamente almeno ogni tre anni, il Ministro della Giustizia presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla applicazione del codice, tenuto conto dei dati elaborati dall'Osservatorio.

Sotto il profilo operativo, la norma prevede che, quando l'esposizione debitoria superi l'importo rilevante come sopra individuato, i creditori pubblici hanno l'obbligo di inviare un avviso al debitore, con le seguenti modalità:

l'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633; l'Istituto nazionale della previdenza sociale entro trenta giorni dal verificarsi dei presupposti del ritardo di oltre sei mesi di cui sopra; l'Agente della riscossione entro sessanta giorni dalla data di superamento delle soglie.

Quanto al contenuto dell'avviso, i creditori pubblici qualificati devono avvertire il debitore che, se entro i successivi novanta giorni egli non avrà provveduto, alternativamente, ad estinguere il proprio debito, a regolarizzarlo nelle diverse modalità consentite dalla legge (ad esempio, per quanto concerne l'agente della riscossione, sono ipotizzabili la rateizzazione ex art. 19 DPR 602/73, l'adesione alla definizione agevolata, la compensazione ex art. 28-quater DPR 602/73), a presentare istanza di composizione assistita della crisi ovvero a proporre domanda di accesso ad una procedura concorsuale, essi lo segnaleranno all'organismo di composizione assistita della crisi di impresa, anche affinché tale ente, che, essendo istituito presso le Camere di commercio, ha maggiore facilità nell'acquisizione dei dati a tal fine necessari, provveda alla segnalazione agli organi societari di controllo.

Una volta decorso il termine assegnato, ove il debitore non abbia fornito alcuna risposta, i creditori pubblici qualificati procederanno senza indugio alle prescritte segnalazioni.

I creditori pubblici qualificati sono esonerati dall'obbligo di segnalazione se il debitore fornisca prova documentale di crediti di imposta o altri crediti vantati verso pubbliche amministrazioni di ammontare pari ad almeno la metà della soglia di rilevanza stabilita dal comma 2. Si vuole così tener conto della situazione patrimoniale complessiva dell'imprenditore ed evitare ulteriori

conseguenze pregiudizievoli derivanti dal ritardo nel pagamento da parte della stessa amministrazione.

La sanzione per la mancata ottemperanza all'obbligo di segnalazione consiste, per l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nell'inefficacia del titolo di prelazione spettante ai crediti dei quali essi sono titolari, e per l'agente della riscossione delle imposte, nell'inopponibilità alla massa del credito per spese ed oneri di riscossione. La differenziazione si è resa necessaria in considerazione del fatto che è parso iniquo penalizzare l'ente impositore, degradando il credito al rango chirografario, per omissioni imputabili all'agente incaricato della riscossione. Si è dunque ritenuto di tradurre il principio di delega, che prevedeva genericamente la perdita del privilegio, in termini tali da garantire il perseguimento dell'obiettivo indicato dal legislatore delegante e cioè il rafforzamento dell'obbligo di segnalazione attraverso la previsione di una sanzione tale da responsabilizzare i destinatari della regola di condotta. In questa prospettiva non avrebbe senso ipotizzare, a carico dell'agente della riscossione, la sanzione della perdita del privilegio per spese ed oneri di riscossione, considerato che è assai dubbio che il relativo credito abbia carattere privilegiato, vista la costante giurisprudenza di legittimità che ha reiteratamente affermato la natura chirografaria del credito per aggi (in questo senso, si vedano Cass. n. 25932/2015; Cass. n. 7868/2014; Cass. n. 11230/2013 e Cass. n. 28502/2015 per il carattere chirografario del credito per spese di insinuazione). E' dunque evidente che sanzionare l'inerzia dell'agente con la perdita del privilegio equivarrebbe a non prevedere una sanzione.

CAPO II

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Articolo 16

(OCRI)

L'articolo prevede la costituzione dell'organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI) presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di gestire la fase dell'allerta per tutte le imprese e l'eventuale procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese diverse da quelle minori (o imprese «sotto soglia»).

La competenza territoriale dell'OCRI cui devono essere indirizzate le segnalazioni è determinata dalla sede legale dell'impresa, senza che rilevi l'eventuale diversa

localizzazione del centro principale degli interessi del debitore (COMI), volendosi in tal modo escludere, in una fase in cui deve essere perseguita la tempestività dell'intervento, ogni dilazione dovuta all'eventuale incertezza sulla competenza.

La scelta della competenza territoriale «diffusa» mira a mantenere la maggiore «prossimità» dei nuovi strumenti di allerta e composizione assistita della crisi rispetto alla localizzazione dell'impresa, rendendo così più agevole per l'imprenditore l'accesso a questa fase.

Il comma 3 precisa che l'organismo di composizione della crisi d'impresa opera attraverso vari soggetti che lo compongono, in particolare: il referente, che viene individuato dal legislatore nel segretario della camera di commercio o in un suo delegato; l'ufficio del referente, ossia l'apparato costituito dal personale e dai mezzi messi a disposizione dell'organismo dalla camera di commercio; il collegio degli esperti, nominato di volta in volta per il singolo affare.

Al referente è attribuito il compito di assicurare la tempestività del procedimento, sia curando che gli adempimenti organizzativi vengano effettuati senza indugio, sia vigilando affinché tutti i soggetti coinvolti rispettino i termini loro assegnati.

Nell'ottica della certezza, sicurezza e tempestività delle comunicazioni, l'ultimo comma impone all'ufficio del referente l'uso della posta elettronica certificata.

Articolo 17

Nomina e composizione del collegio

L'articolo 17 attua il dettagliato disposto dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge delega n. 155/2017, prevedendo innanzitutto che il referente, una volta ricevuta la segnalazione da parte dei soggetti qualificati, ovvero l'istanza del debitore di assistenza nella composizione della crisi, deve procedere immediatamente alla segnalazione agli organi di controllo societari ed alla nomina del collegio, raccogliendo innanzitutto le designazioni dei relativi componenti provenienti dai soggetti legittimati, da scegliersi però (solo) tra gli iscritti nell'albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza, assicurando trasparenza e rotazione nel conferimento degli incarichi.

Al fine di garantire la riservatezza della procedura, la richiesta non deve contenere elementi idonei ad identificare l'impresa, ma unicamente l'indicazione del settore in cui la stessa opera e le sue dimensioni, deducibili dal numero degli addetti e dall'ammontare annuo dei ricavi quale risulta dal registro delle imprese.

Due dei tre componenti sono individuati mediante designazione diretta: uno da parte dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa, o da un suo delegato, soluzione imposta dall'art. 4, comma 1, lett. b) della legge delega, proprio a sottolineare che l'istituto è diretto ad agevolare l'imprenditore e non è un'anticipazione dell'apertura di una procedura concorsuale ; un altro da parte del presidente della camera di commercio presso cui opera l'OCRI o da un suo delegato, che non può essere tuttavia lo stesso referente, il cui intervento nella scelta dei componenti è limitato ai casi previsti dalla legge; il terzo individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell'elenco trasmesso annualmente all'organismo dalle associazioni imprenditoriali ed appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore. La previsione secondo la quale deve essere sentito anche il debitore mira a consentire, da un lato, di meglio tener conto delle specificità dell'impresa; dall'altro, è diretta a fare in modo che l'organismo operi e sia anche correttamente percepito dal debitore come un ente "amico", il cui compito è quello di assisterlo e agevolarlo nella gestione della sua situazione di crisi.

Entro il giorno successivo alla comunicazione della nomina, i componenti designati debbono rendere la dichiarazione di loro indipendenza.

Poiché la competenza a gestire la composizione assistita della crisi da parte dell'OCRI è limitata agli imprenditori non minori, nel caso in cui la segnalazione riguardi un'impresa minore o un'impresa agricola, il referente procede alla convocazione del debitore avanti all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) competente per territorio, individuandolo in base alle preferenze del debitore e, in difetto, scegliendolo in base ad un criterio di rotazione, per la prosecuzione del procedimento.

L'articolo 357 prevede che, fino alla istituzione dell'Albo dei soggetti destinati a svolgere funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, il presidente della sezione specializzata, il presidente della camera di commercio e le associazioni rappresentative delle categorie imprenditoriali (e per esse il referente, secondo il meccanismo già descritto) designino i componenti del collegio tra quelli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché all'albo degli avvocati che siano in possesso di una specifica esperienza in materia di crisi di impresa, per avere svolto funzioni di commissario giudiziale,

attestatore o professionista presentatore della proposta in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura, o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.

Articolo 18

Audizione del debitore

L'articolo 18 impone alla procedura di allerta una tempistica veloce che inizia con l'audizione del debitore e degli organi di controllo societari, se esistenti. La norma dispone che si proceda alla loro convocazione ed audizione in via riservata e confidenziale. Le modalità di gestione di questa fase devono essere dunque tali da garantire che i terzi non vengano a conoscenza della procedura, allo scopo di evitare il diffondersi di inutili allarmismi che potrebbero pregiudicare l'immagine commerciale dell'impresa e la sua possibilità di accedere ulteriormente al credito. Conclusa l'audizione, il collegio deve valutare, sulla base dei dati raccolti, se siano emersi o meno fondati indizi di crisi, anche alla luce delle informazioni fornite circa le iniziative messe in atto in esito alle segnalazioni. Se ritiene che non sussista una situazione di crisi, il collegio dispone l'archiviazione delle segnalazioni ricevute, dandone comunicazione per il tramite del referente ai soggetti che avevano effettuato la segnalazione. Il collegio dispone in ogni caso l'archiviazione quando l'organo di controllo societario, se esistente o, in sua mancanza, un professionista indipendente, attesti l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali siano decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie che hanno determinato la segnalazione. Con tale previsione si è voluto evitare che imprese in (apparente) difficoltà a causa del mancato pagamento da parte di debitori pubblici debbano subire conseguenze pregiudizievoli ulteriori a causa dei tempi delle procedure di liquidazione e di pagamento. I sindaci o l'attestatore, assumendosene la responsabilità, potranno così attestare l'esistenza anche di crediti non definitivamente accertati, quando ad esempio gli ostacoli all'accertamento ed al pagamento siano di ordine meramente formale o derivino da contestazioni pretestuose o limitate solo ad una parte dell'importo che l'imprenditore assume essergli dovuto. E' previsto, tuttavia, che l'attestazione sia utilizzabile solo nel procedimento dinanzi all'OCRI e quindi, ad esempio, non possa essere un titolo per ottenere un'ingiunzione di pagamento. Se, invece, la valutazione dei dati acquisiti conferma l'esistenza di fondati indizi di crisi, il

collegio individua con il debitore le misure che appaiono idonee al suo superamento, fissando un termine entro il quale l'imprenditore deve riferire in merito alla relativa attuazione.

Alla scadenza del termine, se il debitore non ha ottemperato e, quindi, non ha assunto le iniziative necessarie, il collegio redige una breve relazione e la trasmette al referente, che ne dà notizia a coloro che hanno effettuato la segnalazione.

I soggetti pubblici qualificati sono esonerati dall'obbligo di segnalazione nel caso in cui il debitore abbia presentato l'istanza di composizione assistita della crisi, fino a quando il procedimento resta aperto.

CAPO III

PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

Articolo 19

Composizione della crisi

Mentre la procedura di allerta è finalizzata a far emergere tempestivamente la crisi dell'impresa, ricercando, con l'ausilio degli organi di controllo o dello stesso OCRI e senza coinvolgere i creditori, una soluzione alla crisi principalmente mediante l'adozione di misure riorganizzative dell'attività imprenditoriale, diversa è la prospettiva dell'istituto della composizione assistita della crisi, al cui interno, nel presupposto che sia imprescindibile la ristrutturazione del debito, la soluzione viene ricercata mediante una trattativa con i creditori, favorita dall'intervento dell'OCRI che si pone come una sorta di mediatore attivo tra le parti.

L'articolo 19 prevede che l'iniziativa per l'attivazione del procedimento di composizione assistita della crisi appartenga solo al debitore, il quale può rivolgere all'OCRI l'istanza di intervento all'esito dell'audizione, ma anche prima e a prescindere dalla stessa.

Ricevuta l'istanza, il collegio fissa un termine non superiore a tre mesi da utilizzare per ricercare una soluzione concordata con i creditori e incarica il relatore di seguire le trattative, anche facendosi parte attiva, se ciò sia utile per favorire l'accordo con l'autorevolezza che gli deriva dal ruolo. Il termine può essere prorogato fino ad un massimo di sei mesi solo se risulta che le trattative segnano un progresso verso la soluzione concordata.

Nel più breve tempo possibile il collegio deve acquisire dal debitore una relazione aggiornata sulla situazione economica e finanziaria dell'impresa ed un elenco dei

creditori e dei titolari di diritti reali e personali, con l'indicazione dell'ammontare dei crediti e delle eventuali cause di prelazione; in alternativa, su istanza del debitore che non sia in condizioni di produrre la suddetta documentazione, il collegio può provvedere esso stesso a redigerla, suddividendo, se del caso, i compiti tra i suoi componenti conformemente alle diverse professionalità. La ragione dell'acquisizione di tale documentazione si spiega con l'opportunità di disporre di tutti gli elementi conoscitivi utili a valutare la situazione dell'impresa e ad individuare il possibile oggetto delle trattative, ma anche al fine di preconstituire la documentazione necessaria per l'accesso ad una procedura concorsuale, così realizzandosi evidenti economie di tempi e costi procedurali in linea con il principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), legge delega n. 155/2017.

Con le stesse finalità, il comma 3 consente al collegio, su richiesta del debitore, di attestare la veridicità dei dati aziendali. Il falso nell'attestazione è sanzionato penalmente dall'art. 345.

Dispone l'ultimo comma che se, all'esito delle trattative, il debitore raggiunge un accordo con i creditori, detto accordo debba essere formalizzato per iscritto e depositato presso l'OCRI, che può consentirne la visione e l'estrazione di copie solo a coloro che l'hanno sottoscritto. Ove le descritte formalità vengano osservate, l'accordo ha la stessa efficacia degli accordi che danno attuazione al piano attestato di risanamento, con i conseguenti corollari in termini di esenzione dalla revocatoria in caso di successiva liquidazione giudiziale. Presupposto evidente di tale beneficio è che l'accordo sia stato raggiunto con la supervisione e l'approvazione del collegio, il quale, quindi, si rende indirettamente garante della fattibilità del piano sottostante l'accordo. E' rimessa al debitore, con il consenso dei creditori interessati, la decisione di iscrivere o meno l'accordo nel registro delle imprese, rendendolo così conoscibile ai terzi.

Articolo 20

Misure protettive

Mentre è possibile pretendere che la procedura di allerta si svolga in via riservata e confidenziale, essendo in essa coinvolti tendenzialmente solo il debitore, gli organi societari, i professionisti, gli uffici pubblici e l'OCRI, tale riservatezza non può essere del tutto mantenuta nel procedimento di composizione assistita della crisi, nella quale vengono necessariamente coinvolti, almeno in parte, i creditori.

E' quindi inevitabile che la notizia della crisi possa diffondersi e conseguentemente è necessario consentire al debitore di tutelare l'impresa da iniziative dei creditori che potrebbero vanificare le trattative.

Provvede in proposito l'articolo 20, disponendo che il debitore, che richiede l'assistenza dell'OCRI per le trattative con i creditori, possa presentare apposita istanza al tribunale, individuato in conformità alla delega, nella sezione specializzata in materia di crisi di impresa competente per territorio in ragione della sede dell'impresa, che provvede dopo aver eventualmente sentito a chiarimenti i soggetti che hanno effettuato la segnalazione e il presidente del collegio avanti al quale pende la procedura di composizione assistita.

Il comma 3 fissa la durata delle misure protettive in sessanta giorni, prorogabili più volte entro il termine massimo di nove mesi, coincidente con il termine massimo di durata delle trattative, a condizione che siano stati compiuti progressi significativi nelle trattative tali da rendere probabile il raggiungimento dell'accordo.

Oltre alle misure protettive, nel corso delle trattative e fino alla conclusione del procedimento di composizione assistita, il debitore può chiedere al giudice competente sulle misure predette i provvedimenti volti ad impedire o differire gli obblighi previsti dal codice civile in caso di riduzione del capitale sociale per perdite o per riduzione al di sotto del limite legale. E' rimessa al debitore la scelta di richiedere la pubblicazione del provvedimento nel registro delle imprese, in tal caso rinunciando al carattere di riservatezza del procedimento, ma ottenendo l'effetto di prevenire iniziative di creditori o soci di minoranza dirette a contestare l'inosservanza (apparente) degli obblighi predetti.

Allo scopo di evitare l'ingiustificato protrarsi delle misure descritte e il conseguente impedimento all'esercizio dei diritti dei creditori, l'ultimo comma prevede che esse possano essere revocate in qualunque momento, anche d'ufficio, se risultano atti di frode nei confronti dei creditori o se il collegio della composizione assistita segnala che non vi è possibilità di soluzione concordata della crisi ovvero, nel caso in cui siano state individuate misure idonee a superarla, che non vi sono significativi progressi nell'attuazione delle misure adottate per superare la crisi.

Articolo 21

Conclusione del procedimento

L'art. 21 dispone in ordine ai possibili esiti del procedimento di composizione assistita della crisi.

In particolare, se l'accordo con i creditori non è stato raggiunto nel termine assegnato o prorogato e permane una situazione di crisi, il collegio deve invitare il debitore a presentare una domanda di accesso ad una procedura concorsuale nel termine di trenta giorni.

Al fine di non vanificare l'attività già compiuta dal collegio, il debitore, se aderisce all'invito, può utilizzare a corredo della domanda la documentazione predisposta nell'ambito del procedimento (relazione sulla situazione economica e finanziaria dell'impresa, elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali o personali con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione, attestazione del collegio sulla veridicità dei dati aziendali).

In tutti i casi in cui il procedimento di composizione assistita ha esito negativo e dunque anche nel caso in cui l'imprenditore non provveda a depositare la domanda di accesso ad una procedura concorsuale, l'OCRI ne dà notizia ai soggetti obbligati alla segnalazione che non vi abbiano partecipato, al fine di metterli a conoscenza dell'insussistenza di ostacoli alla segnalazione, quando dovuta o di consentire loro di attivarsi in modo tempestivo per chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale.

In ossequio al principio della riservatezza e confidenzialità e al fine di evitare ostacoli in capo al debitore nell'illustrare al collegio la reale situazione dell'impresa, la documentazione acquisita o prodotta nel procedimento e gli atti dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della liquidazione giudiziale o in un eventuale procedimento penale, naturalmente nel rispetto delle norme che disciplinano l'acquisizione e l'utilizzabilità dei documenti in tale ambito.

Articolo 22

Segnalazione al pubblico ministero

L'articolo 22 individua i casi nei quali, in conseguenza di una condotta tenuta dal debitore nell'ambito di una procedura di allerta o di composizione assistita della crisi che non possa qualificarsi come connotata dalla buona fede, deve essere effettuata una segnalazione al pubblico ministero. La norma attua una precisa indicazione della legge delega, contenuta all'art. 4, comma 1, lettera b).

In queste ipotesi il collegio, se ritiene che gli elementi raccolti rendano evidente la sussistenza non solo di uno stato di crisi, ma di uno stato di conclamata insolvenza, lo segnala con una relazione motivata al referente, il quale ne dà notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente a norma dell'art. 27; questi, ove ritenga fondata la notizia, entro sessanta giorni dalla ricezione della notizia presenta ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Articolo 23

Liquidazione del compenso

L'art. 23 disciplina il diritto al compenso dell'OCRI prevedendo, in difetto di accordo con il debitore, la sua liquidazione ad opera del presidente della sezione specializzata in materia di crisi di impresa del tribunale competente in base alla sede legale dell'impresa interessata, dovendo questi tenere conto separatamente, come specifica la norma, dell'attività svolta per l'audizione del debitore e di quella eventualmente svolta nella procedura di composizione assistita della crisi, valutando specificamente l'impegno in concreto richiesto e gli esiti del procedimento.

CAPO IV

MISURE PREMIALI

Articolo 24

Tempestività dell'iniziativa

Al fine di assicurare la rilevazione tempestiva delle situazioni di crisi d'impresa il legislatore ha previsto l'integrazione del sistema delle misure d'allerta, incentrate sulle segnalazioni degli organi di controllo interno e dei creditori pubblici qualificati, con un sistema di misure premiali a favore degli imprenditori che di propria iniziativa presentino tempestivamente istanza di composizione assistita della crisi all'organismo di cui all'articolo 19, o direttamente domanda di ammissione ad una delle procedure giudiziali di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

L'articolo 24 definisce il presupposto della tempestività dell'iniziativa individuando a contrario i casi in cui l'iniziativa deve ritenersi tardiva.

In questa prospettiva sono stati selezionati come indicatori di crisi più significativi i ritardi nei pagamenti di salari e stipendi e dei debiti verso fornitori nonché il superamento degli indici di bilancio elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ai sensi dell'articolo 13, comma 2.

Per le due tipologie di crediti sono stabiliti diversi parametri quantitativi e temporali per determinare la decorrenza del termine di sei mesi oltre il quale l'iniziativa dell'imprenditore non è più tempestiva ai fini dell'accesso alle misure premiali:

per salari e stipendi, un ammontare di debiti scaduti superiore alla metà del complessivo monte salari mensile e il protrarsi dell'inadempimento per sessanta giorni;

per i debiti verso fornitori un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti e il protrarsi dell'inadempimento per centoventi giorni.

Con riferimento al superamento degli indici di bilancio, il termine dei sei mesi decorre dall'ultimo bilancio approvato o comunque per oltre tre mesi.

Per agevolare l'accertamento della sussistenza del presupposto della tempestività e consentire al debitore di avvalersene nell'ambito di eventuali procedimenti penali, è previsto che la tempestività possa essere certificata e dal presidente del collegio di cui all'articolo 17.

Va richiamata l'importante disposizione contenuta nell'art. 354 che prevede un meccanismo di adeguamento dei presupposti della tempestività dell'iniziativa ai fini delle misure premiali di natura fiscale, dapprima entro due anni dalla sua entrata in vigore, e successivamente almeno ogni tre anni. Tale adeguamento avviene anche sulla base dei dati elaborati dall'Osservatorio permanente istituito con il compito, tra l'altro, di monitorare l'andamento delle misure di allerta e di proporre le eventuali modifiche normative necessarie a migliorarne l'efficienza.

Articolo 25

Misure premiali

L'articolo 25 individua le misure premiali alle quali ha diritto l'imprenditore che abbia presentato tempestiva istanza all'organismo di composizione assistita della crisi, attuandone le prescrizioni, ovvero abbia presentato domanda di accesso a procedura di concordato preventivo o di omologazione di accordo di ristrutturazione a condizione, in questi casi, che la domanda non sia stata in seguito dichiarata inammissibile.

Le prime tre misure riguardano gli interessi e le sanzioni fiscali, essendo previste:

la riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti fiscali

dell'impresa durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione;

la riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine, quando il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza all'organismo per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa;

la riduzione della metà, nell'ambito dell'eventuale successiva procedura concorsuale, di tutte le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi.

Ulteriore misura premiale è rappresentata la possibilità di ottenere una proroga del termine fissato dal giudice per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, salvo che l'organismo di composizione della crisi non abbia dato notizia di insolvenza al pubblico ministero.

E' inoltre prevista l'inammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente in tutti casi in cui risulta attestato che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti.

Le altre misure premiali riguardano la responsabilità penale per fatti antecedenti l'assunzione tempestiva dell'iniziativa.

La legge delega n. 155/2017, che all'art. 4 lett. h) così dispone: «prevedere misure premiali, sia di natura patrimoniale *sia in termini di responsabilità personale*, in favore dell'imprenditore che ha tempestivamente proposto l'istanza di cui alla lettera b) o che ha tempestivamente chiesto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o proposto un concordato preventivo o proposto ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale; includere tra le misure premiali in termini di responsabilità personale la causa di non punibilità per il delitto di bancarotta semplice e *per gli altri reati* previsti dalla l. fall., quando abbiano cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità ai sensi all'articolo 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, un'attenuante ad effetto speciale *per gli altri reati*, nonché una congrua riduzione degli interessi e delle sanzioni correlati ai debiti fiscali dell'impresa, fino alla conclusione della medesima procedura [...]».

Alla luce del tenore letterale della delega in riferimento agli "altri reati" previsti dalla l. fall. e diversi dalla bancarotta semplice, si è prescelta l'opzione di includere anche la bancarotta fraudolenta e gli ulteriori reati menzionati dall'articolo 25 in commento nell'ambito della causa di non punibilità di nuova introduzione.

In senso contrario, valorizzando cioè il solo riferimento alla bancarotta semplice, si dovrebbe ritenere che il legislatore delegante abbia escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per le ipotesi di bancarotta fraudolenta. Se così fosse, tuttavia, non residuerebbe ambito innovativo della norma delegante: la bancarotta semplice consente già l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in presenza di condotte non abituali.

Si è ritenuto pertanto di operare nel senso più ampio prevedendo norme premiali con riguardo alle condotte anche più gravi tutte le volte che l'imprenditore abbia azionato quei meccanismi di allerta di nuova introduzione volti proprio a controllare e mitigare il fenomeno dell'insolvenza.

L'articolo 25, pertanto, individua le misure premiali alle quali ha diritto l'imprenditore che abbia presentato tempestiva istanza all'organismo di composizione assistita della crisi, attuandone le prescrizioni, ovvero abbia presentato domanda di accesso a procedura di concordato preventivo o di omologazione di accordo di ristrutturazione a condizione, in questi casi, che la domanda non sia stata in seguito dichiarata inammissibile.

Per tutti i reati di bancarotta è prevista, quando sussistono le condizioni di tempestività dell'istanza e se risulta che il danno è di speciale tenuità, una causa di non punibilità.

In questo modo viene significativamente ridotta l'area del rischio penale perché è assai frequente che condotte di non corretta destinazione di beni dell'impresa, ma con effetti depauperativi del patrimonio estremamente modesti e con incidenza minima se non quasi nulla sul soddisfacimento dei creditori, poste in essere anche in epoca assai risalente, assumano a seguito dell'apertura della procedura concorsuale rilevanza come reati di bancarotta fraudolenta. Per il caso in cui il danno non sia di speciale tenuità, ma risulti all'atto dell'apertura della procedura concorsuale un attivo inventariato o offerto ai creditori che superi il quinto dell'ammontare dei debiti, è invece

introdotta una circostanza attenuante ad effetto speciale con riduzione della pena fino alla metà.

Al contempo è prevista una particolare attenuante speciale ad effetto speciale secondo cui: «la pena è ridotta fino alla metà quando, fuori dai casi di speciale tenuità del danno, all'apertura della procedura concorsuale il valore dell'attivo inventariato od offerto ai creditori superi il quinto dell'ammontare dei debiti». L'individuazione di un criterio quantitativo di raffronto tra attivo e passivo della procedura consente di restituire significato alla norma di delega una volta stabilito che la causa di non punibilità per tenuità del danno è riferibile al delitto di bancarotta semplice e agli altri reati.

Titolo III

PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

CAPO I

GIURISDIZIONE

Articolo 26

Giurisdizione italiana

Il comma 1, perfettamente in linea con la regola già espressa dal r.d. n.267 del 1942, art. 9, sancisce che l'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa può essere assoggettato ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza in Italia anche se è stata aperta analoga procedura all'estero.

In tale ambito, fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, la giurisdizione italiana spetta ogni volta che vi sia un soggetto, il debitore, che abbia il centro degli interessi principali nella Repubblica italiana.

Viene inoltre ribadito il principio, coerente con la regola generale stabilita dall'art. 5 del codice di procedura civile, secondo il quale il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito della domanda di accesso alla procedura.

Infine, è previsto che il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, debba dichiarare se la

procedura è principale, secondaria o territoriale. Si tratta di disposizione meramente confermativa di un obbligo che già deriva dal Regolamento.

CAPO II COMPETENZA

Articolo 27

Competenza per materia e per territorio

La competenza per i procedimenti di accertamento della crisi e dell'insolvenza è sempre attribuita al tribunale che è dunque competente per materia rispetto ad altri organi della giurisdizione ordinaria.

Inoltre, in attuazione di uno specifico principio di delega (art. 2, comma 1, lettera n), è previsto che non tutti i tribunali siano competenti per ogni genere di procedimento. Infatti, per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168, mentre per tutti gli altri procedimenti e per le controversie che ne derivano è competente il tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. Si stabilisce, inoltre, come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della legge delega, che la competenza spetta al tribunale del luogo ove si trova il centro degli interessi principali del debitore, definito nella stessa norma tenuto conto della categoria di appartenenza del debitore e individuato, in una prospettiva di semplificazione, attraverso il ricorso a presunzioni assolute.

Articolo 28

Trasferimento del centro degli interessi principali

L'articolo 28, in continuità con l'art. 9 della l. fall., prevede che il trasferimento del centro degli interessi principali del debitore, intervenuto nell'anno antecedente alla presentazione della domanda di regolazione concordata della crisi o dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore, sia irrilevante ai fini del radicamento della competenza per territorio.

Articolo 29

Incompetenza

L'art. 29 prevede che il provvedimento con cui il tribunale dichiara la propria incompetenza sia reso con ordinanza che indica anche il giudice competente; questi, trattandosi di competenza inderogabile, può sollevare, d'ufficio, regolamento di competenza nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 45 c.p.c..

Articolo 30

Conflitto positivo di competenza

L'articolo 30 si occupa dei conflitti positivi di competenza risolti a favore del tribunale che si è pronunciato per primo.

Il giudice che si è successivamente pronunciato e che intenda contestare la competenza del primo, deve sollevare il regolamento di competenza. Altrimenti, in una linea di continuità con il r.d. n. 267 del 1942, egli trasmetterà gli atti al primo giudice.

Articolo 31

Salvezza degli effetti

L'articolo 31, in continuità con l'art. 9-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si occupa di regolare gli effetti degli atti compiuti nel procedimento di regolazione della crisi aperto davanti al tribunale poi rivelatosi incompetente. La soluzione adottata, anche per garantire e tutelare l'affidamento dei terzi, è quella di assicurare che gli effetti degli atti compiuti si conservino anche davanti al giudice competente.

Articolo 32

Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione

L'articolo 32 sancisce che il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione giudiziale è competente per tutte le liti che ne derivano, secondo la formulazione corrispondente a quella contenuta nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, interpretata da tempo in modo univoco. La tecnica enunciativa al «plurale» contenuta nella disposizione vuole precisare che identica regola già vigente per il fallimento debba applicarsi anche alla procedura liquidatoria del debitore sovraindebitato. Il radicamento della competenza per le cause dipendenti davanti al tribunale che ha aperto la liquidazione impone che, in caso di successiva dichiarazione di

incompetenza di un tribunale davanti al quale siano state erroneamente avviate liti dipendenti, queste debbano essere riassunte nel termine di non oltre trenta giorni davanti al giudice competente quale giudice speciale del concorso, ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile.

CAPO III

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL DEBITORE

Articolo 33

Cessazione dell'attività

L'articolo 33 sostituisce l'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Rispetto al sistema vigente è stata prevista una regola unica per l'imprenditore collettivo e per quello individuale, che è quella di consentire l'apertura della procedura di liquidazione del debitore che abbia cessato l'attività di impresa da non oltre un anno. Allo scopo di colmare una lacuna che aveva dato luogo a svariati dubbi interpretativi, si stabilisce che, per il debitore non iscritto, la cessazione coincide con il momento in cui i terzi ne acquisiscono la conoscenza, secondo un principio omogeneo ad una regola di opponibilità già prevista nel codice civile. Per agevolare il processo di notificazione di eventuali iniziative adottate da terzi, si fa obbligo all'imprenditore di mantenere operativo l'indirizzo di posta elettronica certificata per un anno, che decorre dalla cancellazione, come previsto dalla legge delega.

Per risolvere una questione che si era posta nel regime attuale, si specifica, poi, che l'imprenditore cancellato dal registro delle imprese non può fare ricorso né al concordato preventivo, né all'accordo di ristrutturazione, con conseguente inammissibilità della domanda presentata.

Articolo 34

Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto

L'articolo 34 sostituisce l'articolo 11 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sovrapponendosi quasi interamente ad esso, salva la precisazione contenuta nel comma 3, dove si prevede, nel chiaro intento di accrescere il bagaglio informativo del tribunale, che l'erede che chiede l'apertura della liquidazione giudiziale, pur non essendo soggetto agli obblighi di deposito

della documentazione, è comunque tenuto a presentare una relazione sulla situazione economico-patrimoniale.

Articolo 35

Morte del debitore

L'articolo 35 non si discosta dalla disciplina già dettata dal r.d. n.267/1942 e prevede che, nell'ipotesi di morte del debitore dopo l'apertura della procedura di liquidazione concorsuale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario. Nel caso di più eredi, la procedura prosegue nei confronti del rappresentante, che può essere designato, in assenza di accordo, dal giudice delegato.

Articolo 36

Eredità giacente ed istituzione di erede sotto condizione sospensiva

Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, la procedura procede nei confronti del curatore dell'eredità giacente, come già prevede l'art. 12 l.fall.; mentre, nel caso in cui l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva o l'erede o il legatario non adempie l'obbligo di prestare la garanzia, la procedura procede nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'articolo 642 del codice civile.

CAPO IV

ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Tra i principi contenuti nella legge delega vi è (art. 2, comma 1, lett. d), legge n.155/2017) l'adozione di un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, ispirato all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, caratterizzato da particolare celerità anche in fase di reclamo, dall'introduzione della legittimazione ad agire anche dei soggetti con funzioni di controllo sull'impresa e del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza. La legge delega impone, inoltre, di specificare la disciplina delle misure cautelari, con attribuzione della relativa competenza anche alla corte d'appello e di armonizzare il regime delle

impugnazioni; ancora, prevede (art. 2, comma 1, lettera e), legge n.155/2017) l'assoggettamento al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza di ogni categoria di debitore, disciplinandone distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive ed oggettive; di uniformare e semplificare, in raccordo con il processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale.

In questa prospettiva, il codice ha adottato un modello processuale uniforme per l'accertamento dello stato di crisi e di insolvenza, che si declina diversamente, in relazione alle diverse procedure, in rapporto non tanto o non soltanto ai loro presupposti, ma anche in relazione ai soggetti legittimati ed al loro esito.

E' evidente, infatti, limitandosi ai tratti distintivi più marcati, che il procedimento di liquidazione giudiziale pone esigenze di difesa del debitore più pregnanti, poiché l'iniziativa può essere assunta dai creditori, dagli organi di controllo, dal p.m., sicché, in questi casi, è sempre necessaria la fissazione di un'udienza ed è opportuno disciplinare in modo dettagliato i diversi termini processuali, sì da garantire il diritto di difesa e bilanciarne l'esercizio con l'indispensabile celerità del procedimento.

Per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione e per l'accesso al concordato preventivo, invece, l'iniziativa spetta al debitore e i suoi creditori, sebbene interessati alla proposta, non sono qualificabili come parti del rapporto processuale o comunque come vere e proprie controparti. Ne deriva che, per tali procedure, l'udienza è solo eventuale, costituendo non già il luogo in cui il debitore può difendersi dall'iniziativa dei suoi creditori, ma un momento in cui può fornire al tribunale chiarimenti sulla domanda proposta.

SEZIONE I

INIZIATIVA PER L'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA

Articolo 37

Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Il debitore è sempre legittimato a proporre domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

La domanda di apertura della liquidazione giudiziale, invece, può essere presentata da una pluralità di soggetti, nel rispetto del principio della più ampia legittimazione ad agire di cui all'articolo 2, primo comma, lettera d), legge delega n. 155/2017, compresi, in modo innovativo, anche i soggetti con funzioni di controllo e vigilanza sull'impresa, declinati come organi (dunque interni alla organizzazione del debitore) e le autorità amministrative di controllo e vigilanza.

Il riferimento alla sola liquidazione giudiziale fa salve le norme più specifiche che consentono anche a terzi, come creditori e pubblico ministero, di provocare una diversa procedura concorsuale, come ad esempio la liquidazione controllata.

Articolo 38

Iniziativa del pubblico ministero

E' previsto, in attuazione di uno specifico principio di delega (art. 2, comma 1, lettera d), che il pubblico ministero presenti il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza e che qualsiasi autorità giudiziaria che rilevi l'insolvenza nel corso di un procedimento lo debba segnalare al pubblico ministero.

La disposizione restituisce centralità al ruolo del p.m., coerentemente con il ruolo attribuito a tale organo nelle procedure di allerta.

Articolo 39

Obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza

L'articolo 39 elenca la documentazione che il debitore deve depositare, qualunque sia la procedura alla quale chiede di accedere.

La norma non distingue espressamente tra tipologie di imprenditori e in funzione dei differenti obblighi di tenuta delle scritture contabili cui essi sono sottoposti, giacché si propone di operare da riferimento generale ogni qual volta il debitore proponga una domanda di accesso alla soluzione concorsuale e giudiziale della crisi o dell'insolvenza. Ciò al fine di porre il tribunale nella condizione di disporre subito di tutti gli elementi conoscitivi necessari per gestire la situazione di crisi.

Una documentazione essenziale è costituita dalla certificazione sulla situazione debitoria attinente a particolari debiti, come quelli tributari e attinenti ai contributi, oltre che ai premi assicurativi. Per essi gli articoli 363 e 364 disciplinano un'apposita procedura volta ad assicurare l'effettività della messa a disposizione di tale certificazione. Fino a quando tale procedura non sarà pienamente operativa, sarà la cancelleria ad acquisire gli stessi dati, così da irrobustire a beneficio delle parti il corredo informativo del processo e assicurarne la massima attendibilità.

Concreta traduzione del dovere di lealtà attiva enunciato all'articolo 4 è la previsione che il debitore deve dare conto degli atti di rilevante disposizione, cioè di straordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti, termine corrispondente a quello di prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria, così da acquisire ogni elemento idoneo a permettere le valutazioni di convenienza sulle sue proposte.

SEZIONE II

PROCEDIMENTO UNITARIO PER L'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA

Articolo 40

Domanda di accesso alla procedura

L'adozione di un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi e di insolvenza, prevista come principio generale dall'articolo 2, primo comma, lett. d) della legge delega n. 155/2017, non implica la rinuncia al principio della domanda, tant'è vero che il modello processuale è unitario, ma l'esito è condizionato dal *petitum* oggetto della domanda dei soggetti legittimati ad agire, anche quali interventori, né comporta l'introduzione di un sistema propriamente bifasico, in cui si abbia un previo accertamento giudiziale dello stato di crisi e di insolvenza e solo dopo l'avvio della procedura vera e propria.

Il procedimento è unico e l'ingresso nella concorsualità è tendenzialmente anticipato, a tutela crescente e a protezione progressiva della proposta procedura.

Gli elementi caratterizzanti il ricorso (denominazione unica assunta dall'atto introduttivo, da chiunque provenga) riflettono i tratti connotativi della domanda di accesso alla procedura concorsuale.

Nel procedimento di liquidazione giudiziale, il debitore può stare in giudizio personalmente. Questo per non imporre, da un lato, ad un imprenditore già impossibilitato ad adempiere alle proprie obbligazioni, di doversi necessariamente munire di un difensore per adempiere ad un vero e proprio obbligo giuridico, qual è quello di non aggravare la situazione di insolvenza e, dall'altro, in considerazione della necessaria speditezza del procedimento che ha ad oggetto l'accertamento dello stato di insolvenza. Anche la giurisprudenza ha sempre affermato che il diritto di difesa del debitore va esercitato nei limiti compatibili con le regole del procedimento, che ha carattere sommario e camerale e che a tal fine è sufficiente che egli, informato dell'iniziativa assunta nei suoi confronti e degli elementi su cui questa è fondata, compaia davanti al giudice relatore all'uopo nominato, per contestare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'apertura della procedura concorsuale.

La disposizione disciplina le modalità della notificazione del ricorso. Si tratta di notificazione telematica, che dovrebbe essere la regola generale per instaurare il contraddittorio in base alla legge delega n. 155/2017 (articolo 2, primo comma, lettera i), essendo stato riprodotto, per la prima parte, l'art. 15, terzo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con un'importante variante garantistica, per l'ipotesi di notificazione non possibile o negativa non per causa riferibile al destinatario.

Se per ogni soggetto essa si perfeziona, come nel regime vigente, dopo una ricerca infruttuosa della persona, dunque con il deposito dell'atto presso la casa comunale, per i debitori non obbligati a munirsi di PEC scatta un ulteriore adempimento, con intento rafforzativo della notifica avvenuta, comunque non incidente sul momento del perfezionamento, e cioè la notizia del deposito con affissione dell'avviso presso l'abitazione o l'ufficio e la spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento.

La mancata notifica telematica per causa imputabile, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera i), legge delega n. 155/2017, ha imposto una semplificazione degli oneri, con l'inserimento dell'atto non notificato secondo la modalità telematica principale in apposita area web riservata presso il tribunale e con diritto di prelievo in qualsiasi momento, mentre la notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento.

Articolo 41

Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale

Il procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, su ricorso di uno o più creditori, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza dell'impresa, del pubblico ministero nei casi in cui questi abbia legittimazione, o dello stesso debitore è un procedimento semplificato, ma regolato dalla legge nei suoi momenti principali.

Sono predeterminati dalla legge forme e termini tanto della fase introduttiva, quanto delle fasi istruttoria e di trattazione e, infine, della fase decisoria: i termini sono brevi, in ossequio alle esigenze di celerità che caratterizzano la materia, ma rispettosi delle garanzie processuali; le uniche formalità che possono essere soppresse sono quelle non essenziali al contraddittorio.

Per garantire quanto più possibile la trattazione unitaria di più domande proposte nei confronti dello stesso debitore, è previsto come possibile – ed è l'unico aspetto di reale novità rispetto alla disciplina del r.d. n.267/1942- l'intervento nel medesimo procedimento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero, con la precisazione che detto intervento può avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione.

La scansione organizzativa del procedimento è improntata a particolare celerità.

Solo la domanda proposta dal debitore è soggetta a pubblicità, al fine di evitare che iniziative destinate a rivelarsi infondate vengano divulgate, causando danni anche irreversibili alla reputazione dell'impresa.

Articolo 42

Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale e del concordato preventivo

La norma disciplina l'istruttoria officiosa, in funzione di allestire un corredo documentale con il minimo onere per le parti, debitori o istanti, nel presupposto che, a regime, un collegamento telematico diretto con la cancelleria del tribunale permetterà di acquisire nel procedimento i dati salienti dei debiti tributari,

contributivi e per premi assicurativi e più in generale i dati anche di bilancio, secondo il catalogo e le modalità di cui all'articolo 367.

Articolo 43

Rinuncia alla domanda

La disciplina prevede che in caso di rinuncia alla domanda il procedimento si estingue e il tribunale provvede con decreto, con il quale può condannare la parte che vi ha dato causa alla rifusione delle spese. Allo scopo di evitare un uso strumentale del potere di rinunciare alla domanda, è previsto che permanga comunque, in capo al p.m. che abbia partecipato al procedimento, il potere di chiedere la liquidazione giudiziale, senza necessità di proporre un nuovo ed autonomo ricorso. Al p.m., in ogni caso, deve essere data comunicazione del decreto che dichiara l'estinzione, al fine di consentirgli l'esercizio del suo potere di iniziativa.

Articolo 44

Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione

La disposizione trova applicazione tanto nei casi in cui l'iniziativa sia stata assunta dal debitore, quanto in quelli in cui il debitore, destinatario di una domanda di liquidazione giudiziale, si sia voluto difendere non limitandosi a chiedere di respingere tale richiesta bensì instando per regolare da sé, con il concordato preventivo ovvero l'accordo di ristrutturazione, la propria crisi o insolvenza.

Inoltre, la norma trova applicazione sia nel caso in cui il debitore si sia limitato a svolgere la domanda di accesso, senza ancora depositare rispettivamente proposta, piano e documentazione completa, per il concordato o l'accordo, in caso di volontà di far omologare quest'ultimo, sia nel caso in cui la domanda sia già accompagnata da tutta la documentazione necessaria per l'accesso alla procedura.

In ogni caso, a garanzia della celerità della procedura e per consentire al debitore di fruire senza indugio degli effetti protettivi della domanda, il decreto concessivo dei termini può sempre essere emesso senza previa fissazione di un'udienza.

La norma prevede, in caso di domanda c.d. "in bianco" o "con riserva", terminologia coniata dagli operatori con riferimento all'istituto disciplinato

dall'art. 161, sesto comma, del r.d. n.267/1942, la fissazione di un termine minimo (trenta giorni) e massimo (sessanta), con possibilità di proroga (di non oltre sessanta giorni) circoscritta all'ipotesi di mancanza di domande di liquidazione giudiziale, nell'evidente intento di scoraggiare un utilizzo abusivo del concordato come strumento di difesa (e differimento) dalla trattazione della richiesta di liquidazione giudiziale.

Con la concessione del termine viene nominato, a fini di sorveglianza, un commissario giudiziale, figura che entra anche negli accordi di ristrutturazione ma solo se vi siano richieste di apertura della liquidazione giudiziale.

Ulteriore statuizione concerne la fissazione degli obblighi informativi e di una somma per le spese della procedura.

La norma, al fine di porre termine al dibattito giurisprudenziale sul regime dei termini concessi ai sensi dell'art. 161, sesto comma, del r.d. n.267/1942, espressamente dispone che i termini assegnati dal tribunale per il completamento della domanda, per assolvere agli obblighi informativi e per i versamento del fondo spese non siano soggetti a sospensione durante il periodo feriale, coerentemente con le esigenze di speditezza del procedimento e della natura non esclusivamente processuale di tali termini.

La revoca del provvedimento di concessione del termine riflette a sua volta quanto già previsto nel concordato con l'articolo 173 l. fall. e i suoi richiami nella disciplina che precede il deposito di piano, proposta e documentazione piena: la cessazione della procedura si dà per i casi di frode ai creditori o grave mutamento delle condizioni o condotta del debitore manifestamente inidonea a una soluzione efficace della crisi o grave inadempimento degli obblighi informativi. Il decreto è emesso previa instaurazione del contraddittorio, non è autonomamente reclamabile (in quanto di per sé determina solo l'arresto della procedura) e può essere emesso, con analogo effetto, ogni qual volta sia negata la stessa concessione del termine (ad esempio per mancato deposito dei documenti o assenza dei requisiti soggettivi di accesso).

Articolo 45

Notificazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini

Il provvedimento di assegnazione dei termini, al pari della domanda di accesso del debitore, va reso noto ai terzi che vedono le loro prerogative

limitate nell'arco temporale che va dal deposito della domanda alla decisione del tribunale sulla domanda del debitore e per questo deve essere iscritto al registro delle imprese.

Articolo 46

Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo o al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione

La disposizione si pone in una linea di continuità rispetto alla disciplina previgente. La richiesta di autorizzazione riguarda gli atti di straordinaria amministrazione che il debitore intenda compiere «*dopo il deposito della domanda di accesso*». In assenza dell'autorizzazione del tribunale o del giudice delegato gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone la revoca dei termini concessi.

I crediti dei terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili e le ipoteche giudiziali, iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso, sono inefficaci rispetto ai crediti anteriori.

Articolo 47

Apertura del concordato preventivo

L'apertura è disposta con decreto che può essere emesso o a seguito del deposito di una domanda già completa di tutti i suoi elementi ed accompagnata dalla necessaria documentazione, nel qual caso il tribunale, dichiarando aperta la procedura, provvederà anche alla nomina del commissario giudiziale, oppure verificato l'avvenuto completamento del corredo documentale necessario per un'ulteriore avanzamento della soluzione della crisi o insolvenza regolata su iniziativa del debitore. In tal caso, si procederà alla conferma del commissario giudiziale nominato.

Con il decreto di apertura si avvia una fase organizzativa che porrà in rapporto diretto creditori e debitore sulle proposte di quest'ultimo.

Per questo con il decreto si fa luogo, tra l'altro, alla nomina del giudice delegato ed alla fissazione della data del voto e del termine per le comunicazioni ai creditori.

All'emissione di questo provvedimento si ricollega la prededucibilità, nei limiti del 75%, dei crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato, mentre per i crediti sorti in funzione della domanda di

omologazione degli accordi di ristrutturazione è richiesto che essi siano omologati.

Se invece mancano le condizioni richieste per l'apertura, tra le quali, recependo una precisa indicazione della legge delega, vi è la verifica della fattibilità anche economica del piano, il tribunale dichiara, previa instaurazione del contraddittorio con il debitore, il pubblico ministero e i creditori che avessero depositato ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale (procedimenti che saranno già stati riuniti alla domanda di concordato preventivo o di homologazione degli accordi di ristrutturazione), sempre con decreto, l'inammissibilità della domanda; la pronuncia è reclamabile avanti alla corte d'appello con le regole dei procedimenti in camera di consiglio, senza pregiudizio per la sua riproponibilità, mutate le circostanze ed esaurito il termine del reclamo.

Articolo 48

Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti

L'omologazione del concordato e dell'accordo di ristrutturazione si svolge nello stesso modo per entrambe, senza differenze, neppure sotto il profilo istruttorio, a seconda che vi siano o meno opposizioni.

Il contraddittorio tra le parti è organizzato in modo più efficiente rispetto al passato, con la previsione di termini sfalsati per le opposizioni, da proporsi con memoria, visto che il procedimento si è già incardinato con il deposito del ricorso e le opposizioni sono, a ben vedere, eccezioni sollevate dai creditori e da qualunque interessato alla homologazione.

Il debitore, avendo a disposizione un termine più ampio, deposita memoria con la quale potrà replicare ai motivi di opposizione e tener conto del parere del commissario giudiziale, quando vi sia, da depositarsi almeno cinque giorni prima dell'udienza.

E' prevista, solo per la proposizione di eventuali opposizioni all'omologazione degli accordi di ristrutturazione, la sospensione nel periodo feriale del termine per il deposito delle opposizioni. Infatti, mentre le opposizioni all'omologazione del concordato preventivo sono proposte nell'ambito di una procedura già incardinata e della quale i creditori sono già a conoscenza, il termine per proporre opposizione all'omologazione degli accordi decorre dall'a pubblicazione della domanda nel registro delle

imprese, ciò che potrebbe avvenire anche nel periodo della sospensione feriale dei termini, durante il quale, notoriamente, imprese e professionisti riducono o sospendono le loro attività. La sospensione del termine è stata dunque prevista al fine di garantire effettività al diritto di difesa dei creditori.

Il tribunale, dopo avere deciso le opposizioni in camera di consiglio, provvede con sentenza all'omologazione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Se il tribunale non omologa il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione, dichiara con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale.

Articolo 49

Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

Il tribunale provvede con sentenza all'apertura della liquidazione giudiziale. Alla stessa pronuncia si perviene in tutti i casi di interruzione del procedimento di concordato o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione e sempre che vi sia una richiesta.

La norma riflette l'attuale articolo 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, individuando le disposizioni organizzative necessarie per consentire agli organi della procedura concorsuale di operare, fissando altresì la data dell'esame dello stato passivo, i termini per le insinuazioni, l'esplicita autorizzazione al curatore alle ricerche dei dati sulle banche pubbliche per ricostruire l'attivo e il passivo e senza costi di accesso per il curatore in ragione della data, della qualifica e delle funzioni pubblicistiche svolte.

Un aspetto di indubbia novità è rappresentato dalla possibilità di nominare, insieme al curatore, se il tribunale lo ritenga utile, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore. Si tratta di un accorgimento che dovrebbe garantire maggiore efficienza e celerità alla procedura, ad esempio consentendo di affiancare al curatore un professionista che si occupi della liquidazione di determinati beni fin dalla fase iniziale della procedura o dell'esercizio provvisorio dell'impresa, consentendo al curatore di concentrarsi sull'attività di analisi dei crediti in vista della redazione del progetto di stato passivo, ove particolarmente complesso.

La medesima norma fissa i meccanismi di comunicazione e notifica, oltre che di pubblicazione, ai fini della produzione di effetti verso i terzi e della decorrenza dei termini per le impugnazioni.

Articolo 50

Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale

Se la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è respinta, il relativo decreto motivato è comunicato alle parti e, quando è stata disposta la pubblicità della domanda, è iscritto nel registro delle imprese. Il decreto del tribunale è, a sua volta, impugnabile con reclamo avanti alla corte d'appello. La corte d'appello si pronuncia in camera di consiglio, dichiarando aperta la liquidazione giudiziale se il reclamo è accolto e rimettendo gli atti al tribunale per i provvedimenti conseguenti. Si tratta di un aspetto di assoluta novità, giacché nel regime previgente, la corte di appello rimetteva le parti dinanzi al tribunale anche per la dichiarazione di fallimento. La sentenza è ricorribile per cassazione.

Il decreto di rigetto del reclamo invece non è impugnabile, perché la domanda può sempre essere riproposta, ciò in conformità ad un indirizzo oramai consolidato della Corte di cassazione.

Articolo 51

Impugnazioni

L'articolo 51 disciplina le impugnazioni: il reclamo dinanzi alla corte d'appello e il ricorso per cassazione. La legittimazione è riservata alle parti del procedimento concluso con la sentenza impugnata, nel caso dell'omologazione del concordato preventivo o dell'accordo, ed aperta a qualunque interessato, nel caso della liquidazione giudiziale. Il termine per l'impugnazione è sempre di trenta giorni.

Il reclamo e il ricorso per cassazione non sospendono l'efficacia della sentenza, ma per il reclamo sono fatte salve le previsioni dell'articolo 52 in tema di sospensione della liquidazione, del piano o dell'accordo.

Un aspetto di assoluta novità è rappresentato dalla previsione secondo la quale con la sentenza che decide l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal

caso, revoca con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato; inoltre, in caso di società o enti, dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115. Si tratta di una previsione volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose ed a responsabilizzare gli organi di gestione di società di capitali insolventi. Non è infrequente, infatti, che sia le procedure che i creditori, coinvolti in impugnazioni pretestuose, si scontrino poi con l'impossibilità di ottenere il ristoro delle spese processuali dalla controparte: questa infatti è insolvente e l'amministratore, che ha conferito la procura, non è parte processuale, sicché, secondo le regole ordinarie, non risponde dei debiti dell'ente che rappresenta.

Parimenti, la corte di appello, per agevolare al curatore l'individuazione del soggetto tenuto a corrispondergli il compenso in caso di revoca della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 147 del Testo unico delle spese di giustizia, dichiara se l'apertura della procedura sia imputabile a colpa del creditore o del debitore. Solo nel caso in caso contrario, le spese ed il compenso, come liquidato dal tribunale, saranno a carico dell'Erario.

Articolo 52

Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano o degli accordi

L'art. 52 si pone in una linea di continuità rispetto alla disciplina previgente e prevede che la sentenza di omologazione o di apertura della liquidazione giudiziale sia immediatamente efficace, sia in primo grado che in esito al giudizio di reclamo. In entrambi i casi la sentenza produce i propri effetti dalla data di pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, codice procedura civile, mentre gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dall'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.

La corte di appello, investita del gravame, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione

dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione. Allo stesso modo può provvedere, in caso di reclamo avverso la omologazione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ordinando l'inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano o dei pagamenti. L'istanza di sospensione può essere proposta solo con l'atto di reclamo e la decisione della corte, in ossequio a consolidato indirizzo interpretativo in materia cautelare, non è ulteriormente impugnabile essendo espressamente escluso il ricorso per cassazione.

Articolo 53

Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione

In ossequio a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. d), legge delega n. 155/2017, si è reso necessario regolare gli effetti dell'accoglimento del reclamo, disciplinando quello che accade quando, omologato il concordato o l'accordo di ristrutturazione in primo grado, venga dichiarata in secondo grado l'apertura della liquidazione giudiziale, o viceversa. Si è cercato così di superare le difformità interpretative e di risolvere i dubbi che si erano creati con riferimento all'ipotesi, su cui ancora non era maturato un orientamento uniforme, in cui il decreto (secondo la forma attuale) di omologa del concordato o dell'accordo di ristrutturazione fosse stato revocato dalla corte d'appello (diversamente dal caso in cui la dichiarazione di fallimento fosse stata riformata in secondo grado, nella quale eventualità gli effetti della sentenza dichiarativa dell'insolvenza si conservavano pacificamente fino al passaggio in giudicato della pronuncia). A questo scopo è stata dettata la disciplina riguardante la revoca della liquidazione giudiziale ad opera della corte d'appello e la revoca dell'omologazione del concordato o dell'accordo.

Per bilanciare i contrapposti interessi ed evitare i pregiudizi che potrebbero discendere da doversi possibili effetti in caso di riforma del provvedimento di primo grado poi seguita dalla cassazione della pronuncia, si è introdotta, nel primo caso, la immediata restituzione dell'amministrazione dei beni e dell'esercizio dell'impresa al debitore, sia pure sotto la vigilanza del curatore (che rimane in carica fino al momento in cui diviene definitiva la sentenza che pronuncia sulla revoca). Si è, inoltre, previsto che il debitore assolvà ad

obblighi informativi periodici disposti dalla corte d'appello. In caso di violazione di tali obblighi il tribunale priva il debitore del potere di compiere gli atti di amministrazione, anche ordinari.

Nel secondo caso, invece, si è previsto che, una volta aperta la liquidazione giudiziale ad opera della corte d'appello, sia pure con i provvedimenti organizzatori conseguenti demandati al tribunale, il debitore possa chiedere a quest'ultimo di sospendere sia i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo (per evitare la complicazione originata dal procedere fino al ricorso per cassazione di giudizi condizionati dall'esito dell'impugnazione proposta nei confronti della sentenza della corte d'appello, e destinati ad essere superati dall'eventuale accoglimento di quest'ultima), sia di sospendere la liquidazione dell'attivo (per evitare il formarsi di situazioni incompatibili con l'accoglimento dell'impugnazione).

SEZIONE III

MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE

Articolo 54

Misure cautelari e protettive

La domanda per l'accertamento della crisi o dell'insolvenza e per l'accesso alle procedure regolatrici può essere accompagnata dalla richiesta, in corso di causa, al tribunale (o alla corte d'appello) di misure protettive e di misure cautelari.

Gli effetti protettivi, diversamente da quanto avviene per le misure cautelari, si producono, sempre che il debitore ne abbia fatto richiesta, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese. Tuttavia, è escluso ogni automatismo prolungato, giacché, come previsto dall'art. 55, le misure protettive dovranno essere espressamente confermate dal tribunale con proprio decreto, nel termine di quindici giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese.

Le misure cautelari sono analoghe a quelle previste dal previgente articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La formulazione della norma, nel connotare il provvedimento del requisito dell'atipicità, pur senza ovviamente escludere il ricorso a misure conservative del patrimonio, richiama il disposto dell'articolo 700 codice procedura civile, ma utilizza, in luogo dell'espressione *«assicurare provvisoriamente gli effetti della*

decisione», contenuta nell'articolo 700, quella, diversa, di «*assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza*» che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione dei debiti, ad indicare l'esigenza che il contenuto della misura richiesta non sia configurato interamente sul contenuto di quelle pronunce: non si avrà perciò una provvisoria dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, né altre misure consimili.

Potranno essere altresì richieste misure tradizionali, come il sequestro conservativo o il blocco delle esecuzioni e delle misure cautelari, ma anche misure diverse e innovative, in particolare di carattere inibitorio, come l'atipicità postulata dalla previsione permette e come la giurisprudenza formatasi sulla previgente normativa fallimentare aveva consentito.

Si precisa, a questo proposito, che tra le misure che potranno essere richieste si annovera anche quella di nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio del debitore, sulla falsariga del sequestro giudiziario di cui all'articolo 670 codice procedura civile e diversamente da quanto prevede l'articolo 2409 codice civile che permette invece la nomina di un amministratore giudiziario vero e proprio, il quale sostituisca in tutto e per tutto l'organo amministrativo.

Con una previsione significativa dell'esigenza di raccordare la disciplina interna con quella dell'Unione Europea, evidenziata dall'articolo 1, secondo comma, della legge delega n. 155/2017, il comma 5 dell'articolo 54 riconosce la legittimazione ad agire anche all'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2015/848 quando nel territorio dello Stato sia stata presentata la domanda di accesso e o anche nel caso in cui essa manchi, e dunque non venga aperta alcuna procedura concorsuale. Per questa seconda eventualità l'amministratore richiedente dovrà indicare nella richiesta le condizioni di effettivo e imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti i creditori secondo la procedura concorsuale aperta presso lo Stato.

Articolo 55

Procedimento

Il procedimento per la concessione delle misure protettive e di quelle cautelari è mutuato dalla disciplina del codice processuale in materia di

misure cautelari (e specificamente dall'articolo 669-*sexies* codice procedura civile), con la possibilità dell'adozione anche prima dell'udienza di comparizione delle parti e dunque con la conferma, modifica o revoca mediante ordinanza di quanto statuito con decreto.

Come si è visto, il protrarsi degli effetti delle misure protettive è condizionato alla loro conferma entro quindici giorni di tempo dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il decreto è reso senza necessaria previa audizione del debitore o di eventuali altri controinteressati, ma è reclamabile dinanzi al collegio.

Il comma 4 prevede altresì una revoca o modifica delle misure protettive, su istanza di parte, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, in caso di atti di frode o, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), legge n. 155/2017, quando l'attività intrapresa dal debitore è manifestamente inidonea a pervenire al risultato sperato. In questo caso, non si giustifica, infatti, il sacrificio imposto ai creditori.

TITOLO IV

STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

CAPO I

ACCORDI

SEZIONE I

STRUMENTI NEGOZIALI STRAGIUDIZIALI

Art. 56

Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento

La disposizione contiene una compiuta disciplina dei piani attestati di risanamento, sino ad oggi regolamentati esclusivamente negli effetti, nell'ambito delle esenzioni all'azione revocatoria fallimentare.

La legittimazione è attribuita all'imprenditore, anche non commerciale ed è specificato che il piano è rivolto ai creditori.

Il piano mira al risanamento dell'esposizione debitoria ed al riequilibrio della situazione finanziaria ed è riservato quindi alle ipotesi di continuità aziendale.

In linea con quanto previsto nell'art. 5 comma 1, lett. e), legge delega n. 155/2017, si precisa che il piano deve avere data certa, anche al fine dell'esenzione da revocatoria, in caso di successiva liquidazione giudiziale.

Si definisce il contenuto minimo obbligatorio del piano, anche con riferimento alla tempistica delle azioni da compiersi e dei rimedi da adottare in caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.

Sempre nell'ambito di una più compiuta regolamentazione dell'istituto, si specifica che la documentazione da allegare al piano è quella prescritta per il debitore che chiede l'accesso ad una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza.

Viene infine ribadito che il piano deve essere attestato da un professionista indipendente e che su richiesta del debitore può essere pubblicato nel registro delle imprese.

Al fine di scongiurare condotte opportunistiche o collusive, è previsto che gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.

SEZIONE II

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DELL'IMPRENDITORE

Articolo 57

Accordi di ristrutturazione dei debiti

La legittimazione alla stipulazione degli accordi è riservata all'imprenditore non minore ed è confermata la soglia minima del sessanta per cento dei crediti.

Si chiarisce che gli accordi devono essere accompagnati dal piano economico finanziario che ne consente l'esecuzione, richiamandosi a tal fine il contenuto dei piani attestati di risanamento.

Nulla è innovato quanto alle modalità di pagamento dei creditori estranei ed all'attestazione.

Articolo 58

Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano

La norma consente la risoluzione delle problematiche che possono avere origine dalla necessità di modificare in modo sostanziale il contenuto degli accordi o del piano.

Qualora, infatti, prima dell'omologazione intervengano modifiche del piano, devono essere rinnovati l'attestazione del professionista indipendente e le manifestazioni di consenso da parte dei creditori pregiudicati. L'attestazione è necessaria anche in caso di modificazioni sostanziali degli accordi.

Se dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore può apportare al piano le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo il rinnovo dell'attestazione. Il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese. Il debitore deve provvedere ad avvisare i creditori dell'avvenuta pubblicazione. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso i creditori possono proporre opposizione alle modifiche nelle forme dell'opposizione all'omologa dell'accordo.

Articolo 59

Coobbligati e soci illimitatamente responsabili

La disposizione disciplina gli effetti dell'accordo sui coobbligati ed i soci illimitatamente responsabili.

I creditori aderenti sono assoggettati alla disciplina dettata dall'art. 1239 codice civile; disciplina che non si applica, in forza del comma 2, ai creditori non aderenti cui siano estesi gli effetti dell'accordo, i quali conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati.

Il terzo comma, in linea con quanto previsto nell'art. 5 comma 1, lett. d) legge delega n. 155/2017, estende, salvo patto contrario, l'efficacia dell'accordo della società ai soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo.

Articolo 60

Accordi di ristrutturazione agevolati

L'articolo, in attuazione dell'art. 5 comma 1, lett. b) legge delega n. 155/2017, introduce una nuova forma di accordi di ristrutturazione, definiti agevolati, perché possono essere stipulati con creditori che rappresentino almeno il trenta per cento dei crediti, a condizione che il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei e non richieda e rinunci a chiedere misure protettive temporanee.

Articolo 61

Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

L'articolo 182-*septies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ha introdotto una nuova tipologia di accordi con la finalità di sottrarre a creditori finanziari che vantano un credito di piccola entità la possibilità di dichiararsi contrari ad operazioni di ristrutturazione concordate fra il debitore e la maggioranza dei creditori finanziari, decretando in tale modo l'insuccesso complessivo dell'operazione e l'apertura di una procedura concorsuale.

Al fine di incentivare l'utilizzo dell'istituto l'art. 5 comma 1, lett. a), legge delega n. 155/2017 ha previsto che l'applicazione dell'istituto debba essere estesa a tutte le ipotesi di ristrutturazione del debito e non soltanto all'ipotesi in cui l'ammontare dei debiti sia rappresentato, per almeno la metà, da debiti verso banche e intermediari finanziari.

L'estensione può riguardare solo creditori appartenenti alla medesima classe che abbiano, quindi, posizione giuridica ed interessi economici omogenei e comporta una espressa deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile.

Il comma 2 individua i requisiti necessari per l'estensione: viene ribadita la soglia del settantacinque per cento dei creditori aderenti appartenenti alla medesima classe; la necessità che tutti i creditori appartenenti alla classe siano stati debitamente e compiutamente informati e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative; l'obbligo del debitore di notificare l'accordo, la domanda di omologazione ed i documenti allegati ai creditori ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo, i quali, ai sensi del richiamo contenuto nel successivo quarto comma, potranno altresì opporsi all'omologa dell'accordo ai sensi dell'art. 48, comma 4, del presente Codice.

La principale novità è nel contenuto del piano e dell'accordo che deve prevedere la prosecuzione dell'attività d'impresa, mentre è stato opportunamente precisato che gli effetti dell'accordo possono essere estesi ai non aderenti soltanto ove essi risultino soddisfatti in misura superiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Rimane ferma la tutela dei diritti dei creditori non appartenenti alla classe individuata nell'accordo.

Il comma 3 prevede una tutela rafforzata per i creditori non aderenti cui vengano estesi gli effetti dell'accordo, creditori ai quali deve essere

notificata la domanda di omologazione e che potranno proporre opposizione ai sensi dell'art. 48, comma 4. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notificazione.

Infine, viene ribadita la persistenza dell'istituto degli accordi ad efficacia estesa nei confronti di banche e intermediari finanziari, a condizioni sostanzialmente identiche a quanto già previsto dal r.d. n.267/1942.

Articolo 62

Convenzione di moratoria

Le finalità che hanno condotto all'introduzione degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa erano alla base anche del secondo strumento giuridico introdotto all'art. 182-*septies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: la convenzione di moratoria temporanea dei crediti.

Anche in questo caso, come prescritto nell'art. 5 comma 1, lett. a) della legge delega n. 155/2017, è stato esteso l'ambito di applicazione dell'istituto, non più limitato alle convenzioni stipulate con banche o intermediari finanziari.

La disposizione regola ora tutte le convenzioni di moratoria intervenute tra un imprenditore, anche non commerciale, ed i suoi creditori.

Nel comma 1 è stato meglio precisato l'oggetto della convenzione che disciplina in via provvisoria gli effetti della crisi e riguarda ogni tipo di misura che non comporti rinuncia al credito.

Il comma 2 individua i requisiti necessari per l'estensione degli effetti della moratoria: viene ribadita la soglia del settantacinque per cento dei creditori aderenti appartenenti alla medesima classe, la necessità che tutti i creditori appartenenti alla classe siano stati debitamente e compiutamente informati e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative, mentre è stato opportunamente precisato che gli effetti della moratoria possono essere estesi ai non aderenti soltanto ove essi risultino soddisfatti in misura superiore rispetto alla liquidazione giudiziale

E' sempre prescritto il deposito di una relazione redatta da un professionista indipendente designato dal debitore: è stato ampliato l'oggetto dell'attestazione che riguarda ora anche la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, oltre che la convenienza della convenzione.

Nel comma 3 vengono ribaditi i limiti dell'estensione degli effetti della convenzione ai creditori della medesima classe non aderenti.

I commi 4, 5, 6, 7 e 8 disciplinano il procedimento: il debitore ha l'obbligo di comunicare la convenzione e la relazione del professionista ai creditori non aderenti i quali possono opporsi entro trenta giorni. Non è stata ripetuta la previsione, contenuta nell'art. 48, della sottoposizione del termine per l'opposizione alla sospensione nel periodo feriale, considerato che, in questo caso, il termine decorre da una comunicazione del debitore e non dall'iscrizione nel registro delle imprese e che i creditori non aderenti a cui si vuole estendere la convenzione di moratoria devono essere obbligatoriamente informati delle trattative, sicché, diversamente da quanto può accadere per i creditori estranei agli accordi di ristrutturazione, essi sono già necessariamente a conoscenza dell'iniziativa dell'imprenditore.

Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza nei cui confronti è ammesso reclamo.

Articolo 63

Transazione fiscale

L'articolo 63 disciplina la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione e costituisce la riproposizione dei commi 5 e 6 del vecchio art. 182-*ter* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, disposizione che conteneva la disciplina del trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione, disciplina che ora è divisa in due articoli. L'unica novità è rappresentata dalla valutazione di convenienza oggetto dell'attestazione e del giudizio del tribunale che non è più riferita genericamente alle alternative concretamente praticabili ma specificamente alla liquidazione giudiziale.

Articolo 64

Effetti degli accordi sulla disciplina societaria

L'articolo riproduce, con riguardo alla domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, la disposizione attualmente contenuta nell'art. 182-*sexies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'unica novità è costituita dal riferimento alla *«richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell'articolo 54 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione*

e sino all'omologazione» ed ha, evidentemente, l'obiettivo di favorire, mediante la sterilizzazione degli effetti dello scioglimento della società, il ricorso a tali misure.

CAPO II

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

SEZIONE I

Disposizioni di carattere generale

Articolo 65

Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

La disposizione definisce l'ambito di applicazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento -il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata- riservate a tutti i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Si tratta dei consumatori e di tutti i soggetti, compresi gli imprenditori agricoli, che, pur svolgendo attività imprenditoriale non sono soggetti alle procedure di regolazione della crisi "maggiori": piani attestati ed accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa nei casi in cui può essere disposta anche sul presupposto dello stato di insolvenza.

Più esattamente, la definizione di sovraindebitamento si ricava dall'art. 2, che definisce tale lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore agricolo, dell'imprenditore minore, delle start - up innovative di cui al decreto legge n.179 del 18 ottobre 2012 e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Per le procedure di sovraindebitamento è stata pensata una disciplina più semplice e specifica rispetto al procedimento unitario, sicché la disposizione in esame vi rinvia nei soli limiti di compatibilità e per quanto non previsto espressamente nelle disposizioni del capo III del titolo IV e del capo IX del titolo V.

In questa prospettiva, si chiarisce che la nomina dell'attestatore è sempre facoltativa e che i compiti propri del commissario e del liquidatore sono sempre svolti dall'OCC, l'organismo di composizione della crisi.

Il comma 4 prevede, in via generale, che gli effetti delle procedure si producono anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili delle società di persone.

Articolo 66

Procedure familiari

In attuazione di uno specifico principio di delega, espresso dall'art. 9, comma 1, lettera a), della legge delega, che si è dato carico delle numerose difficoltà applicative originate dalla legge n.3 del 2012, la disposizione introduce una disciplina innovativa con riferimento alle procedure collegate sia nei casi in cui i soggetti sovraindebitati siano familiari conviventi, nel qual caso è quasi inevitabile che la difficoltà di uno dei componenti della famiglia si rifletta negativamente sull'intero nucleo familiare sia quando la situazione di crisi del "gruppo familiare" abbia un'origine comune, ad esempio perché derivi da una successione ereditaria. In tali casi, in cui è auspicabile –se non necessaria- una gestione ed una soluzione unitaria del problema- è possibile presentare un unico progetto di risoluzione della crisi e si è previsto che il giudice, qualora le richieste non siano contestuali, adotti i provvedimenti più idonei per assicurare il coordinamento delle procedure collegate.

Non è stato tuttavia scalfito il principio di responsabilità patrimoniale personale, sicché le masse attive e passive rimangano distinte, pur se coinvolte nel medesimo piano.

Sezione II

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Articolo 67

Procedura di ristrutturazione dei debiti

Il piano di ristrutturazione dei debiti è la procedura di composizione della crisi riservata al consumatore come definito dall'art. 2, comma 1, lettera e), in assoluta coerenza con la definizione che ne ha dato il codice del consumo e delle indicazioni contenute nella legge delega quanto alla necessità di

ricomprendere in tale categoria le persone fisiche che siano soci delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, con esclusivo riguardo ai debiti diversi da quelli sociali, di cui essi rispondono in ossequio al principio della responsabilità illimitata.

E' una procedura di particolare favore in quanto consente al debitore di sottrarsi al giudizio e all'approvazione dei creditori, che può essere influenzata anche da motivi che originano da rapporti di natura personale e che non riguardano la convenienza in sé della proposta, e di sottoporsi unicamente alla valutazione, certamente maggiormente obiettiva, del giudice.

Proprio perché si tratta di una procedura riservata e a misura della tipologia di creditore, è anche la sola alla quale il consumatore può accedere, oltre alla liquidazione controllata.

Una novità è costituita dalla previsione secondo la quale è equiparato al consumatore anche il socio illimitatamente responsabile di uno dei tipi societari indicati e che consente a tali soggetti di gestire, con il piano di ristrutturazione, l'indebitamento derivante da debiti estranei a quelli sociali (anche se la società non è assoggettata ad alcuna procedura concorsuale).

La domanda deve contenere, oltre al piano, l'elenco dei dati sulla consistenza del patrimonio, l'indicazione degli atti di straordinaria amministrazione, e quindi sostanzialmente di disposizione del patrimonio, compiuti negli ultimi cinque anni, coerentemente con il termine di prescrizione stabilito dal codice civile per la revocatoria ordinaria, la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, nonché, al fine di valutare la disponibilità economica effettivamente utilizzabile per il pagamento dei debiti, l'indicazione delle entrate del debitore da attività lavorativa o da altra fonte, con la precisazione di quanto occorre per il mantenimento della famiglia.

Di particolare rilievo è la disposizione, attuativa di uno specifico principio di delega, che consente di prevedere, con il piano, anche la falcidia o la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché di quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno, con conseguente liberazione di risorse a vantaggio di tutti i creditori e possibilità

di soddisfare i crediti derivanti dagli stessi nell'ambito della complessiva sistemazione dei debiti.

L'ultimo comma contiene una previsione, comune ad altri istituti, relativa al trattamento dei creditori privilegiati o con garanzia reale, che possono essere destinatari di una previsione di soddisfacimento anche non integrale solo se non inferiore al valore realizzabile nell'alternativa ipotesi di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato come attestato dall'OCC.

Articolo 68

Presentazione della domanda e attività dell'OCC

L'avvio del procedimento necessita dell'intervento dell'organismo di composizione della crisi costituito presso il tribunale competente e quindi quello nel cui circondario ha la residenza il debitore.

Spetta infatti all'organismo la presentazione della domanda in esito all'incarico ricevuto dal debitore e all'individuazione concordata della scelta maggiormente opportuna.

La presentazione della domanda comporta una valutazione della condotta del debitore e del presumibile sviluppo della procedura; a tal fine, l'OCC deve indicare gli elementi utili a valutare la meritevolezza (indicazione delle cause dell'indebitamento e l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte), l'affidabilità dei dati sui quali il piano è fondato (attendibilità della documentazione), i tempi e i costi della procedura.

Ai fini della valutazione del piano da parte del giudice, sotto il profilo del trattamento di determinati creditori, è anche previsto, in conformità con la legge delega, che l'OCC debba indicare se il finanziatore abbia valutato, nell'accordare il finanziamento, il merito creditizio del finanziato, tenuto conto del suo reddito e dell'incidenza sullo stesso delle spese necessarie a mantenere un dignitoso tenore di vita, quantificando tale importo in misura non inferiore al doppio dell'indice ISEE.

L'OCC, entro tre giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, deve darne notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti in base all'ultimo domicilio fiscale del debitore. La disposizione è volta a consentire agli uffici di comunicare la

situazione debitoria all'OCC, in modo che ne possa tener conto nella redazione della relazione e nella predisposizione della proposta.

Come avviene in analoghe procedure, il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Articolo 69

Condizioni soggettive ostative

Il particolare regime di favore accordato al consumatore trova il suo contrappeso nella necessaria ricorrenza del requisito della meritevolezza, che deve qualificare la sua condotta; quest'ultima deve connotarsi per l'assenza di colpa in relazione alla situazione di sovraindebitamento nella quale il debitore si è venuto a trovare.

Ne consegue che non solo sono ostative all'accesso alla procedura l'aver già ottenuto l'esdebitazione nei cinque anni precedenti o comunque per due volte, circostanze di per sé indicative di condotta imprudente, ma anche l'aver determinato con grave colpa il sovraindebitamento e quindi, ad esempio, aver assunto obbligazioni sproporzionate alla capacità di adempimento oppure aver omissso di svolgere una possibile attività lavorativa idonea all'adempimento degli obblighi assunti.

A maggior ragione, sono ostative le condotte improntate alla frode dei creditori o comunque in malafede.

Tali condotte, come previsto dall'art. 282, impediscono, altresì, l'esdebitazione di diritto in caso di liquidazione controllata.

Innovativa è la previsione del comma 2 che, coerentemente con la legge delega, commina sanzioni processuali al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento anche omettendo, quale finanziatore, di verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato; tale creditore, infatti, non può presentare osservazioni al piano né reclamo avverso l'omologazione né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Articolo 70

Omologazione del piano

L'omologazione del piano non necessita della preventiva approvazione da parte dei creditori, così come già avviene anche in altre procedure (ad esempio, nel concordato dell'amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. n. 270 del 1999) con finalità ulteriori rispetto alla sola tutela dei creditori, che in questo caso consistono nella volontà di fronteggiare un rilevante problema sociale, acuito dalla crisi economica successiva al 2008 che ha reso evidente l'urgenza di istituire strumenti diretti a consentire la liberazione dai debiti civili.

La disposizione prescrive che, superato il vaglio dell'ammissibilità, il piano e la proposta siano pubblicati per decreto del giudice, comunicato ai creditori, i quali potranno presentare osservazioni.

Con lo stesso decreto, su istanza del debitore, il giudice può accordare le misure protettive dirette a porre il patrimonio del debitore al riparo dalle iniziative individuali dei creditori, tali da pregiudicare l'attuazione piano.

In caso di atti di frode, tali misure possono essere revocate, anche d'ufficio, previa instaurazione del contraddittorio.

L'OCC può proporre modifiche al piano, alla luce delle osservazioni ricevute dai creditori, riferendone al giudice.

Il giudice, se ritiene ammissibile e fattibile il piano, lo omologa con sentenza.

Se un creditore o un qualunque interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice procede all'omologazione se comunque ritiene che la proposta consenta un soddisfacimento per il creditore in misura non inferiore a quello che questi potrebbe conseguire con la liquidazione controllata.

Se invece l'omologazione è negata, il giudice pronuncia decreto di rigetto – impugnabile – e revoca le misure protettive concesse.

Se vi è istanza del debitore o, in casi di inadempimento o frode, di un creditore o del pubblico ministero, il tribunale provvede con sentenza all'apertura della liquidazione controllata.

Articolo 71

Esecuzione del piano

Poiché l'omologazione non comporta lo spossessamento del debitore né la perdita della capacità d'agire, la norma prevede che questi provveda all'esecuzione del piano sotto il controllo dell'organismo.

Spetta all'organismo anche la risoluzione di eventuali difficoltà insorte nella fase attuativa, eventualmente ricorrendo al giudice laddove ciò sia necessario.

La vigilanza del giudice sulla procedura è assicurata attraverso le relazioni che l'OCC deve semestralmente depositare.

Una volta terminata l'esecuzione del piano, l'OCC presenta al giudice il rendiconto; se il rendiconto è approvato, il giudice liquida il compenso e ne autorizza il pagamento.

Diversamente, il giudice individua gli atti necessari per l'esatto adempimento del piano omologato e il termine entro il quale detti atti devono essere posti in essere. Scaduto inutilmente tale termine l'omologazione è revocata.

La norma precisa che nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dimostrata, riducendo o anche escludendo il compenso.

Articolo 72

Revoca dell'omologazione

L'art. 72 disciplina i casi - ulteriori rispetto a quella di revoca conseguente alla mancata approvazione del rendiconto - di revoca della sentenza di omologazione.

Alla revoca il giudice procede su istanza del pubblico ministero, di un creditore o di qualunque interessato, ma anche d'ufficio, sentito il debitore, in tutti i casi di frode e falsità, nonché in tutti i casi in cui il piano divenga inattuabile e non sia possibile modificarlo in modo da consentirne l'attuazione.

L'OCC è tenuto a segnalare al giudice le circostanze che possono comportare la revoca dell'omologazione.

L'istanza o l'iniziativa di ufficio devono intervenire entro sei mesi dall'approvazione del rendiconto.

Il giudice decide dopo aver sentito gli interessati, anche solo mediante assegnazione di termini per lo scambio di memorie scritte.

L'ultimo comma precisa che la revoca dell'omologazione non pregiudichi i diritti acquistati da terzi di buona fede.

Articolo 73

Conversione in procedura liquidatoria

L'art. 73 dispone che nei casi di revoca dell'omologazione il giudice possa disporre la conversione della procedura in liquidazione controllata se lo richiede il debitore oppure, ma solo se la revoca consegue ad atti di frode o inadempimento, se vi sia istanza di un creditore o del pubblico ministero.

Il giudice, quando dispone la conversione, deve concedere al debitore un termine per integrare la documentazione e provvedere alla nomina del giudice delegato e del liquidatore.

Sezione III

Concordato minore

Articolo 74

Proposta di concordato minore

Tutti i debitori rientranti nella definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), con esclusione del consumatore -per il quale è previsto in via esclusiva l'accesso al piano di ristrutturazione dei debiti come alternativa alla liquidazione controllata- possono avere accesso ad una procedura di composizione concordata della crisi o dell'insolvenza denominata concordato minore, che si pone in linea di sostanziale continuità con l'accordo disciplinato dagli artt. 10 e seg. della legge n.3 del 2012, sulla composizione della crisi da sovraindebitamento.

Non diversamente da quanto previsto per il concordato preventivo ed in ossequio a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lettera b) della legge n. 155 del 2017, la norma privilegia le proposte di concordato che poggino sulla prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, sicché costituisce requisito di ammissibilità del concordato liquidatorio l'apporto di apprezzabili risorse esterne, che consentano un grado di soddisfacimento dei creditori maggiore di quello assicurato dall'impiego del patrimonio esistente. Diversamente da quanto

previsto per il concordato preventivo ed in considerazione della maggiore semplicità della procedura e della tipologia dei debitori che possono farvi ricorso, non si è ritenuto, in questo caso, di quantificare l'incidenza dell'apporto esterno sulla misura del soddisfacimento dei creditori, lasciando tale valutazione al prudente apprezzamento del giudice.

La proposta può prevedere il soddisfacimento dei debiti, anche parziale, in qualsiasi forma, e quindi non necessariamente in denaro, seppure con modalità che consentano di rispettare l'ordine delle cause di prelazione, e la suddivisione dei creditori in classi, obbligatoria negli stessi casi –con i dovuti adattamenti resi necessari dalla maggiore semplicità e snellezza del procedimento, che non conosce l'istituto delle proposte concorrenti- in cui è prevista per il concordato preventivo.

In generale, le affinità tra concordato minore e concordato preventivo giustificano il rinvio alle disposizioni che disciplinano tale secondo istituto, in quanto compatibili.

Articolo 75

Documentazione

Alla domanda deve essere allegata la documentazione, diversa in rapporto alla qualifica del debitore (imprenditore, professionista o altro), necessaria per ricostruirne la situazione economica e finanziaria, che, in ogni caso, deve indicare l'entità e la qualità dei debiti e l'identità dei creditori, gli atti di straordinaria amministrazione e comunque di disposizione del patrimonio posti in essere negli ultimi cinque anni, le entrate del debitore e della famiglia e la somma occorrente al mantenimento della stessa.

Come in altre tipologie di concordato, la proposta può prevedere il pagamento parziale dei crediti privilegiati, purché in misura non inferiore a quanto il creditore otterrebbe in caso di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato dei beni su cui grava il privilegio come attestato dall'organismo di composizione della crisi.

Articolo 76

Presentazione della domanda e attività dell'OCC

Anche nel concordato minore svolge un ruolo fondamentale l'organismo di composizione della crisi, al quale compete la presentazione della domanda e

la formulazione del piano e della proposta nella stessa contenuti. L'assistenza prestata dall'OCC, considerata l'elevata qualificazione dei professionisti di cui l'organismo si avvale, rende superflua la difesa tecnica. L'organismo svolge perciò le funzioni che, nel concordato preventivo, spetterebbero all'avvocato, al professionista che assiste l'imprenditore nella redazione del piano ed al professionista indipendente incaricato dell'attestazione.

Nella domanda deve essere riportata o alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata redatta dall'OCC, che deve indicare innanzitutto le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché le ragioni dell'incapacità di adempiere; la relazione deve anche fornire elementi per valutare la proposta e la sua convenienza rispetto alla liquidazione, i costi presumibili della procedura, la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento, i criteri utilizzati in caso di formazione delle classi. L'organismo viene così ad assumere un duplice ruolo, che è quello di consulente del debitore e, al tempo stesso, di garante, nei confronti del tribunale e dei creditori, della serietà ed attendibilità della proposta.

Di particolare rilievo, in vista della valutazione della proposta di falcidia o dilazione del credito di eventuali finanziatori, è la parte di relazione che deve chiarire se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto, nell'erogare il finanziamento, della capacità del debitore di adempiere, tenuto conto del suo reddito e dell'incidenza sullo stesso delle spese necessarie a mantenere un dignitoso tenore di vita, quantificando tale importo in misura non inferiore al doppio dell'indice ISEE.

Entro tre giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore finalizzato al deposito del ricorso, l'organismo deve darne notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti in base all'ultimo domicilio fiscale del debitore. La disposizione è volta a consentire agli uffici di predisporre tempestivamente la documentazione necessaria per far valere eventuali crediti, ma soprattutto a comunicare la situazione debitoria all'OCC, in modo che ne possa tener conto nella redazione della relazione.

Come avviene per il concordato preventivo, il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o

legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Articolo 77

Inammissibilità della domanda di concordato minore

L'art. 77 prevede alcune particolari cause di inammissibilità della domanda, che solo in parte coincidono con quelle impediscono al consumatore di ottenere l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti. Si tratta dell'incompletezza della documentazione di cui ai due precedenti articoli, della mancanza dei requisiti dimensionali dell'imprenditore, dell'aver il debitore già beneficiato dell'esdebitazione una volta nei cinque anni precedenti o, indipendentemente dal periodo in cui è stata concessa, per due volte, nonché nei casi di frode accertata.

Articolo 78

Procedimento

La norma tratta del procedimento in esito al deposito della domanda di concordato, prevedendo innanzitutto il vaglio di ammissibilità da parte del giudice che, se ritiene la proposta ammissibile, dichiara aperta la procedura e ne dispone la comunicazione, insieme al decreto di apertura, ai creditori.

Con il decreto, il giudice:

- dispone in ordine alle modalità di comunicazione del decreto stesso;
- dispone la pubblicazione nel registro delle imprese, se il debitore è un imprenditore.
- dispone la trascrizione del decreto in presenza di beni immobili o mobili registrati di cui sia prevista la cessione o l'affidamento a terzi;
- assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per far pervenire all'OCC a mezzo PEC le dichiarazioni favorevoli o contrarie alla proposta e le eventuali contestazioni;
- concede, su istanza del debitore, le opportune misure protettive del patrimonio. In particolare, sul modello della disciplina dettata dal r.d. n.267 del 1942 per il concordato preventivo, il tribunale dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive

individuali ne' disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. L'unica eccezione è prevista nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

A curare l'esecuzione del decreto provvede l'OCC, che viene così ad assolvere ad una terza funzione, rispetto a quelle che si evincono dalla disciplina del procedimento, che è quella di ausiliare del tribunale nella gestione del procedimento.

Con il comma 4 si impone al creditore di indicare un indirizzo PEC cui inviare le comunicazioni, pena la comunicazione mediante deposito in cancelleria.

Infine, il comma 5 chiarisce che l'apertura della procedura comporta lo spossessamento attenuato del debitore, disponendo che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, se compiuti senza autorizzazione del giudice, siano inefficaci nei confronti dei creditori anteriori all'effettuazione della pubblicità del decreto di apertura.

Articolo 79

Maggioranza per l'approvazione del concordato minore

L'art. 79 detta la disciplina relativa al voto sulla proposta ed ai suoi effetti.

L'approvazione del concordato minore richiede la maggioranza assoluta dei crediti, calcolata sulla base dell'elenco dei creditori e dei relativi crediti e non più il raggiungimento del 60%, come era invece previsto dall'art. 11 della legge n. 3 del 2012. Si tratta di disposizione che equipara il quorum necessario all'approvazione del concordato minore al quorum previsto per l'approvazione della proposta di concordato preventivo. E' apparso infatti irragionevole richiedere una maggioranza più elevata proprio in una procedura che di regola è destinata alla risoluzione di crisi di minori dimensioni.

Vale il meccanismo del silenzio assenso, sicché oltre ai voti favorevoli espressi sono considerati tali anche quelli non espressi.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, di cui la proposta prevede l'integrale pagamento, in quanto sostanzialmente privi di interesse rispetto alla proposta, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza, né ammessi al voto se non rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione.

Stesso trattamento ai fini del calcolo della maggioranza e del diritto di voto è riservato a coloro che sono legati da vincoli legali di coppia, di parentela o affinità con il debitore, nonché i cessionari o aggiudicatari di crediti degli stessi da meno di un anno prima del deposito della domanda e ciò allo scopo evidente di garantire la trasparenza del processo formativo della volontà dei creditori.

Il concordato minore produce i propri effetti anche per i soci illimitatamente responsabili, che quindi restano obbligati nei limiti della proposta, mentre l'obbligazione rimane immutata per i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso, salvo che la proposta non preveda diversamente.

Articolo 80

Omologazione del concordato minore

L'art. 80 disciplina la fase dell'omologazione, disponendo che il tribunale, previa verifica della fattibilità del piano e del raggiungimento della maggioranza, omologhi con sentenza il concordato se non vi sono contestazioni, ordinando per il provvedimento una idonea forma di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione. Con la stessa sentenza dichiara anche chiusa la procedura.

Se, invece, vi sono contestazioni circa la convenienza della proposta, il tribunale, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato quando ritiene che il credito dell'opponente possa ricevere in esito all'esecuzione del piano un soddisfacimento non inferiore a quello che otterrebbe in caso di liquidazione controllata.

Innovativa è la previsione del comma 4, che inibisce al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento (ad esempio: concedendo credito con modalità incongrue rispetto al merito creditizio del debitore) di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, o di far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Se il tribunale rigetta la domanda di omologazione, dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate e, se vi è istanza del debitore o, in caso di frode, del pubblico ministero o di un creditore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata con decreto reclamabile.

Articolo 81

Esecuzione del concordato minore

L'art. 81 disciplina l'esecuzione del concordato che, non diversamente da quanto previsto per il piano del consumatore, avviene ad opera del debitore, sotto il controllo dell'OCC. Anche in questo caso, spetta all'OCC sottoporre al giudice, per un suo intervento, le difficoltà insorte durante l'esecuzione.

Una volta eseguito il concordato, l'OCC presenta il rendiconto al giudice che, se lo approva, liquida il compenso e autorizza il pagamento.

Diversamente, il giudice individua gli atti necessari per l'esatto adempimento del piano omologato e il termine entro il quale detti atti devono essere posti in essere. Scaduto inutilmente tale termine, il tribunale pronuncia la risoluzione del concordato omologato.

Costituiscono cause di risoluzione anche la mancata integrale esecuzione del piano ed il sopravvenire di circostanze che rendano il piano inattuabile, senza che sia più possibile modificarlo in modo da far comunque conseguire ai creditori quanto a loro è stato promesso.

La risoluzione esclude qualunque effetto esdebitatorio se il mancato adempimento è imputabile al debitore.

La norma precisa anche, al fine di responsabilizzare l'OCC in ordine al corretto esercizio dei suoi compiti di collaborazione e vigilanza, che nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dimostrata, potendo addirittura giungere ad escludere il diritto al compenso.

Articolo 82

Revoca dell'omologazione

La norma è sovrapponibile all'art. 73 e disciplina i casi di revoca dell'omologazione a seguito della scoperta di atti fraudolenti commessi dal debitore.

Alla revoca il giudice procede su istanza del pubblico ministero, di un creditore o di qualunque interessato, ma anche d'ufficio, sentito il debitore, in tutti i casi di frode e falsità.

L'OCC, al fine di consentire al giudice di esercitare tale suo potere, è tenuto a segnalare al giudice le circostanze che possono comportare la revoca dell'omologazione. E' evidente che tale obbligo di segnalazione dovrà essere

esercitato in modo tempestivo, considerato che la norma prevede che l'istanza

L'istanza o l'iniziativa di ufficio devono intervenire entro sei mesi dall'approvazione del rendiconto.

Il giudice decide dopo aver sentito gli interessati, anche solo mediante assegnazione di termini per lo scambio di memorie scritte.

L'ultimo comma prevede che la revoca dell'omologazione non pregiudichi i diritti acquistati da terzi di buona fede.

Articolo 83

Conversione in procedura liquidatoria

L'art. 83 dispone che nei casi di revoca dell'omologazione o di risoluzione del concordato minore il giudice possa disporre la conversione della procedura in liquidazione controllata se lo richiede il debitore oppure, ma solo se la revoca consegue ad atti di frode o inadempimento, se vi sia istanza di un creditore o del pubblico ministero.

Il giudice, quando dispone la conversione, deve concedere al debitore un termine per integrare la documentazione e provvedere alla nomina del giudice delegato e del liquidatore.

CAPO III

CONCORDATO PREVENTIVO

SEZIONE I

PRESUPPOSTI E INIZIO DELLA PROCEDURA

Articolo 84

Finalità del concordato preventivo

La disposizione definisce le caratteristiche delle diverse figure di concordato. Il principale criterio distintivo è rappresentato dalla provenienza delle risorse utilizzate per il soddisfacimento dei creditori: è concordato in continuità aziendale -che è l'opzione che la nuova disciplina della crisi valorizza maggiormente in quanto finalizzata al recupero della capacità dell'impresa di rientrare, ristrutturata e risanata, nel mercato- il concordato che trae i mezzi destinati al soddisfacimento dei creditori in misura rilevante dai proventi che derivano dalla prosecuzione dell'attività imprenditoriale,

mentre è concordato liquidatorio quello che consente il soddisfacimento dei creditori attraverso il ricavato della liquidazione del patrimonio.

Il comma 2 disciplina il contenuto del piano che supporta la domanda di concordato con continuità aziendale e le diverse forme in cui questa può declinarsi, precisando che l'attività deve essere funzionale ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario in modo da assicurare che, una volta soddisfatti i creditori, l'impresa sia in grado di riposizionarsi adeguatamente nel mercato.

Viene chiarito, al fine di dirimere i dubbi sorti con l'attuale disciplina ed in attuazione di uno specifico principio di delega posto dall'art. 6, comma 1, lettera i), che la continuità deve essere intesa in senso oggettivo e non soggettivo e quindi che ciò che rileva è che l'attività di impresa possa continuare anche dopo la conclusione della procedura, prescindendo dall'identità dell'imprenditore. Viene perciò fatta rientrare nel concetto di continuità non solo la gestione diretta da parte dell'imprenditore debitore, ma anche quella in cui la gestione sia operata da un soggetto diverso in conseguenza della cessione al medesimo dell'azienda -ancora in esercizio o di cui sia prevista la riattivazione tempestiva - oppure in esito alla stipula di altri contratti quali l'usufrutto, l'affitto, anche se anteriori alla presentazione del ricorso, o mediante conferimento dell'azienda in una o più società anche di nuova costituzione. In questo caso, tuttavia, è necessario che l'affittuario, il cessionario e comunque il soggetto, diverso dal debitore, destinato a proseguire l'attività imprenditoriale assuma un preciso impegno in tal senso, garantendo, per almeno due anni, di mantenere in forza almeno il 30% dei lavoratori impiegati dal debitore al momento del deposito del ricorso nell'azienda o nel ramo d'azienda di cui è prevista la continuazione. In tal modo, si è voluto assicurare l'effettività della dimensione oggettiva della continuità, che costituisce il valore aggiunto in ragione del quale il concordato in continuità è privilegiato rispetto alle proposte meramente liquidatorie.

Il comma 3 disciplina l'ipotesi in cui il piano preveda, oltre che alla continuazione dell'azienda o di suoi rami, la dismissione di beni non funzionali alla prosecuzione dell'attività. Si tratta di dismissione che non incide sulla natura del concordato proprio in quanto i beni oggetto di cessione sono quelli non necessari alla continuazione dell'attività ed in

quanto i creditori vengono comunque soddisfatti in misura prevalente con il ricavato della prosecuzione dell'attività di impresa. L'intento perseguito dal legislatore delegato è indubbiamente quello di incentivare la conservazione del valore dell'azienda, favorendo la prosecuzione dell'attività d'impresa e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Si vuole tuttavia evitare che una prosecuzione solo apparente dell'attività imprenditoriale, ad esempio limitata ad un ramo insignificante dell'azienda, consenta l'aggiramento della previsione secondo la quale il concordato liquidatorio è ammissibile solo ove si avvalga di risorse poste a disposizione da terzi che accrescano sensibilmente le prospettive di realizzo per i creditori. In tale prospettiva, i benefici della continuità spettano soltanto se essa sia reale e dunque se consenta un significativo incremento delle risorse destinate ai creditori. Per tale motivo, la disposizione pone una presunzione di prevalenza, che si considererà in ogni caso sussistente quando, secondo le previsioni del piano, i flussi di cassa attesi dalla continuità per almeno due anni siano generati da un'attività imprenditoriale alla quale siano addetti almeno la metà dei lavoratori in forza al momento del deposito del ricorso.

Si precisa, infine, al fine di dirimere dubbi interpretativi sorti in relazione al r.d. n.267 del 1942, che tra i proventi della continuità sono ricompresi anche il ricavato della cessione del magazzino e quindi di quanto prodotto dall'impresa, prescindendo dal momento, anteriore o posteriore all'inizio della procedura, in cui tale produzione è stata effettuata.

Lo stesso comma dà una risposta ai contrasti interpretativi sorti in relazione alla disposizione introdotta dall'art. 4 del d.l. 27 giugno 2015 n. 83, a mente del quale "in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore"; l'obbligo viene confermato, con la precisazione che l'utilità può essere anche rappresentata anche dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa, con ciò consentendosi di soddisfare i creditori non con denaro od altri beni ma con vantaggi certi ed economicamente valutabili.

Con il comma 4, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera a) della legge delega, si precisano le condizioni alle quali è ammissibile una domanda di concordato esclusivamente liquidatorio, la cui sopravvivenza nel sistema -a fronte dell'alternativa, in genere meno costosa, costituita dalla liquidazione

giudiziale- risulta giustificata solo nel caso in cui ai creditori vengano messe a disposizione risorse ulteriori rispetto a quelle rappresentate dal patrimonio del debitore. In particolare, tali risorse aggiuntive devono incrementare la misura del soddisfacimento dei creditori di almeno il dieci per cento rispetto a quello assicurato da quest'ultimo. In continuità con la disciplina previgente, nel concordato liquidatorio il soddisfacimento non deve comunque essere inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del debito chirografario.

Articolo 85

Presupposti per l'accesso alla procedura

La norma chiarisce al comma 1 che l'accesso al concordato è consentito all'imprenditore sia che sussista lo stato di crisi che quello di insolvenza, precisazione, quest'ultima, che appare ora necessaria, rispetto alla disciplina previgente, in quanto la crisi, alla luce della distinzione operata con l'art. 2, ha acquisito una propria dimensione autonoma e non può più considerarsi comprensiva dell'insolvenza.

La proposta deve essere accompagnata da un piano delle attività finalizzate all'attuazione della stessa che abbia concrete possibilità di realizzazione e dunque che sia fattibile sia in termini giuridici che economici. La legge delega ha previsto infatti che debbano essere attribuiti al tribunale poteri di verifica in ordine alla fattibilità del piano sotto entrambi i profili, dovendosi perciò ritenere definitivamente superato l'orientamento giurisprudenziale che, vigente il r.d. n.267 del 1942, aveva circoscritto il sindacato del tribunale ai soli profili di fattibilità giuridica

E' confermata l'attuale libertà di contenuto quanto alle modalità di soddisfacimento dei creditori: cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

Viene confermata, inoltre, la possibilità di attribuire ad un soggetto che si accolla il debito da concordato le attività dell'impresa interessata dalla proposta nonché la possibilità che si costituiscano assuntore anche i creditori o società da questi partecipate.

La suddivisione dei creditori in classi è prevista in generale come facoltativa ma l'articolo in esame ne prevede l'obbligatorietà in presenza di determinate categorie di creditori che appare opportuno tenere distinte ai fini del voto per il peculiare interesse che gli appartenenti alle stesse hanno all'esito del concordato: creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento; creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro; creditori titolari di garanzie prestate da terzi; creditori proponenti il concordato e parti ad essi correlate.

Viene infine confermata la possibilità del trattamento differenziato tra creditori appartenenti a classi diverse, fermo restando il ribadito divieto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

La disposizione ribadisce la possibilità di soddisfacimento anche non integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in caso di liquidazione, dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato, attestato da professionista. Viene precisato, al fine di dirimere un dubbio posto nel vigore dell'attuale disciplina, che tale valore deve essere decurtato del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali e che la quota residua del debito, degradata per effetto dell'incapienza del bene oggetto della garanzia o del privilegio, è trattata come credito chirografario.

Articolo 86

Moratoria nel concordato in continuità

Al fine di consentire al debitore di non impegnare immediatamente, come dovrebbe in carenza della presente disposizione, le utilità derivanti dalla continuità aziendale nel pagamento -integrale o per la parte coperta dal valore del bene su cui grava la garanzia (si tratta, ovviamente, dei beni dei quali non è prevista la liquidazione)- dei creditori il cui credito è assistito da privilegio o garantito da pegno o ipoteca, ma di utilizzarle per la gestione dell'impresa, è previsto che il debitore possa usufruire di una moratoria della durata massima di due anni, anziché di un anno, come già previsto dall'art. 186-bis, secondo comma, r.d. n.267 del 1942, dalla data dell'omologazione. L'estensione del termine costituisce attuazione dell'art.

6, comma 1, lettera i), n. 1) della legge n.155 del 2017, avendo il legislatore preso atto dell'esperienza maturata nei primi anni di applicazione dell'art. 186-bis della l. fall., introdotto dal d.l.22 giugno 2015, n. 83, che ha evidenziato come eccessivamente penalizzante per il proponente il termine di un anno.

A fronte del pregiudizio subito i creditori privilegiati sono ammessi al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo. Attualizzando i pagamenti, rispetto alla cronologia prevista dal piano, si riesce infatti a quantificare ciò che il creditore privilegiato perde in termini di *chance* di investimento. Il diritto di voto verrà quindi ad essere esercitato in misura corrispondente alla perdita. Il tasso di interessi previsto dal d.lgs. n. 231/2002, ridotto della metà, risponde ad un'esigenza di uniformità e semplificazione e rappresenta un tasso medio applicabile a tutte le categorie di creditori. Tale soluzione è parsa preferibile rispetto alla possibilità di attribuire il diritto di voto per l'intero ammontare del credito, che attribuirebbe un peso eccessivo e quindi creerebbe un rischio eccessivo di inquinamento delle maggioranze, a creditori comunque destinati ad essere soddisfatti per intero, oltre che coerente con i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, che ha ritenuto determinante ai fini del computo del voto la perdita economica conseguente al ritardo nel conseguimento della disponibilità delle somme spettanti ai creditori (così Cass. n. 10112/2014).

La moratoria non può essere invocata e di conseguenza il diritto di voto non spetta se è prevista la liquidazione dei beni sui quali viene esercitato il privilegio in quanto, in tal caso, il pagamento deve conseguire immediatamente alla disponibilità da parte del debitore della somma ricavata dalla liquidazione.

Articolo 87

Piano di concordato

La disposizione disciplina il contenuto necessario del piano che, unitamente alla proposta rivolta ai creditori ed alla documentazione elencata nell'art. 39, deve essere depositato dal debitore proponente il concordato.

Il piano, per essere ammissibile, deve obbligatoriamente indicare:

- 1) le cause della crisi;
- 2) l'illustrazione delle strategie di intervento, al fine di consentire un'informata valutazione delle possibilità di riuscita del piano, nonché, in caso di continuità diretta, la specificazione dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- 3) l'indicazione degli eventuali apporti di nuova finanza;
- 4) l'indicazione delle azioni recuperatorie e risarcitorie esercitabili, segnalando, tra queste, quelle proponibili solo dal curatore in caso di apertura della liquidazione giudiziale ed evidenziando quali siano le effettive prospettive di recupero. E' evidente, infatti, che i creditori, per esprimersi sulla convenienza della proposta, debbano essere informati non solo dell'esistenza di azioni in astratto esercitabili, ma anche della situazione patrimoniale dei potenziali convenuti, in vista della fruttuosità di eventuali azioni esecutive e dell'incidenza sulla misura e dei tempi ragionevolmente necessari per conseguire un risultato utile;
- 5) con una disposizione che si propone da un lato di superare le attuali incertezze relative alla gestione nella fase esecutiva del concordato allorquando si verificano situazioni che impongono uno scostamento rispetto alle previsioni di piano e dall'altro di consentire un controllo sul rispetto dell'attuazione dello stesso si richiede l'indicazione dei tempi delle attività da porre in essere per l'esecuzione del piano, nonché degli strumenti da adottare per assicurare l'adempimento della proposta nel caso in cui le previsioni su cui il piano è fondato non si realizzino o comunque si verificano nuove circostanze che mettano a rischio il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- 6) si conferma che la prospettiva del miglior soddisfacimento dei creditori è la condizione che giustifica il rischio che gli stessi corrono quando è prevista la continuità aziendale, sicché si impone al proponente di esplicitare le ragioni per cui la continuazione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale

dovrebbe consentire risultati migliori, per i creditori, rispetto alla prospettiva liquidatoria;

7) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura. Si tratta infatti di analisi necessaria solo nei casi in cui la prosecuzione dell'attività imprenditoriale da parte del debitore rende i creditori partecipi del rischio d'impresa. Se la continuità è indiretta (ad esempio: affitto dell'azienda) ciò che rileva, invece, è la capacità del soggetto terzo che gestisce l'azienda di onorare le obbligazioni assunte.

La norma, ponendosi in linea di continuità con la disciplina previgente, attribuisce ad un professionista indipendente il compito di redigere una relazione che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L'esperienza maturata dai professionisti specializzati in materia concorsuale ha reso la relazione dell'attestatore uno strumento d'ausilio importante per il tribunale che, in una procedura doverosamente connotata da esigenze di celerità, può fruire immediatamente di un'analisi particolarmente attendibile della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, utile per la verifica di fattibilità giuridica ed ora anche economica, prodromica all'apertura del concordato. In questa prospettiva, nell'esercitare la delega, si è scelto di mantenere l'obbligatorietà dell'attestazione e di prevedere che essa debba essere aggiornata nell'ipotesi di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

In caso di continuità, il professionista indipendente dovrà attestare anche la funzionalità della prosecuzione dell'attività imprenditoriale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Articolo 88

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

L'art. 88 non si discosta dalla formulazione dell'art. 182-ter l. fall. introdotta con l'art. 1, comma 81, della L. 11 dicembre 2016 n. 232.

Articolo 89

Riduzione o perdita del capitale della società in crisi

La disposizione riproduce, per il solo concordato preventivo, le regole già contenute nell'art. 182-sexies del r.d. n.267 del 1942.

Articolo 90

Proposte concorrenti

La norma, in una linea di continuità rispetto alle modifiche alla l. fall. introdotte con il decreto-legge n.83 del 2015, conferma la possibilità di presentazione di proposte alternative a quella presentata dal debitore, così consentendo da un lato la contendibilità dell'impresa e quindi stimolando la concorrenza nell'interesse del ceto creditorio e dall'altro lo sviluppo di un mercato dei crediti concorsuali tra coloro che intendono liquidare immediatamente la posizione creditoria e i soggetti interessati a valutare le opportunità offerte dalla possibilità di acquisizione dell'impresa.

Sono legittimati alla presentazione della proposta concorrente e del relativo piano, almeno trenta giorni prima della data della votazione, coloro che, anche se per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentino almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale.

Al fine di assicurare concorrenza e trasparenza della procedura, non possono essere considerati nel computo della percentuale del dieci per cento i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.

Per le stesse finalità, è esclusa la legittimazione alla presentazione di proposta concorrente dello stesso debitore o di soggetti ad esso collegati per rapporti familiari o in quanto parti correlate, con la precisazione che si intendono per parti correlate i soggetti, costituiti in forma societaria, controllati, controllanti o sottoposti a comune controllo, anche in relazione alla composizione degli organi amministrativi o in relazione a legami di carattere contrattuale.

Per evitare inutili costi al proponente concorrente la relazione sulla fattibilità del piano sottostante la sua proposta può essere limitata ad aspetti che non siano già stati oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale nell'ambito della sua relazione.

Il debitore può evitare il rischio della presentazione di proposte concorrenti e dunque il rischio di vedere la propria impresa acquisita, per questa via, da terzi, se il professionista indipendente, nella sua attestazione, certifica che la proposta formulata dal debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione si raccorda

agli articoli 24 e 25 del codice, disponendo, quale misura premiale per il debitore che abbia tempestivamente intrapreso una procedura di allerta o utilmente avviato quella di composizione assistita della crisi, che la percentuale è ridotta al venti per cento.

Il comma 6 conferma la libertà di contenuto della proposta concorrente che può anche prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione al fine di consentire anche l'apporto di nuova finanza.

Gli ultimi due commi sono disposizioni di carattere procedurale. In particolare, si prevede che la proposta concorrente, prima di essere sottoposta ai creditori, debba essere sottoposta all'esame del tribunale, al fine di consentire il vaglio sui criteri adottati in tema di formazione delle classi e che tutte le proposte presentate possano essere modificate fino a quindici giorni prima della votazione, sì da favorire interventi migliorativi, anche da parte del debitore.

Articolo 91

Offerte concorrenti

La disciplina delle offerte concorrenti è finalizzata a contemperare la libertà del debitore di formulare il piano di concordato con l'interesse dei creditori alla più proficua liquidazione e gestione del patrimonio contrastando i cosiddetti concordati chiusi o preconfezionati; l'obiettivo viene perseguito stimolando l'interesse dei terzi a mettersi in competizione con gli offerenti individuati dal debitore.

Con i commi 1 e 2 si delinea l'ambito di applicazione della disciplina e la prima fase del procedimento, volta ad accertare l'eventuale interesse di terzi. In particolare, si prevede che quando il piano si avvale di un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato dal debitore avente ad oggetto l'affitto dell'azienda o il trasferimento a titolo oneroso, di beni aziendali, dell'azienda stessa o di suoi rami anche prima dell'omologazione il tribunale o il giudice dallo stesso delegato dispone che dell'offerta sia data idonea pubblicità.

Poiché spesso l'offerta di acquisto di beni, dell'azienda o di suoi rami è contenuta in un contratto preliminare, la disciplina è stata estesa, in modo

innovativo rispetto al regime previgente, anche ai contratti che comportino il trasferimento non immediato dell'azienda, di suoi rami o di specifici beni. In tal caso, però, i beni sono solo quelli facenti parte del perimetro aziendale, essendosi voluto evitare il rischio che debbano essere rimessi in discussione anche contratti preliminari aventi ad oggetto i beni prodotti dall'impresa che il debitore potrebbe aver stipulato anche molto tempo prima del manifestarsi della situazione di crisi; si pensi, in particolare, a contratti preliminari aventi ad oggetto beni immobili costruiti da società operanti nel settore immobiliare.

La norma disciplina poi gli adempimenti prodromici alla gara e le sue modalità di svolgimento.

In particolare, si dispone che, al fine di valutare l'opportunità di procedere alla gara, il commissario giudiziale deve pubblicizzare l'offerta, con modalità indicate con decreto dal tribunale o dal giudice da esso delegato, invitando i potenziali interessati a manifestare l'interesse alla partecipazione.

Se nel termine che il tribunale avrà provveduto ad assegnare pervengono manifestazioni di interesse è disposta l'apertura del procedimento competitivo, secondo principi e con modalità modellate sull'art.163-bis del r.d. n.267 del 1942. La nuova disposizione, tuttavia, opportunamente chiarisce, rispetto al passato, che la vendita può, ma non deve obbligatoriamente avvenire dinanzi al giudice delegato, che, verosimilmente, valuterà discrezionalmente di intervenire solo quando la gara abbia ad oggetto beni di valore particolarmente elevato o quando la sua presenza sia resa opportuna da specifiche circostanze del caso concreto. La procedura deve chiudersi almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei creditori anche se la vendita o l'aggiudicazione debbano aver luogo dopo l'omologazione, affinché i creditori possano tenerne conto nell'effettuare le loro valutazioni di convenienza.

In seguito alla vendita o all'aggiudicazione a soggetti diversi dall'originario offerente, questi e il debitore sono liberati dalle obbligazioni reciprocamente assunte; il commissario giudiziale dispone il rimborso in favore dell'originario offerente delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta nei limiti del tre per cento del prezzo nella stessa indicato.

Il debitore, sulla base dell'esito della gara, procede ad aggiornare la proposta ed il piano.

Invece, in mancanza di presentazione di offerte dopo l'indizione della gara, l'offerente originario rimane vincolato alla sua offerta.

La disciplina delle offerte concorrenti si applica anche, nei limiti di compatibilità, alla fase intercorrente tra la presentazione della domanda di accesso e quella del deposito della proposta e del piano nel termine assegnato ai sensi dell'art. 44. Dunque, anche in presenza di istanze per l'autorizzazione di atti urgenti di straordinaria amministrazione quando questi consistano in uno degli atti individuati dai commi 1 e 2 della norma e vi sia una controparte del debitore già univocamente individuata.

Sezione II

ORGANI E AMMINISTRAZIONE

Articolo 92

Commissario giudiziale

La norma non presenta significativi profili di novità rispetto alla disciplina previgente.

Il commissario giudiziale è dunque pubblico ufficiale e gli si applicano le disposizioni dettate in materia di reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore, di revoca del curatore e responsabilità del curatore, nonché le disposizioni sul compenso del curatore, in quanto compatibili.

La disposizione disciplina i doveri informativi del commissario giudiziale nei confronti dei creditori o di terzi nella prospettiva della presentazione di proposte concorrenti o di offerte concorrenti sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché di ogni altra informazione rilevante in suo possesso. L'attività informativa del commissario giudiziale deve essere volta a favorire la competizione ma nello stesso tempo a consentire l'accesso ai soli richiedenti di riscontrata serietà e affidabilità anche con riferimento agli obblighi di riservatezza.

La norma, infine, ribadisce l'obbligo del commissario di comunicare al pubblico ministero fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari conosciuti nell'ambito delle sue funzioni.

Si specifica che vale, per il commissario giudiziale, il regime di incompatibilità introdotto dal decreto legislativo n.54 del 2018.

Articolo 93

Pubblicità del decreto.

La disposizione pone a carico del commissario giudiziale di provvedere alla trascrizione del decreto di apertura quando il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione.

Sezione III

EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Articolo 94

Effetti della presentazione della domanda di concordato

La disposizione conferma la precedente impostazione secondo la quale con il concordato si verifica lo spossessamento attenuato del debitore, il quale conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

In una linea di continuità con la disciplina previgente, la disposizione prevede che il compimento degli atti di straordinaria amministrazione debba essere autorizzato dal giudice delegato, pena l'inopponibilità ai creditori concorsuali.

Sono invece innovative la previsione secondo la quale l'autorizzazione può essere concessa anche prima dell'omologazione se l'atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori e l'affermazione della regola secondo la quale l'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni (sempre che, ovviamente, non debba essere adottata la disciplina prevista per le offerte concorrenti) devono essere in ogni caso effettuati tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità, a garanzia della trasparenza della procedura ed allo scopo di assicurare il miglior risultato possibile per i creditori. Poiché l'interesse dei creditori è l'obiettivo primario che la procedura deve realizzare, è comunque previsto che, in caso di urgenza il tribunale possa autorizzare l'alienazione o l'affitto di azienda, di suoi rami o di specifici beni senza far luogo a pubblicità e alle procedure competitive, se il tempo a ciò necessario potrebbe compromettere il realizzo del miglior soddisfacimento dei creditori. In tal caso, tuttavia, occorre dare ampia pubblicità al provvedimento di autorizzazione ed all'atto, in modo da consentire agli interessati di contestare la decisione del tribunale.

Articolo 95

Disposizioni speciali nel concordato in continuità

L'articolo riproduce quanto già inserito nella disciplina del concordato preventivo con l'art. 33 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, con l'integrazione apportata dalla L. 21 febbraio 2014 n. 9, al fine di favorire la continuità aziendale anche per le imprese che operano nel campo degli appalti pubblici.

In sintesi si prevede che, salva in ogni caso la facoltà per il debitore di sciogliersi dal contratto, i contratti in corso di esecuzione, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda e che sono inefficaci eventuali patti contrari.

Se si tratta di contratti pubblici, la continuazione anche dopo la presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo è subordinata alla presentazione dell'attestazione di un professionista circa la conformità al piano e alla ragionevole capacità di adempimento da parte dell'impresa in concordato; in presenza dell'attestazione e dei requisiti di legge beneficia della continuazione anche la società cessionaria o conferitaria dell'azienda o del ramo di azienda e, all'atto della cessione o del conferimento, le trascrizioni e le iscrizioni pregiudizievoli vengono cancellate su disposizione del giudice delegato.

Al fine di favorire la cessione dell'azienda o di suoi rami detta disciplina si applica anche in caso di concordato liquidatorio, come del resto consente espressamente anche l'art. 110 del d.lgs. n.50 del 2016, se un professionista indipendente attesta che detta continuazione è funzionale per il miglior soddisfacimento dei creditori.

La norma, coerentemente con la disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici, prevede anche che l'impresa, dopo la presentazione della domanda di accesso e dunque anche prima del deposito della proposta e del piano, possa partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici, previa autorizzazione del tribunale o, dopo il decreto di apertura, del giudice delegato, acquisito il parere del commissario.

L'autorizzazione alla partecipazione è comunque subordinata alla presenza di una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e comunque la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

E' infine previsto che, ferme le condizioni di cui sopra, l'impresa in concordato possa concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che sia l'unica impresa aderente al raggruppamento ad essere assoggettata ad una procedura concorsuale.

Articolo 96

Norme applicabili dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo

La norma, in continuità con l'art. 169 del r.d. n. 267 del 1942, estende al concordato preventivo alcune disposizioni dettate dalla disciplina della liquidazione giudiziale. Si tratta dell'art. 145, che prevede l'inopponibilità ai creditori della formalità eseguite dopo la presentazione della domanda di accesso alla procedura e degli articoli da 153 a 162 che disciplinano gli effetti per i creditori dell'apertura della procedura concorsuale.

Articolo 97

Contratti pendenti

La norma contiene la definizione e la disciplina dei contratti pendenti e cioè dei contratti ancora non eseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambi i contraenti. Opportunamente, la disposizione attribuisce rilievo solo alla mancata, compiuta, esecuzione delle prestazioni principali, sancendo l'irrilevanza dell'eventuale adempimento integrale delle prestazioni accessorie, tema sul quale si sono registrati contrasti di giurisprudenza.

La regola generale è che i contratti in corso alla data di deposito della domanda di accesso proseguono anche durante il concordato; il debitore può chiedere l'autorizzazione a sospenderne l'esecuzione o allo scioglimento.

Al fine di tutelare l'interesse della parte in bonis l'istanza può essere proposta quando la prosecuzione del contratto non è in linea con le previsioni del piano o comunque non è funzionale alla sua esecuzione, solo in tal caso giustificandosi il sacrificio imposto alla controparte.

Per la stessa ragione, mentre l'istanza di sospensione, dagli effetti più limitati, può essere presentata in ogni fase della procedura, l'istanza di scioglimento presuppone che siano già stati depositati anche il piano e la proposta, volendosi così garantire che il più grave sacrificio imposto alla parte in bonis trovi la sua giustificazione nello stato di maggiore avanzamento della procedura.

Non è possibile decidere sull'istanza senza che la stessa sia stata notificata alla controparte e che questa sia stata posta in condizione di interloquire, depositando in cancelleria la propria opposizione.

L'istanza, anche se contestuale alla domanda d'accesso al concordato, deve essere presentata con atto autonomo rispetto al ricorso al fine di favorirne una trattazione celere e deve contenere una proposta di quantificazione dell'indennizzo spettante alla controparte, di cui deve essere data anche evidenza nel piano.

Sull'istanza di sospensione presentata prima del deposito del piano e della proposta decide con decreto reclamabile il tribunale; sull'istanza di sospensione e su quella di scioglimento proposte dopo il deposito del piano e della proposta decide, sempre con decreto reclamabile, il giudice delegato. Sempre ai fini della tutela della parte contrattuale *in bonis* l'autorizzazione ha effetto dalla data in cui viene alla stessa notificata a cura del debitore.

La sospensione non può avere una durata eccedente il termine accordato per il deposito del piano e della proposta; se è autorizzata dopo detto deposito, non può essere concessa per più di trenta giorni, non prorogabili. E' evidente, infatti, che, depositati la proposta ed il piano, tanto il debitore che il tribunale saranno in condizione di apprezzare in via definitiva l'utilità o meno della prosecuzione del contratto.

Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.

Infine, la norma disciplina l'indennizzo cui ha diritto il contraente in caso di sospensione o scioglimento del contratto, che deve essere liquidato, in mancanza di accordo tra le parti, dal giudice ordinariamente competente in misura equivalente al danno per l'anticipato recesso da liquidarsi e che è trattato come credito chirografario anteriore al concordato.

Sono invece prededucibili i crediti per le prestazioni legalmente e regolarmente eseguite dopo la pubblicazione della domanda di accesso al concordato.

La norma, in una linea di continuità con l'art. 169-bis del r.d. n.267/1942, si preoccupa anche di disciplinare lo scioglimento della locazione finanziaria dettando una specifica disciplina. E' previsto che il concedente abbia diritto alla restituzione del bene, ma sia tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza tra la maggior somma eventualmente ricavata dalla vendita del bene od altra collocazione dello stesso avvenuta a prezzo di mercato rispetto al solo credito

residuo in linea capitale. Rispetto alla formulazione previgente, si precisa che il credito del concedente è pari, a tal fine, all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere in linea capitale e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. Il concedente ha comunque diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene che è soddisfatto come credito anteriore al concordato.

Viene precisato che la vendita o la collocazione devono conformarsi ai criteri e alle modalità di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124 per cui il concedente deve procedere in base ai valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati o, quando ciò non è possibile, sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo o, in caso di mancato accordo, da un perito indipendente scelto con le modalità di cui alla citata legge.

La disciplina non si applica ad alcune tipologie contrattuali, già previste dalla normativa previgente. Si tratta dei rapporti di lavoro subordinato e dei contratti disciplinati (nella liquidazione giudiziale) dagli articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1.

Articolo 98

Prededuzione nel concordato preventivo

La disposizione pone una regola generale, prevedendo che i crediti prededucibili sono destinati, in quanto tali, ad essere soddisfatti in corso di procedura, alla loro naturale scadenza.

Articolo 99

Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti

La disposizione disciplina i finanziamenti che il debitore può richiedere di contrarre nella fase intercorrente tra la domanda di accesso alla procedura di concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti e l'omologa. Si deve trattare di finanziamenti funzionali, come attestato da un professionista indipendente, all'esercizio dell'attività aziendale fino all'omologa o all'apertura e allo svolgimento delle citate procedure o comunque all'interesse alla miglior soddisfazione dei creditori; il finanziamento, che gode della prededuzione, può essere erogato in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie

o il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda.

Considerata l'ovvia esigenza di bilanciare l'esigenza di agevolare l'imprenditore nell'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza con la protezione degli interessi del ceto creditorio, l'istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione deve dare conto dell'impossibilità per il debitore di reperire altrimenti il finanziamento (ad esempio, per insufficiente capacità economica di eventuali soci), della sua destinazione, delle ragioni per cui la sua mancanza determinerebbe un grave pregiudizio per la continuità aziendale, il prosieguo della procedura o le ragioni dei creditori.

Nel solo caso in cui il tribunale ravvisi l'urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all'impresa –requisiti dai quali si ricava che il relativo deve essere esercitato con estrema cautela, per i possibili effetti pregiudizievoli della massa- l'autorizzazione, come già prevede l'art.182-quinquies della l. fall., può essere concessa anche in mancanza della relazione, redatta da un professionista indipendente, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

A tutela degli altri creditori, è previsto che, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, la prededuzione non spetti nel caso in cui emerga il carattere fraudolento del ricorso o dell'attestazione, sempre che il curatore dimostri che il finanziatore ne aveva conoscenza.

Articolo 100

Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi

L'art. 100 consente eccezionalmente, come già l'art. 182-quinquies del r.d. n.267/1942, il pagamento di crediti per prestazioni di beni o servizi maturati prima della presentazione della domanda di concordato preventivo, previa autorizzazione del tribunale se la richiesta è accompagnata dalla relazione di un professionista che attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. La disposizione ovviamente autorizza un *vulnus* al principio della *par condicio creditorum* giustificato dalla opportunità di consentire al debitore di indurre i fornitori strategici di beni o servizi indispensabili per la gestione dell'impresa, che potrebbero legittimamente rifiutarsi, ad aderire alla richiesta di

ulteriori forniture, con la prospettiva di ottenere anche l'immediato e integrale pagamento di quelle pregresse.

La norma innovativamente prevede, al fine di ovviare ad una lacuna molto contestata, che il tribunale possa autorizzare, alle medesime condizioni, anche il pagamento della retribuzione dovuta per la mensilità antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione. E' parso infatti irragionevole imporre ai lavoratori un sacrificio maggiore di quello chiesto ai fornitori di beni e servizi, tanto più che, essendo essi titolari di crediti assistiti da privilegio di rango elevato, il pagamento rappresenta semplicemente un'anticipazione di quanto sarebbe in ogni caso (o con elevato grado di probabilità) loro corrisposto. La differenza tra il trattamento previsto per i fornitori, nei cui confronti potrebbe essere in tesi autorizzato il pagamento dell'intero credito anteriore e i lavoratori, per i quali è previsto, in questa fase, un limite di ordine quantitativo, si spiega proprio in ragione dell'elevato grado di privilegio spettante ai crediti retributivi, destinati comunque ad essere soddisfatti.

L'attestazione non è necessaria per i pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate dal debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori, giacché in tal caso il pagamento non intacca il patrimonio del debitore.

Altra disposizione innovativa ed eccezionale, poiché deroga alla regola della cristallizzazione del patrimonio, è quella che consente al debitore, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, il pagamento delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, a condizione che, alla data della presentazione della domanda di concordato, egli abbia adempiuto le proprie obbligazioni o che il tribunale lo autorizzi al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Tutto ciò a condizione che un professionista indipendente attesti che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

Si è inteso in questo modo evitare che il debitore, al fine di soddisfare un debito per la restituzione di un prestito, sia costretto a contrarre un nuovo debito, anche

a condizioni deterioranti (stante il peggioramento del merito creditizio), con danno per i creditori.

Articolo 101

Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti

Alla disciplina dei finanziamenti effettuati in funzione dell'accesso o nel corso di una procedura di concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti fa seguito quella dei finanziamenti effettuati in qualsiasi forma in esecuzione della proposta di concordato omologata o degli accordi di ristrutturazione conformemente alle previsioni del piano, di cui si conferma la prededucibilità.

Anche in questo caso, la prededuzione è esclusa, in caso di successiva ammissione del debitore alla liquidazione giudiziale, quando il piano di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti risulta, sulla base di una valutazione ex ante, basato su dati falsi o sull'omissione di informazioni rilevanti o il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano tali circostanze.

Articolo 102

Finanziamenti prededucibili dei soci

In parziale deroga al disposto dell'art. 2467 del codice civile che impone la restituzione del rimborso dei finanziamenti concessi dai soci in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, l'art. 102, in continuità con la previsione contenuta nell'art. 182 quater, r.d. n.267/1942, al fine di favorire l'apporto di nuova finanza finalizzato alla ristrutturazione, riconosce il diritto al rimborso nella misura dell'ottanta per cento con il beneficio della prededuzione ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma nel rispetto delle condizioni previste negli artt. 99 e 101. E' evidente che il residuo 20% sarà invece soggetto alla disciplina ordinaria e quindi postergato al soddisfacimento degli altri creditori.

Il beneficio opera per l'intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, allo scopo di incentivare l'ingresso nella compagine sociale di investitori interessati a sostenere il processo di risanamento.

Sezione IV

PROVVEDIMENTI IMMEDIATI

Articolo 103

Scritture contabili

L'art. 103 disciplina le formalità da compiersi da parte del commissario giudiziale subito dopo la nomina e consistenti nella annotazione da parte del medesimo commissario dell'evento dopo l'ultima scrittura dei libri contabili.

Eseguita la formalità i libri devono essere restituiti al debitore che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale per l'esercizio del loro potere di controllo.

Articolo 104

Convocazione dei creditori

Il commissario giudiziale, subito dopo la nomina, verifica l'elenco dei creditori e dei debitori utilizzando le scritture contabili ed apportando alle stesse le rettifiche che si rendono necessarie in base alle informazioni comunque acquisite.

La norma disciplina tempi e modalità di comunicazione ai creditori della data del voto, unitamente alla proposta del debitore, al decreto di apertura, all'indirizzo di posta elettronica certificata del commissario medesimo, all'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ed a comunicarne le eventuali, successive, variazioni.

Le comunicazioni, altrimenti, saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Questo primo avviso è comunicato ai creditori a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata.

Quando la comunicazione dell'avviso è sommamente difficile a causa del numero rilevante di creditori o della difficoltà di identificarli tutti il tribunale può autorizzare la notifica mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

Se tra i creditori vi sono degli obbligazionisti, l'ultimo comma della disposizione in esame prevede che il termine per la votazione debba essere raddoppiato e che la data stabilita per il voto sulla proposta di concordato debba essere in ogni caso comunicata al loro rappresentante comune nelle forme ordinarie.

Articolo 105

Operazioni e relazione del commissario.

L'art. 105 detta la disciplina dell'ulteriore attività del commissario giudiziale prodromica all'espressione del voto e all'omologazione.

Innanzitutto, il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore, strumentale a consentire una verifica sulla veridicità dei dati esposti nel piano, e la relazione particolareggiata, da depositarsi in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data del voto, sulle cause del dissesto, sulla sussistenza di una situazione di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte.

La relazione si deve obbligatoriamente soffermare sull'illustrazione delle utilità che potrebbero derivare dall'esercizio nei confronti di terzi di azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie in caso di liquidazione giudiziale, al fine di consentire ai creditori una valutazione consapevole e informata della convenienza del concordato.

I commi 3 e 4 dispongono che in caso di proposte concorrenti il commissario giudiziale riferisce sulle stesse con relazione integrativa contenente anche la comparazione tra tutte le proposte.

La relazione deve essere depositata e comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data stabilita per il voto e quindi deve tener conto delle modifiche che tutti i proponenti, compreso il debitore, possono apportare fino a venti giorni prima del voto.

Negli stessi termini una relazione integrativa deve essere sempre redatta qualora solo dopo l'apertura il commissario acquisisca informazioni che

possono incidere sulla valutazione di convenienza e dunque sulle determinazioni dei creditori.

Articolo 106

Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura

L'art. 106 disciplina le conseguenze della scoperta, da parte del commissario giudiziale, di atti di frode o del compimento di atti di straordinaria amministrazione non autorizzati. La norma riprende, l'impostazione dell'art. 173 l. fall.. L'unica modifica significativa è prevista dall'ultimo comma che prevede, invece che la revoca del concordato preventivo, che il tribunale proceda all'accertamento delle condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale informando il pubblico ministero e, in via telematica, i creditori.

La disposizione, quanto all'individuazione dei suoi presupposti di applicazione, va letta in rapporto all'art. 44, che prevede l'obbligo, in capo al commissario, di segnalare tempestivamente ogni atto di frode del debitore non dichiarato nella domanda, così esplicitamente aderendo alla nozione di atto di frode inteso come condotta volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, con valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicarne il consenso informato, che si è andata negli anni delineando in giurisprudenza.

Le stesse disposizioni si applicano se, in qualunque momento, si accerti che mancavano le condizioni per l'apertura del concordato.

Sezione V

Voto nel concordato preventivo

Articolo 107

Discussione e voto dei creditori

Del tutto innovativa è la disciplina sullo svolgimento delle operazioni di voto. La legge delega ha imposto di sopprimere l'adunanza dei creditori che è stata sostituita dall'espressione del voto per via telematica.

Devono essere sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito. Spetta al giudice delegato regolare l'ordine e l'orario delle votazioni.

Poiché è possibile modificare le proposte di concordato fino a venti giorni prima del termine stabilito per il voto, la norma prevede che almeno quindici giorni prima della data stabilita per il voto il commissario giudiziale illustri ai creditori la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle concorrenti eventualmente presentate dai creditori.

Alla relazione deve essere allegato, ai soli fini della votazione e dunque senza effetto ai fini del definitivo accertamento dei crediti, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare del credito.

Venuta meno l'adunanza come luogo deputato a discutere della proposta di concordato ed a consentire ai creditori di chiedere chiarimenti e svolgere le loro osservazioni, la norma disciplina le modalità attraverso le quali si instaura il contraddittorio tra il commissario, il debitore, quanti abbiano eventualmente presentato proposte concorrenti ed i creditori.

Esaurita tale fase, il commissario giudiziale deposita la propria relazione definitiva che tiene conto di tutte le osservazioni svolte e la comunica ai creditori, al debitore ed agli altri interessati almeno cinque giorni prima della data stabilita per il voto.

La norma ribadisce, con riferimento a tali termini, la regola generale secondo la quale, al fine di garantire il celere svolgimento della procedura, non opera, rispetto al sub-procedimento diretto all'acquisizione delle manifestazioni di voto, la sospensione feriale dei termini.

I provvedimenti assunti del giudice delegato sono comunicati al debitore, ai creditori, al commissario giudiziale e a tutti gli interessati.

Il voto è espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale, ovvero utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura dal Ministero della Giustizia.

E' stato dunque confermato che il voto favorevole deve essere manifestato in modo espresso, non potendo il proponente avvantaggiarsi dell'inerzia dei creditori.

L'ultimo comma lascia aperta la possibilità che, con atto di natura non regolamentare, il Ministro della giustizia possa definire modalità tecniche diverse per lo svolgimento del procedimento e per la manifestazione del voto.

Articolo 108

Ammissione provvisoria dei crediti contestati

La norma ribadisce e precisa la regola, già espressa dall'art. 176 del r.d. n.267/1942, secondo la quale i provvedimenti assunti dal giudice delegato in ordine alla sussistenza, ammontare e rango dei crediti eventualmente contestati, hanno efficacia solo ai fini dell'ammissione al voto, essendo per contro rimesso al giudice ordinario statuire sul diritto al riparto.

Ne consegue che le opposizioni ai provvedimenti del giudice delegato di esclusione dal voto, incidendo solo sull'approvazione della proposta, debbono essere decise in sede di omologazione e unicamente nel caso in cui l'ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione della maggioranza.

Si applica la medesima disciplina in caso di rinuncia al privilegio da parte di un creditore.

Articolo 109

Maggioranza per l'approvazione del concordato

Viene confermato il principio secondo il quale per l'approvazione del concordato è sufficiente che si esprimano a favore della proposta creditori titolari della maggioranza dei crediti ammessi al voto.

La regola della maggioranza semplice patisce alcune eccezioni.

Innanzitutto, nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto: in tale ipotesi è necessario che venga raggiunta anche la maggioranza per teste dei creditori ammessi al voto.

L'altro caso si verifica se sono previste diverse classi di creditori: in tale ipotesi, il concordato è approvato se la maggioranza è raggiunta anche nel maggior numero di classi.

Una procedura particolare viene dettata nel caso in cui siano ammesse al voto più proposte concorrenti: in tale ipotesi, si considera approvata la proposta che ha ottenuto la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità prevale la proposta del debitore o, in caso di parità tra le proposte dei creditori, quella presentata per prima. Se nessuna delle proposte ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza degli ammessi al voto e delle classi, il giudice delegato rimette al voto la proposta che ha ricevuto più consensi e fissa il termine entro il quale i creditori possono far pervenire le manifestazioni di voto a mezzo di posta elettronica certificata;

la proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se previste, delle classi.

I commi 3 e 4 disciplinano il voto dei creditori muniti di pegno, ipoteca o privilegio, confermando la regola secondo la quale questi non votano se ne è previsto l'integrale pagamento a meno che, ai soli fini del concordato, non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Se la rinuncia interviene, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari.

Identica equiparazione per la parte residua del credito è prevista per i creditori privilegiati dei quali la proposta non prevede l'integrale pagamento. Sono esclusi dal voto, come già avveniva vigente la l. fall., anche i creditori che si trovano in un particolare rapporto con il proponente: il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto del debitore, i parenti e gli affini fino al quarto grado, la società controllante della società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o gli aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato.

Di particolare rilievo è la previsione secondo la quale sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto di interessi, il cui accertamento è rimesso al giudice delegato prima ed al tribunale in sede di omologazione.

Non è escluso dal voto, ma può votare solo se inserito in un'autonoma classe anche il creditore che ha proposto il concordato; la stessa regola è dettata per le società dallo stesso controllate, che ne sono controllanti o che sono sottoposte a comune controllo.

Articolo 110

Adesioni alla proposta di concordato

All'esito della votazione il commissario redige una relazione nella quale indica i voti favorevoli e quelli contrari, i nominativi dei votanti e l'ammontare dei loro crediti.

Nella relazione, il commissario giudiziale dà conto del nominativo dei creditori che non hanno esercitato il diritto di voto e l'ammontare dei loro crediti.

La relazione, con la documentazione relativa all'espressione del voto, deve essere depositato in cancelleria il giorno dopo la votazione.

In continuità con la previsione contenuta nell'art. 179, secondo comma, r.d. n.267/1942, la norma prevede che quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'art. 48, comma 1, per modificare il voto.

Articolo 111

Mancato approvazione del concordato

L'art. 111 disciplina gli adempimenti in esito all'accertamento della mancata approvazione del concordato. Il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma dell'articolo 49, comma 2) e cioè, in presenza della relativa istanza e verificata la ricorrenza dei relativi presupposti, apre con sentenza la liquidazione giudiziale.

Sezione VI

OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

Articolo 112

Giudizio di omologazione.

L'articolo 112 disciplina solo alcuni aspetti particolari del giudizio di omologazione, dovendosi, per il resto, fare riferimento alle norme sul procedimento unitario.

In particolare, la norma attribuisce al tribunale, come già avveniva nella disciplina previgente, il potere di omologare il concordato nonostante il dissenso di una parte dei creditori se essi possono ottenere dall'esecuzione del concordato un soddisfacimento non inferiore a quello che otterrebbero se si accedesse all'alternativa procedura di liquidazione giudiziale (c.d. *cram down*).

Il tribunale procede alla comparazione se vi è contestazione in ordine alla convenienza della proposta da parte di un creditore dissenziente appartenente ad una classe dissenziente oppure se la contestazione proviene da creditori dissenzienti che rappresentano almeno il venti per cento dell'ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto.

Articolo 113

Chiusura della procedura

La procedura di concordato preventivo si chiude con la pronuncia della sentenza di omologazione.

Articolo 114

Cessioni dei beni

L'art. 114 detta la disciplina per la liquidazione dei beni prevista nel piano di concordato, quando il concordato consiste nella cessione dei beni e dunque quando è ascrivibile al genus del concordato liquidatorio.

Dunque, la norma chiarisce definitivamente che, nel concordato in continuità aziendale che preveda la liquidazione dei beni non funzionali alla prosecuzione dell'attività, la liquidazione avviene a cura del debitore, il cui unico obbligo è quello di assicurare ai creditori le utilità promesse e sulle quali essi hanno espresso la loro adesione.

Il tribunale, allorché omologa il concordato liquidatorio, nomina uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori, provvedendo a determinare le altre modalità della liquidazione.

I liquidatori debbono essere scelti tra gli iscritti all'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure e agli stessi si applicano alcune norme dettate per il curatore (accettazione della nomina; revoca; responsabilità; compenso; obbligo di rendiconto) in quanto compatibili. Ai membri del comitato dei creditori, sempre in quanto compatibile, si applica la disciplina dell'omologo organo della liquidazione giudiziale (modalità della nomina; funzioni e responsabilità).

Alla liquidazione si applica, in quanto compatibile, la disciplina della liquidazione giudiziale, compresa la previsione che attribuisce al giudice di disporre la cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti da compiersi successivamente.

Il liquidatore ha l'onere di riferire al commissario giudiziale sull'andamento della liquidazione con cadenza semestrale. Il commissario giudiziale provvede ad informare i creditori e il pubblico ministero e provvede al deposito in cancelleria.

Articolo 115

Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni

L'art. 115 risolve esplicitamente la questione dibattuta circa la legittimazione all'esperimento, successivamente all'omologazione, delle azioni restitutorie, recuperatorie e dell'azione sociale di responsabilità attribuendole al liquidatore, sia che queste debbano essere iniziate in corso di procedura sia che siano già pendenti.

La disposizione è coerente con l'art. 2740 c.c. e dunque con la regola della garanzia patrimoniale generica: spetta al liquidatore realizzare, nell'interesse dei creditori, tutte le poste attive comprese nel patrimonio del debitore.

Con particolare riferimento all'azione di responsabilità, viene sterilizzata, nei confronti della massa dei creditori e del liquidatore, l'eventuale esclusione di tale azione, da parte della società proponente (e cioè, per lo più, dei suoi amministratori, che potrebbero anche essere i potenziali responsabili dei danni arrecati al patrimonio sociale), dai beni offerti in cessione, escludendo, *a fortiori*, al fine della proposizione di tale azione, la necessità di una delibera assembleare o di una decisione del collegio sindacale.

Resta tuttavia ferma la legittimazione dei singoli creditori sociali ad esercitare o proseguire l'azione prevista dall'art. 2394 c.c. (e, nelle società a responsabilità limitata, dall'art. 2476, comma 5-bis, c.c.), che è di loro esclusiva pertinenza, per far valere l'inosservanza, da parte degli organi di gestione, degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale. Il danno risarcibile da parte degli amministratori e degli organi di controllo sarà ordinariamente rappresentato, in questo caso, dalla differenza tra quanto ricevuto in sede concordataria e l'originaria prestazione dovuta e non ricevuta.

Articolo 116

Trasformazione, fusione o scissione

Con l'art. 116, in attuazione dell'art. 6, comma 2, lettera c), nn. 1) e 2), si risolve altra *vexata quaestio* circa i rimedi concessi ai creditori avverso operazioni di trasformazione, fusione o scissione da effettuarsi in corso di procedura o dopo l'omologazione. La norma dispone che, se la proposta di concordato preventivo prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o

scissione della società debitrice, l'opposizione all'omologazione è l'unica forma di opposizione consentita ai creditori. Tali operazioni sono, per il resto, assoggettate alle norme del codice civile che, in generale, le disciplinano. I loro effetti, però, anche in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, sono irreversibili, salvo il diritto al risarcimento dei danni spettante ai soci o ai terzi ai sensi degli articoli 2500-*bis*, comma primo, 2504-*quater*, comma secondo, e 2506-*ter*, comma quinto, del codice civile.

La scelta di concentrare nel giudizio di homologazione e nelle eventuali opposizioni ivi convergenti anche gli strumenti di tutela dei creditori si spiega in ragione dell'obiettivo di dare nei tempi più brevi possibili stabilità al concordato approvato dalle prescritte maggioranze, evitando che un concordato ormai omologato ed in fase di esecuzione resti in situazione di precaria certezza per effetto di impugnazioni o opposizioni successivamente proposte a norma del codice civile.

Non deve stupire la previsione secondo la quale anche le operazioni destinate ad essere realizzate dopo l'omologazione del concordato debbano essere contestate attraverso l'opposizione all'omologazione, considerato che anche l'opposizione prevista dall'art. 2503 c.c. è diretta ad impedire il perfezionamento dell'iter avviato con la deliberazione di fusione.

Vero è che la legge delega fa generico riferimento alle operazioni da compiersi durante la procedura. Tuttavia, considerato che, nella maggior parte dei casi, le operazioni di fusione o scissione sono attuate nella fase esecutiva del concordato e che l'altro principio espresso in materia dalla legge delega mira ad assicurare la stabilità degli effetti delle operazioni previste dal piano, sicché una lettura restrittiva della delega non consentirebbe di realizzare tale scopo, pare più ragionevole ritenere che il legislatore abbia fatto riferimento alla "procedura" intesa in senso ampio, comprensiva anche della fase successiva alla pronuncia della sentenza di homologazione.

Articolo 117

Effetti del concordato per i creditori

L'art. 117 è l'esatta riproduzione dell'art. 184 r.d. n.267/1942 e ribadisce che tutti i creditori per titolo anteriore alla pubblicazione domanda sono vincolati al concordato, che essi conservano impregiudicati i loro diritti nei

confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, che il concordato di società con soci illimitatamente responsabili ha efficacia anche nei confronti di questi ultimi, con la precisazione che -salvo patto contrario- se i soci hanno prestato autonoma garanzia continuano a rispondere integralmente per tale diverso titolo.

Articolo 118

Esecuzione del concordato

L'art. 118 risolve i dubbi che si sono manifestati con l'attuale disciplina circa gli strumenti di controllo e di intervento del tribunale nella fase esecutiva del concordato mutuandoli dall'intervento operato con l'art. 3 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 convertito dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 relativamente all'esecuzione delle proposte concorrenti.

La disposizione, dopo aver confermato che è compito del commissario giudiziale sorvegliare l'adempimento del concordato e riferire al giudice per ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio per i creditori e, in particolare, dell'inerzia o del ritardo del debitore nel dare esecuzione alla proposta, prevede che il tribunale possa attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a porre in atto gli adempimenti omessi dal debitore, in violazione dell'obbligo che su di lui incombe di compiere tutto ciò che è necessario per dare esecuzione alla proposta, sia stata questa da lui presentata o sia stata omologata quella presentata da un creditore.

Nel caso in cui la proposta omologata sia quella presentata da uno o più creditori l'iniziativa della denuncia dei ritardi o delle omissioni del debitore può essere dagli stessi assunta con ricorso da notificarsi al debitore e al commissario giudiziale che può contenere anche la richiesta al tribunale di attribuzione dei poteri di cui sopra a quest'ultimo oppure di revoca dell'organo amministrativo, se si tratta di società, e di nomina di un'amministrazione giudiziaria, fatti salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentiti il debitore e il commissario giudiziale, e, nel caso nomini un amministratore giudiziario, determina la durata dell'incarico e i poteri che possono essere particolarmente ampi, comprendendo, se il piano prevede un aumento del capitale sociale, quello di convocare l'assemblea e l'esercizio nella stessa del diritto di voto per le azioni o quote facenti capo al socio di maggioranza.

Come già prevedeva l'art. 185 r.d. n.267/1942, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 2) del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, alle cancellazioni delle formalità iscritte sui beni trasferiti provvede, su richiesta del commissario giudiziale, il tribunale, eventualmente delegando il notaio rogante, con l'innovativa precisazione secondo cui il tribunale opera in composizione monocratica.

La norma, infine, conferma il principio, già presente nell'attuale disciplina, secondo cui in deroga all'articolo 2560 del codice civile, l'acquirente o cessionario dell'azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di concordato.

Articolo 119

Risoluzione del concordato

L'art. 119 sulla risoluzione del concordato contiene una rilevante novità rispetto all'attuale disciplina in quanto dispone che la legittimazione ad agire per la risoluzione spetti non soltanto ai creditori ma anche al commissario giudiziale ove un creditore gliene faccia richiesta. L'attribuzione anche al commissario giudiziale della legittimazione, espressamente prevista dalla legge delega (art. 6, comma 1, lettera m) è finalizzata ad evitare che vi siano procedure concordatarie che si prolungano per anni ineseguite in quanto i creditori, spesso scoraggiati dall'andamento della procedura e preoccupati dei costi per l'avvio di un procedimento giudiziale, non si vogliono assumere l'onere di chiederne giudizialmente la risoluzione.

Quanto all'ulteriore contenuto, la norma non si discosta dall'attuale assetto per cui si conferma che il concordato non può essere risolto se l'inadempimento o il ritardo hanno scarsa importanza, che al procedimento è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante, che il termine per la proposizione dell'azione è di un anno dall'ultimo adempimento previsto, che la risoluzione non può essere pronunciata quando gli obblighi da concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.

Si precisa che anche per la risoluzione si procede secondo il rito uniforme.

Articolo 120

Annullamento del concordato

Per l'annullamento del concordato viene confermata l'attuale disciplina che prevede la legittimazione del commissario giudiziale e di qualunque

creditore allorquando emerga l'esistenza di atti in frode ai creditori (dolosa esagerazione del passivo ovvero sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo) con esclusione di qualunque altra azione di nullità.

Il ricorso deve essere proposto entro sei mesi dalla scoperta del dolo e comunque non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.

TITOLO V

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

CAPO I

Imprenditori individuali e società

SEZIONE I

Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti

Articolo 121

Presupposti della liquidazione giudiziale

La prima norma del Titolo V ha per oggetto la "liquidazione giudiziale", e cioè la procedura che sostituisce il fallimento e finalizzata a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti. La definizione della procedura muove dal presupposto che il fallimento ha perso negli anni la sua connotazione di strumento volto essenzialmente ad espellere dal mercato l'imprenditore insolvente, gravato anche dal marchio della colpevole incapacità di corretta gestione degli affari. La mancata riuscita dell'attività imprenditoriale non è dunque valutata quale esclusiva conseguenza di colpevole inettitudine o di attività fraudolenta, ma quale possibile evento che può interessare un'attività intrinsecamente connotata dal rischio economico, dunque non solo è stata confermata l'esclusione di qualsiasi sanzione automaticamente conseguente alla decozione, ma è stato anche modificato il titolo della procedura, in considerazione del risalente stigma legato alla qualifica di fallito.

L'art. 121 delimita l'ambito di applicabilità soggettivo ed oggettivo della liquidazione giudiziale individuandoli, quanto al primo, nell'imprenditore commerciale, e quindi, come si desume dall'art. 1, in chi esercita, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, industriale o artigiana, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di

persone o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti qualificati pubblici dalla legge.

Sono escluse dalla liquidazione giudiziale, in quanto assoggettate ad una specifica procedura semplificata denominata liquidazione controllata del sovraindebitato (Capo IX del Titolo V), l'impresa minore come definita nell'art. 2 comma 1, lett. d), caratterizzata dal mancato superamento delle soglie dimensionali quanto all'attivo patrimoniale, ai ricavi e all'indebitamento e l'impresa agricola, per la specificità dell'attività che ne costituisce oggetto e per la necessità di tener conto del duplice rischio al quale essa è soggetta: quello che deriva dalle incertezze dell'ambiente naturale, oltre che quello (comune anche alle altre tipologie di imprese) legato all'andamento del mercato.

Requisito oggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale è la sussistenza dello stato di insolvenza quale definito, in continuità con l'attuale disciplina, nell'art. 2, comma 1 lett. b).

Articolo 122

Poteri del tribunale concorsuale

Il tribunale concorsuale è l'organo apicale della procedura ed opera in composizione collegiale.

Ha competenza diffusa su tutta la procedura in quanto:

- provvede alla nomina e alla revoca degli organi della procedura, salvo che non sia prevista specificatamente la competenza del giudice delegato;
- ha il compito di vigilanza sulla procedura, che si estrinseca anche nella facoltà di sentire in qualunque momento in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore, al fine di ottenere informazioni e chiarimenti;
- decide sulle controversie relative alla procedura laddove non sia prevista la competenza del giudice delegato.

L'ultimo comma contiene una disposizione relativa alla forma che debbono assumere i provvedimenti del tribunale, che dispone con decreti motivati laddove non sia prevista una forma diversa.

Articolo 123

Poteri del giudice delegato

Al giudice delegato sono attribuite, in continuità con l'attuale impostazione, non più funzioni di direzione della procedura, ma di vigilanza e di controllo

sulla regolarità della stessa, essendo l'amministrazione dei beni del debitore rimessa al curatore.

I suoi compiti sono in parte connessi al suo ruolo di vigilanza e controllo, in parte volti ad assicurare funzionalità alla procedura e in parte di natura giurisdizionale:

- riferisce al tribunale, integrando il collegio quale relatore, sugli affari in cui è richiesto un provvedimento del medesimo;
- emette i provvedimenti urgenti a tutela della conservazione del patrimonio (i c.d. decreti di acquisizione), senza limitazioni se la pretesa ha per destinatario l'imprenditore o terzi che con i beni hanno un rapporto di mero fatto, mentre è escluso che il potere sia esercitabile se destinato ad incidere su diritti soggettivi di terzi che rivendicano un diritto incompatibile con l'acquisizione, dovendosi in tale caso agire con gli ordinari strumenti di tutela;
- può convocare gli organi non giudiziari (curatore e comitato dei creditori) anche quando lo ravvisi solo opportuno sia per ottenere informazioni e chiarimenti sia per eventualmente sollecitarli al corretto adempimento delle loro funzioni.
- su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone la revoca dall'incarico delle persone la cui nomina è stata richiesta dal curatore;
- è competente a decidere sui ricorsi proposti avverso gli atti del curatore e del comitato dei creditori;
- autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o convenuto. Tale autorizzazione presuppone un controllo sull'opportunità dell'iniziativa sia sotto il profilo della fondatezza della pretesa sia sotto quello della presumibile utilità e ciò al fine di evitare che iniziative, pur fondate sotto il profilo giuridico, non apportino reale beneficio ai creditori. Esemplificando, il giudice dovrà negare l'autorizzazione quando la situazione patrimoniale del convenuto è tale da rendere verosimilmente infruttuosa la futura esecuzione della sentenza o quando il beneficio economico conseguente all'esperimento, pur vittorioso, dell'azione, appaia insignificante in rapporto all'entità del passivo, sì da non giustificare l'attesa della sentenza ed i costi della difesa tecnica.

L'autorizzazione è necessaria per ogni grado di giudizio, non è per contro necessaria nei casi in cui il curatore esprime una volontà del tutto autonoma

e non soggetta al controllo del giudice delegato: accertamento del passivo, reclamo avverso i decreti del giudice delegato e del tribunale, reclamo avverso il provvedimento concernente la revoca del curatore, impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo;

- su proposta del curatore, designa gli arbitri che spetta al medesimo curatore nominare;

- procede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi compresi nella liquidazione giudiziale con le modalità di cui al capo III;

- esercita il potere di vigilanza e controllo anche richiedendo al curatore relazioni ulteriori rispetto a quelle previste nell'art. 130.

Nel secondo comma viene confermata l'incompatibilità del giudice delegato a trattare i giudizi per i quali ha autorizzato il curatore ad agire come attore o convenuto nonché quella a far parte del collegio che deve pronunciarsi sul reclamo proposto contro suoi atti.

Il terzo comma definisce la forma che debbono avere i provvedimenti del giudice delegato individuandola nel decreto motivato.

Articolo 124

Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale

La norma contiene la disciplina del reclamo avverso i decreti del tribunale concorsuale e del giudice delegato, attribuendo la legittimazione attiva al curatore, al comitato dei creditori, al debitore e a qualunque interessato.

Contro i decreti del giudice delegato il reclamo va proposto al tribunale, mentre contro i decreto emessi dal tribunale per le materie allo stesso attribuite in primo grado il reclamo deve essere indirizzato alla corte d'appello.

La forma del reclamo è il ricorso; viene previsto espressamente che la proposizione del reclamo non è causa di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato.

Il procedimento di reclamo è connotato dalla brevità in quanto, designato il relatore, l'udienza di comparizione deve essere fissata entro quaranta giorni dal deposito del ricorso il quale, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato dal reclamante al curatore, mediante trasmissione al suo domicilio digitale, e ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.

A tutela del diritto di difesa tra la data di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione e quella dell'udienza non deve intercorrere un termine minore di quindici giorni.

La costituzione del resistente deve avvenire almeno cinque giorni prima dell'udienza con memoria contenente le indicazioni atte ad identificarlo, unitamente a quelle relative all'eventuale difensore e al loro domicilio digitale, nonché l'esposizione delle difese in fatto e diritto e l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

Entro lo stesso termine e con le stesse modalità può essere proposto intervento nel giudizio.

E' comunque prevista la possibilità di abbreviazione dei termini quando ricorrono particolari ragioni di urgenza.

L'udienza si svolge avanti al collegio il quale, sentite le parti, ammette anche d'ufficio e assume i mezzi di prova, se non ritiene di delegarne l'assunzione al relatore.

L'ultimo comma dispone che il reclamo venga deciso entro trenta giorni dall'udienza di comparizione.

Articolo 125

Nomina del curatore

La norma dispone che alla nomina del curatore provveda il tribunale concorsuale nella sentenza che apre la liquidazione giudiziale, tenendo conto dell'art. 358 e quindi scegliendolo tra gli iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o tra gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura), oppure tra coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Il comma 2 dell'art. 358 disciplina le cause di incompatibilità e il conflitto di interessi con la procedura, quali cause impeditive della nomina. Il comma 3 dell'art. 358 indica i criteri di valutazione ai fini della nomina, che deve tener conto:

- delle risultanze dei rapporti riepilogativi e finali di procedure concluse che il curatore deve redigere e quindi della diligenza dimostrata nella gestione della procedura quale dovrebbe emergere dalle citate relazioni.
- di quanto emerge dalla gestione degli incarichi in corso in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni;
- delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell'assegnazione degli incarichi, valutata l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dell'incarico.

Lo scopo è, da un lato, di autorizzare l'effettuazione di turnazioni nell'ambito più circoscritto di professionisti idonei per particolare esperienza e diligenza in relazione alla complessità della specifica procedura e, dall'altro, non potendosi escludere l'inserimento di professionisti al primo incarico, di assegnare a questi procedure di minore complessità.

L'ultimo comma della disposizione, come già l'art. 28 del r.d. n.267/1942, richiama poi le disposizioni del codice delle leggi antimafia: l'art. 35.1 sulla dichiarazione di incompatibilità, l'art. 35.2. sulla vigilanza del Presidente della Corte d'Appello (articoli inseriti dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 54, a decorrere dal 25 giugno 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 54/2018), l'art. 35 co. 4 bis sulle incompatibilità.

Articolo 126

Accettazione del curatore

L'art. 126, come già l'art. 29 della l. fall., prevede l'obbligo per il curatore di comunicare tempestivamente l'accettazione della nomina, sanzionandone l'inottemperanza con la sua sostituzione con altro curatore con provvedimento d'urgenza del tribunale.

Una volta intervenuta l'accettazione, al curatore vengono comunicate dall'ufficio le credenziali di accesso al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero.

Articolo 127

Qualità di pubblico ufficiale

La norma conferma la qualifica di pubblico ufficiale del curatore per quanto attiene all'esercizio delle funzioni.

Articolo 128

Gestione della procedura

La disposizione ribadisce la netta distinzione di ruolo tra i vari organi della procedura già prevista dall'attuale disciplina, assegnando al solo curatore l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione e prevedendo, per contro, che tutte le attività compiute dal medesimo nell'ambito delle sue funzioni siano soggette alla vigilanza del curatore e del comitato dei creditori.

Il secondo comma conferma quanto già previsto dall'art. 123 circa la necessità dell'autorizzazione del giudice delegato affinché il curatore possa agire o resistere in giudizio, salvo che nei procedimenti in cui lo stesso può assumere una posizione di potenziale conflitto con gli organi giurisdizionali e quindi nei procedimenti di accertamento del passivo, di reclamo avverso i decreti del giudice delegato e del tribunale, di reclamo avverso il provvedimento concernente la revoca del curatore, nei procedimenti di impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo.

Il terzo comma, per ragioni di opportunità in quanto si tratta di giudizi che possono coinvolgere la responsabilità del curatore, dispone che questi non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale.

Fa eccezione a tale divieto, l'assunzione della veste di difensore nei giudizi tributari in cui è parte il debitore sempre che il curatore abbia la qualifica previste per il patrocinio avanti tale giurisdizione. Si è inteso in questo caso tener conto del fatto che si tratta di giudizi per i quali è importante una compiuta conoscenza della situazione contabile e delle vicende economiche dell'impresa. La scelta di non avvalersi di un difensore terzo ha comunque come presupposto che essa contribuisca a ridurre i costi della procedura e cioè che essa sia funzionale ad un risparmio per la massa.

Articolo 129

Esercizio delle attribuzioni del curatore

La norma conferma il principio dell'obbligo del curatore di esercitare personalmente le funzioni ma anche la possibilità di delegare ad altri specifiche operazioni e di farsi coadiuvare da tecnici nella sua attività.

Le due figure cui può ricorrere il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori sono il delegato e il coadiutore.

Il delegato svolge funzioni proprie del curatore in luogo del medesimo (ad esempio: operazioni di inventario da svolgersi in luoghi lontani). Alcune operazioni non possono essere delegate in quanto di particolare rilievo: formazione degli elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari e mobiliari e redazione del bilancio (art. 198); comunicazione dell'avviso ai creditori e agli altri interessati delle notizie relative alla formazione dello stato passivo (art. 200); formazione del progetto di stato passivo (art. 203); comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo (art. 209); redazione del programma di liquidazione (art. 213). Il compenso del delegato è liquidato dal giudice delegato e viene detratto da quello del curatore.

Il coadiutore è invece un soggetto che affianca il curatore nell'esercizio delle sue funzioni quando è richiesto l'apporto di conoscenze che il curatore non è tenuto ad avere (ad esempio: assistenza in operazioni di inventario concernenti cose la cui utilità in vista delle liquidazione è apprezzabile solo da tecnici). Possono essere nominati coadiutori non solo tecnici ma anche altre persone tra cui il debitore e gli amministratori dell'impresa in liquidazione giudiziale (ad esempio: dipendenti per la ricostruzione di contabilità complessa e non aggiornata; il debitore o gli amministratori per la valutazione dell'utilità di contratti in corso). Anche il compenso del coadiutore viene liquidato dal giudice, al cui prudente apprezzamento è rimessa l'eventuale incidenza del relativo onere sulla determinazione del compenso del curatore.

Articolo 130

Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore

L'esigenza di consentire un costante esercizio della vigilanza e del controllo da parte del giudice delegato e del comitato dei creditori, e ragioni di trasparenza e informazione dei creditori e di qualunque interessato, costituiscono la ratio della disciplina dell'art. 130 che, in una linea di sostanziale continuità con l'art. 33 della l. fall., detta gli obblighi informativi del curatore, sia quelli da adempiersi in determinate fasi della procedura che quelli periodici.

La prima relazione deve essere presentata al giudice delegato entro trenta giorni dalla data di apertura della procedura e deve contenere l'informazione circa gli accertamenti compiuti, e quanto è stato accertato sulle cause dell'insolvenza nonché sull'eventuale responsabilità del debitore, degli amministratori o degli organi di controllo.

In previsione della redazione della relazione, la disposizione richiede un approfondimento particolare, oltre alla segnalazione della circostanza al pubblico ministero, se il debitore non ha depositato, come invece prescrive l'art. 49, comma 3, lett. c), copia dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori oppure se le scritture contabili sono incomplete o inattendibili. In presenza di tali carenze, il curatore, oltre ad accedere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, deve reperire la documentazione idonea a ricostruire la situazione economica e finanziaria dell'impresa acquisendo, con l'autorizzazione del giudice, tutti i dati, le informazioni e la documentazione indicati dalla norma.

Un'ulteriore informativa, oltre a quella necessariamente parziale di cui sopra, deve essere trasmessa dal curatore entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e quindi in esito alla formazione di un quadro sufficientemente esaustivo dell'indebitamento complessivo e delle cause dello stesso.

In particolare, il curatore deve riferire in modo particolareggiato in ordine alla sussistenza della responsabilità del debitore o di terzi, evidenziando tutti gli elementi informativi acquisiti e rilevanti ai fini delle indagini preliminari in sede penale con riferimento ai reati di cui al Titolo IX.

Se si tratta di società, la relazione deve esprimersi sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, nonché dei soci e di terzi e, nel caso in cui la società o l'ente faccia parte di un gruppo, è previsto che il curatore relazioni anche sulla natura dei rapporti con le altre società o enti, allegando le informazioni raccolte sulle responsabilità di questi ultimi, avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo.

Nei casi in cui, in conseguenza della previsione di insufficienza realizzo, non si fa luogo all'accertamento del passivo, la relazione integrativa deve essere

depositata entro centottanta giorni dalla apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Copia delle relazioni sono trasmesse al pubblico ministero entro cinque giorni dal deposito.

A tutela della segretezza delle indagini penali, con provvedimento del giudice delegato, sono segretate le parti della relazione che contengono informazioni riguardanti la responsabilità penale del debitore, degli amministratori, degli organi di controllo o di terzi. A tutela della riservatezza del debitore sono altresì segretate le circostanze irrilevanti ai fini della procedura o che attengono alla sua sfera personale.

Per finalità di trasparenza del suo operato e per informazione dei creditori, oltre alle relazioni collegate a specifici momenti procedurali, il curatore è tenuto a presentare al giudice delegato relazioni periodiche, la prima entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e le altre ogni sei mesi, riferendo in ordine all'attività compiuta e su eventuali ulteriori informazioni raccolte dopo il deposito delle prime due relazioni particolari.

Alle relazioni devono essere allegati il conto della gestione e gli estratti del conto della procedura relativi ai diversi periodi.

La relazione e la documentazione sono trasmessi in copia al comitato dei creditori che nei quindici giorni successivi può formulare osservazioni; nello stesso termine analoga facoltà hanno i singoli componenti.

Entri i quindici giorni successivi, copia della relazione e i suoi allegati, unitamente alle eventuali osservazioni sono trasmessi tramite PEC al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

Articolo 131

Deposito delle somme riscosse

L'art. 131 disciplina la conservazione e l'utilizzazione del denaro da parte del curatore, prevedendo innanzitutto l'obbligo di immediato deposito di quanto riscosso a qualunque titolo nel conto aperto presso un ufficio postale o una banca a sua scelta, sanzionando con l'eventuale revoca l'inadempimento.

Il prelievo di somme può essere eseguito solo su mandato di pagamento del giudice delegato e, per le somme non ritirate una volta decorsi i cinque anni dalla chiusura della procedura e versate sul Fondo unico Giustizia s.p.a, su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a.

La trasmissione del mandato, sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere con firma digitale, al soggetto che gestisce il deposito è effettuata telematicamente secondo le modalità da definirsi con decreto del Ministro della Giustizia.

E' rimessa al responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia l'adozione, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto in oggetto, del provvedimento attestante la piena funzionalità dei sistemi di redazione e trasmissione telematica, alla cui pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è subordinata l'efficacia della disposizione.

Articolo 132

Integrazione dei poteri del curatore

Il principio generale affermato dalla disposizione è quello secondo cui gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti dal curatore solo in esito ad autorizzazione del comitato dei creditori, in ossequio all'impostazione della disciplina della liquidazione giudiziale, secondo la quale l'amministrazione del patrimonio è affidata al curatore fallimentare con la necessaria interlocuzione, in taluni casi, dell'organo rappresentativo dei creditori.

Non viene data una definizione di straordinaria amministrazione, peraltro dalla prevalente opinione identificata con gli atti che producono o possono produrre una diminuzione della consistenza e qualità del patrimonio o un rischio di diminuzione, ma ne viene fornita un'esemplificazione: le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni.

Nella richiesta di autorizzazione il curatore espone al comitato dei creditori anche le sue considerazioni sulla convenienza della proposta.

Per consentire al giudice delegato l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, per le richieste che concernono atti di maggior valore o comunque che implicano valutazioni anche giuridiche il curatore deve avvisare preventivamente il giudice delegato se il valore degli atti da autorizzare da parte del comitato eccede gli € 50.000 (limite adeguabile con decreto del Ministro della Giustizia) o se si tratti di transazioni, qualunque ne sia il valore. La comunicazione non è richiesta se il giudice ha già autorizzato detti atti in quanto proposti in esecuzione del programma di liquidazione.

Articolo 133

Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore

Per ragioni di omogeneità con la materia relativa al curatore trattata negli articoli precedenti e in quelli seguenti, la disciplina del reclamo avverso gli atti e le omissioni di tale organo della procedura viene inserita in una norma autonoma rispetto a quella che tratta analogo argomento con riferimento agli atti del comitato dei creditori.

Legittimati attivamente sono il comitato dei creditori, il debitore ed ogni altro interessato.

Il reclamo deve essere presentato con ricorso al giudice delegato entro il termine perentorio di otto giorni dalla conoscenza dell'atto. Se oggetto del reclamo è una condotta omissiva, deve essere inviata al curatore una diffida ad adempiere contenente l'indicazione di un termine entro il quale provvedere e il reclamo deve essere presentato entro otto giorni dalla scadenza di detto termine.

Il reclamo può essere proposto solo per violazione di legge, con esclusione, dunque, del sindacato di merito.

Il procedimento è deformalizzato, salvo il rispetto del contraddittorio, e la decisione del giudice delegato deve intervenire entro quindici giorni dal deposito del ricorso.

L'accoglimento del reclamo obbliga il curatore ad uniformarsi al *decisum*.

Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo al tribunale concorsuale con il procedimento di cui all'art. 124.

Articolo 134

Revoca del curatore

Fatti salvi i casi in cui la revoca è prevista espressamente per specifiche inadempienze (si veda, ad es., l'art. 131), l'art. 134 prevede in generale tale sanzione, applicabile quindi a casi di scarsa diligenza e solerzia oppure per reiterate violazioni ad obblighi che, singolarmente considerate, non giustificerebbero un drastico provvedimento.

Legittimati all'iniziativa sono il giudice delegato ed il comitato dei creditori; il tribunale, come già nella legislazione vigente, può procedere anche d'ufficio.

Il procedimento è conforme a quello disciplinato dall'art. 37 della l. fall..

Contro il provvedimento nel merito di revoca o di rigetto della relativa istanza è ammesso reclamo alla corte d'appello con il procedimento di cui all'art. 124 ma l'impugnazione non sospende l'efficacia del decreto.

Articolo 135

Sostituzione del curatore

L'art. 135 disciplina, come già il primo comma dell'art. 37-bis della l. fall., una particolare ipotesi di sostituzione del curatore conseguente alla motivata richiesta dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi (sola maggioranza per somme).

Dal computo della maggioranza sono esclusi i creditori che si trovano in conflitto di interessi, come, a titolo esemplificativo, il titolare di un'impresa concorrente con quella in liquidazione giudiziale e quindi contrario al progetto di esercizio dell'impresa da parte del curatore.

Se la motivazione è fondata su elementi oggettivi che indicano come inopportuna la presenza del professionista nominato, il tribunale accoglie la richiesta e procede alla nomina del nuovo curatore.

Non viene più previsto che siano i creditori ad indicare il nominativo del nuovo curatore, trattandosi di nomina che presuppone un giudizio di idoneità che non può essere sottratto al giudice.

Articolo 136

Responsabilità del curatore

La diligenza che può pretendersi dal curatore, che deve adempiere ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la "diligenza richiesta dalla natura dell'incarico", è la stessa che il codice civile richiede agli amministratori di s.p.a. per i quali l'art. 2392 codice civile prevede che "devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze".

Si tratta di una diligenza particolare, in quanto non generica ma qualificata dall'alto grado di professionalità necessario per svolgere le funzioni di curatore, tenuto conto della complessità del ruolo e delle competenze tecniche richieste.

La disposizione prevede alcuni specifici obblighi e cioè la tenuta di un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice

delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui il curatore deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione, apponendo la firma digitale e la marca temporale, nonché la tenuta della contabilità dell'impresa conformemente alle regole del codice civile e ai principi contabili della specifica attività;

Il comma 3 prevede che l'azione di responsabilità nei confronti del curatore revocato o sostituito possa essere proposta solo dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, con una limitazione alla legittimazione attiva volta ad evitare eventuali azioni di mera ritorsione.

Il comma 4 disciplina i casi in cui sussiste l'obbligo di presentazione del rendiconto a norma dell'art. 231 e ciò quello in cui il curatore cessa dall'ufficio, anche se ciò avviene nel corso della procedura di liquidazione giudiziale, e quello in cui vi è una permanenza nell'incarico anche dopo la chiusura della procedura per la pendenza di giudizi o di altre operazioni e l'incarico cessa con il termine degli stessi.

Il rendiconto deve essere comunicato dal curatore cessato anche al curatore eventualmente nominato in sua vece il quale può presentare osservazioni e contestazioni.

Articolo 137

Compenso del curatore

L'art. 137 afferma il principio del diritto del curatore al compenso per la sua attività, anche se la liquidazione si chiude con il concordato.

Alla liquidazione provvede il tribunale su relazione del giudice delegato applicando i parametri stabiliti dal Ministero della Giustizia, tenendo conto dei risultati ottenuti con l'esercizio dell'impresa e quindi dei benefici economici ricevuti dai creditori e degli effetti conservativi dell'azienda.

Alla liquidazione si procede dopo l'approvazione del rendiconto e quindi in esito all'accertamento della mancanza di criticità nell'operato del curatore e, in caso di concordato, dopo la sua esecuzione.

Se, dopo la chiusura della procedura, vi è stata prosecuzione nell'incarico finalizzata a portare a termine giudizi pendenti o altre operazioni, spetta al curatore un'integrazione del compenso per l'ulteriore attività svolta.

Prima della liquidazione finale, è possibile liquidare al curatore acconti sul compenso ma, salvo giustificati motivi (esempio: impegnativa gestione del patrimonio e di giudizi in corso che impediscono la prosecuzione della

liquidazione), si conferma che detti acconti possono essere accordati solo in esito a ripartizioni parziali e quindi contestualmente al pagamento anche dei creditori.

Per l'ipotesi di successione di più curatori nell'incarico viene liquidato un compenso complessivo al termine della procedura, al fine di evitare liquidazioni parziali eccessive rispetto al risultato finale, e questo viene ripartito proporzionalmente all'attività compiuta dagli interessati. E' prevista la possibilità di riconoscere acconti ai curatori cessati.

Il comma 4 inibisce ogni pretesa ulteriore del curatore rispetto al compenso liquidato, nemmeno a titolo di spese.

Viene comminata la nullità per i pagamenti effettuati in violazione del divieto e ammessa la ripetizione di quanto indebitamente percepito, salva l'azione penale.

Il comma 5 dispone sulla liquidazione del compenso agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49 comma 3, lett. b), stabilendo che il compenso complessivamente liquidato debba essere ripartito tra il curatore e gli esperti di cui si è avvalso, in proporzione all'attività svolta da ognuno.

Articolo 138

Nomina del comitato dei creditori

La disciplina dell'organo rappresentativo del ceto creditorio è stata definita nella linea di tendenza sviluppata dalla stagione delle riforme iniziata nei primi anni duemila, che ne ha modificato e valorizzato il ruolo, da organo deputato a rilasciare pareri obbligatori ma quasi mai vincolanti, ad organo titolare di poteri sempre più ampi (pareri vincolanti, autorizzazioni), che si pone come necessario interlocutore del curatore nella gestione del patrimonio oggetto della liquidazione.

L'impostazione viene confermata dalla riforma.

La nomina del comitato compete al giudice delegato che vi deve provvedere entro trenta giorni dalla sentenza che apre la liquidazione giudiziale tenendo presenti le indicazioni sui possibili componenti desumibili dalla documentazione già acquisita (e quindi anche di quella presentata nell'ambito del procedimento unitario), dalle informazioni che può fornire il curatore, dalle manifestazioni di disponibilità eventualmente espresse dai creditori nelle domande di ammissione al passivo o precedentemente.

La norma indica i criteri da seguire affinché l'organo, la cui composizione può essere di tre o cinque membri, sia rappresentativo delle varie tipologie di creditori, dovendo il giudice delegato curare che nel comitato siano rappresentati i portatori di crediti di diversa entità e qualifica (e quindi privilegiati e chirografi), avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi e quindi escludendo dalla nomina sia i creditori di cui appare certo il soddisfacimento sia quelli a elevato rischio di insoddisfazione in quanto meno interessati alla gestione.

Considerate le variazioni dello stato passivo che possono intervenire o altri giustificati motivi (es: modifica delle aspettative di soddisfacimento) il giudice delegato può variare la composizione del comitato, sempre tenendo presenti i criteri di cui sopra.

Il comitato si considera costituito con l'accettazione della nomina e deve essere convocato entro dieci giorni dalla stessa affinché individui, a maggioranza, il presidente.

Il sesto e il settimo comma attengono alle modalità di funzionamento del comitato prevedendo, rispettivamente, l'obbligo di astensione del componente del comitato che si trovi in conflitto di interessi e la possibilità che un componente possa delegare, a sue spese e previa comunicazione al giudice delegato, a un avvocato o un dottore commercialista l'espletamento delle sue funzioni anche solo in parte e quindi, ad esempio, quando gli atti da autorizzare o i pareri da fornire comportino complesse valutazioni tecniche.

Articolo 139

Sostituzione dei componenti del comitato dei creditori

La disposizione regola la sostituzione dei componenti del comitato ad iniziativa dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti già ammessi allo stato passivo (maggioranza per somme).

La richiesta di sostituzione deve essere accompagnata dalla designazione dei nuovi componenti e il giudice delegato può accoglierla se sono rispettati i criteri di composizione di cui all'art. 138.

Al fine del calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto dei creditori che si trovano in conflitto di interessi.

Attiene invece ad un diverso profilo il dettato dell'ultimo comma, che legittima la maggioranza dei creditori di cui al primo comma a deliberare

che ai componenti del comitato, oltre al rimborso delle spese comunque spettante, venga riconosciuto un compenso per la loro attività in una misura che, complessivamente, non può eccedere il dieci per cento del compenso liquidato al curatore.

Articolo 140

Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti

La norma disciplina le funzioni del comitato dei creditori, le modalità con cui si esprime, i criteri della loro responsabilità e l'azione volta ad accertarla.

Il ruolo fondamentale del comitato dei creditori è quello di vigilare sull'operato del curatore e di autorizzarne gli atti laddove previsto. Il comitato esprime altresì pareri quando la legge lo prevede ma anche ogni volta che ne facciano richiesta il giudice delegato e il curatore.

Il comitato è convocato dal presidente ogni volta che è richiesta una sua deliberazione e comunque quando lo richiede almeno un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni del comitato, che debbono essere concisamente motivate, sono prese a maggioranza nel termine massimo di quindici giorni da quando la richiesta è pervenuta al presidente e al voto si può pervenire sia in riunioni collegiali che attraverso consultazioni telematiche a condizione che sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto (ad esempio: verbalizzazione o fonoregistrazione della conference call).

Come disposizione di chiusura, è previsto che se il comitato non può essere costituito per insufficienza del numero o indisponibilità dei creditori, se quello costituito è inerte o per qualsiasi ragione non funziona oppure se c'è urgenza di deliberare provvede il giudice delegato.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza si prevede che il comitato, ma anche ciascuno dei suoi componenti, possa ispezionare le scritture contabili e di documenti della procedura nonché chiedere notizie e chiarimenti al curatore.

In caso di mancata costituzione o di mancato funzionamento del comitato, gli stessi poteri possono essere esercitati da ciascun creditore, previa autorizzazione del giudice delegato.

Il comma 7 regola la responsabilità dei componenti il comitato dei creditori, e la conforma, come già l'art. 41 del r.d. n.267 del 1942, a quella prevista

per i sindaci dall'art. 2407 commi 1 e 3 del codice civile, a mente del quale sussiste l'obbligo di adempiere ai doveri propri della funzione con la diligenza del mandatario (e quindi la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che l'eventuale colpa deve essere valutata con minor rigore se l'incarico è gratuito), e di conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui si ha conoscenza per ragione dell'ufficio. Non viene invece richiamato anche il comma 2 e quindi non sussiste la responsabilità per omessa vigilanza che, nella fattispecie, comporterebbe l'obbligo di attivarsi per verificare l'assenza di condotte dannose da parte del curatore.

L'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il comitato può essere proposta dal curatore nel corso della procedura, e il giudice delegato, allorquando concede l'autorizzazione ad agire, provvede alla sostituzione dei componenti nei cui confronti è rivolta l'azione.

Articolo 141

Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori

L'articolo disciplina il reclamo contro le autorizzazioni o i dinieghi di autorizzazione del comitato dei creditori, e prevede un'ampia legittimazione attiva riconoscendola al curatore, ai creditori e a qualunque interessato.

Non è previsto il reclamo avverso le omissioni del comitato, alla cui inerzia si può dunque ovviare con il ricorso al giudice delegato che provvede in via sostitutiva.

Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di otto giorni dalla conoscenza dell'atto e può essere proposto solo per violazione di legge, con esclusione, dunque, del sindacato di merito, così come previsto in relazione al reclamo avverso atti del curatore.

Sul reclamo decide il giudice delegato senza formalità che non siano essenziali per il rispetto del contraddittorio.

Il provvedimento del giudice delegato è reclamabile avanti al tribunale concorsuale con il rito previsto per i reclami avverso i decreti degli organi giurisdizionali.

SEZIONE II

Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore

Articolo 142

Beni del debitore

L'art. 142 conferma una delle norme cardine della procedura di liquidazione giudiziale e cioè quella che sancisce, quale effetto della sentenza di apertura della procedura, il pieno spossessamento del debitore nei cui confronti la sentenza viene pronunciata. Si tratta di una disposizione che non presenta contenuti di novità rispetto all'art. 42 della l. fall. vigente.

Lo spossessamento riguarda sia l'amministrazione dei beni, la cui gestione viene affidata al curatore, sia la disponibilità dei medesimi e quindi la legittimazione a compiere atti dispositivi del patrimonio destinato alla liquidazione anch'essa affidata al curatore.

Poiché il debitore risponde delle obbligazioni assunte con tutti i beni presenti e futuri (art. 2704 del codice civile) del patrimonio liquidabile entrano a far parte anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura ma se per l'acquisizione è necessario sostenere degli oneri questi debbono essere soddisfatti integralmente in quanto sorti dopo l'apertura della liquidazione e quindi non soggetti a falcidia.

Al fine di evitare che le acquisizioni al patrimonio da liquidarsi non vadano a vantaggio dei creditori comportando oneri di acquisizione o gestione superiori al valore del bene è previsto che il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, se già costituito, o, in mancanza, del giudice delegato, possa rinunciare sia ad acquisire beni che pervengono dopo l'apertura ma anche a recuperare beni che già si trovavano nel patrimonio se il presumibile valore di realizzo sia inferiore agli oneri di acquisizione o di conservazione.

Articolo 143

Rapporti processuali

Poiché il passaggio della gestione e della disponibilità del patrimonio non sarebbe completo se permanesse in capo al debitore la legittimazione a gestire il contenzioso riguardante rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione, la norma sancisce, come già l'art. 43 della l. fall. vigente, l'esclusiva legittimazione processuale del curatore sostitutiva di quella del debitore, il quale può intervenire in giudizio solo allorquando la definizione

delle questioni oggetto dello stesso può influire sull'esito di un'imputazione di carattere penale a suo carico o quando l'intervento è previsto dalla legge. Al fine di consentire al curatore di costituirsi nei giudizi in cui sono trattati rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione, l'apertura della stessa comporta di diritto l'interruzione automatica del processo ma per la tutela delle parti il termine della riassunzione decorre dal momento in cui il giudice dichiara l'avvenuta interruzione.

Articolo 144

Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale

Conseguenza della perdita dell'amministrazione e della disponibilità del patrimonio da parte del debitore è l'insensibilità del patrimonio stesso ad ogni azione del suo titolare il quale dunque non ne può disporre con atti aventi efficacia nei confronti dei creditori nemmeno effettuando pagamenti, che possono quindi essere ripetuti, o incassando crediti dei quali il curatore può comunque richiedere nuovamente il pagamento.

Articolo 145

Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale

In base al principio della cristallizzazione dei rapporti patrimoniali del debitore e quindi dell'insensibilità del suo patrimonio ad aggressioni successive viene confermata l'inefficacia rispetto ai creditori delle formalità necessarie a rendere opponibili ai terzi gli atti e le domande giudiziali se compiute dopo l'apertura della liquidazione giudiziale. Sono fatte salve diverse specifiche disposizioni di legge.

Articolo 146

Beni non compresi nella liquidazione giudiziale

La disposizione mira ad escludere dallo spossessamento non solo i beni e i diritti di contenuto non patrimoniale ma anche quelli a contenuto patrimoniale ma strettamente personali, oppure la cui esclusione dalla liquidazione trova giustificazione nella loro destinazione al soddisfacimento dei bisogni essenziali, quali il ricavato dalla attività lavorativa del debitore o ciò che riceve a titolo di assegno alimentare. Quanto al ricavato dell'attività lavorativa, il diritto all'esclusione dall'apprensione al patrimonio liquidabile e quindi il mantenimento della disponibilità in capo al debitore, è condizionato

dal provvedimento del giudice delegato, che deve fissare il limite quantitativo necessario al mantenimento del medesimo e della sua famiglia. Per analoghe ragioni sono esclusi dalla liquidazione i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile. Sono infine escluse le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge (art. 514 c.p.c.).

Articolo 147

Alimenti ed abitazione del debitore

L'art. 147 prevede, come l'art. 47 della l. fall., i casi in cui una parte del patrimonio può essere attribuita al debitore definitivamente o temporaneamente.

La prima ipotesi è quella della mancanza in capo al debitore dei mezzi di sussistenza per lui e la famiglia; in tal caso il giudice, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti a carico del patrimonio oggetto della liquidazione, presumibilmente quando questo sia di consistenza tale da far prevedere un soddisfacimento non irrisorio dei creditori.

Il secondo comma opportunamente garantisce che la casa di abitazione, di cui il debitore sia proprietario o di cui abbia il godimento in quanto titolare di un diritto reale limitato sulla stessa, non possa essere distratta da tale uso, nei limiti in cui è necessaria per lui e la sua famiglia, fino a quando l'immobile non è stato liquidato.

Articolo 148

Corrispondenza diretta al debitore

La disposizione è volta a temperare il diritto alla riservatezza del debitore con le esigenze del curatore di avere contezza di tutto ciò che attiene all'attività economica dallo stesso svolta.

E' quindi previsto che la corrispondenza indirizzata al debitore persona fisica gli venga direttamente recapitata con l'obbligo del medesimo di consegnare al curatore tutto ciò che concerne i rapporti compresi nella liquidazione e quindi tutta la corrispondenza commerciale.

Se il debitore non è una persona fisica e quindi non può essere destinatario di corrispondenza di natura personale tutto deve essere direttamente recapitato al curatore o comunque a lui consegnato.

Articolo 149

Obblighi del debitore

Al fine di consentire agli organi della procedura di ottenere i necessari chiarimenti e comunque le informazioni utili alla gestione del patrimonio oggetto della liquidazione, la disposizione in esame prevede l'obbligo per il debitore persona fisica e per gli amministratori e i liquidatori della società o ente debitore di comunicare la loro reperibilità ed eventuali cambiamenti della stessa.

Per le stesse finalità è altresì previsto l'obbligo di comparizione avanti agli organi della procedura. I soggetti tenuti a comparire debbono presentarsi personalmente ma possono essere autorizzati dal giudice delegato a comparire a mezzo di procuratore in caso di legittimo impedimento.

Non è prevista la possibilità di accompagnamento coattivo ma la violazione dell'obbligo di comparizione trova la sua sanzione nella valutazione di tale condotta ai fini dell'esdebitazione.

SEZIONE III

Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori

Articolo 150

Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali

La disposizione, che costituisce la mera riproposizione, con i necessari adattamenti lessicali, dell'art. 51 della l. fall., fissa il fondamentale principio dell'intangibilità del patrimonio del debitore dal momento in cui la procedura viene aperta.

L'impossibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari è assoluta e, salvo sia diversamente disposto dalla legge, riguarda anche i crediti sorti in corso di procedura, dovendo la liquidazione svolgersi in modo ordinato ad opera del solo curatore e dovendo il suo ricavato essere distribuito in ossequio alla regola della *par condicio creditorum*.

Articolo 151

Concorso dei creditori

La disposizione conferma un altro dei principi cardine della liquidazione giudiziale, sancito nella legislazione vigente dall'art. 52 della l. fall., e cioè il

principio secondo il quale tutte le pretese a contenuto patrimoniale, compresi i crediti prededucibili, da far valere sul ricavato della liquidazione debbono essere accertate secondo il rito della verifica del passivo.

La regola si applica anche ai creditori esonerati dal divieto di agire esecutivamente sul patrimonio del debitore, i quali, dunque, al fine di poter trattenere quanto ricavato debbono essere ammessi al passivo.

Articolo 152

Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili

La disposizione pone un'eccezione al divieto di agire singolarmente sui beni del debitore per i crediti assistiti da pegno o da privilegio speciale ai sensi degli articoli 2756 del codice civile (crediti per spese di conservazione e miglioramento di beni mobili con privilegio sugli stessi purché si trovino presso chi ha fatto la prestazione o la spesa) e 2761 del codice civile (crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario con privilegio rispettivamente sulle cose trasportate e ancora detenute per le spese di imposta anticipate, per le spese di esecuzione del mandato sulle cose del mandante detenute per l'esecuzione, per i crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale con privilegio sulle cose detenute per effetto del deposito o del sequestro).

Il creditore ammesso al passivo può infatti essere autorizzato dal giudice delegato a procedere egli stesso alla vendita dei beni su cui insiste il privilegio, se la liquidazione a cura del creditore appare più vantaggiosa; in alternativa, il giudice delegato, in conformità al disposto dell'art. 53 della l. fall., può autorizzare il curatore a riprendere il bene, pagando il creditore o a procedere lui stesso alla vendita.

Articolo 153

Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo

La disposizione, in continuità con l'art. 54 della l. fall., disciplina le modalità con le quali i creditori garantiti da pegno, ipoteca o privilegio fanno valere i loro diritti sul ricavato della liquidazione prevedendo che gli stessi devono essere soddisfatti con precedenza sul ricavato dei beni vincolati per capitale, interessi e spese e che, se non sono in tal modo soddisfatti integralmente, concorrono per quanto ancora dovuto nelle ripartizioni dell'attivo con i creditori chirografari e sono agli stessi parificati.

Al fine di evitare che i creditori privilegiati possano essere pregiudicati dalla tardiva liquidazione dei beni sui quali grava il privilegio nel caso in cui il ricavato della liquidazione degli stessi non sia sufficiente al pagamento del loro credito, è previsto il loro diritto a partecipare quali chirografari anche alle ripartizioni del prezzo ricavato dalla liquidazione di altri beni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati alla loro garanzia. Se al momento della ripartizione del prezzo dei beni vincolati il loro credito, computati in primo luogo gli interessi, trova integrale capienza, dalla somma loro assegnata deve essere detratto per la distribuzione agli altri creditori quanto ottenuto dalla ripartizioni anteriori. Se invece l'importo ricavato dalla liquidazione dei beni vincolati alla garanzia copre solo una parte del credito, i creditori privilegiati possono trattenere su quanto ottenuto dalle ripartizioni precedenti solo la percentuale che è stata definitivamente attribuita ai creditori chirografari, essendo a questi equiparati per la quota di credito che non ha trovato capienza.

Il terzo comma rende applicabile anche alla ripartizione nella liquidazione giudiziale le regole del codice civile circa l'estensione del privilegio anche agli interessi dettate dagli articoli 2749 (per i crediti assistiti da privilegio), 2788 (per i crediti assistiti da pegno) e 2855 (per i crediti assistiti da ipoteca) equiparando alla data del pignoramento quella di apertura della liquidazione giudiziale, ferma la previsione, per i crediti assistiti da privilegio generale, della cessazione del decorso degli interessi alla data di deposito del progetto di riparto in cui viene prevista la soddisfazione anche parziale del credito.

I commi successivi disciplinano l'estensione del privilegio che spetta al credito anche alle spese necessarie per la sua gestione nell'ambito della procedura e a quelle necessarie per la costituzione e manutenzione del privilegio. E quindi: per i crediti garantiti da ipoteca l'estensione della garanzia si estende anche alle spese di costituzione, iscrizione e rinnovazione dell'ipoteca; per i crediti garantiti da pegno oppure dal privilegio spettante per le spese di conservazione e miglioramento (art. 2756 c.c.) o da quello che afferisce ai crediti del vettore, del mandatario, del depositario o del sequestratario (art. 2761 c.c.) la prelazione che assiste il credito si estende anche alle spese della costituzione, della conservazione e della vendita del pegno e del bene oggetto del privilegio, nonché alle

spese dell'individuazione e della consegna del bene oggetto di pegno non possessorio.

Articolo 154

Crediti pecuniari

La disposizione apporta modifiche solo lessicali alla regola posta dall'art. 53 del r.d. n.267 del 1942 della sospensione degli interessi sui crediti chirografari. La sospensione interviene con la dichiarazione di apertura della procedura e cessa con la chiusura della stessa, o eventualmente della fase di prosecuzione dei giudizi in corso. Poiché il corso degli interessi è solo sospeso, gli interessi maturati in corso di procedura potranno essere richiesti al debitore tornato *in bonis*.

Il secondo comma riafferma il principio della scadenza di tutti i crediti pecuniari alla data di apertura della procedura.

Il terzo comma disciplina la partecipazione al concorso dei crediti condizionali.

Articolo 155

Compensazione

La disposizione riafferma, per evidenti esigenze di equità, la possibilità di opporre in compensazione a un debito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale un controcredito anche non scaduto prima dell'apertura.

La disposizione del comma 2, dettata dalla necessità di evitare operazioni in danno della massa consistenti nell'acquistare a prezzo vile di crediti verso il debitore assoggettato alla liquidazione privi di apprezzabili probabilità di soddisfacimento e quindi opporli in compensazione per l'intero valore nominale a debiti dell'acquirente nei confronti dello stesso soggetto, ha carattere parzialmente innovativo. Prevede infatti che la compensazione non abbia luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore, prescindendo dalla circostanza, cui invece attribuisce rilevanza la norma vigente, che il credito sia o no scaduto prima dell'apertura. La ratio dell'originaria disposizione, che è quella di evitare condotte abusive e opportunistiche a danno della massa, ricorre infatti nella stessa misura sia in caso di acquisto di crediti non

scaduti che nell'ipotesi di cessioni successive all'apertura della liquidazione di crediti scaduti.

Articolo 156

Crediti infruttiferi

L'articolo ribadisce la regola stabilita dall'art. 57 della l. fall. per i crediti infruttiferi con scadenza successiva alla data di apertura della liquidazione ed è volto ad evitare un'ingiustificata locupletazione del creditore nel caso in cui il suo credito venga soddisfatto in tutto o in parte prima della scadenza dell'obbligazione.

Si prevede infatti che il credito venga ammesso al passivo per l'intero, ma che ad ogni singola ripartizione l'importo spettante venga diminuito degli interessi composti calcolati in ragione del saggio di cui all'art. 1284 del codice civile per il tempo corrispondente all'anticipazione del pagamento rispetto alla scadenza del credito.

Articolo 157

Obbligazioni ed altri titoli di debito

La disposizione disciplina un'altra particolare categoria di crediti (le obbligazioni ed altri titoli di debito) che sono ammessi al passivo per il valore nominale, detratti eventuali rimborsi ottenuti prima dell'apertura della procedura. Nel caso in cui sia prevista l'attribuzione di un premio da estrarre a sorte, l'estrazione non ha luogo ma il premio viene attribuito pro quota a tutti gli aventi diritto. Si tratta di un mero adeguamento lessicale dell'art. 58 della l. fall..

Articolo 158

Crediti non pecuniari

I crediti non scaduti aventi ad oggetto una prestazione in denaro da determinarsi in base a determinati parametri e quelli aventi ad oggetto una prestazione diversa dal denaro sono ammessi al passivo sulla base dei parametri di riferimento valorizzati alla data di apertura della liquidazione giudiziale, secondo quanto già previsto dall'art. 59 della l. fall..

Articolo 159

Rendita perpetua e rendita vitalizia

L'attuazione del principio in base al quale tutti i crediti si considerano scaduti alla data di apertura della liquidazione giudiziale impone una disciplina specifica anche per la rendita.

In continuità con l'art. 60 r.d. n.267 del 1942, se si tratta di rendita perpetua l'ammissione viene effettuata al valore di riscatto come calcolato in base all'art. 1866 del codice civile.

Per la rendita vitalizia l'ammissione viene effettuata per una somma equivalente al valore capitale al momento dell'apertura della procedura.

Articolo 160

Creditore di più coobbligati solidali

Gli artt. 160, 161 e 162 attengono alla disciplina dell'ammissione e del soddisfacimento del credito nei confronti di più coobbligati in solido in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno o più di questi. Non vi è alcuna sostanziale novità rispetto agli articoli 61, 62 e 63 della vigente l. fall., come già interpretati dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

La prima disposizione prevede il diritto del creditore di più coobbligati in solido di essere ammessi al passivo per l'intero valore del credito (capitale e accessori) nella liquidazione giudiziale di ciascuno dei debitori fino all'integrale soddisfacimento, essendo ciascuno di questi debitore per l'intero.

Al fine di evitare che il regresso esercitato da un condebitore nei confronti di un altro comporti, oltre alla duplicazione della pretesa, una diminuzione delle possibilità di soddisfacimento del creditore, la relativa domanda può essere proposta solo dopo l'integrale soddisfacimento di quest'ultimo.

Articolo 161

Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto

La seconda disposizione disciplina il diritto di insinuazione al passivo del creditore nella procedura di liquidazione giudiziale del patrimonio di un debitore nel caso in cui prima dell'apertura della stessa sia intervenuto un pagamento parziale da parte di altro condebitore o del fideiussore: in tal caso, egli si insinuerà solo per la parte di credito non riscossa.

E' previsto altresì che il coobbligato che ha conseguentemente diritto di regresso verso il debitore sottoposto a liquidazione possa esercitarlo per la somma pagata, ma il comune creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante a colui che ha esercitato il regresso fino alla concorrenza di quanto dovutogli.

Se il comune creditore non risulta integralmente soddisfatto, resta impregiudicato il suo diritto nei confronti del coobbligato.

Articolo 162

Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia

La terza norma disciplina il rapporto tra il diritto del coobbligato e del fideiussore di debitore nei cui confronti è stata aperta la liquidazione e che sia titolare di diritto di ipoteca o di pegno sui beni del medesimo a garanzia del diritto di regresso e quello del comune creditore.

In tale ipotesi si prevede che il coobbligato o il fideiussore escussi possano concorrere nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale hanno la garanzia, ma che il ricavato della vendita dei beni ipotecati o dati in pegno spettino al comune creditore in deduzione della somma eventualmente ancora dovuta.

SEZIONE IV

Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Articolo 163

Atti a titolo gratuito

Le disposizioni della sezione IV danno attuazione al principio della *par condicio creditorum*.

E' in ossequio a tale principio che il patrimonio del debitore deve essere ricostruito qual era nell'imminenza dell'apertura della procedura, in modo da evitare che qualche creditore si avvantaggi in danno degli altri evitando di subire una falcidia del proprio credito diversa da quella subita da altri creditori nella stessa posizione giuridica.

Lo strumento giuridico per addivenire alla ricostituzione del patrimonio da liquidare si conferma essere quello dell'inefficacia nei confronti della massa dei creditori degli atti che ne hanno modificato *in peius* la consistenza o la qualità rendendo disponibili alla liquidazione le utilità fuoruscite dal patrimonio stesso.

In questo ambito, una rilevante novità è data dall'individuazione della data da cui calcolare a ritroso il cosiddetto periodo sospetto che viene stabilita,

come previsto dall'art.7, comma 4, lettera b) della legge delega, in quella in cui è stata presentata la domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, e ciò al fine di evitare che il tempo decorrente tra il deposito e l'apertura non vada in danno dei creditori rendendo irrevocabili gli atti maggiormente risalenti.

Si pone invece in una linea di continuità con l'art. 64 della l. fall. l'art. 163 che sancisce l'inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda o nei due anni anteriori, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante. Non è previsto il presupposto della conoscenza dello stato di insolvenza in capo al beneficiario dell'atto dal momento che non si ritiene necessario tutelare la buona fede in una situazione in cui il danno per il soggetto che subisce la perdita è pari al beneficio che ha gratuitamente ottenuto.

Al fine di accelerare la procedura e di contenerne i costi, è previsto che l'inefficacia si verifichi di diritto con la trascrizione della sentenza che apre la liquidazione, con la possibilità per chiunque vi abbia interesse di opporsi mediante reclamo avanti al giudice delegato.

Articolo 164

Pagamenti di crediti non scaduti e postergati

La disposizione prevede l'inefficacia di pagamenti effettuati anticipatamente rispetto alla scadenza, se questa cade nel giorno dell'apertura della liquidazione o posteriormente e quindi in una data che, se rispettata, avrebbe comunque reso inefficace il pagamento.

L'inefficacia colpisce i pagamenti effettuati dopo il deposito della domanda in esito alla quale è stata aperta la liquidazione o nei due anni anteriori.

Sono altresì inefficaci i pagamenti i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società e dei finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore, nelle condizioni previste dall'articolo 2467, secondo comma, codice civile.

Articolo 165

Azione revocatoria ordinaria

Con la disposizione in esame si conferma la legittimazione del curatore ad esercitare anche l'azione di revocatoria ordinaria secondo le norme del codice civile.

E' prevista la competenza esclusiva del tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale sia che l'azione sia diretta nei confronti del contraente immediato sia, se proponibile, che si rivolta nei confronti degli aventi causa del medesimo.

Articolo 166

Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie

La disposizione si sostituisce all'art. 67 della vigente l. fall..

Al primo comma sono indicati gli atti revocabili senza che il curatore debba provare la conoscenza in capo alla controparte dello stato di insolvenza in cui versava il debitore; la presunzione (iuris tantum) di conoscenza è giustificata dalla circostanza, comune a tali atti, di essere normalmente estranei, in quanto dannosi, alla condotta dell'imprenditore in grado di gestire l'impresa senza condizionamenti derivanti dalla sua situazione economico finanziaria.

Si tratta:

degli atti in cui vi è una rilevante sproporzione (oltre un quarto), in danno del debitore, tra prestazione e controprestazione, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita la liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;

degli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti e esigibili effettuati con mezzi anomali e cioè non con denaro o altri mezzi abitualmente utilizzati nelle transazioni commerciali, compiuti nello stesso lasso di tempo;

dei pegni, delle anticresi, delle ipoteche volontarie costituiti nello stesso periodo a garanzia di debiti preesistenti non scaduti e quindi evidentemente in esito a sopravvenuta valutazione negativa sulla solvibilità;

dei pegni, delle anticresi, e delle ipoteche volontarie e giudiziali costituite dopo il deposito della domanda o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti, ove la minore estensione del periodo rilevante si giustifica con la

considerazione che l'atto di acquisizione della garanzia trova la sua giustificazione nello specifico inadempimento.

Nel secondo comma sono elencati gli atti conformi alla normale prassi commerciale e quindi di per sé non indicativi di approfittamento della minorata forza contrattuale del debitore, che sono revocabili solo se compiuti nella consapevolezza (da dimostrarsi da parte del curatore) dello stato di insolvenza in cui si trovava il debitore: i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.

Il terzo comma conferma la previsione di cause di esenzione dalla revocabilità di atti che diversamente rientrerebbero nelle fattispecie sopra elencate.

La norma ripropone le cause di esenzione già previste dall'art. 67 della l. fall.

Con riferimento agli atti compiuti, ai pagamenti effettuati e alle garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione di piani attestati di risanamento, poiché il beneficio si giustifica solo in presenza di una seria iniziativa l'esenzione è previsto che esso non si applichi in presenza di atti che evidenziano dolo o colpa grave o di situazione che renda improbabile la riuscita del piano. Per tali atti, come per quelli compiuti in esecuzione del concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione omologati, è stato previsto espressamente che l'esenzione opera anche con riferimento alla revocatoria ordinaria, così risolvendo il contrasto giurisprudenziale esistente sul punto. Si tratta di disposizioni dirette ad incentivare il ricorso a tali strumenti di regolazione della crisi, garantendo stabilità agli atti compiuti in presenza di una situazione di insolvenza o di rischio di insolvenza in caso di non impossibile esito negativo della procedura.

L'ultimo comma ribadisce l'inapplicabilità della disciplina della revocatoria contenuta nell'articolo in esame all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario e la salvezza delle disposizioni delle leggi speciali.

Articolo 167

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

La disposizione corrisponde all'attuale 67-bis della l. fall. e prevede la revocabilità di atti che non incidono direttamente sul patrimonio della società assoggettata alla liquidazione giudiziale, ma su quello, separato, destinato ad uno specifico affare, allorquando il loro compimento sia comunque pregiudizievole per la società.

Articolo 168

Pagamento di cambiale scaduta

La disposizione corrisponde all'attuale art. 68 l. fall. e pone un'eccezione alla revocabilità del pagamento ottenuto dal creditore nel caso in cui quest'ultimo abbia dovuto accettarlo pena la perdita dell'azione cambiaria di regresso (art. 80 legge cambiaria). In tale caso la revocatoria per la somma riscossa può essere indirizzata verso l'ultimo obbligato in via di regresso per il quale il curatore è in grado di provare la conoscenza dello stato di insolvenza dell'obbligato principale quando ha tratto o girato la cambiale.

Articolo 169

Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto

In considerazione del particolare rapporto di familiarità che lega i coniugi, ovvero le parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso e i conviventi di fatto, e quindi della presumibile approfondita conoscenza che gli stessi hanno degli affari del debitore, la consapevolezza dello stato di insolvenza viene presunta, salvo la prova contraria, per tutti gli atti previsti dall'art. 166, compiuti nel tempo il cui il debitore esercitava un'impresa e per quelli a titolo gratuito compiuti anche oltre due anni prima della data di deposito della domanda cui è seguita la liquidazione ma nel tempo di esercizio dell'impresa.

Articolo 170

Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia

Al fine di limitare i tempi di instabilità degli effetti degli atti compiuti con il debitore nei cui confronti è stata aperta una procedura di liquidazione

giudiziale, vengono confermati il termine di decadenza di tre anni dalla data di apertura e comunque quello di prescrizione di cinque anni dal compimento dell'atto per l'esercizio delle azioni revocatorie e di inefficacia cui è legittimato il curatore.

Articolo 171

Effetti della revocazione

La disposizione disciplina al primo comma la legittimazione passiva all'azione revocatoria nell'ipotesi in cui il pagamento al debitore venga effettuato tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (si tratta delle società fiduciarie e di revisione e cioè "quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni"), prevedendo che questa spetti a colui che è il destinatario della prestazione e che nei suoi confronti si verifichino anche gli effetti sostanziali.

Il secondo comma disciplina il diritto spettante a chi, per effetto della revoca, ha dovuto restituire quanto ricevuto dal debitore prevedendo che venga ammesso al passivo per l'eventuale credito originario.

Il terzo comma conferma la disciplina già introdotta al fine di evitare che atti estintivi derivanti da posizioni passive di conto corrente bancario o comunque da rapporti continuativi o reiterati poi seguiti da nuovi incrementi del debito comportino la revoca di somme nel complesso non corrispondenti all'effettiva diminuzione del debito al momento dell'apertura della procedura disponendo che l'ammontare che il terzo deve restituire per effetto della revoca sia pari alla differenza tra l'ammontare massimo del suo credito nel periodo in cui ha avuto conoscenza dello stato di insolvenza e l'ammontare residuo dello stesso all'epoca di apertura del concorso.

Gli effetti sono prodotti nei confronti del destinatario della prestazione.

Colui che restituisce quanto ricevuto è ammesso al passivo della liquidazione.

SEZIONE V

Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti

Articolo 172

Rapporti pendenti

La disposizione si pone in una linea di continuità con l'art. 72 del r.d. n.267 del 1942 e disciplina i contratti che alla data di apertura della liquidazione giudiziale risultino ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti, prevedendo come regola generale, e quindi salvo che sia diversamente disposto in questa stessa sezione, che essi restino sospesi. Tale effetto permane fino a quando il curatore, eventualmente messo in mora dall'altro contraente che può fargli assegnare dal giudice un termine non superiore a sessanta giorni per decidere, dichiara di sciogliersi dal contratto (effetto che comunque si verifica se il curatore non si pronuncia nel termine assegnato) oppure, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, di subentrare; in caso di subentro il curatore assume dalla data della dichiarazione tutti gli obblighi contrattuali; lo scioglimento non è ammesso nei contratti ad effetti reali se è già avvenuto il trasferimento del diritto.

La prosecuzione nel contratto comporta la prededucibilità dei soli crediti maturati in corso di procedura, e ciò in ossequio alla prescrizione del legislatore delegante di limitare le ipotesi di prededuzione, al fine di salvaguardare il più possibile le aspettative di soddisfacimento dei creditori. Trattandosi di esercizio da parte del curatore di una facoltà riconosciuta dalla legge, se il contratto viene sciolto, l'altro contraente non ha alcun diritto al risarcimento del danno, ma può insinuarsi per il solo credito conseguente al mancato adempimento.

Le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di uno o più dei contraenti sono inefficaci.

Come già previsto dalle norme vigenti, se prima dell'apertura della liquidazione è già stata promossa l'azione di risoluzione, e nei casi previsti è stata debitamente trascritta, essa spiega i suoi effetti anche nei confronti del curatore. Tuttavia se il contraente intende ottenere non solo la pronuncia di risoluzione per inadempimento ma anche la restituzione di una somma o di un bene ovvero il risarcimento del danno la domanda deve

essere proposta secondo le disposizioni sull'accertamento del passivo. Poiché il giudice delegato, nel corso dell'accertamento del passivo deve poter conoscere con pienezza dei suoi poteri della domanda di ammissione, verificandone la fondatezza sia in rapporto al *petitum* che alla *causa petendi*, ne consegue che la controparte *in bonis* avrà interesse a coltivare l'azione di risoluzione introdotta prima dell'apertura della liquidazione giudiziale solo in presenza di un interesse giuridico, attuale e concreto, diverso da quello all'accoglimento della domanda restitutoria o di ammissione al passivo del credito.

Articolo 173

Contratti preliminari

Il curatore può sciogliersi dal contratto preliminare di vendita immobiliare anche se il promissario acquirente abbia proposto prima dell'apertura della liquidazione giudiziale domanda di esecuzione in forma specifica (art. 2932 codice civile), ma se la domanda è stata trascritta e viene successivamente accolta lo scioglimento, per effetto della retrodatazione degli effetti della sentenza alla data di proposizione della domanda, non è opponibile al promissario acquirente. La disposizione interviene così a portare chiarezza su una questione largamente dibattuta in giurisprudenza, anche successivamente alla pronuncia dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione n.18131/2015. La soluzione adottata coniuga il rispetto dei principi in materia di trascrizione delle domande giudiziali e del relativo effetto prenotativo, con la salvaguardia delle ragioni della massa, nel caso in cui la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare non sia accolta.

Nel caso in cui il contratto preliminare di vendita immobiliare, trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, sia oggetto di scioglimento il promissario acquirente ha diritto di far valere il proprio credito al passivo, escluso il risarcimento del danno, con il privilegio di cui all'art. 2775-bis del codice civile che grava sull'immobile oggetto del contratto, se gli effetti della trascrizione non siano cessati prima dell'apertura della liquidazione giudiziale per omesso verificarsi, nei termini previsti, di uno degli eventi di cui al citato art. 2645-bis.

Al fine di tutelare il contraente che persegue il soddisfacimento del primario bisogno abitativo o l'esercizio di attività produttiva, ritenuta di prevalente interesse, è previsto che non possa essere sciolto il contratto preliminare di vendita regolarmente trascritto se ha ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale del promissario acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa del promissario acquirente, sempre a condizione che gli effetti della trascrizione non siano cessati prima dell'apertura della liquidazione giudiziale per omesso verificarsi nei termini previsti di uno degli eventi di cui al citato art. 2645-bis.

Condizione ulteriore perché lo scioglimento non possa verificarsi è, diversamente da quanto previsto dalla l. fall., che il promissario acquirente chieda l'esecuzione del preliminare con le forme e nei termini previsti per l'accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura.

Al fine di non gravare la massa di oneri derivanti dalla non coincidenza dello stato dell'immobile rispetto a quanto contrattualmente previsto il bene è trasferito nello stato in cui si trova.

La norma, inoltre, in attuazione della delega (art. 7, comma 2, lettera d), allo scopo di tutelare l'interesse del promissario acquirente ad acquistare un bene libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e di dirimere i contrasti giurisprudenziali in ordine alla natura –coattiva o meno- della vendita effettuata dal curatore in adempimento del contratto preliminare- prevede che il giudice delegato, venduto l'immobile e riscosso interamente il prezzo, ordini con decreto la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. Tuttavia, allo scopo di bilanciare l'esigenza di tutela del promissario acquirente con la salvaguardia dell'interesse dei creditori che, secondo l'orientamento da ultimo espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 3310/2017), potrebbero perdere le garanzie del credito, senza ottenere l'adempimento (così nel caso, non infrequente, in cui il promissario acquirente abbia pagato la maggior parte del prezzo prima dell'apertura della procedura e ciò malgrado il curatore non abbia rinvenuto, nel patrimonio del debitore, risorse sufficienti al pagamento del creditore ipotecario), è previsto che gli acconti

che il promissario acquirente dimostri di aver pagato prima dell'apertura della liquidazione giudiziale siano opponibili alla massa in misura pari alla metà dell'importo, sì da garantire comunque, ai creditori, l'acquisizione alla massa di almeno la residua metà del prezzo.

Articolo 174

Contratti relativi a immobili da costruire

La norma corrisponde all'attuale art. 72-bis LF e disciplina i contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 122/2005, per il caso in cui l'acquirente abbia escusso la fideiussione al cui rilascio è obbligato il costruttore a garanzia dell'eventuale obbligo di restituzione di importi corrisposti dal medesimo, prevedendo che detti contratti si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione, dandone comunicazione al curatore, e che in ogni caso la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.

Articolo 175

Contratti di carattere personale

Per i contratti di carattere personale, e quindi quelli nei quali la considerazione della qualità soggettiva della parte nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è stata un motivo determinante, è logico ritenere che non possano *sic et simpliciter* proseguire se alla persona sottoposta alla liquidazione si sostituisce il curatore: si prevede dunque lo scioglimento automatico per effetto della apertura della liquidazione giudiziale a meno che il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso dell'altro contraente, manifesti la volontà di subentrarvi in luogo del debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.

Articolo 176

Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La norma corrisponde all'art. 76 ter l. fall. e disciplina gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale della società che ha istituito il patrimonio destinato ad uno specifico affare sul contratto di finanziamento stipulato per la realizzazione delle finalità dell'affare stesso (art. 2447 bis co. 1 c.c.),

prevedendo che detta apertura di per sé non costituisce causa di scioglimento del contratto ma solo se lo stato di liquidazione giudiziale in cui si trova la società è ostativo alla continuazione o realizzazione dell'operazione.

Se l'impedimento non sussiste il curatore, sentito il comitato dei creditori, può decidere di subentrare alla società assumendo gli obblighi relativi.

In caso di mancato subentro, la norma tutela le aspettative del finanziatore, il quale può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato, sentito il comitato dei creditori (che esprime ancora un parere obbligatorio ma non vincolante), a realizzare o continuare l'operazione in proprio o con affidamento a terzi, con facoltà di trattenere i proventi dell'affare in pagamento del proprio credito, anche nel caso, quindi, che non ne fosse ab origine prevista contrattualmente tale destinazione, e di insinuarsi al passivo in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.

Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, e cioè quando il curatore subentra nel contratto di finanziamento o quando il finanziatore ottiene di realizzare o continuare l'operazione, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile e quindi il principio della separatezza dei proventi dell'affare e della loro destinazione al pagamento del finanziatore con esclusione dell'ammissibilità di azioni da parte dei creditori sociali.

Se non si verifica alcuna delle ipotesi sopra descritte cessano le limitazioni alle azioni esecutive sui beni strumentali alla realizzazione dell'affare.

Articolo 177

Locazione finanziaria

La norma disciplina le conseguenze dello scioglimento del contratto di locazione finanziaria, confermando il diritto del concedente di ottenere la restituzione del bene con obbligo di versamento alla curatela della differenza tra la somma ricavata dalla vendita o altra allocazione del bene a valori di mercato (se maggiore) e il credito residuo calcolando, in quest'ultimo, la sola parte afferente al capitale; le somme già riscosse prima dell'apertura della liquidazione sono revocabili se non sussiste la causa di esenzione prevista per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso.

Il concedente ha diritto di insinuarsi al passivo se il credito (comprensivo di interessi) vantato alla data di apertura della procedura è maggiore di quanto ricavabile dalla nuova allocazione, secondo stima da effettuarsi in sede di accertamento del passivo ed eventuale conguaglio in sede di riparto in base al ricavato effettivo.

Al fine di non pregiudicare l'attività dell'utilizzatore, se soggetta alla liquidazione giudiziale è la società autorizzata alla concessione di finanziamenti in forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue e l'utilizzatore conserva diritti e obblighi contrattuali.

Articolo 178

Vendita con riserva di proprietà

La disciplina della vendita con riserva di proprietà ricalca quella attuale e prevede che, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore della liquidazione giudiziale del compratore, può subentrare nel contratto, con l'autorizzazione del comitato dei creditori; a tutela del venditore, in caso di sua istanza il curatore deve prestare cauzione ma può pagare anche immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale.

Se il curatore si scioglie dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, che può essere compensato con il credito di restituzione delle rate pagate.

Nessuna influenza sul contratto ha invece l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del venditore.

Articolo 179

Contratti ad esecuzione continuata o periodica

La disciplina relativa al subentro da parte del curatore in un contratto ad esecuzione continuata o periodica, è innovativa poiché prevede, al fine di limitare le ipotesi di prededuzione, che se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente solo le consegne avvenute e i servizi erogati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale, mentre per le consegne avvenute e i servizi erogati in precedenza, l'altra parte può chiedere di essere ammessa al passivo della procedura in base alla disciplina dei crediti concorsuali.

Articolo 180

Restituzione di cose non pagate

La norma disciplina in modo conforme a quanto previsto dall'art. 75 della l. fall. l'ipotesi in cui la cosa mobile non ancora pagata dalla parte nei cui confronti è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale sia stata alla stessa già spedita prima dell'apertura ma non sia ancora giunta al luogo di destinazione né altri abbia acquistato sulla stessa diritti, prevedendo che il venditore possa riprenderne il possesso assumendosi le spese e restituendo gli acconti ricevuti al fine di evitare che la fase esecutiva del contratto si perfezioni in corso di procedura ma il venditore riceva il pagamento solo in moneta concorsuale; è tuttavia facoltà del venditore optare per dar corso ugualmente al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, così come è facoltà del curatore pretendere la consegna della cosa pagandone integralmente il prezzo.

Articolo 181

Contratto di borsa a termine

La norma corrisponde all'art. 181 l. fall., prevedendo che il contratto di borsa a termine si scioglie dalla data dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale se scade dopo l'apertura di questa, e regolando le conseguenze dello scioglimento.

Articolo 182

Associazione in partecipazione

La norma corrisponde all'art. 182 della l. fall. e prevede che il contratto di associazione in partecipazione si scioglie *ex lege* per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'associante; l'associato può far valere nel passivo il credito per la restituzione del valore di quella parte dei conferimenti che non è assorbita dalle perdite a suo carico, mentre è tenuto a versare la differenza tra il valore delle perdite e quello dei conferimenti al curatore che può anche chiedere al giudice l'emissione del decreto come previsto per i versamenti ancora dovuti dei soci a responsabilità limitata.

Articolo 183

Conto corrente, mandato, commissione

Conforme all'attuale disciplina è quella prevista per contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione che si sciolgono di diritto per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle

parti, nonché del contratto di mandato che si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del mandatario.

Conforme è anche l'attribuzione della prededuzione al credito del mandatario per l'attività svolta dopo l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del mandante se il curatore subentra nel contratto.

Articolo 184

Contratto di affitto di azienda

La nuova disciplina del contratto di affitto di azienda in caso di apertura della liquidazione giudiziale è parzialmente diversa da quella vigente, in quanto diversifica le conseguenze a seconda che alla procedura sia sottoposto il locatore o il conduttore concedente o l'affittuario.

Nel primo caso è previsto che il rapporto prosegua, ma il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, può recedere entro sessanta giorni corrispondendo alla controparte un equo indennizzo che, nel dissenso delle parti, è determinato dal giudice delegato e può essere insinuato al passivo come credito concorsuale e quindi non in prededuzione.

Anche nel secondo caso il rapporto prosegue, ma il curatore può recedere, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, senza limiti di tempo, corrispondendo al concedente un equo indennizzo, da liquidarsi dal giudice delegato in caso di mancato accordo, e da insinuarsi al passivo come credito concorsuale.

In caso di recesso del curatore e comunque alla scadenza del contratto, si applica la disciplina prevista in relazione alla cessazione dell'esercizio provvisorio, che prevede che la retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile e che ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di questa sezione.

Articolo 185

Contratto di locazione di immobili

Anche per il contratto di locazione di immobili, come però già prevedeva l'art. 80 della l. fall., la disciplina è diversificata al fine di tutelare l'interesse del conduttore all'utilizzo del bene, che può essere destinato ad abitazione ma anche all'esercizio dell'impresa.

Nell'ipotesi di liquidazione aperta nei confronti del locatore, il contratto non si scioglie e il curatore subentra nel medesimo. Tuttavia, al fine di non impedire una proficua liquidazione, se la durata residua del contratto è superiore a quattro anni il curatore, entro un anno dall'apertura della procedura può, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto con effetto una volta decorsi quattro anni dall'apertura della liquidazione giudiziale; compete all'altro contraente un indennizzo che, in caso di mancato accordo, è liquidato dal giudice delegato e insinuato al passivo quale credito concorsuale e quindi, anche in questo caso, con esclusione della prededuzione.

Se invece la liquidazione giudiziale è aperta nei confronti del conduttore, il curatore può in qualunque tempo, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto; il diritto all'indennizzo e il suo regime concorsuale è disciplinato come sopra.

Articolo 186

Contratto di appalto

La disposizione corrisponde all'art. 81 LF, prevedendo, come conseguenza automatica dell'apertura della liquidazione giudiziale a carico di un contraente, lo scioglimento del contratto, stante il rischio concreto di inadempimento, in relazione all'esecuzione dell'opera o del servizio oppure al pagamento del corrispettivo, che grava sulla parte in bonis.

E' tuttavia possibile che il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiari di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di sessanta giorni dall'apertura della procedura ed offrendo idonee garanzie

Tuttavia, se la liquidazione giudiziale viene aperta nei confronti dell'appaltatore e la qualità soggettiva del medesimo è stata un motivo determinante del contratto il curatore può subentrare nel contratto solo se l'altra parte lo consente.

Sono fatte salve le norme sugli appalti pubblici.

Articolo 187

Contratto di assicurazione

La norma conferma l'applicabilità al contratto di assicurazione della disciplina generale sui rapporti giuridici pendenti, ma fa salvo il diritto di

recesso dell'assicuratore nel caso in cui la prosecuzione del contratto comporti un aggravamento del rischio (art. 1898 codice civile).

In ossequio al principio di limitazione delle ipotesi di prededuzione, solo i crediti per premi maturati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale godono di tale qualifica.

Articolo 188

Contratto di edizione

La norma corrisponde all'art. 83 della vigente l. fall., escludendo dal regime ordinario sui rapporti giuridici pendenti dei contratti di edizione, nell'ipotesi in cui alla liquidazione giudiziale sia assoggettato l'editore, rinviando alla legislazione speciale.

Articolo 189

Rapporti di lavoro subordinato

La disposizione attua l'articolo 7, comma 7, della legge delega ed è volta ad assicurare l'applicazione, in occasione delle decisioni del curatore al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, dei principi di fondo dell'ordinamento lavoristico. La legge delega richiede infatti che la normativa, in ambito di liquidazione giudiziale, sia "coordinata con la legislazione vigente in materia di diritto del lavoro, per quanto concerne il licenziamento" (art. 7, comma 7).

I principi indicati sono anche espressi dall'art. 24 della Carta Sociale Europea (richiamato anche dall'art. 2, lett. p, della legge delega) oltre che dall'art. 30 della c.d. Carta di Nizza.

Muovendo dall'ormai condiviso principio secondo cui la liquidazione giudiziale, nei casi diversi dall'esercizio dell'impresa da parte del curatore, comporta la sospensione dei rapporti di lavoro in attesa delle decisioni del curatore, le regole generali di recesso sono state mantenute con una semplificazione per la procedura di licenziamento collettivo, tenuto conto che in molti casi la necessità di dismettere il personale dovrebbe essere pressoché scontata per il venire meno dell'azienda.

Al recesso da parte del curatore, che deve essere comunicato per iscritto, consegue, come negli altri casi di scioglimento del rapporto, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, ammessa al passivo come credito anteriore all'apertura della liquidazione.

La disciplina si applica anche a rapporti diversi da quello a tempo indeterminato.

Per rendere la procedura celere e a definizione certa si è anche previsto che, se entro quattro mesi il curatore non abbia comunicato il subentro nei rapporti di lavoro, essi si intendono risolti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.

Al tempo stesso, per incentivare la salvaguardia dei livelli occupazionali, è previsto che, nei casi in cui sia ipotizzabile la ripresa dell'attività o il trasferimento a terzi dell'azienda, il giudice delegato, anche su istanza di singoli lavoratori, può accordare una proroga del medesimo termine. Se l'istanza proviene dai singoli lavoratori la proroga ha effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti. Qualora nel termine così prorogato il curatore non proceda al subentro o al recesso, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati, si intendono risolti di diritto. In tale ipotesi, a favore di ciascun lavoratore nei cui confronti è stata disposta la proroga e che, per tutto il periodo, è rimasto a disposizione del curatore (nella prospettiva di una possibile ripresa dell'attività), è riconosciuta un'indennità che è ammessa al passivo come credito prededucibile.

Nulla si è precisato rispetto ai recessi successivi al subentro del curatore nei contratti di lavoro, essendo evidente in tal caso la necessità di applicare il regime ordinario dei licenziamenti. Analogamente non si sono regolate le conseguenze di tali recessi che risultassero illegittimi, rimesse alla disciplina ordinaria.

Il comma 5 regola equipara le eventuali dimissioni del lavoratore dopo il periodo di trattamento di NaspiLG di cui all'articolo 190, o comunque trascorsi quattro mesi dall'apertura della liquidazione giudiziale, al recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c.

Il comma 6 richiama le prescrizioni dell'art. 4, comma 1, e 24, comma 1, della legge 23 luglio 1991 n. 223, indicando talune deroghe all'art. 4 commi da 2 a 8, di natura non sostanziale, rese necessarie per adeguare le disposizioni alla peculiare fattispecie di licenziamento conseguente ad una liquidazione giudiziale dell'impresa.

Ulteriori disposizioni disciplinano l'indennità sostitutiva del preavviso, il trattamento di fine rapporto e il c.d. contributo Naspi, che, ai fini

dell'ammissione al passivo, sono considerati come crediti anteriori all'apertura della liquidazione giudiziale.

Naturalmente, durante l'esercizio dell'impresa del debitore in liquidazione giudiziale da parte del curatore i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o esercitare la facoltà di recesso ai sensi della disciplina lavoristica vigente.

Articolo 190

Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego nella liquidazione giudiziale - NASpILG

Attualmente, nella fase di sospensione, è ammessa la cassa integrazione (C.I.G.S.) solo in caso di esercizio provvisorio di impresa. Quindi, se anche l'azienda non sia dissolta e risulti ancora cedibile, i lavoratori restano senza reddito, né possono dimettersi, stante il riconoscimento al curatore di uno *spatium deliberandi*. Per ovviare al problema cercando di evitare incrementi di spesa sociale si è previsto che, nel periodo di sospensione, spetti ai lavoratori un trattamento nuovo, equiparato alla Naspi e denominato NaspiLG (Naspi nella Liquidazione Giudiziale).

Tale trattamento, se il rapporto di lavoro si estingue, sfocia in Naspi ordinaria, ma la sommatoria di NaspiLG e Naspi non può superare i massimi di Naspi, in modo da assicurare la neutralità di spesa.

Se invece il rapporto prosegue, il sostegno al reddito è comunque limitato a casi in cui la curatela, con il subentro nei rapporti, ravvisa possibile la ripresa dell'attività dell'azienda.

Si è poi munita la disciplina di varie regole di rinvio alla disciplina Naspi ed Aspi, in quanto compatibile e di disciplina, attraverso il rinvio a regole dell'integrazione salariale (art. 8, commi 2 e 3, d. lgs. 148/2015), del caso in cui i lavoratori medio tempore svolgano altri lavori. Dando sviluppo ad un'osservazione dell'I.N.P.S., si è per un verso esclusa l'applicazione dell'art. 8 d. lgs. 22/2015 (che prevede l'anticipazione in unica soluzione della Naspi per i lavoratori che intendano avviare un'attività in proprio, trattandosi di evenienza incompatibile con la finalità di sostegno in attesa di un possibile subentro del curatore), ma si è mantenuto l'istituto per i casi (regolati dall'art. 11 d.l. 145/2013) in cui vi sia iniziativa dei lavoratori per acquisto della stessa azienda attraverso formazione di cooperativa. Tutela

differenziata che, oltre a porsi in linea con la dinamica del trasferimento – appunto alle predette cooperative – delle aziende interessate dalle procedure concorsuali, è munita di copertura costituzionale (art. 45 Cost.) e risulta compatibile sotto il profilo eurounitario (Corte di Giustizia 8 settembre 2011, Paint Graphos – Adige Carni – Franchetto offre spunti su un regime differenziato per le cooperative di rilievo sociale).

Articolo 191

Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro

Al trasferimento di azienda nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale, concordato preventivo e al trasferimento d'azienda in esecuzione di accordi di ristrutturazione si applicano l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, l'articolo 11 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9 e le altre disposizioni vigenti in materia. Con l'espresso rinvio alla disciplina lavoristica si è inteso dare attuazione al principio enunciato dalla legge delega, che impone di "armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea".

Articolo 192

Clausola arbitrale

E' riprodotta senza variazioni la disposizione contenuta nell'art. 83-bis della vigente l. fall..

CAPO II

CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Articolo 193

Sigilli

L'articolo in esame disciplina l'apposizione dei sigilli prevedendo che, dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede alla ricognizione sommaria dei beni, nonché all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile. La disposizione precisa che a tale incombenza il curatore procede solo "se

necessario” ed in quanto non sia possibile procedere direttamente alla redazione dell’inventario.

Nel resto, la disposizione ricalca il testo introdotto con la riforma del 2006, salva la precisazione che se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, il giudice delegato può autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o più coadiutori.

Si è dunque sostituito il potere di autorizzazione del giudice delegato all’originario potere di designazione dei delegati o coadiutori.

Articolo 194

Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione

La disposizione in esame disciplina la consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione, la loro conservazione e la facoltà per ogni interessato, se autorizzato dal curatore e a sue spese, di esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore, anche se custoditi nella cancelleria del tribunale o altrove, ed estrarne copia.

Articolo 195

Inventario

L’articolo in esame corrisponde all’art. 87 della l. fall. e disciplina la redazione dell’inventario, la nomina dello stimatore e le dichiarazioni che il debitore o i rappresentanti della società debitrice debbono rendere in ordine alle altre attività da comprendere nell’inventario: rispetto alla disciplina previgente, è stata eliminata la necessità di assistenza del cancelliere, allo scopo di rendere le operazioni più snelle, valorizzando la qualità di pubblico ufficiale del curatore.

Articolo 196

Inventario di altri beni

L’articolo in esame, al primo comma, riproduce il testo del previgente art. 87-bis l. fall., sostituito al consenso del curatore e del comitato dei creditori il parere espresso da tali organi, in quanto il giudice delegato, nel disporre la restituzione dei beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili, esercita – come nel richiamato

art. 210 di cui si esplicita la deroga – un potere giurisdizionale che non può essere subordinato all’approvazione da parte di altri organi.

E’ stato invece eliminato l’originario secondo comma perché superfluo (i beni restituiti non vanno inventariati e di essi resta traccia nel provvedimento del giudice delegato).

Infine, la disposizione ribadisce che sono inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di godimento in virtù di un titolo opponibile al curatore; è stata eliminata la previsione che tali beni non sono presi in consegna dal curatore e che, invece, è stata riprodotta nell’articolo 200.

Articolo 197

Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore

L’articolo in esame disciplina la presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore in modo sostanzialmente analogo all’articolo 88 l. fall. vigente.

Articolo 198

Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio

L’articolo in esame disciplina la formazione degli elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e la redazione del bilancio dell’ultimo esercizio senza sostanziali modifiche rispetto all’art. 89 l.f..

Articolo 199

Fascicolo della procedura

L’articolo disciplina la formazione del fascicolo della procedura, prevedendo che con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene assegnato il domicilio digitale e viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato.

Il secondo comma disciplina la facoltà per i componenti del comitato dei creditori e il debitore di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per quelli di cui il giudice delegato ha ordinato la segretazione, mentre il terzo comma prevede che il giudice delegato, sentito il curatore, può autorizzare ogni

altro interessato a prendere visione ed estrarre copia, a sue spese, di specifici atti o provvedimenti.

L'ultimo comma prevede che i creditori possono prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, degli atti, dei documenti e dei provvedimenti del procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.

Capo III

ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DEI DIRITTI DEI TERZI SUI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Articolo 200

Avviso ai creditori e agli altri interessati

L'articolo 200 disciplina, analogamente a quanto attualmente previsto dall'art. 92 l.fall., il contenuto dell'avviso ai creditori e agli altri interessati, prevedendo che il curatore comunichi senza indugio a coloro che risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, ovvero, in caso di impossibilità, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario.

L'individuazione dei creditori e degli altri interessati è effettuata dal creditore sulla base della documentazione in suo possesso e sulla scorta delle informazioni da lui acquisite.

E' riproposta la disposizione dell'art. 92, secondo comma, l.fall. per cui, se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.

Articolo 201

Domanda di ammissione al passivo

La disposizione illustrata disciplina tempi e modalità di presentazione della domanda di ammissione al passivo riproponendo sostanzialmente il contenuto dell'articolo 93 della vigente l. fall..

Nella formulazione del comma 1 viene aggiunta una previsione con la quale è data attuazione allo specifico criterio di delega concernente il sistema

dell'accertamento del passivo per cui devono essere chiarite le modalità di verifica dei diritti vantati su beni del debitore che sia costituito terzo datore d'ipoteca (articolo 7, comma 8, lettera a), della legge di delega n. 155 del 2017). A tal fine è previsto l'obbligo (da parte del creditore di soggetto diverso da quello nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale) della presentazione della domanda di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura e ipotecati a garanzia di debiti altrui. E' conseguentemente integrato il contenuto del ricorso (comma 3, lettera b) nella parte in cui si impone al soggetto che propone la domanda di partecipazione al riparto di determinare l'ammontare del credito per cui intende partecipare.

E' dunque stabilito, circa le modalità di presentazione della domanda di ammissione, che il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 205, insieme ai documenti. Si ribadisce, come nell'attuale legge fallimentare, che l'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.

E' previsto che il ricorso debba contenere, oltre all'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore (come attualmente previsto), anche il numero di codice fiscale e le coordinate bancarie dell'istante (ovvero, in mancanza, la dichiarazione di voler essere pagato con modalità diversa dall'accredito in conto corrente bancario stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1), nonché (in linea con l'attuale legge fallimentare) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; la concisa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale; l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.

L'aggiunta, nel contenuto del ricorso, delle indicazioni del codice fiscale delle coordinate bancarie dell'istante è prevista in attuazione dei criteri di maggiore rapidità snellezza e concentrazione dell'accertamento del passivo espressi dall'articolo 7, comma 8, della legge di delegazione.

E' disciplinata, come attualmente nella legge fallimentare, la conseguenza dell'omissione o incertezza dei requisiti del ricorso ovvero dell'indicazione del domicilio digitale.

La disposizione illustrata prevede, come già attualmente, la possibilità che, con la domanda di restituzione o rivendica il terzo possa chiedere la sospensione della liquidazione di quanto reclamato.

In attuazione del principio generale di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge n. 155 del 2017 (superamento dei contrasti interpretativi) è stabilito che il procedimento introdotto con la domanda di ammissione al passivo è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge n. 742 del 1969.

Articolo 202

Effetti della domanda

L'articolo illustrato disciplina gli effetti della domanda di ammissione al passivo, equiparandoli, come nell'attuale regime, agli effetti della domanda giudiziale, e prevedendone la persistenza fino all'esaurimento dei giudizi e delle altre operazioni che, a norma dell'articolo 234, proseguono dopo il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale.

Articolo 203

Progetto di stato passivo e udienza di discussione

L'articolo 203 reca, come l'attuale articolo 95 l.fall., la disciplina riguardante il progetto di stato passivo redatto dal curatore e l'udienza di discussione.

Nella disposizione illustrata la disciplina dell'accertamento del passivo conserva la prima fase di formazione del progetto dello stato passivo direttamente da parte del curatore, il quale, previo esame delle domande di ammissione, predispone un completo progetto di stato passivo, con elenchi separati dei creditori e dei titolari di altri diritti immobiliari e mobiliari rassegnando per ciascuna domanda le sue motivate conclusioni.

In tale fase, è previsto, come nell'attuale disciplina, che il curatore può eccepire direttamente i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato, nonché l'inefficacia del titolo su cui si fondano il credito o la prelazione.

La norma prevede, analogamente alla disciplina vigente, che il progetto sia depositato in cancelleria almeno quindici giorni prima della udienza fissata per l'esame dello stato passivo e comunicato ai creditori e ai titolari di diritti sui beni del debitore, i quali possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 201, comma 2, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.

La disposizione illustrata prosegue ricalcando le regole attualmente in vigore con gli adattamenti necessitati dalle modifiche del testo.

Quindi, all'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi. Il debitore può chiedere di essere sentito.

E' previsto che delle operazioni si redige processo verbale.

Articolo 204

Formazione ed esecutività dello stato passivo

La disposizione illustrata prevede, in modo del tutto analogo all'attuale articolo 96 l.fall., la disciplina della formazione ed esecutività dello stato passivo stabilendo che il giudice delegato, con decreto concisamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta.

E' confermata la regola per cui la dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.

La disposizione disciplina i casi di ammissione con riserva limitandoli - oltre che nei casi espressamente stabiliti dalla legge - alle ipotesi di crediti condizionati e di quelli indicati all'articolo 154, comma 3 (i crediti che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato

principale); di crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice; di crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, con salvezza della facoltà per il curatore di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.

Esaurite le operazioni – anche in successive udienze – e terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.

In attuazione della delega (art. 7, comma 8, lettera d), della legge n. 155 del 2017), l'ultimo comma della disposizione illustrata prevede che l'efficacia meramente endoconcorsuale del decreto che rende esecutivo lo stato passivo e delle decisioni assunte dal tribunale all'esito delle impugnazioni sia limitata all'accertamento dei crediti mentre hanno efficacia di giudicato le decisioni sulle domande di rivendica o restituzione, disciplinate più avanti.

Articolo 205

Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo

L'articolo in esame, con formulazione sovrapponibile al vigente articolo 97 l.fall., disciplina la comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo ai ricorrenti ai fini della proposizione di eventuali impugnazioni.

Articolo 206

Impugnazioni

L'articolo in esame disciplina le impugnazioni dello stato passivo distinguendo le opposizioni, le impugnazioni dei crediti ammessi e le revocazioni alla stessa stregua dell'attuale articolo 98 l.fall..

In ossequio al criterio di concentrazione contenuto nella delega e sopra richiamato, è innovativamente previsto, al comma 4 della disposizione illustrata, che, nei casi di opposizione allo stato passivo e di impugnazione dei crediti ammessi, la parte contro cui l'impugnazione è proposta può avanzare impugnazione incidentale nei limiti delle conclusioni rassegnate nel

procedimento di accertamento e ciò anche se è decorso il termine fissato dall'articolo 207 per la proposizione dell'impugnazione in via principale.

E' ribadita la possibilità di procedere alla correzione degli errori materiali su istanza del creditore o del titolare di diritti sui beni o del curatore, sulla quale provvede il giudice delegato sentito il curatore o la parte interessata.

Articolo 207

Procedimento

L'articolo in esame disciplina il procedimento da seguire per impugnazioni previste dall'articolo precedente in modo analogo alla vigente previsione dell'articolo 99 l.fall..

E' dunque previsto che le impugnazioni si propongono con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 205 ovvero, nel caso dell'istanza di revocazione, dall'ascolto della falsità, del dolo, dell'errore o del documento.

E' disciplinato il contenuto del ricorso e quello della memoria di costituzione del resistente.

E' conservata la possibilità di intervento di qualunque interessato non oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

In attuazione del criterio di delega diretto all'accelerazione del procedimento, l'articolo in esame prevede che, se nessuna delle parti costituite compare alla prima udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo e provvede allo stesso modo anche se non compare il solo ricorrente costituito.

E' previsto che il curatore, anche quando decide di non costituirsi in giudizio, ad esempio perché la procedura è priva di attivo e quindi è, in qualche misura, disinteressata all'esito dell'opposizione o in quanto la controversia verte unicamente su questioni di diritto, sicché può essere utile non affrontare i costi della difesa tecnica e rimettersi alla decisione del tribunale, debba comunque partecipare personalmente all'udienza per essere interrogato liberamente e fornire così al tribunale ed alla controparte informazioni sullo stato e sulle prospettive della procedura. La disposizione risponde a finalità deflative, giacché è possibile che il creditore opponente, informato in modo circostanziato e tempestivo del fatto che l'attivo della

procedura non consentirà il soddisfacimento del suo credito, decida di non coltivare oltre l'impugnazione o che, in ogni caso, il contatto tra le parti agevoli l'individuazione del reale *thema decidendum*.

Resta, come già previsto dall'art. 99 l. fall., l'incompatibilità del giudice delegato alla liquidazione giudiziale, il quale non può far parte del collegio.

La fase decisoria e la previsione della possibilità di ricorrere in cassazione contro il decreto del tribunale sono disciplinate come per il passato.

Infine, è innovativamente disciplinata la correzione di errori materiali, anche senza necessità di instaurazione del contraddittorio se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione.

In attuazione del principio generale di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge n. 155 del 2017 (superamento dei contrasti interpretativi) è stabilito che i procedimenti di impugnazione sono soggetti alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge n. 742 del 1969.

Articolo 208

Domande tardive

L'articolo illustrato disciplina le domande tardive di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili confermando lo schema introdotto con le riforme alla legge fallimentare del 2006/2007 e, dunque, assimilando il procedimento a quello di accertamento tempestivo del passivo.

Peraltro, in applicazione del criterio di delega prevedente la riduzione della possibilità di insinuarsi tardivamente (art. 7, comma 8, lettera a), della legge n. 155 del 2017) il termine oltre il quale la domanda è considerata "ultra-tardiva" e la cui ammissibilità è subordinata alla prova della non imputabilità del ritardo, è stato ridotto da dodici mesi a sei mesi. E' conseguentemente rimodulato (da diciotto mesi a dodici mesi) il termine in caso di particolare complessità della procedura.

Viene ribadita la previsione per cui il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme della formazione dello stato passivo ed è espressamente previsto che il giudice delegato fissa apposita udienza per l'esame delle domande presentate entro i successivi quattro

mesi. Per il curatore è stabilito l'obbligo di comunicazione della fissazione dell'udienza a tutti i creditori già ammessi al passivo.

Il comma 3 della disposizione illustrata reca la disciplina delle c.d. domande supertardive e in particolare l'ipotesi in cui la domanda risulti manifestamente inammissibile, così dirimendo una serie di dubbi interpretativi, inerenti i limiti di tempo entro i quali è possibile la proposizione di domande tardive e la possibilità di dichiarare l'inammissibilità manifesta della domanda senza previa instaurazione del contraddittorio, che hanno originato contrasti giurisprudenziali.

Articolo 209

Previsione di insufficiente realizzo

Con l'articolo in esame è stata riprodotta la disciplina dell'omissione dell'accertamento del passivo per la previsione di insufficiente realizzo attualmente disciplinata dall'articolo 102 l.fall..

Articolo 210

Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione

L'articolo in esame disciplina in modo sostanzialmente analogo al testo previgente i procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione. Si ribadisce l'applicabilità del regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile e la previsione che, se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 207, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile (sulla rivendica del mandante per gli acquisti fatti per suo conto dal mandatario).

E' stato aggiunto, rispetto alla formulazione del vigente articolo 103 l.fall., un ulteriore comma (comma 3), che stabilisce la pubblicità legale del decreto che accoglie la domanda di rivendica nelle stesse forme cui il trasferimento è soggetto.

CAPO IV

Esercizio provvisorio e liquidazione dell'attivo

SEZIONE I

Disposizioni generali

Articolo 211

Esercizio dell'impresa del debitore

Un'esigenza immanente alla maggior parte delle disposizioni della legge delega, sia laddove essa prevede le misure d'allerta come strumento per favorire l'emersione tempestiva della crisi e per evitare che essa degeneri in insolvenza, sia laddove impone di privilegiare le proposte di concordato in continuità aziendale, sia ove richiede di armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza con la tutela dell'occupazione, ha indotto ad apportare alcune modifiche all'istituto dell'esercizio provvisorio dell'impresa, allo scopo di incentivare –sempre che ciò sia possibile senza arrecare pregiudizio alle aspettative di soddisfacimento dei creditori- la prosecuzione dell'attività di impresa nel corso della liquidazione giudiziale.

E' stata così enunciata la regola generale secondo la quale l'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attività di impresa, fermo restando, al fine di tutelare i creditori, che la prosecuzione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale da parte del curatore deve essere autorizzata espressamente: dal tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, quando dall'interruzione può derivare un danno grave o, successivamente, dal giudice delegato, con il parere favorevole del comitato dei creditori, cui è attribuito un ruolo decisivo, essendo tale organo chiamato, con cadenza trimestrale, a pronunciarsi sull'opportunità della prosecuzione.

Per il resto, la norma conferma le disposizioni dell'art. 104 della l.fall. con riferimento alle sorti dei contratti pendenti ed alla natura prededucibile dei crediti sorti nell'esercizio dell'impresa.

Articolo 212

Affitto dell'azienda o di suoi rami

La disposizione illustrata riproduce sostanzialmente l'articolo 104-*bis* l.fall. dettando la disciplina dell'affitto di azienda e dei suoi rami che può essere autorizzato dal giudice delegato anche prima della presentazione del

programma di liquidazione su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori.

Articolo 213

Programma di liquidazione

Rispetto alla corrispondente disposizione dell'articolo 104-ter l.fall., la disciplina del programma di liquidazione è stata oggetto di razionalizzazione e di alcuni mutamenti in linea con i principi e criteri di delega.

Sono rimasti invariati i termini per la redazione del programma di liquidazione da parte del curatore (art. 6, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015 n. 132), che non può più affidare ad altri professionisti o a società specializzate alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo

Per ragioni di razionalizzazione, è stata spostata dall'ottavo comma al comma 2 la disciplina della cd. *derelictio* dei beni di proprietà del debitore per i quali l'attività di liquidazione non è conveniente, precisandosi che, con riferimento a tali beni, i creditori possono chiedere al curatore di procedere alla liquidazione a loro spese ovvero l'assegnazione. Si è previsto, in particolare, che quando vi siano stati sei esperimenti di vendita infruttuosi il curatore debba rinunciare alla liquidazione, salvo che il giudice delegato, per giustificati motivi, autorizzi altri tentativi di vendita. E' infatti evidente che, nella generalità dei casi, il prolungato disinteresse del mercato rispetto al bene è sintomatico del suo scarso valore, sicché la prosecuzione dell'attività liquidatoria aggrava inutilmente il passivo ed incide negativamente sulla durata della procedura.

Non è indicato più un contenuto dettagliato e omnicomprensivo del programma di liquidazione, come nell'articolo 104-ter l.fall.; la norma si limita a precisare che il programma è diviso in sezioni avuto riguardo:

- ai criteri e alle modalità della liquidazione dei beni immobili;
- ai criteri e alle modalità della liquidazione degli altri beni;
- ai criteri e alle modalità della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo;
- alla indicazione delle azioni giudiziali di qualunque natura;
- alla indicazione del subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio.

Inoltre il programma deve indicare gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa da parte del curatore e l'affitto di azienda, ove in atto, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.

Il programma deve, altresì, indicare il termine di presumibile completamento della liquidazione dell'attivo, che non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura, salvi casi di eccezionale complessità in cui il termine può essere prolungato fino a sette anni con provvedimento del giudice delegato. Tale disciplina semplifica e rende più realistica quella già introdotta dal citato art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2015.

Allo scopo di accelerare lo svolgimento della procedura è stato tuttavia fissato un termine entro il quale l'attività liquidatoria deve avere inizio.

È stata conservata la possibilità per il curatore di redigere un supplemento del programma di liquidazione per sopravvenute esigenze, mentre viene eliminata la possibilità per il comitato dei creditori di proporre al curatore modifiche al programma, possibilità che complica la programmazione della liquidazione, restando d'altra parte fermo il potere del comitato di approvare il programma stesso.

Rimane, infine, invariata, rispetto alla disciplina vigente, la disposizione che prevede la possibile revoca del curatore in caso di mancato ingiustificato rispetto dei termini previsti dalla disposizione.

Il programma di liquidazione è sempre approvato dal comitato dei creditori che, peraltro, come detto perde il potere di proporre modifiche.

Ai fini di un maggior controllo sulla liquidazione è poi previsto che i singoli atti debbano essere approvati dal giudice delegato, previa verifica di conformità con il programma. Viene dunque eliminata la possibilità di un'autorizzazione generalizzata al curatore degli atti conformi al programma di liquidazione.

SEZIONE II

Vendita dei beni

Articolo 214

Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco

La disposizione è sostanzialmente analoga all'art. 105 l.fall.. Due le novità che rispondono alle esigenze di razionalizzazione imposte dalla delega.

Viene soppresso ogni riferimento ai rapporti di lavoro nella disciplina dei trasferimenti aziendali, poiché la riforma introduce una specifica disposizione a riguardo.

Come nella disciplina della legge fallimentare è previsto che la liquidazione dei singoli beni venga disposta (solo) quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.

Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuali in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.

La vendita è comunque effettuata con le modalità di cui all'articolo 216 (modalità della liquidazione) e in conformità a quanto disposto dall'art. 2556 c.c. sulle forme del trasferimento.

Articolo 215

Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti

La disposizione corrisponde all'art. 106 l.fall., che regola la cessione dei crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, dei diritti e delle azioni e che consente al curatore, in alternativa alla cessione, di stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.

Articolo 216

Modalità della liquidazione

La disposizione, omologa all'art. 107 l.fall., ha subito un radicale intervento di rimodulazione fin dalla rubrica (si parla ora di *modalità di liquidazione* e non più di *modalità delle vendite*), anche in ragione dell'introduzione del portale dei servizi di vendita telematica forniti dal Ministero della giustizia.

Il comma 1 prevede che tutti i beni acquisiti alla procedura, fatta eccezione per quelli di modesto valore, vengano sottoposti a stima da esperti nominati dal curatore. La relazione va redatta, pena la revoca dell'incarico, secondo il modello informatico pubblicato sul portale delle vendite pubbliche e, quando riguarda gli immobili, deve contenere le indicazioni di cui all'art. 173-*bis* disp. att. cod. proc. civ. Detta relazione è previsto che sia depositata con modalità telematiche e i relativi dati vengano pubblicati sul portale delle vendite.

Il comma 2 stabilisce, come il vecchio art. 107 l.fall., che le vendite devono avvenire attraverso procedure competitive, anche mediante il ricorso a soggetti specializzati. Alle vendite procede il curatore o un soggetto da lui delegato, secondo le modalità stabilite dal giudice delegato (il quale può disporre anche in conformità del codice di procedura civile: cfr. comma 3).

Il giudice delegato, nella prospettiva della riforma, è destinato a riacquistare, dunque, un ruolo centrale poiché a lui è affidata la determinazione delle modalità di liquidazione dei beni, attualmente rimessa alle scelte del curatore.

Allo stesso è dato, altresì, il potere di ordinare la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore (salvo che si tratti della sua abitazione) o da terzi in forza di titolo non opponibile alla procedura. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio.

Il comma 4 prevede che tutte le vendite avvengano con modalità telematiche attraverso il portale delle vendite pubbliche istituito presso il Ministero della giustizia e non ancora operativo. Pertanto, la stessa norma prevede che fino alla piena funzionalità di tale sistema le vendite si svolgano, sempre con modalità telematiche, secondo la normativa regolamentare prevista dall'art. 161-*ter* disp. att. cod. proc. civ.

I commi 5, 6 e 7 dettano, quindi, la disciplina specifica delle modalità di vendita che avviene con l'utilizzo del portale delle vendite pubbliche sotto il controllo del giudice delegato.

A tutte le vendite, ivi comprese quelle che avvengono con procedure competitive, trovano applicazione gli artt. 585 (Versamento del prezzo) e

590-*bis* (Assegnazione a favore di un terzo) cod. proc. civ., in quanto compatibili (comma 10).

Il comma 8, nell'affermare che le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente e che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, e 587, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ. ribadisce quanto già previsto dall'art. 107, primo comma, secondo periodo, l.fall. a seguito delle modifiche di cui all'art. 11 del d.l. n. 83 del 2015, cit..

Il comma 9 stabilisce che entro cinque giorni dal trasferimento di ciascun bene, il curatore ne dà notizia agli organi della procedura mediante deposito nel fascicolo informatico, così sostituendosi in senso evolutivo la vecchia disposizione dell'art. 107, quinto comma, l.fall..

Il comma 10 ricalca sostanzialmente l'analoga previsione dell'art. 107, sesto comma, l.fall. in materia di subentro del curatore nelle procedure esecutive pendenti, con la opportuna previsione della salvezza degli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.

La disposizione illustrata si chiude con una norma che prevede, a fini statistici e per una verifica di trasparenza del sistema, la classificazione ed elaborazione dei dati delle relazioni di stima a cura del Ministero della giustizia.

Articolo 217

Poteri del giudice delegato

La disposizione contiene una trascrizione dell'art. 108 l.fall. che è rimasta sostanzialmente inalterata, salva le necessità di adattamento alla nuova disciplina con la sostituzione del termine fallito con debitore e la correzione dei richiami normativi.

Articolo 218

Vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi

La disposizione è meramente ripetitiva dell'art. 108-*ter* l.fall. e ribadisce che la vendita dei diritti su beni immateriali, il trasferimento di marchi e la

cessione di banche-dati è effettuata a norma delle disposizioni contenute nelle rispettive leggi speciali.

Articolo 219

Procedimento di distribuzione della somma ricavata

La disposizione è meramente ripetitiva dell'art. 109 l.fall., salva la necessità di adattamenti lessicali alla nuova disciplina. Essa contiene il richiamo alle disposizioni del capo seguente che reca la disciplina sulla ripartizione dell'attivo e prevede la possibilità che il tribunale stabilisca, con prelievo sulla somma ricavata dalla vendita, l'acconto da attribuire al curatore in conto del compenso finale.

CAPO V

Ripartizione dell'attivo

Articolo 220

Procedimento di ripartizione

Il comma 1 costituisce sostanzialmente una riscrittura dell'originario dell'art. 110, primo comma, l.fall. (nella versione vigente anteriormente alla modifica introdotta dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n. 119), con la opportuna precisazione (derivante dalla prassi) che il riparto delle somme disponibili vi sarà unicamente allorquando l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in maniera apprezzabile (altrimenti il rischio è che il riparto dia luogo solamente ad una procedura superflua, foriera di spese ed inutili incombenti). Il deposito del prospetto e del progetto di ripartizione sono stati poi sostituiti, in considerazione delle nuove modalità telematiche con cui si svolge la procedura fallimentare, con la trasmissione degli stessi ai creditori; il che ha consentito la soppressione del secondo comma dell'art. 110 l.fall.

Il comma 2 contiene, invece, l'integrazione all'originario primo comma dell'art. 110 l.fall. introdotta dal d.l. n. 59 del 2016, cit., con l'indicazione delle modalità di ripartizione dell'attivo in caso di pendenza di impugnazioni allo stato passivo.

Il comma 3 prevede il reclamo al giudice delegato avverso il progetto di ripartizione ed è sostanzialmente ripetitivo dell'art. 110, terzo comma, l.fall..

I commi 4 e 5 ripropongono la disciplina dell'attuale art. 110, quarto comma, l.fall. sulla dichiarazione di esecutività del progetto di ripartizione e sull'accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione in caso di reclamo contro il progetto.

Il comma 4 prevede infatti che, decorso il termine per proporre reclamo, il giudice delegato, su istanza del curatore alla quale devono essere allegati il progetto di riparto e la documentazione della sua trasmissione ai creditori, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.

In caso di reclamo (comma 5), come accennato, è previsto che il progetto di ripartizione è dichiarato ugualmente esecutivo, provvedendosi peraltro ai necessari accantonamenti, salva la presentazione di idonea fideiussione. Il provvedimento che decide il reclamo decide anche sugli accantonamenti.

Articolo 221

Ordine di distribuzione delle somme

La disposizione ripropone l'attuale art. 111 l.fall. per quanto riguarda il primo comma, laddove viene stabilito l'ordine di erogazione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, con la previsione delle tre tipologie di crediti già contenuti nella disciplina vigente (quelli prededucibili, quelli prelatizi e quelli chirografari) e l'aggiunta dei crediti postergati.

La disposizione dell'articolo 221 non contiene una qualificazione dei crediti prededucibili (come al secondo comma dell'art. 111, l.fall.), rimessa in via generale all'art. 6 del testo.

Articolo 222

Disciplina dei crediti prededucibili

La disposizione è la trasposizione sostanzialmente immutata, salvo che nei richiami testuali, dell'art. 111-*bis* l.fall., sull'accertamento dei crediti prededucibili e sul loro concreto soddisfacimento.

Articolo 223

Conti speciali

La disposizione è ripetitiva dell'art. 111-*ter* l.fall. sulla formazione della massa liquida immobiliare e mobiliare e sulla formazione, da parte del curatore, dei relativi conti autonomi.

Articolo 224

Crediti assistiti da prelazione

La disposizione è la trasposizione sostanzialmente immutata, salvo che nei richiami testuali, dell'art. 111-*quater* l.fall., sull'esercizio del diritto di prelazione per i crediti assistiti da privilegio generale sui mobili e per i crediti garantiti da ipoteca e pegno o assistiti da privilegio speciale.

Articolo 225

Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente

La disposizione è la trasposizione sostanzialmente immutata, salvo che nei richiami testuali, dell'art. 112 l.fall. sul concorso alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione dei crediti ammessi tardivamente.

Articolo 226

Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva

Si prevede che il creditore tardivo ha diritto di partecipare al concorso con riferimento alle somme già distribuite nei limiti delle quote che sarebbero a lui spettate nelle precedenti ripartizioni se assistito da cause di prelazione o se il ritardo sia dipeso da cause a lui non imputabili.

Si prevede, altresì, che il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.

Articolo 227

Ripartizioni parziali

La disposizione è la trasposizione sostanzialmente immutata, salvo che nei richiami testuali, dell'art. 113 l.fall. sui limiti delle ripartizioni parziali (80% delle somme da ripartire, percentuale eventualmente ridotta in presenza di somme ritenute necessarie per spese future) e sulle categorie dei crediti

rispetto ai quali devono essere trattenute e depositate somme in caso di ripartizioni parziali.

Articolo 228

Scioglimento delle ammissioni con riserva

La disposizione è ripetitiva dell'art. 113-*bis* l.fall. sulle modifiche allo stato passivo conseguenti allo scioglimento delle ammissioni al passivo con riserva.

Articolo 229

Restituzione di somme rimosse

La disposizione è ripetitiva dell'art. 114 l.fall. sulla irripetibilità dei pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto e sulla restituzione di somme rimosse dai creditori e non dovute.

Articolo 230

Pagamento ai creditori

La disposizione è ripetitiva dell'art. 115 l.fall. sulle modalità di pagamento delle somme assegnate ai creditori da parte del curatore e sul pagamento ai creditori cessionari dei crediti ammessi.

Articolo 231

Rendiconto del curatore

La disposizione ricalca la previsione vigente dell'art. 116 l.fall. con due elementi di diversità.

Al comma 1 si prevede che il curatore debba presentare al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e dell'attività di gestione della procedura, indicando in particolare sia le modalità con cui ha attuato il programma di liquidazione, sia l'esito dell'attività di liquidazione.

Al comma 3 si prevede che la comunicazione del deposito e della fissazione dell'udienza fissata per il rendiconto avvenga con modalità analoghe per tutti i soggetti della procedura e, dunque, anche per il debitore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 sulle comunicazioni telematiche.

Articolo 232

Ripartizione finale

La disposizione è la trasposizione sostanzialmente immutata, salvo che nei richiami testuali, dell'art. 117 l.fall. sulla disciplina della ripartizione finale dell'attivo liquidato secondo le disposizioni precedenti.

Capo VI

CESSAZIONE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIALE

Articolo 233

Casi di chiusura

L'articolo in esame disciplina i casi di chiusura della procedura, confermate nelle seguenti ipotesi attualmente previste dall'art. 118 l.fall.: a) mancanza di insinuazioni al passivo; b) pagamento dei crediti e delle spese, anche prima del riparto finale; c) ripartizione finale; d) accertamento della inutilità della prosecuzione della procedura per insufficienza di attivo.

E' previsto, analogamente all'attuale disciplina, che, nell'ipotesi di chiusura di cui ai numeri c) e d) del comma 1 dell'articolo in esame, ove si tratti di procedura di liquidazione giudiziale di società e fatta salva l'ipotesi di chiusura di cui all'articolo 234, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.

In attuazione di specifico principio di delega (art. 7, comma 10, lettera c), della legge n. 155 del 2017) si è disposto invece che, in caso di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale di società di capitali, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), il curatore convoca l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il venti per cento del capitale sociale.

Si ribadisce, poi, che la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale della società nei casi di cui alle lettere a) e b) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 256, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale come imprenditore individuale.

Articolo 234

Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura

L'articolo in esame disciplina la prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura c.d. anticipata.

La disposizione contiene la gran parte delle norme introdotte con il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, le quali avevano implementato in modo rilevante il contenuto dell'art. 118 l.fall., mentre ragioni di chiarezza e sistematiche hanno indotto a disciplinare con autonomo articolo l'ipotesi della c.d. chiusura anticipata, la quale si ha, nel caso di chiusura della procedura previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 233 (ripartizione finale dell'attivo), quando pendono giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore ha l'esclusiva legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio.

In attuazione della delega (art. 7, comma 10, lettera b), della legge n. 155 del 2017) si è chiarito che per tali giudizi si intendono, in particolare, quelli aventi ad oggetto i diritti derivanti dalla liquidazione giudiziale e quelli, anche di natura cautelare o esecutiva, finalizzati ad ottenere l'attuazione delle decisioni favorevoli conseguite dalla liquidazione giudiziale.

Nell'ipotesi di chiusura "anticipata", in deroga all'articolo 132, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 232, comma 2. E' stabilito che, dopo la chiusura della procedura ai sensi della disposizione in esame, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 235. In ogni caso, in relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura.

Con il decreto di chiusura, pronunciato ai sensi della disposizione illustrata, il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto

rieiepilogativo previsto dall'articolo 130, comma 9, di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto rieiepilogativo finale.

La chiusura c.d. "anticipata" della procedura non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese, sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.

La disciplina è completata dalla previsione per la quale, eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti tutti i giudizi o procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di archiviare con decreto la procedura di liquidazione giudiziale e, entro dieci giorni dal decreto di archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Articolo 235

Decreto di chiusura

L'articolo in esame disciplina le forme della chiusura della procedura, la quale è disposta con decreto reclamabile alla Corte di appello, che decide con provvedimento ricorribile per cassazione. La norma riproduce il testo dell'art. 119 l. fall. con le dovute modifiche lessicali.

Articolo 236

Effetti della chiusura

L'articolo in esame disciplina gli effetti della chiusura riproducendo – con i necessari adattamenti lessicali – il contenuto dell'art. 120 l. fall., come modificato dalle riforme del 2006/2007 e dall'intervento del d.l. 27 giugno 2015, n. 83.

Sono dunque riaffermati: la cessazione degli effetti della procedura di liquidazione sul patrimonio del debitore; la cessazione delle incapacità personali dello stesso debitore; la decadenza degli organi preposti alla procedura; l'improseguibilità delle azioni esperite dal curatore, salvo quanto previsto dall'articolo 234; il riacquisto, da parte dei creditori, del libero esercizio delle azioni verso il debitore, salvi gli effetti dell'esdebitazione.

Infine, si ribadisce che nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 234, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini

di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.

Articolo 237

Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale

La disposizione in commento disciplina i casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale e i provvedimenti pronunciati dal tribunale con la sentenza che riapre la liquidazione, sostanzialmente riproducendo l'art. 121 l. fall., salvo che per il richiamo all'esdebitazione (che non consente la riapertura della procedura), la quale ovviamente impedisce la riapertura della liquidazione.

Articolo 238

Concorso dei vecchi e nuovi creditori

L'articolo in commento disciplina il concorso dei vecchi e nuovi creditori nell'ipotesi di riapertura della procedura di liquidazione, riproducendo, con gli opportuni adattamenti lessicali, l'art. 122 l. fall.

Articolo 239

Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Anche l'articolo in commento disciplina gli effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori, riproducendo, con gli opportuni adattamenti lessicali, l'art. 123 l. fall..

CAPO VII

Concordato nella liquidazione giudiziale

Articolo 240

Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale

Si conferma che uno dei modi di chiusura della procedura liquidatoria è il concordato la cui disciplina non muta rispetto a quella attuale quanto alla legittimazione.

Possono dunque proporre il concordato un creditore o un terzo e, al fine di accelerare i tempi di chiusura, la proposta può esser formulata anche prima che lo stato passivo sia stato reso esecutivo, a condizione che sia stata

tenuta dal debitore una contabilità che, unitamente alle informazioni che può assumere, consenta al curatore di predisporre un elenco provvisorio di creditori dotato di un grado di affidabilità idoneo a farlo approvare dal giudice delegato.

Viene ribadito, rispetto alla disciplina vigente, che può proporre il concordato anche il debitore, o una società alla quale egli partecipi o da società sottoposta a comune controllo, ma non prima che sia trascorso un anno dall'apertura della procedura di liquidazione al fine di indurlo a ricercare, avendone la possibilità, soluzioni concordate anticipando quella della liquidazione giudiziale la cui pendenza può indurre i creditori ad accettare proposte deteriori; la proposta del debitore non può neppure essere presentata una volta che siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo e questo al fine di non consentirgli di posticipare la soluzione proponendo soluzioni deteriori approfittando dell'aspirazione dei creditori alla sollecita chiusura della procedura.

Un elemento di novità è costituito dalla condizione, imposta al solo debitore, della necessità che, come nel concordato preventivo liquidatorio, vengano apportate risorse che incrementino il valore dell'attivo di almeno il dieci per cento.

Non vi sono invece novità, rispetto al vigente art. 124 l.fall., quanto al contenuto della proposta che può prevedere la suddivisione dei creditori in classi (con obbligatorietà della formazione di una classe se vi sono portatori di obbligazioni o strumenti finanziari), il trattamento differenziato tra le classi, un contenuto libero quanto alle modalità soddisfattive, il soddisfacimento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purché non inferiore al valore di mercato, in caso di liquidazione giudiziale, dei beni o diritti sui quali grava la prelazione quale attestato da un professionista indipendente iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure regolate dal codice dell'insolvenza e nominato dal tribunale; si conferma che il trattamento delle varie classi non può alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Si conferma, infine, la possibilità che la proposta possa prevedere anche la cessione delle azioni di pertinenza della massa purché già autorizzate dal giudice delegato e che il proponente può limitare il suo impegno ai soli

crediti ammessi al passivo anche provvisoriamente e a quelli che hanno proposto opposizione al passivo o presentato domanda tardiva al tempo della proposta.

In presenza di tale limitazione di responsabilità, verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, salvi gli effetti dell'esdebitazione.

Articolo 241

Esame della proposta e comunicazione ai creditori

La norma disciplina - analogamente al vigente art. 125 l.fall. - l'*iter* della proposta prevedendo che la stessa, una volta acquisito il parere del curatore, che deve indicare anche quale sia il presumibile esito alternativo della liquidazione e esprimere una valutazione sulle garanzie prestate, sia sottoposta anche al parere del comitato dei creditori; solo se questo è favorevole la proposta prosegue il suo *iter* e il giudice delegato, se la ritiene rituale, ne ordina la comunicazione, unitamente ai pareri acquisiti, ai creditori a mezzo PEC specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e informandoli che la mancata risposta verrà considerata come voto favorevole.

Nel provvedimento è anche indicato il termine entro il quale debbono pervenire eventuali voti non favorevoli.

La norma prende in considerazione anche il caso in cui siano presentate più proposte prima dell'*iter* descritto o comunque prima della comunicazione dell'unica proposta prevedendo che il comitato dei creditori scelga quella da presentare per l'approvazione ma che anche altre proposte possano essere sottoposte ai creditori per il voto se lo chiede il curatore e il giudice delegato le ritiene parimenti convenienti.

Si conferma la disposizione di carattere generale secondo la quale, in caso di mancanza o inerzia del comitato, provvede il giudice delegato.

E' necessario anche l'esame da parte del tribunale circa la correttezza dei criteri utilizzati per la loro formazione se una delle proposte prevede la presenza di classi e condizioni differenziate tra le stesse.

Articolo 242

Concordato nel caso di numerosi creditori

La disposizione disciplina l'ipotesi, prevista dall'art. 126 l.fall, in cui vi sia un numero rilevante di creditori da coinvolgere nella procedura di concordato, indicando la possibilità che la notizia della proposta sia data esclusivamente mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

Articolo 243

Voto nel concordato

L'articolo dispone, analogamente a quanto previsto dall'art. 127 l.fall., sui criteri di ammissione al voto sia nel caso in cui la proposta sia stata presentata prima della definizione dello stato passivo, prevedendo che in tal caso possano votare i creditori inseriti nell'elenco formato dal curatore e autorizzato dal giudice delegato, sia in quello in cui la proposta sia presentata dopo l'intervenuta esecutività dello stato passivo, prevedendo allora che votino i creditori ammessi, anche se provvisoriamente o con riserva.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, anche se contestati, per i quali è previsto l'integrale pagamento non hanno diritto al voto a meno che non rinuncino in tutto o in parte (con effetto solo ai fini del concordato) alla prelazione; se vi è rinuncia, per la parte non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari.

Sono considerati altresì creditori chirografari per la parte residua del credito anche i creditori privilegiati per i quali è previsto il soddisfacimento solo parziale.

I commi da 5 a 7 prevedono una disciplina particolare ai fini del voto per alcune categorie di creditori: sono esclusi i creditori che hanno particolari rapporti di vicinanza con il debitore per rapporti familiari o parafamiliari oppure per rapporti societari di controllo, e i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato; sono altresì esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto di interessi e cioè i portatori di un interesse che non sia quello derivante dalle cause legittime di prelazione, in conflitto con il miglior soddisfacimento dei creditori; può votare solo se inserito in una classe il creditore che propone il concordato e la stessa condizione vale per le società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo.

Infine, per evitare manovre sulle maggioranze, è prevista l'esclusione dal voto dei titolari di crediti trasferiti dopo la sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, salvo che il trasferimento non sia avvenuto a favore di banche o altri intermediari finanziari, non ritenendosi, in tal caso, sospetto il trasferimento.

Articolo 244

Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale

Quanto alla maggioranza occorrente per l'approvazione si conferma la regola, contenuta nell'art. 128 l.fall., del necessario raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto; se sono previste classi per l'approvazione è necessario che la maggioranza sia raggiunta anche nel maggior numero di classi, ferma restando la regola per cui sono ritenuti consenzienti i creditori che non esprimono il loro dissenso.

Il comma 3 conferma l'irrilevanza, ai fini del calcolo delle maggioranze, della variazioni del numero dei creditori o dell'ammontare dei singoli crediti intervenuti per effetto di provvedimento emessi successivamente alla scadenza del termine per la votazione.

L'ultimo comma dell'articolo in esame ripropone la disciplina della votazione nel caso in cui siano più le proposte ammesse al voto, prevedendo che risulti approvata quella che ha raggiunto il maggior numero di consensi e, in caso di parità, quella presentata per prima.

Articolo 245

Giudizio di omologazione

Salvo rilevare che, se la proposta non viene approvata è plausibile che il tribunale, ricevuta dal curatore, tramite il giudice delegato, la relazione sull'esito negativo comunque provveda a certificare l'improcedibilità del ricorso del proponente, l'articolo illustrato, in modo analogo all'art. 129 l.fall, detta la disciplina per il caso in cui sia invece intervenuta l'approvazione della proposta di concordato da parte dei creditori.

Senza innovare sull'attuale regime, si prevede che, di seguito alla relazione del curatore sull'esito della votazione, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia notizia al proponente affinché richieda l'omologazione e ai creditori dissenzienti. Quindi, con decreto da pubblicarsi a norma dell'art.

45, detta i termini per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualunque interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata con il parere definitivo, onere che compete invece in via surrogatoria al curatore se il comitato non provvede tempestivamente.

Se non vengono proposte opposizioni il tribunale procede all'omologazione previo controllo della regolarità della procedura.

Se invece sono proposte opposizioni il tribunale procede all'istruttoria, eventualmente delegando un suo componente.

In caso di approvazione in un concordato con classi da parte della maggioranza delle stesse, se un creditore dissenziente appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta il tribunale sottopone la stessa alla prova di convenienza.

Sul ricorso per omologazione il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 45.

Articolo 246

Efficacia del decreto

L'art. 246 prevede, con formulazione sostanzialmente corrispondente a quella dell'art. 130 l.fall., quale sia il momento in cui il concordato diviene efficace e quindi diviene obbligatorio per tutti i creditori e può essere eseguito individuandolo nel momento in cui scadono i termini per l'opposizione all'omologazione o si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 206 e quindi quelle contro il decreto di esecutività dello stato passivo. Si conferma quindi l'efficacia anticipata rispetto alla definitività dell'omologazione in difetto di opposizioni.

Una volta divenuto definitivo il decreto di omologazione, è previsto, come nella disciplina attuale, che il curatore deve presentare il conto della gestione e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale.

Articolo 247

Reclamo

L'art. 247 disciplina, con formulazione sovrapponibile al vigente art. 131 l.fall., l'impugnazione del decreto di omologazione affidandola al reclamo

dinanzi alla corte d'appello da discutersi in camera di consiglio in un'udienza da fissarsi entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

La norma individua i termini per il reclamo e i requisiti dello stesso nonché i termini intermedi per la designazione del relatore, per la notifica del decreto di fissazione dell'udienza nonché quelli che debbono intercorrere tra detta notifica e l'udienza e, infine, quelli per la costituzione delle parti resistenti.

All'udienza la corte assume in mezzi di prova, eventualmente mediante delega al relatore, e quindi provvede sul reclamo con decreto motivato, da notificarsi alle parti e pubblicarsi a norma dell'articolo 45, ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione

Articolo 248

Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale

L'art. 248 disciplina, in conformità al vigente art. 135 l.fall., gli effetti del concordato prevedendone l'obbligatorietà per tutti i creditori anteriori all'apertura della liquidazione giudiziale, prescindendo dall'aver presentato domanda di ammissione allo stato passivo; per coloro che non hanno presentato la domanda, tuttavia, non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.

Resta fermo il principio della permanenza in favore dei creditori dell'azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Articolo 249

Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale

L'art. 249 ripropone l'attuale formulazione del corrispondente art. 136 l.fall. prevedendo la sorveglianza da parte del giudice delegato, del curatore e del comitato dei creditori sull'esecuzione del concordato omologato secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione, il deposito delle somme spettanti ai creditori contestati, irreperibili o condizionati secondo le modalità stabilite dal giudice delegato, lo svincolo, ad opera del medesimo giudice, delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia nonché l'adozione di ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato da adottarsi con provvedimento pubblicato e affisso ai sensi dell'articolo 45 a spese del debitore.

Articolo 250

Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale

Anche la disposizione sulla risoluzione del concordato ricalca l'attuale disciplina (art. 137 l.fall.), prevedendo che possa essere richiesta da ciascun creditore se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato.

Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato e al procedimento, che è regolato dall'articolo 41 sull'apertura della liquidazione giudiziale, è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.

La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale, è provvisoriamente esecutiva, è reclamabile ai sensi dell'articolo 51.

Gli ultimi due commi ripropongono i limiti alla proponibilità della risoluzione escludendola quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore e negando la legittimazione dei creditori verso cui il terzo.

Articolo 251

Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale

Anche per l'annullamento del concordato viene riproposta l'attuale disciplina che lo prevede, su istanza del debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.

Il termine per la proposizione del ricorso per annullamento è di sei mesi dalla scoperta del dolo e comunque di due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Si conferma che quella di annullamento è l'unica azione di nullità possibile.

Il procedimento è lo stesso di quello per la risoluzione del concordato.

La sentenza che annulla il concordato e riapre la liquidazione giudiziale è provvisoriamente esecutiva ed è reclamabile.

Articolo 252

Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale

L'art. 252 contiene la disciplina degli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale richiamando quelli previsti dagli artt. 238 e 239 per l'analoga situazione processuale che si verifica quando, dopo la chiusura della liquidazione, risulta che nel patrimonio del debitore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento di riapertura della stessa.

Viene precisato che possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.

Viene infine previsto che i creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e che concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato che resta comunque definitivamente acquisita.

Anche la disposizione ora illustrata ripropone sostanzialmente l'attuale art. 140 l.fall. sugli effetti della riapertura del fallimento.

Articolo 253

Nuova proposta di concordato

L'ultima disposizione in tema di concordato nella liquidazione giudiziale prende in considerazione l'ipotesi, contemplata dal vigente art. 141 l.fall., che il proponente, dopo la riapertura della liquidazione, depositi una nuova domanda di concordato e, nel prevederne l'ammissibilità, dispone che l'omologa del concordato sia possibile solo a condizione che prima dell'udienza siano depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o prestate garanzie equivalenti.

CAPO VIII

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLE SOCIETÀ

Articolo 254

Doveri degli amministratori e dei liquidatori

La norma riproduce il testo del primo comma dell'art. 146 l.fall. nella parte in cui sono previsti, a carico degli amministratori e dei liquidatori delle società in liquidazione giudiziale, gli obblighi di fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori. Gli stessi soggetti rappresentanti dell'ente in liquidazione sono sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore.

Articolo 255

Azioni di responsabilità

La disposizione prevede l'attribuzione al curatore della legittimazione ad esercitare o, se pendenti, a proseguire - anche separatamente e, quindi, non più in forma necessariamente cumulativa, come ritenuto dalla giurisprudenza prevalente con riguardo alla disciplina in vigore: ferma restando, naturalmente, l'esclusione, se si tratta del medesimo pregiudizio, di plurimi risarcimenti - le azioni risarcitorie previste in favore della società (come nei casi previsti dagli artt. 2392, 2393, 2476, 2485 e 2486 c.c.) e dei creditori sociali (a norma degli artt. 2394 e 2476, comma 5-*bis*, c.c. e, in quanto ad esse riconducibili, degli artt. 2485 e 2486 c.c.), nei confronti dei relativi legittimati passivi (che, a differenza della normativa anteriore, la norma non prevede più espressamente, onde evitare questioni di una più o meno vasta area di differente applicazione soggettiva), vale a dire: gli amministratori (artt. 2392, 2393, 2394, 2485, 2486 c.c.), i liquidatori (art. 2489 c.c.), i sindaci (artt. 2407 e 2477 c.c.), i revisori contabili (art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2010) ed i direttori generali (art. 2396 c.c.) della società in liquidazione giudiziale, nonché i soci della società a responsabilità limitata che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato l'atto di *mala gestio* degli amministratori della società in liquidazione giudiziale (art. 2476, settimo comma, c.c.) ed i soggetti ai quali le predette norme si applicano, come i componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico (artt. 2409-*decies* e art. 2409-*undecies* c.c.) ed i componenti del consiglio di amministrazione del sistema monistico (art. 2409-*noviesdecies*, primo comma, c.c.).

La disposizione in esame, inoltre, attribuisce al curatore della liquidazione giudiziale della società soggetta ad altrui direzione e coordinamento la

legittimazione ad esercitare l'azione attribuita ai relativi creditori dall'art. 2497, quarto comma, c.c..

La disposizione, poi, con una norma di chiusura a carattere generale, ha stabilito che il curatore è legittimato ad esercitare le (sole) azioni di responsabilità che (nel rispetto della riserva prevista dall'art. 81 c.p.c.) gli sono attribuite da singole disposizioni di legge, in tal modo superando l'incerta disposizione in vigore, che attribuisce al curatore la legittimazione ad esercitare "*le azioni di responsabilità*" senza altra precisazione.

La norma, infine, non ha riprodotto la previsione per cui le azioni di responsabilità in esame devono essere esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, in tal modo semplificandone l'esercizio, che rimane, così, assoggettato alle medesime disposizioni che regolano ogni altro tipo di iniziativa giudiziaria del curatore.

Articolo 256

Società con soci a responsabilità illimitata

La norma riproduce, nella sostanza, l'art. 147 l.fall., con l'introduzione di alcune significative novità.

La prima è l'espressa previsione che, se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, la domanda di estensione della procedura di liquidazione a questi ultimi può essere proposta, oltre che dal curatore, da un creditore della società ovvero di un socio nei confronti del quale la procedura sia già stata aperta, come finora è accaduto, anche dal pubblico ministero, nonché dagli stessi soci nei cui confronti la procedura dev'essere estesa nonché dai loro creditori personali.

La seconda trova il suo fondamento nella più recente giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. n. 1095 del 2016) e della Corte costituzionale (C. Cost. n. 255 del 2017) e consiste nella espressa previsione che, in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società, ove si accerti che l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto, di cui la società in liquidazione è socio illimitatamente responsabile, il tribunale dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei

confronti della società di fatto così accertata e degli altri soci illimitatamente responsabili della stessa.

La terza novità consiste nella espressa previsione che al giudizio di reclamo sono parti necessarie il curatore, il creditore, il socio ovvero il pubblico ministero che hanno proposto la domanda di estensione, nonché il creditore che ha proposto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, così superando le difformi interpretazioni che, al riguardo, sono state fornite dalla giurisprudenza.

Articolo 257

Liquidazione giudiziale della società e dei soci

La disposizione di cui all'articolo illustrato riproduce il testo dell'art. 148 l.fall., con tre importanti novità.

In primo luogo, la norma dispone che il credito dichiarato dai creditori sociali nella liquidazione giudiziale della società si intende ammesso (e non più semplicemente "dichiarato"), per l'intero e con il medesimo privilegio generale, anche nella liquidazione giudiziale aperta o estesa nei confronti dei singoli soci, e sempre che questi ultimi rispondano delle relative obbligazioni, con la conseguente necessità, in difetto (come, ad es., nel caso della liquidazione giudiziale del socio receduto o escluso), dell'esplicita esclusione di tale effetto estensivo dallo stato passivo della procedura.

In secondo luogo, si prevede che, in caso di liquidazione giudiziale della società e dei soci, il curatore ha diritto ad un solo compenso.

Infine, in attuazione di uno specifico criterio direttivo della legge delega (art. 7, comma 5, lettera c), della legge n. 155 del 2017), l'ultimo comma prevede che, in caso di liquidazione giudiziale della società con soci illimitatamente responsabili, il curatore può promuovere l'azione sociale di responsabilità nei confronti di quelli che hanno amministrato la società ma che, per la cessazione della responsabilità illimitata da oltre un anno o per qualsiasi altro motivo, non siano stati personalmente assoggettati alla procedura di liquidazione giudiziale.

Articolo 258

Effetti sulla società dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci

L'articolo riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l'art. 149 l.fall., per il quale il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabile non produce il fallimento della società.

Articolo 259

Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari

La norma estende, sia pur nei limiti della possibile compatibilità tra le discipline, le norme dettate per la liquidazione giudiziale delle società agli enti collettivi non societari, sempre che, secondo le regole generali, abbiano i requisiti oggettivi per essere assoggettati a siffatta procedura, ed ai relativi componenti, ove rispondano personalmente e illimitatamente delle obbligazioni dell'ente in base alle norme che li disciplinano, come, ad esempio, nel caso di coloro che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta a norma dell'art. 38 c.c..

Con l'introduzione della norma ora illustrata si dà attuazione al principio di delega contenuto nell'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 155 del 2017.

Articolo 260

Versamenti dei soci a responsabilità limitata

La norma ripropone, con i necessari adattamenti lessicali, l'art. 150 l.fall. per la parte in cui viene disciplinata la possibilità che il giudice delegato, su proposta del curatore, possa ingiungere ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti.

Articolo 261

Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria

La norma riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l'art. 151 l.fall. sulla escussione da parte del curatore della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria stipulata dal socio di s.r.l. in sostituzione degli obblighi di conferimento conseguenti alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

Articolo 262

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

La norma riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l'art. 155 l.fall. sulla attribuzione al curatore dell'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'art. 2447-*bis*, primo comma, lettera a), c.c., sulla sua cessione e sull'acquisizione all'attivo della procedura del residuo attivo della liquidazione.

Articolo 263

Patrimonio destinato incapiente e violazione delle regole di separatezza

La norma riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l'art. 156 l.fall. sulla liquidazione del patrimonio destinato incapiente secondo le regole della liquidazione della società e sull'azione di responsabilità proposta dal curatore in caso di violazione delle regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società ed il patrimonio della società medesima.

Articolo 264

Attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea

La norma attribuisce al curatore il potere di compiere atti ed operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società e, più in generale, il potere di esercitare, per determinati atti od operazioni, le prerogative dell'assemblea dei soci, a condizione che lo preveda il programma di liquidazione.

E' previsto che gli atti compiuti dal curatore nell'esercizio di tali poteri sono impugnabili con reclamo al tribunale e trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, le norme che, in generale, disciplinano la validità delle delibere dell'assemblea dei soci e delle decisioni dei soci, stabilite dagli articoli da 2377 a 2378-*ter* e dall'art. 2479-*ter* c.c.

Articolo 265

Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della società

La norma riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l'art. 152 l.fall. sulle modalità di proposta del concordato liquidatorio giudiziale nelle società di persone e nelle società per azioni.

Articolo 266

Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della società

La norma riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l'art. 153 l.fall., che stabilisce che il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche per i soci e fa cessare gli effetti della procedura anche nei loro confronti.

Articolo 267

Concordato del socio

La norma riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l'art. 154 l.fall. sulla legittimazione del socio a responsabilità illimitata di proporre un concordato ai creditori sociali e particolari.

CAPO IX

Liquidazione controllata del sovraindebitato

Articolo 268

Liquidazione controllata

La liquidazione controllata è il procedimento, equivalente alla liquidazione giudiziale, finalizzato alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell'imprenditore agricolo, dell'imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza.

La disciplina trova il suo antecedente in quella contenuta nella sezione seconda del capo secondo della l. 27 gennaio 2012, n. 3 sulla liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato.

Considerato che la liquidazione concerne patrimoni tendenzialmente di limitato valore e situazioni economico finanziarie connotate da limitata complessità, la procedura è semplificata rispetto alla liquidazione giudiziale. La legittimazione a richiedere l'apertura della liquidazione controllata appartiene in primo luogo al debitore.

Possono richiederla anche i creditori, ma solo se a carico del debitore pendono procedure esecutive individuali, ritenute chiaro indizio di crisi o insolvenza.

E' prevista anche la legittimazione del pubblico ministero, ma l'interesse pubblico che la giustifica si ritiene sussistere solo se il debitore è un imprenditore e unicamente se lo stesso si trova in stato di insolvenza.

L'estensione della legittimazione appena richiamata a creditori e pubblico ministero costituisce attuazione dello specifico criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge n. 155 del 2017.

Alcuni componenti del patrimonio sono esclusi dalla liquidazione, come già previsto dall'art. 14-ter, comma 6, della l. 27 gennaio 2012, n. 3:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Come previsto anche per la liquidazione giudiziale, dalla data di deposito della domanda, ai soli fini del concorso, e fino alla chiusura della liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali, salvo che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Articolo 269

Domanda del debitore

Al fine di contenere i costi della procedura, la presentazione del ricorso contenente la domanda di liquidazione è previsto che sia effettuata personalmente dal debitore, senza il patrocinio di un legale, in quanto l'assistenza è assicurata dall'intervento obbligatorio dell'organismo di composizione della crisi disciplinato dal D.M. Giustizia 24 settembre 2014, n. 202 (OCC), il quale, in persona del gestore della crisi, deve redigere una relazione, da allegarsi al ricorso, in cui espone la situazione economico finanziaria del debitore (dalla quale deve risultare la sussistenza dello stato

di crisi o insolvenza), ed esprime una valutazione sull'attendibilità della documentazione allegata dal debitore al ricorso.

E' compito esclusivo dell'OCC, entro tre giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, finalizzato al deposito del ricorso, darne notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti in base all'ultimo domicilio fiscale del debitore. La disposizione è volta a consentire agli uffici di predisporre tempestivamente la documentazione necessaria per far valere eventuali crediti nella liquidazione e, se possibile, a comunicare la situazione debitoria all'OCC, in modo che questi ne possa tener conto nella redazione della relazione.

Articolo 270

Apertura della liquidazione controllata

A differenza di quanto previsto dalla vigente disciplina dettata dalla l. n. 3 del 2012, che prevede un procedimento del tutto autonomo rispetto a quello fallimentare, l'articolo illustrato innesta anche la liquidazione controllata del sovraindebitato nel procedimento unitario regolato dagli art. 44 e seguenti, in quanto applicabili, e disciplina la procedura di liquidazione controllata sul modello della liquidazione giudiziale, adattandola alle caratteristiche dei soggetti sovraindebitati.

La norma, dando per presupposto lo svolgimento della precedente fase in esito al deposito della domanda di un soggetto legittimato, prevede che il tribunale, valutata l'assenza di domande alternative di composizione concordata e la sussistenza del presupposto della crisi o dell'insolvenza, dichiari l'apertura della liquidazione giudiziale e detti i provvedimenti per l'ulteriore corso.

Con lo stesso provvedimento nomina il giudice delegato e il liquidatore, confermando normalmente il gestore della crisi che già assiste il debitore. Il tribunale può, tuttavia, nominare liquidatore anche un diverso gestore della crisi, scegliendolo, di regola, nell'elenco di cui al DM Giustizia 24 settembre 2014 n. 202, tra i residenti nel circondario del tribunale competente. E' possibile derogare a tale indicazione, ma la diversa scelta deve essere espressamente motivata e se ne deve dare notizia al presidente del tribunale. Se la domanda è stata presentata da un creditore o dal pubblico ministero, la scelta del liquidatore non è condizionata dalla presenza

dell'OCC incaricato dell'assistenza dal debitore, tranne il caso in cui l'incarico sia stato conferito nella fase precedente alla decisione del tribunale e l'OCC vi abbia partecipato.

E' previsto che il tribunale, con la sentenza con cui dichiara l'apertura della liquidazione controllata, adotti ulteriori provvedimenti che consistono:

- nell'ordine al debitore, che non vi abbia provveduto nella precedente fase, di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
- nell'assegnare ai creditori un termine non superiore a sessanta giorni, per far pervenire al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo;
- nell'ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare, salva la possibilità, in presenza di gravi e specifiche ragioni (es.: necessità abitative), di autorizzare il debitore o un terzo ad utilizzarne alcuni; l'ordine è titolo esecutivo azionabile dal liquidatore;
- nel disporre la pubblicità della sentenza nel sito *web* del tribunale o altro sito analogo predisposto dal Ministero della giustizia e, se il debitore è un imprenditore, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;
- nell'ordine di trascrizione della sentenza, ove vi siano beni immobili o mobili registrati.

E' inserito il richiamo della disciplina sulla incompatibilità degli amministratori giudiziari, da applicarsi al liquidatore nominato nella procedura in esame, come introdotta nel codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

Al comma 4 si dispone che gli adempimenti pubblicitari vengano curati dal liquidatore e che la sentenza debba essere notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione mediante strumenti telematici, posto che, potendo essere assoggettati alla liquidazione debitori non imprenditori, manca uno strumento, quale il registro delle imprese, idoneo a rendere conoscibile agli interessati l'apertura della liquidazione.

Articolo 271

Concorso di procedure

L'art. 271 introduce una variante semplificatoria alla disciplina del processo unitario per il caso di concorso di procedure prevedendo che il tribunale, in

presenza di domanda di liquidazione proposta dai creditori o dal pubblico ministero, se il debitore chiede l'accesso ad una procedura alternativa di regolazione della crisi a lui riservata, conceda un termine per integrare la domanda.

E' altresì previsto, in ossequio al principio secondo il quale la liquidazione può essere disposta solo quando non sono proposte o non sono percorribili soluzioni concorsuali alternative, che durante il termine concesso non possa essere aperta la liquidazione controllata e che, nel caso in cui venga aperta una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, la domanda di liquidazione debba essere dichiarata improcedibile.

Se, tuttavia, alla scadenza del termine concesso il debitore non integra la domanda o la procedura non viene aperta o viene dichiarata cessata, il tribunale dispone l'apertura della liquidazione controllata con sentenza reclamabile innanzi alla Corte di appello.

Articolo 272

Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione

La disposizione, nell'imporre al liquidatore di aggiornare l'elenco dei creditori, dispone che lo stesso provveda a notificare la sentenza di apertura della liquidazione ai nuovi soggetti inseriti nell'elenco, così come avvenuto in precedenza per quelli già noti al momento dell'apertura della procedura; la formalità deve essere adempiuta entro trenta giorni dalla sentenza, in modo da consentire la tempestiva presentazione della domanda di ammissione al passivo; in ogni caso, è previsto che il tribunale possa prorogare di trenta giorni il termine per la presentazione delle domande.

Il comma 2 della disposizione illustrata fissa i termini (90 giorni dall'apertura della liquidazione) assegnati al liquidatore per completare l'inventario dei beni del debitore e per redigere un programma di liquidazione, contenente tempi (in modo da assicurare una ragionevole durata) e modalità della stessa e che è comunicato al giudice delegato e depositato in cancelleria.

Articolo 273

Formazione del passivo

Anche la formazione dello stato passivo è improntata alla semplificazione del rito rispetto a quello della liquidazione giudiziale e l'elemento di maggior rilievo, peraltro già presente nella l. n. 3 del 2012 (art. 14-*octies*), è dato dalla previsione dell'intervento del giudice solo in caso di contestazione non superabile nella predisposizione dello stato passivo operata dal liquidatore.

Si prevede, in particolare, che, scaduto il termine, eventualmente prorogato, fissato dal tribunale per la presentazione delle domande, il liquidatore deve predisporre un progetto di stato passivo comprendente, oltre, come è logico, l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e della eventuali cause di prelazione, anche l'elenco dei titolari di diritti su beni mobili o immobili in possesso o di proprietà del debitore e comunicarlo all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda o, in difetto di indicazione, mediante deposito in cancelleria.

Eventuali osservazioni possono essere proposte entro quindici giorni. In mancanza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo e lo deposita in cancelleria, dandone notizia mediante pubblicazione sul sito web del tribunale o in altro sito analogo predisposto dal Ministero della Giustizia.

Se, invece, vengono proposte osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro i quindici giorni successivi predispone un nuovo progetto di stato passivo e lo comunica con le stesse modalità di comunicazione del progetto.

Nel caso in cui il liquidatore non ritenga fondate le osservazioni rimette gli atti al giudice delegato, il quale procede alla formazione dello stato passivo definitivo con decreto motivato, che deve essere depositato in cancelleria e inserito sul sito web del tribunale o in altro sito analogo predisposto dal Ministero della giustizia.

Il decreto di formazione dello stato passivo definitivo è reclamabile avanti al tribunale e del collegio non può far parte il giudice delegato.

Il procedimento è deformalizzato, salvo quanto è necessario per assicurare il rispetto del contraddittorio.

Articolo 274

Azioni del liquidatore

E' previsto (comma 1) che il liquidatore eserciti, con l'autorizzazione del giudice delegato, ogni azione prevista dalla legge per conseguire la

disponibilità dei beni e il recupero dei crediti del debitore. Si tratta di disposizione analoga a quella dell'art. 14-*decises* della l. n. 3 del 2012.

Il comma 2 della disposizione illustrata attribuisce espressamente al liquidatore la legittimazione ad esercitare, con l'autorizzazione del giudice delegato, le azioni volte a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, così colmando una lacuna evidenziata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in relazione alla disciplina dettata dalla l. n.3 del 2012.

Nell'autorizzare l'esercizio delle azioni, il giudice delegato dovrà tener conto non solo della loro verosimile fondatezza, ma anche dell'utilità concreta che l'esercizio vittorioso di tali azioni potrebbe arrecare ai creditori, sia in termini quantitativi che temporali.

Articolo 275

Esecuzione del programma di liquidazione

L'articolo 275 in esame disciplina l'ulteriore corso della procedura, confermando innanzitutto lo spossessamento del debitore come effetto dell'apertura della liquidazione controllata e dell'attribuzione al liquidatore, e quindi eventualmente all'OCC incaricato dal debitore, dell'amministrazione dei beni. Il liquidatore ha il compito di provvedere alla liquidazione e deve riferire al giudice sul suo andamento ogni sei mesi, pena la revoca dell'incarico, con perdita o riduzione del compenso.

Esaurita la liquidazione, è previsto che il liquidatore presenti il conto della gestione al giudice delegato, che, se lo approva, procede alla liquidazione del compenso.

Diversamente, il giudice prescrive al liquidatore gli adempimenti che ritiene necessari e il termine, prorogabile, per adempiere. Se le prescrizioni non sono tempestivamente adempiute, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e il compenso, tenuto conto della diligenza prestata, può essere ridotto o anche escluso.

Il liquidatore provvede quindi alla distribuzione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo approvato. Prima di procedere, deve predisporre un progetto di riparto da comunicare ai creditori affinché possano, nel termine indicato, non superiore a quindici giorni, fare osservazioni. Se non vi sono contestazioni, il liquidatore comunica il

progetto al giudice delegato e dopo sette giorni (decorso un lasso temporale tale da consentire al giudice di formulare eventuali rilievi e di chiedere al liquidatore di apportare modifiche) ne cura l'esecuzione.

Se vi sono contestazioni che il liquidatore non ritiene di poter comporre apportando le opportune modifiche, gli atti sono rimessi al giudice delegato, che provvede con decreto motivato, reclamabile avanti al tribunale.

Articolo 276

Chiusura della procedura

Anche la chiusura della procedura ricalca quella della liquidazione giudiziale in quanto si prevede che, una volta accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e approvato il rendiconto, il giudice dichiari chiusa la liquidazione controllata.

E' altresì previsto che il giudice, con il medesimo decreto e su istanza del liquidatore autorizzi il pagamento del compenso liquidato al professionista a norma dell'articolo 275, comma 3, nonché lo svincolo delle somme eventualmente accantonate e che ordini la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.

Articolo 277

Creditori posteriori

La disciplina della liquidazione controllata si chiude con la disciplina dei crediti sorti in corso di procedura (con disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 14-*duodecies* della l. n. 3 del 2012).

In particolare, al comma 1, si prevede l'improcedibilità di azioni esecutive sui beni oggetto di liquidazione da parte dei creditori per titolo o causa posteriore alla pubblicazione della sentenza di apertura della procedura sul sito *web* del Ministero e, se si tratta di imprenditore, presso il registro delle imprese.

Al comma 2, si attribuisce la prededucibilità ai crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione, con esclusione della possibilità di soddisfacimento sul ricavato della liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca, per la parte destinata ai creditori garantiti.

CAPO X

ESDEBITAZIONE

Sezione I

Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata

Articolo 278

Oggetto e ambito di applicazione

L'articolo 278 stabilisce i tratti fondamentali dell'istituto dell'esdebitazione, disponendo:

- che esso è accessibile a tutti i debitori – con efficacia anche verso i soci illimitatamente responsabili, ove si tratti di società – ma solo nell'ambito delle procedure concorsuali liquidatorie;
- che se il debitore è una società o altro ente, le condizioni personali vengono riferite alle persone dei soci illimitatamente responsabili o dei legali rappresentanti, avuto riguardo ai tre anni precedenti la domanda cui sia seguita l'apertura della procedura di liquidazione;
- che per "liberazione dai debiti" non si intende l'estinzione dei debiti rimasti insoddisfatti, ma più riduttivamente la loro inesigibilità, restando perciò fermi i diritti dei creditori nei confronti di eventuali coobbligati, obbligati in via di regresso o fideiussori del debitore e, per le stesse ragioni, potendosi ipotizzare la persistenza di una obbligazione naturale in capo al debitore per il pagamento del debito residuo;
- che l'esdebitazione opera anche nei confronti dei creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, ma per la sola parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori concorsuali aventi la stessa posizione giuridica.

L'ultimo comma precisa che restano comunque esclusi dall'esdebitazione i debiti derivanti: - dagli obblighi di mantenimento e alimentari; - dall'obbligo di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale; - dall'applicazione di sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Articolo 279

Condizioni temporali di accesso

L'articolo 279 stabilisce, in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della l. n. 155 del 2017, che il beneficio della esdebitazione può essere conseguito al momento della chiusura della procedura di liquidazione, e comunque non oltre tre anni dalla sua apertura, salvi i casi in cui sia espressamente previsto un periodo più lungo.

Il secondo comma fissa invece il termine più breve di soli due anni a favore dell'imprenditore che abbia tempestivamente attivato la procedura di composizione assistita della crisi; si tratta di un assegnare un incentivo indiretto alla rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa.

Articolo 280

Condizioni per l'esdebitazione

Il riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione è previsto che sia subordinato all'insussistenza di condizioni ostative, individuate nell'articolo 280 illustrato, che sono ritenute dal legislatore indicative della non meritevolezza del debitore.

La prima condizione è costituita dall'assenza di condanne definitive per reati commessi in connessione con l'attività di impresa e gravemente pregiudizievoli per il corretto svolgersi dei rapporti economici (tra i quali, specificatamente, la bancarotta fraudolenta e i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio), salvo l'intervenuta riabilitazione.

Essendo richiesto, per l'esclusione del beneficio, che la condanna sia passata in giudicato, si prevede che, nel caso in cui il procedimento penale per uno di tali reati sia ancora pendente o nel caso in cui vi sia stata applicazione di una misura di prevenzione in relazione agli stessi, il beneficio può essere concesso, sussistendone le condizioni, solo all'esito conclusivo del procedimento penale.

Ulteriore condizione ostativa è determinata dall'aver tenuto il debitore una condotta dannosa per i creditori attraverso la distrazione dell'attivo o l'esposizione di passività inesistenti – e quindi falsando le loro valutazioni – oppure aver cagionato o aggravato il dissesto con modalità tali da rendere gravemente difficile la ricostruzione degli affari da parte degli organi della procedura, o, ancora, facendo ricorso abusivo al credito.

Impedisce il riconoscimento del beneficio anche una condotta che risulti di ostacolo al corretto e tempestivo svolgimento della procedura, anche consistente nell'aver omesso di fornire le informazioni utili e i documenti necessari.

Vi sono infine due ulteriori condizioni ostative derivanti dall'aver già beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti, o comunque di averne già beneficiato per due volte, posto che il verificarsi dell'ulteriore situazione di crisi denota una colpevole incapacità di gestione della propria sfera economica.

Articolo 281

Procedimento

L'articolo 281 disciplina il procedimento per la pronuncia dell'esdebitazione e chiarisce in relazione a quali crediti la stessa opera.

Quanto al procedimento, la pronuncia può intervenire o contestualmente al decreto di chiusura della procedura – se non sono ancora decorsi tre anni dalla data in cui la stessa è stata aperta, ed anche se proseguono i giudizi e le operazioni come previsto dall'articolo 289 – oppure, se tale lasso temporale è già trascorso e la procedura è ancora pendente, quando il debitore ne fa istanza.

Prima di provvedere il tribunale deve sentire gli organi della procedura; ai fini del giudizio da esprimere, si pone a carico del curatore l'obbligo di indicare nei rapporti riepilogativi semestrali, anche in negativo, la sussistenza delle condotte e dei fatti rilevanti per l'esdebitazione.

Il terzo comma dispone che il decreto con il quale il tribunale pronuncia l'esdebitazione viene comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero e (solo) ai creditori non integralmente soddisfatti (quelli integralmente soddisfatti essendo privi di interesse), i quali possono proporre reclamo.

Il decreto che nega l'esdebitazione deve invece essere notificato al debitore, essendo anch'egli legittimato a proporre reclamo.

Gli ultimi due commi disciplinano il rapporto tra esdebitazione e diritti dei creditori in relazione alle utilità che pervengono dopo la chiusura della procedura, in esito ai giudizi o alle operazioni che proseguono anche dopo la chiusura stessa.

In applicazione del principio secondo il quale i creditori partecipano al riparto di quanto ricavato dalla liquidazione di beni – e quindi anche dei diritti compresi nel patrimonio del debitore al momento dell’apertura della liquidazione, o pervenuti nel corso della stessa – le utilità materialmente acquisite dopo la chiusura, ma in forza di diritti preesistenti nel patrimonio del debitore, devono essere oggetto di riparto, incidendo l’esdebitazione unicamente sulla quota di credito eventualmente residua al riparto integrativo.

Sezione II

Esdebitazione del sovraindebitato

Articolo 282

Esdebitazione di diritto

In relazione all’obiettivo di semplificazione delle procedure che riguardano i soggetti sovraindebitati, nonché della limitata incidenza dei loro debiti sul tessuto economico, è previsto che l’esdebitazione consegua di diritto alla chiusura della liquidazione controllata, o comunque decorsi tra anni dalla sua apertura, pur essendo necessario un provvedimento dichiarativo del tribunale, che, se concerne un imprenditore, va iscritto al registro delle imprese a fini di pubblicità.

Il provvedimento può essere reclamato dal pubblico ministero e dai creditori.

Osta al beneficio la commissione di fatti costituenti reato come individuati nell’articolo 280, comma 1, lettera a), nonché la sussistenza della condizione di cui all’articolo 69, comma 1, se si tratta di consumatore.

Articolo 283

Debitore incapiente

Una rilevante novità introdotta nella disciplina del sovraindebitamento attiene alla possibilità per i debitori meritevoli di ottenere il beneficio dell’esdebitazione anche quando essi non sono in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, tenuto ovviamente conto della prevalente necessità di assicurare il mantenimento della famiglia.

La *ratio* della norma – che prende atto della esistenza, anche a livello europeo, di una larga fascia di soggetti qualificabili come sovraindebitati – consiste nell’offrire una seconda *chance* a coloro che non avrebbero alcuna prospettiva di superare lo stato di sovraindebitamento, per fronteggiare un problema sociale e reimmettere nel mercato soggetti potenzialmente produttivi.

Il beneficio ha carattere di straordinarietà in quanto può essere concesso, sulle predette basi, sola per una volta; esso è inoltre mitigato dalla persistenza di un obbligo di pagamento dei debiti ove entro il quadriennio dall’esdebitazione sopravvengano rilevanti utilità – diverse dai finanziamenti ricevuti – tali da consentire il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento.

Ai fini della valutazione di rilevanza delle sopravvenienze, da calcolarsi su base annua, vanno detratte le spese occorrenti per la produzione del reddito nonché quelle necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, che *ex lege* vengono calcolate in misura pari al doppio dell’indice ISEE.

La domanda di esdebitazione è presentata al giudice tramite l’OCC (i cui compensi sono tuttavia ridotti della metà) in uno alla documentazione necessaria ad individuare i creditori e l’ammontare dei crediti, gli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel biennio, i redditi dichiarati negli ultimi tre anni, tutte le entrate del debitore e del nucleo familiare; l’OCC espone inoltre gli elementi idonei a valutare la meritevolezza del debitore sotto il profilo delle cause dell’indebitamento, della diligenza impiegata nell’assumere obbligazioni e delle ragioni che hanno comportato l’incapacità ad adempierle.

Viene altresì richiesta una specifica indicazione da parte dell’OCC sulla corretta valutazione del merito creditizio del debitore da parte dell’eventuale finanziatore – considerato anche il carico di spese per il mantenimento della famiglia, sempre calcolato su base ISEE – trattandosi di elemento utile per valutare se il debitore sia stato indotto a sopravvalutare le sue capacità di adempimento.

Per ottenere l’esdebitazione è necessario un decreto del giudice, il quale valuta la sussistenza della meritevolezza e l’insussistenza di atti di frode, ovvero di dolo o colpa grave nell’indebitamento.

Nel provvedimento il tribunale deve indicare con quali modalità e in quale termine il debitore deve presentare, a pena di perdita del beneficio concesso, la dichiarazione annuale nel caso in cui intervengano sopravvenienze rilevanti nel senso già indicato.

Il decreto è comunicato ai creditori che possono proporre opposizioni entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione in esito alle quali il giudice convoca gli opposenti e il debitore oppure provoca tra gli stessi un contraddittorio scritto e quindi conferma o revoca il provvedimento sull'esdebitazione con decreto motivato soggetto a reclamo.

Naturalmente, in caso di reiezione della domanda il provvedimento deve essere comunicato anche al debitore in quale può proporre reclamo.

TITOLO VI

Disposizioni relative ai gruppi di imprese

CAPO I

Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo

Art. 284

Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo

Nella legislazione vigente gli istituti di risoluzione della crisi d'impresa – concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione dei debiti – sono concepiti avendo riguardo ad imprese singole, individuali o gestite in forma societaria, con poca o nessuna attenzione al fenomeno dei gruppi d'impresa. Quando si è in presenza di un gruppo d'impresa, tuttavia, è frequente che la crisi investa tutte o molte delle imprese facenti parte del gruppo ed è indispensabile affrontarla in un'ottica unitaria laddove la frammentazione delle relative procedure si rivela disfunzionale.

A questo fine sono preordinati i criteri di delega contenuti nell'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), della legge n. 155 del 2017:

d) prevedere per le imprese, in crisi o insolventi, del gruppo sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano la facoltà di proporre con unico ricorso domanda di omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, di ammissione al concordato preventivo o di liquidazione giudiziale,

ferma restando in ogni caso l'autonomia delle rispettive masse attive e passive, con predeterminazione del criterio attributivo della competenza, ai fini della gestione unitaria delle rispettive procedure concorsuali, ove le imprese abbiano la propria sede in circoscrizioni giudiziarie diverse;

e) stabilire obblighi reciproci di informazione e di collaborazione tra gli organi di gestione delle diverse procedure, nel caso in cui le imprese insolventi del gruppo siano soggette a separate procedure concorsuali, in Italia o all'estero.

In attuazione del criterio di cui alla citata lettera d), si è perciò previsto che sia consentita la presentazione di un'unica domanda di accesso alle procedure di concordato preventivo o di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti quando la crisi o l'insolvenza abbiano investito imprese appartenenti al medesimo gruppo (per la cui definizione si rinvia all'articolo 2, lettera h). Resta aperta, in presenza di una domanda unitaria, la scelta tra la predisposizione di un unico piano di concordato o di piani diversi, ma pur sempre reciprocamente collegati, ferma la necessità di esplicitare le ragioni di tale scelta in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori.

Poiché la presentazione della domanda riguardante le diverse imprese del gruppo non comporta in alcun modo l'unificazione delle rispettive masse attive e passive, anche il requisito del miglior soddisfacimento dei creditori deve essere verificato avendo riguardo ai creditori di ciascuna singola impresa.

E' previsto, in attuazione dello specifico criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della l. n. 155 del 2017, che la domanda deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese del gruppo, nonché deve avere allegato il bilancio consolidato al fine di fornire elementi di conoscenza sulla complessiva situazione patrimoniale ed economica del medesimo gruppo.

Articolo 285

Contenuto del piano o dei piani di gruppo

E' stabilito dalla disposizione illustrata che il piano o i piani di concordato di gruppo possono prevedere, contemporaneamente, la continuità di alcune delle imprese facenti parte del gruppo e la liquidazione di altre.

Sempre nella logica volta a privilegiare – come voluto dalla delega – il carattere unitario del gruppo, dal punto di vista imprenditoriale, è consentito contemplare nel piano di concordato operazioni infragruppo implicanti il trasferimento di risorse da una società all'altra, purché ciò sia confacente al miglior soddisfacimento delle ragioni dei creditori di ciascuna impresa; è stabilito che se ne dia espressamente atto nel piano ed un professionista indipendente che ne attesti l'importanza determinante ai fini della continuità aziendale, ferma restando la facoltà per i soci delle società interessate di tutelare i propri diritti mediante opposizione all'omologazione. L'omologazione, tanto del concordato quanto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, presuppone una valutazione complessiva della situazione del gruppo, ma richiede comunque che i creditori di ciascuna impresa siano soddisfatti in misura non inferiore a quella che potrebbe risultare all'esito della liquidazione della singola impresa debitrice.

Al fine di assicurare la stabilità del concordato, una volta che esso sia stato omologato, è previsto di concentrare nel giudizio di omologazione anche la tutela dei soci eventualmente dissenzienti rispetto ad operazioni societarie straordinarie previste nel piano di concordato (ciò che costituisce specifica attuazione del criterio di delega contenuto nell'articolo. 3, comma 2, lettera f), della l. n. 155 del 2017).

Articolo 286

Procedimento di concordato di gruppo

Evidenti esigenze di semplificazione e di concentrazione delle procedure riguardanti imprese facenti parte di un medesimo gruppo implicano la gestione delle stesse dinanzi ad un unico tribunale, individuato in base a criteri che sono apparsi di più immediata ed univoca individuazione per eliminare ogni possibile incertezza al riguardo.

La procedura è disegnata in conformità ai dettami della legge delega, discostandosi il meno possibile dal modello generale enunciato nel Titolo III del Codice: nomina di un unico giudice delegato, di un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo e deposito di un unico fondo per le

spese di giustizia; contemporanea e separata votazione dei creditori di ciascuna impresa.

Nel dare attuazione all'ulteriore criterio enunciato dall'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge delega, tenuto conto della logica unitaria che ispira il concordato di gruppo, è previsto che, dopo l'intervenuta omologazione, esso possa esser annullato o risolto solo per ragioni riferibili alla totalità delle imprese facenti parte del gruppo, a meno che i motivi di annullamento o di risoluzione riferibili solo ad una o ad alcune di dette imprese non siano tali da compromettere in modo significativo l'attuazione del concordato anche per le altre.

CAPO II

Procedura unitaria di liquidazione giudiziale

Articolo 287

Liquidazione giudiziale di gruppo

Quando l'insolvenza colpisce più imprese facenti parte del medesimo gruppo l'esigenza di unificare i relativi procedimenti liquidatori è meno evidente di quanto non lo sia in caso di procedure volte al risanamento delle imprese. Nondimeno l'unificazione delle procedure può risultare opportuna, anche per ragioni di economicità delle procedure medesime e per meglio assicurare l'uniformità del trattamento dei creditori.

E' dunque previsto, in questa logica: la possibilità di presentazione di un unico ricorso dinanzi ad un unico tribunale; l'apertura di una procedura di liquidazione unitaria; quindi la nomina di un unico giudice delegato e di un unico curatore; l'individuazione di un programma unitario di liquidazione coordinata delle singole masse.

In ogni caso, è ribadita l'autonomia delle masse attive e passive riferibili a ciascuno dei soggetti giuridici posti in liquidazione.

Come per le procedure di cui al Capo I, sono previsti criteri di individuazione del giudice competente di facile ed univoca determinazione.

Per agevolare l'eventuale riconduzione ad unità di procedure afferenti ad imprese del medesimo gruppo, è altresì previsto che, quando solo una di tali imprese sia assoggettata a liquidazione giudiziale, il curatore si dia carico di segnalarlo agli organi di amministrazione e controllo delle altre imprese,

implicitamente sollecitandoli a verificare l'eventuale stato d'insolvenza anche si queste ultime, e, se del caso, promuova egli stesso il relativo accertamento.

Articolo 288

Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo

Il regolamento europeo sull'insolvenza transfrontaliera, di recente rinnovato (Reg. 2015/848) offre il modello al quale si uniforma anche la normativa nazionale in ordine agli obblighi di collaborazione ed informazione reciproca tra gli organi di procedure riguardanti imprese di un medesimo gruppo trattate separatamente dallo stesso tribunale o pendenti dinanzi a tribunali diversi.

CAPO III

Procedure concorsuali di imprese appartenenti ad un gruppo

Articolo 289

Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione

Anche in presenza di procedure concorsuali autonome riguardanti imprese che facciano parte di un medesimo gruppo, la disposizione illustrata ribadisce gli obblighi informativi gravanti su chi propone una domanda di accesso alla procedura concorsuale, volti a fare chiarezza sulla composizione e sulla struttura del gruppo, nonché sulle sue condizioni economico-patrimoniali; e ribadisce altresì il potere del curatore di richiedere alle pubbliche autorità, compresa la CONSOB, le opportune informazioni.

CAPO IV

Norme comuni

Articolo 290

Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo

Le operazioni infragruppo destinate a modificare la condizione patrimoniale di alcune delle imprese del gruppo a vantaggio di altre si risolvono in possibili atti pregiudizievoli per i creditori. Ciò spiega, in conformità a

quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, lettera c), n.1, della l. n.155/2017, la necessità di un regime di maggior rigore in tema di azioni aventi ad oggetto siffatte operazioni, in analogia a quanto già previsto dal legislatore nella disciplina dell'amministrazione straordinaria, con l'opportuna precisazione che nel valutare la dannosità di un'operazione occorre tener conto anche degli eventuali vantaggi compensativi, nella medesima logica cui è ispirata la disposizione dell'art. 2497, primo comma, del codice civile.

La presunzione relativa di conoscenza del pregiudizio da parte della società beneficiaria appare pienamente giustificata dalla stessa esistenza del rapporto di gruppo.

Articolo 291

Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo

L'attribuzione al curatore della legittimazione all'esercizio di tutte le azioni di responsabilità contemplate dall'art. 2497 c.c., sia nel caso di apertura di una procedura unitaria che nel caso di apertura di una pluralità di procedure, e l'attribuzione del potere di denuncia di cui all'art. 2409 del medesimo codice (nei confronti di amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale) costituiscono attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), n. 2) e 3), della legge n. 155 del 2017.

Articolo 292

Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo

Anche la disposizione di questo articolo ha un suo preciso referente nella legge delega (articolo 3, comma 1, lettera f)).

E' quindi prevista la postergazione dei crediti che la società o l'ente o la persona fisica esercente l'attività di direzione o coordinamento vanta nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento, o che queste ultime vantano nei confronti dei primi sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore.

Nel caso in cui i crediti sono stati rimborsati nell'anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale, è prevista espressamente l'applicazione del rimedio dell'inefficacia dei crediti postergati.

E' fatta salva, al comma 2 dell'articolo in esame, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 102 sui finanziamenti prededucibili dei soci.

Titolo VII

Liquidazione coatta amministrativa

CAPO I

Natura e norme applicabili

Articolo 293

Disciplina applicabile e presupposti

La legge delega, con l'art. 15, comma 1, ha imposto una profonda rivisitazione dell'istituto della liquidazione coatta amministrativa, che viene mantenuta nella configurazione prevista dalla disciplina previgente solo per alcune categorie di imprese, individuate nel dettaglio dall'art. 295.

Si tratta delle banche, delle società di intermediazione finanziaria, delle imprese di assicurazioni.

Per un altro gruppo di imprese, indicate alla lettera b), la procedura costituisce una speciale forma di controllo amministrativo conseguente all'accertamento di irregolarità ad opera delle autorità preposte alla vigilanza sull'impresa, senza che rilevi, ai fini della sottoposizione l'elemento dell'insolvenza o della crisi abbia alcun rilievo.

Articolo 294

Rinvio alle norme speciali

Fanno eccezione al nuovo e più circoscritto campo di applicazione della liquidazione coatta amministrativa, per espressa disposizione contenuta nell'articolo 15, comma 1, lettera a), n. 1), legge delega n. 155/2017, le banche e imprese assimilate, le imprese di intermediazione finanziaria e le imprese assicurative e assimilate, per le quali il legislatore delegante ha mantenuto fermo il principio, già vigente, della esclusività della liquidazione coatta amministrativa con eccezione, quindi, delle procedure concorsuali. Per queste imprese la procedura è disciplinata dalle leggi speciali vigenti,

espressamente richiamate dalla norma.

In ogni caso la disciplina non trova applicazione per gli enti pubblici, secondo l'esplicita esenzione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), legge delega n. 155/2017.

CAPO II

LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE SPECIALI

Articolo 295

Imprese assoggettabili esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa

La norma ha la funzione di individuare le imprese che, per espressa previsione della legge delega, sono assoggettate esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa, disciplinata da leggi speciali.

Sono tali:

a) le banche, le società capogruppo di banche e le società componenti il gruppo bancario, ai sensi degli articoli 80, 99 e 101 di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;;

b) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

c) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento, ai sensi dell'articolo 113-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

d) le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile e fisso, le società capogruppo di società di intermediazione mobiliare e le società componenti il gruppo, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);

e) i fondi comuni di investimento, ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; le succursali di imprese di investimento e di gestori esteri di fondi di investimento alternativi, ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; i depositari centrali, ai sensi dell'articolo 79-bis decies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

f) le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999,

n. 153;

g) la Cassa depositi e prestiti di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

h) i fondi pensione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

i) le imprese di assicurazione e riassicurazione di cui al codice delle assicurazioni private.

Inoltre, sono soggette esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa le società fiduciarie di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; le società fiduciarie, le società fiduciarie e di revisione e gli enti di gestione fiduciaria disciplinati dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966; le società di cui all'articolo 2 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430; le società fiduciarie di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, a cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 82 a 95 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni previste dal decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430.

Articolo 296

Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa

La norma disciplina, per le imprese ancora soggette a liquidazione coatta amministrativa, individuate dall'art. 295, senza discostarsi in modo significativo dal procedimento previsto dall'art. 195 della l. fall., l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, quando questo precede il provvedimento con cui viene disposta la liquidazione coatta amministrativa.

L'unica significativa modificazione, coerente con i criteri dettati in materia dalla legge delega, è rappresentata dall'attribuzione della competenza a pronunciarsi sull'accertamento dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui l'impresa ha il centro degli interessi principali, con la precisazione che non rileva il trasferimento del centro degli interessi

principali intervenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di apertura del procedimento.

Articolo 297

Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa

La disposizione si pone in una linea di continuità rispetto all'art. 202 del r.d. n. 267 del 1942 e regola l'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo all'apertura della liquidazione coatta amministrativa.

L'accertamento può essere richiesto dal commissario liquidatore, dagli organi di controllo interno o dalle autorità amministrative che hanno la vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero.

Per il resto, il procedimento è regolato mediante rinvio all'art.296.

La norma fa salve in modo espresso le diverse disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dello stato di insolvenza successivo all'apertura della liquidazione coatta amministrativa.

Articolo 298

Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza

La disposizione disciplina il regime degli effetti dell'accertamento dello stato di insolvenza, estendendo all'impresa insolvente assoggettata a liquidazione coatta il regime della inefficacia e delle azioni revocatorie nelle ipotesi di atti pregiudizievoli posti in essere dal soggetto debitore, come già disponeva il r.d. n.267 del 1942.

La norma rinvia all'art. 32, ponendo quindi la regola della *vis attractiva* del tribunale che ha accertato lo stato di insolvenza, competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque sia il valore ed attribuisce la relativa legittimazione, al commissario liquidatore, in continuità con la disciplina previgente.

Conformemente all'elaborazione giurisprudenziale oramai consolidata, la disposizione attribuisce rilievo alla data del provvedimento che accerta lo stato di insolvenza e non già di quella del provvedimento che apre la liquidazione coatta amministrativa.

Quanto al termine di decadenza, questo decorre dalla data del provvedimento di nomina del commissario liquidatore, se successivo all'accertamento dello stato di insolvenza, perché è solo da questo momento che l'azione revocatoria può essere esercitata (anche in questo caso in

recepimento dell'orientamento unanime della Corte di cassazione).

Articolo 299

Risoluzione e annullamento del concordato

L'art. 299 disciplina le conseguenze del concordato non eseguito, prevedendone, come già la l. fall., la risoluzione o l'annullamento. In caso di risoluzione o annullamento del concordato si riapre la liquidazione coatta amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari. La disposizione postula l'esistenza di norme speciali che disciplinano il concordato nella liquidazione coatta amministrativa (qual è, ad esempio, l'art. 93 del d.lgs. n.385 del 1993).

CAPO III

LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE ORDINARIE

Articolo 300

Rapporti tra liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti e liquidazione coatta amministrativa

La norma prevede, per le imprese vigilate dalla pubblica amministrazione diverse da quelle individuate dall'art. 295, la possibilità di avvalersi degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti per gli altri imprenditori e l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale e disciplina i rapporti tra procedure, stabilendo che, dopo l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo o dopo l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, non può essere aperta la liquidazione coatta amministrativa.

I rapporti tra tali procedure sono disciplinati ponendo una regola di prevalenza e non sovrapposizione delle procedure "ordinarie" rispetto alla liquidazione coatta amministrativa, se il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa è stato emanato prima del deposito del provvedimento che accerta lo stato di insolvenza o apre la procedura di concordato preventivo o omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti, si fa luogo alla necessaria immediata chiusura della procedura amministrativa. Si è ritenuto, infatti, che attuato il pieno spossessamento dell'imprenditore a seguito della liquidazione giudiziale o omologati gli accordi di ristrutturazione o aperto il concordato preventivo, non v'è ragione di una duplicazione dei regimi di controllo e dei costi.

La disposizione precisa che tra il deposito della domanda di accesso e l'apertura del concordato preventivo o l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, l'attività di vigilanza delle autorità prosegue, ma senza l'avanzamento automatico della liquidazione dell'attivo e della verifica dei crediti, essendo destinate tali incombenze a non produrre effetti ove vi sia l'evoluzione concorsuale piena conseguente all'apertura del concordato o all'omologazione degli accordi.

In virtù del più generale principio di conservazione degli atti legalmente compiuti, nell'ipotesi di liquidazione giudiziale aperta dopo il provvedimento che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura e l'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

Articolo 301

Provvedimento di liquidazione

L'art. 301 mutua la disciplina della pubblicità del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa a cura dell'autorità che lo ha emanato dall'art. 197 del r.d. n.267 del 1942.

Articolo 302

Organi della liquidazione coatta amministrativa

La norma disciplina, in linea di continuità con l'art. 198 della l. fall., gli organi della liquidazione, che sono il commissario liquidatore ed il comitato di sorveglianza.

La nomina di tre commissari resta eccezionale ed è prevista qualora l'importanza dell'impresa o dell'ente lo consigli, per il numero dei dipendenti, l'attività svolta, l'entità del passivo o la composizione dell'attivo. Il comitato di sorveglianza riflette una composizione di tre o cinque componenti, scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.

Articolo 303

Responsabilità del commissario liquidatore

Il commissario liquidatore, come già prevedeva l'art. 199 del r.d. n.267 del 1942, è pubblico ufficiale e ha i doveri di informazione e rendicontazione periodica propri del curatore fallimentare.

Articolo 304

Effetti del provvedimento di liquidazione

La norma riprende le previsioni dell'art. 200 della l. fall. e disciplina gli effetti del provvedimento di liquidazione sul patrimonio dell'impresa o dell'ente e di opponibilità degli atti ai creditori.

Le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo delle società, persone giuridiche o enti cessano, salvo il caso di proposizione di concordato della liquidazione.

La norma attribuisce al commissario la rappresentanza, anche processuale, dell'ente assoggettato alla liquidazione e gli assegna il compito di procedere all'accertamento del passivo.

Articolo 305

Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti

La norma regola, in modo conforme a quanto già previsto dall'art. 201 della l. fall., gli effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.

Articolo 306

Commissario liquidatore

L'art. 306 riprende la disciplina dell'art. 204 del r.d. n. 267 del 1942, stabilendo i compiti del commissario liquidatore nell'attività di liquidazione, la sua soggezione ai poteri di indirizzo dell'autorità di vigilanza, l'obbligo di presa in consegna dei beni. L'unico aspetto di novità della norma è il rinvio alla disciplina della liquidazione giudiziale dell'affitto d'azienda e del programma di liquidazione, nei limiti della compatibilità.

Articolo 307

Relazione del commissario

La norma, come già l'art. 205 della l. fall., prevede l'obbligo in capo all'imprenditore individuale o agli amministratori delle imprese esercitate in forma societaria o di enti di rendere il conto al commissario liquidatore relativo al tempo posteriore dell'ultimo bilancio e regola gli obblighi di organizzazione contabile e amministrativa cui è tenuto il commissario liquidatore, ivi comprese le relazioni periodiche che vanno trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata.

Articolo 308

Poteri del commissario

Il commissario liquidatore, come già previsto dall'art. 206 della l. fall., può esercitare l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione di valore indeterminato o superiore a euro 100.000 e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il commissario deve essere autorizzato dall'autorità di vigilanza, sentito il comitato di sorveglianza. Per gli stessi atti, se di valore pari o inferiore a euro 100.000, è prevista una procedura più snella ed il commissario deve essere autorizzato solo dal comitato di sorveglianza.

Articolo 309

Comunicazioni ai creditori e ai terzi

L'art. 309 disciplina le comunicazioni ai creditori e le attività preparatorie per la formazione dello stato passivo, privilegiando l'uso della posta elettronica certificata, come già l'art. 207 della l. fall..

Articolo 310

Domande dei creditori e dei terzi

La norma disciplina l'ipotesi in cui i creditori e i terzi non abbiano ricevuto la comunicazione prevista richiamando la disciplina dettata per l'accertamento del passivo nella liquidazione giudiziale.

Articolo 311

Formazione dello stato passivo

L'art. 311 detta le regole sulla formazione dello stato passivo. La principale differenza, rispetto alla liquidazione giudiziale, alla quale per il resto si rinvia, è rappresentata dal ruolo del commissario liquidatore, il quale forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti, che diviene esecutivo con il deposito nella cancelleria del tribunale nel cui circondario l'impresa o l'ente ha il proprio centro degli interessi principali. L'autorità giudiziaria interviene nel procedimento solo nella fase dell'impugnazione, disciplinata mediante rinvio alle norme corrispondenti dettate per la liquidazione giudiziale.

Con riferimento alla liquidazione delle imprese che esercitano il credito restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei

crediti chirografari.

Articolo 312

Liquidazione dell'attivo

L'art. 312 riproduce il testo dell'art. 210 della l. fall., attribuendo al commissario liquidatore il compito di procedere alla liquidazione dell'attivo. La norma prevede che la vendita degli immobili o di beni mobili in blocco debba essere autorizzata dall'autorità che vigila sulla liquidazione, con il parere del comitato di sorveglianza.

Articolo 313

Ripartizione dell'attivo

La norma regola la ripartizione dell'attivo, prevedendo anche, come già l'art. 212 della l. fall., la possibilità di distribuire acconti parziali a tutti i creditori o ad alcune categorie di essi, previa acquisizione del parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione. L'unica novità è rappresentata dalla previsione secondo la quale, in caso di insufficienza dei fondi disponibili per il pagamento dei debiti, il commissario liquidatore chiede l'accertamento dello stato d'insolvenza e, se ne ricorrono le condizioni, l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Articolo 314

Chiusura della liquidazione

La norma, nella sostanza, riproduce l'art. 213 della l. fall. e disciplina gli obblighi del commissario liquidatore di rendere il conto della gestione e predisporre il riparto finale ai creditori, cui possono seguire l'esercizio dei poteri di impugnazione e i giudizi sulle relative contestazioni.

Il richiamo alle disposizioni civilistiche conferma la successiva cancellazione della società e il deposito dei libri sociali.

Articolo 315

Concordato della liquidazione

Per la proposizione del concordato diretto al soddisfacimento dei creditori è necessario che, come già previsto dall'art. 214 r.d. n. 267 del 1942, la presentazione della proposta sia autorizzata dall'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore e sentito il comitato di sorveglianza.

Viene mantenuta la forma semplificata del procedimento, che non prevede la sottoposizione al voto da parte dei creditori, bensì che i creditori e ogni

altro interessato possano opporsi e che il tribunale tenga conto di tali opposizioni nel decidere sulla proposta.

CAPO IV

FUNZIONI DELLE AUTORITA' AMMINISTRATIVE DI VIGILANZA PER LA CRISI E L'INSOLVENZA

Articolo 316

Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza

La norma definisce le specifiche competenze spettanti alle autorità amministrative di vigilanza in relazione ai nuovi istituti preposti ad agevolare l'emersione anticipata della crisi, finalità cui partecipano tutti i comparti in cui è organizzato il mondo imprenditoriale, inclusi i soggetti vigilati e con eccezione solo di quelli sottoposti a regime speciale.

Le autorità amministrative di vigilanza sono dunque competenti a ricevere dagli organi interni di controllo, nonché da quelli esterni incaricati della revisione e dell'ispezione e dai creditori qualificati, le segnalazioni sulla crisi proprie del sistema di allerta.

La composizione assistita della crisi coinvolge inoltre direttamente l'autorità di vigilanza cui è affidata la nomina di due dei componenti del collegio di cui all'articolo 17, riflettendo in tal modo la peculiarità dei soggetti vigilati.

Rientra tra le funzioni delle autorità amministrative di vigilanza anche la presentazione della domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione giudiziale.

TITOLO VIII

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE CAUTELARI PENALI

Articolo 317

Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi

La norma ha un contenuto essenzialmente ricognitivo, in quanto l'estensione ai sequestri delle cose di cui è consentita la confisca delle norme del decreto legislativo n.159/2011 è contenuta nell'art.104-bis dip. att. c.p.p. citato, come modificato dall'art.391 dello schema di decreto. Per le ragioni che sorreggono tale scelta, si rinvia a quanto diffusamente illustrato nella parte introduttiva della presente relazione.

Articolo 318

Sequestro preventivo

In funzione di coordinamento, in attuazione dei principi di delega, si è ritenuto di intervenire su quei sequestri, c.d. impeditivi, che hanno funzione primaria di impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori e ad assolvere quindi pura funzione cautelare. Sempre che tali sequestri non siano funzionali alla confisca delle cose intrinsecamente illecite, non emergono specifiche ragioni per ritenere la prevalenza del procedimento penale. Una volta interrotto ogni rapporto con l'utilizzatore del bene, indagato o imputato che sia, a seguito dell'intervenuta apertura della procedura di liquidazione, non vi sono evidenti ragioni per escludere che il bene possa essere utilmente destinato alla soddisfazione dei creditori.

All'articolo 318 si dispone pertanto che sui beni acquisiti alla procedura non può essere disposto sequestro, a meno che non si tratti di cose in sé illecite, salva l'ipotesi che tali cose illecite possano circolare a seguito di regolarizzazione amministrativa (si pensi per es. a beni usurpativi di marchi o agli immobili abusivi).

Analogamente, ove sui beni in sequestro sopraggiunga la dichiarazione di liquidazione, successivamente all'adozione del provvedimento penale, il curatore può chiederne la revoca e quindi la restituzione.

Nel caso di revoca o chiusura della procedura il curatore ha l'onere di informare il pubblico ministero presso il giudice competente, astenendosi per il termine di novanta giorni dall'operare le cancellazioni di iscrizioni e trascrizioni sui beni residui, che potrebbero rilevarsi pregiudizievoli, al fine di consentire eventuali ulteriori iniziative di natura penale sui medesimi beni.

Al comma 4 dell'articolo 318 si chiarisce che le limitazioni all'iniziativa penale non riguardano i beni esclusi *ex lege* dalla procedura o comunque non sottoponibili a liquidazione.

Articolo 319

Sequestro conservativo

L'articolo 319 disciplina il sequestro conservativo nel senso di ribadire che trattandosi di sequestro funzionale a un'esecuzione individuale è destinata

ad arrestarsi ove intervenga la procedura concorsuale, coerentemente con quanto previsto dall'art.150.

Articolo 320

Legittimazione del curatore

All'articolo 320 si riconosce la legittimazione del curatore ad impugnare l'eventuale decreto di sequestro disposto in difetto delle condizioni di cui al comma 1 ovvero ad appellare il diniego della revoca con le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 322 e ss. del c.p.p.

Articolo 321

Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione

Le disposizioni trovano applicazione anche nel caso di liquidazione coatta (articolo 321).

Titolo IX

DISPOSIZIONI PENALI

CAPO I, CAPO II e CAPO III

RETI COMMESSI DALL'IMPREDITORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, RETI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DALL'IMPREDITORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E DISPOSIZIONI APPLICABILI NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO, ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI, PIANI ATTESTATI E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Il titolo IX è dedicato alle disposizioni penali ed è distinto in cinque capi.

L'art. 2 della legge di delega in relazione alle disposizioni penali si limita a prevedere di: «a) sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati con l'espressione «liquidazione giudiziale», adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose».

La legge di delega esclude, quindi, la bancarotta dal campo di intervento del decreto attuativo; per quanto si sia in presenza di una rivisitazione generale

della materia cui è sotteso un diverso modo di porsi del legislatore di fronte al fenomeno dell'insolvenza, manca ogni indicazione volta alla riformulazione delle disposizioni incriminatrici della legge fallimentare

Gli articoli che compongono i capi in cui è suddiviso il titolo in esame contengono, pertanto, le norme penali incriminatrici in materia di: reati commessi dall'imprenditore in liquidazione giudiziale (capo I); da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale (capo II); le disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa (capo III); reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e reati commessi nella procedura di composizione della crisi (capo IV); le disposizioni di procedura (capo V).

Salvo quanto si precisa con riguardo alle condotte descritte al capo IV (articoli 344 e 345), si tratta di norme che riproducono sul piano delle condotte incriminate le corrispondenti previsioni della legge fallimentare. Le norme in esame sono riscritte, quindi, sostituendo al termine "fallimento" quello di "liquidazione giudiziale" e al termine "fallito" quello di "imprenditore in liquidazione giudiziale"; al contempo si è proceduto a innovare i rinvii ai singoli articoli che regolano i corrispondenti istituti della legge fallimentare.

Le norme penali in parola troveranno applicazione, dunque, nei riguardi dell'imprenditore "se è dichiarato in liquidazione giudiziale", esclusivamente con riguardo alle condotte realizzate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Non si è inteso operare l'abrogazione delle corrispondenti norme penali dettate nella legge fallimentare, stante la persistente applicazione alle procedure in essere al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo di quel complesso normativo (art.390 dello schema di decreto).

Pertanto ai fatti commessi dall'imprenditore dichiarato fallito anteriormente all'entrata in vigore della riforma si applicheranno le disposizioni vigenti recate dagli articoli 216 e seguenti della legge fallimentare. Tali disposizioni sono naturalmente destinate ad esaurire la loro efficacia nel tempo, quando saranno definite le relative procedure secondo la previgente normativa, producendosi per questa via la loro abrogazione implicita.

In questa prospettiva è garantita di fatto continuità normativa, non contenendo la delega disposizioni che autorizzassero modifiche di natura sostanziale al trattamento penale riservato alle condotte di bancarotta e alle altre condotte contemplate oggi dal titolo sesto della legge fallimentare. Né la mera sostituzione terminologica cui fa riferimento l'articolo 2 della legge di delega avrebbe potuto investire le norme del regio decreto del 1942, una volta che si è giustificata l'opzione di adottare *ex novo* il codice dell'insolvenza.

Le norme penali recate dai due corpi normativi sono destinate quindi a coesistere fintanto che troverà applicazione la disciplina previgente in relazione a dichiarazioni di fallimento anteriori all'entrata in vigore delle nuove norme del codice o le cui procedure siano pendenti alla medesima data.

Gli articoli da 322 a 328 di cui al capo III corrispondono pertanto, nel senso sopra precisato, agli articoli da 216 a 222 del r.d. 16 marzo 1942, n.267 e puniscono allo stesso modo le condotte del fallito e dell'imprenditore in liquidazione giudiziale. Analogamente gli articoli 329-340 riproducono gli articoli e223-234 della legge fallimentare.

Non trovano ingresso nel nuovo codice le disposizioni dell'art.235 della legge fallimentare in materia di omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari, espressamente abrogata.

CAPO IV

REATI COMMESSI NELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E REATI COMMESSI NELLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Articolo 344

Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della crisi

Il capo IV è intitolato ai reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e ai reati commessi nella procedura di composizione della crisi.

In particolare l'articolo 344 dello schema di decreto è volto a punire le condotte di falso commesse al fine di ottenere l'accesso alle relative procedure, ivi compreso il c.d. concordato minore, e a quelle di liquidazione controllata del sovraindebitato.

La previsione di disposizioni penali discende dall'opzione di regolare in maniera unitaria all'interno del codice della crisi istituti già presenti nel sistema e regolati dalla legge 27 gennaio 2012, n.3, che già stabiliva identiche sanzioni all'articolo 16 della legge citata.

L'articolo 344 in commento riproduce pertanto, attraverso il rinvio ai corrispondenti istituti del codice, le disposizioni vigenti.

Il comma 2 ha invece contenuto di novità e prevede le medesime pene quando sia prodotta documentazione falsa o contraffatta al fine di ottenere l'accesso alla procedura di esdebitazione, come regolata dall'art.283 del codice o nell'ipotesi in cui il debitore incapiente, ammesso ad usufruire del beneficio dell'esdebitazione, non adempia agli obblighi informativi a suo carico. L'esdebitazione del debitore incapiente è infatti istituto nuovo e sarebbe irragionevole immaginare che il debitore, ammesso a godere del beneficio dell'esdebitazione senza nulla corrispondere ai propri creditori, vada esente da pena quando abbia attestato il falso per poter accedere al beneficio.

Il comma 3, come già l'art. 16 della legge n.3 del 2012, prevede sanzioni penali per il componente dell'organismo di composizione che attesti il falso con riguardo alla consistenza del patrimonio del debitore. In questo ambito, l'unico elemento di novità è rappresentato dall'estensione delle medesime sanzioni al componente dell'OCC che attesti il falso nella procedura disciplinata dall'art. 283.

Articolo 345

Falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI

L'articolo 345 punisce il componente dell'organismo di composizione della crisi che renda dichiarazioni false sui dati aziendali del debitore che intenda presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo.

Tale falsità si inserisce in una procedura prodromica a quella concorsuale e la norma, pertanto, risulta modellata su quanto già previsto dall'articolo 342 in tema di falso in attestazioni e relazioni in tema di accesso al concordato

preventivo. L'articolo 342 riproduce sostanzialmente sul punto il contenuto del vigente art.236-bis della l. fall.. La circostanza che, nella prospettiva di riforma recata dal codice, al concordato preventivo si possa addivenire anche all'esito del procedimento di composizione assistita della crisi, nell'ambito della quale fanno capo ai componenti dell'organismo obblighi di verità nell'esposizione della situazione patrimoniale del richiedente, ha indotto ragionevolmente a sanzionare l'esposizione di dati falsi, non diversamente dall'ipotesi in cui analoghi obblighi sono imposti al professionista indipendente nell'ambito della procedura concorsuale.

Le norme in esame non hanno quindi contenuto di novità in relazione alle condotte punite, proprio perché derivano da disposizioni analoghe già vigenti, e individuano incontrario i soggetti responsabili in conformità alle nuove competenze delineate dal codice.

CAPO V

DISPOSIZIONI DI PROCEDURA

Articolo 346

Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale

L'articolo 346 riproduce il contenuto dell'articolo 238 della legge fallimentare.

Articolo 347

Costituzione di parte civile

L'articolo 347 riproduce il contenuto dell'articolo 240 della legge fallimentare, sostituendo al commissario giudiziale, organo che ha funzioni di vigilanza sulla procedura, con il liquidatore giudiziale, che invece è un mandatario dei creditori concorsuali ed esercita tutte le azioni strumentali alla liquidazione del patrimonio, comprese le azioni risarcitorie.

TITOLO X

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA, NORME DI COORDINAMENTO E DISCIPLINA TRANSITORIA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI, STRUMENTI DI ALLERTA E COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

Articolo 348

Adeguamento delle soglie dell'impresa minore

L'articolo in commento prevede che i limiti dimensionali propri dell'impresa minore e delle grandi imprese possano essere rivisti nel corso del tempo. A tal fine, il Ministro della giustizia, ogni tre anni, può procedere all'aggiornamento dei valori, tenuto conto anche della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

Articolo 349

Abolizione dei termini fallimento e fallito

La norma prevede la sostituzione delle parole «fallimento», «procedura fallimentare» e «fallito» contenute in qualsivoglia disposizione normativa vigente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale».

Articolo 350

Modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria

La disposizione, coerentemente con le modifiche in tema di competenza introdotte in attuazione della legge delega, apporta le necessarie variazioni lessicali alla disciplina dell'amministrazione straordinaria, tanto all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, tanto all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.347, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Articolo 351

Disposizioni sui compensi dell'OCRI

La norma in esame prevede che i compensi spettanti all'organismo di composizione della crisi di impresa per i costi amministrativi e i compensi dei componenti del collegio siano determinati di comune accordo con il debitore.

Se manca l'accordo i compensi sono liquidati dal presidente della sezione specializzata in materia di imprese o da un suo delegato tenuto conto dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento. L'attribuzione del compito di provvedere alla liquidazione del compenso

spettante all'OCRI al presidente della sezione specializzata in materia di imprese è conseguenza dell'attribuzione a tale organo del potere di nomina di uno dei componenti del collegio investito del procedimento. Tale attribuzione è espressamente prevista dalla legge delega.

La norma stabilisce anche i parametri di riferimento che sono rapportati al compenso dovuto al curatore nella liquidazione giudiziale e variano in relazione alle specifiche attività svolte nelle diverse fasi del procedimento.

Articolo 352

Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI

L'articolo in esame stabilisce che, nel tempo necessario all'istituzione, ad opera del Ministro della giustizia, di un albo nazionale dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, i componenti del collegio degli esperti siano individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale o di attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.

Articolo 353

Istituzione di un osservatorio permanente

L'articolo in commento introduce l'osservatorio permanente sull'efficienza delle misure di allerta e delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa, dettando le disposizioni sulla composizione e sui compiti di monitoraggio dell'andamento delle misure di allerta e delle procedure concorsuali, in un'ottica di comparazione delle procedure per ogni ufficio giudiziario e distretto e su base nazionale.

L'osservatorio ha anche il compito di proporre modifiche normative per migliorare l'efficienza delle procedure concorsuali e dei modelli informatici dei rapporti riepilogativi.

Articolo 354

Adeguamento dei parametri

La previsione riguarda l'adeguamento dei parametri previsti dall'articolo 15 del codice in presenza dei quali i creditori pubblici qualificati devono

segnalare le situazioni di crisi dell'impresa. L'adeguamento riguarda sia la tipologia dei debiti, sia l'entità degli stessi, sia i parametri di tempestività dell'iniziativa ed è previsto che avvenga con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro due anni dall'entrata in vigore dell'osservatorio e successivamente almeno ogni tre anni.

Articolo 355

Relazione al Parlamento

La norma prevede che il Ministro della giustizia presenti al Parlamento una relazione dettagliata sull'applicazione del codice entro due anni dalla sua entrata in vigore, e successivamente ogni tre anni, sulla base dei dati forniti dall'osservatorio permanente sull'efficienza delle misure di allerta e delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa.

CAPO II

ALBO DEGLI INCARICATI DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO NELLE PROCEDURE

Articolo 356

Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza

La norma disciplina l'istituzione dell'albo unico nazionale dei soggetti destinati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure contenute nel codice della crisi e dell'insolvenza e prevede i requisiti di onorabilità che gli stessi debbono possedere, oltre che un obbligo di aggiornamento biennale. Si vuole così garantire che il conferimento degli incarichi avvenga a favore di soggetti di comprovata professionalità e di specchiata onestà.

L'albo è istituito presso il Ministero della giustizia, che esercita anche la vigilanza sull'attività degli iscritti.

Articolo 357

Funzionamento dell'albo

L'articolo in esame prevede che con decreto del Ministro della giustizia siano individuate le modalità di iscrizione all'albo, le modalità di sospensione e

cancellazione dal medesimo albo e le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.

Articolo 358

Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure

La norma disciplina in positivo e in negativo i requisiti per la nomina agli incarichi di custodia e di controllo nelle procedure.

La nomina è fatta dall'autorità giudiziaria tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi periodici e finali redatti dai soggetti incaricati e degli incarichi in corso, in modo da assicurare che il professionista nominato abbia realmente il tempo per dedicarsi al nuovo incarico. Le nomine devono essere effettuate secondo criteri di trasparenza e turnazione nell'assegnazione degli incarichi, esigenza che l'esistenza di un albo nazionale renderà più facile assicurare, pur dovendo essere bilanciata con l'esigenza di nominare professionisti dotati delle necessarie, specifiche esperienze in rapporto alla natura ed all'oggetto dell'incarico.

CAPO III

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

Articolo 359

Area web riservata

La norma disciplina l'istituzione dell'area web riservata a cura del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale. Si tratta dell'area destinata ad ospitare gli atti che non sia possibile notificare a mezzo di posta elettronica certificata causa imputabile al destinatario, come previsto dall'art. 40, comma 6.

Un decreto emanato dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della giustizia, definirà le modalità tecniche e i contenuti dell'area web riservata.

Articolo 360

Disposizioni in materia di obbligatorietà del deposito con modalità telematiche degli atti del procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza

La norma in esame dispone l'obbligo del deposito con modalità telematiche degli atti di parte e degli atti degli ausiliari del giudice nel procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza, in tutti i gradi di giudizio.

Articolo 361

Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche

La disciplina transitoria prevede che, fino alla realizzazione dell'area web riservata prevista dall'art. 378, nelle ipotesi in cui la notificazione telematica non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegua esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 362

Trattazione delle controversie concorsuali presso la Corte di cassazione

L'articolo in oggetto mira ad assicurare la celerità nella definizione delle controversie "concorsuali" e perciò prevede la destinazione alla sezione cui è assegnata presso la Corte di cassazione la trattazione della materia di magistrati in numero congruo rispetto ai procedimenti pendenti e pervenuti e dell'urgenza della definizione.

Articolo 363

Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi

La norma, per rendere più agevole l'istruttoria nei procedimenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, prevede le modalità di rilascio, da stabilirsi con decreto di natura non regolamentare, su richiesta del debitore o del tribunale, della certificazione dei debiti contributivi e dei debiti per premi assicurativi da parte dell'INPS e dell'INAIL.

Articolo 364

Certificazione dei debiti tributari

Analogamente a quanto previsto per i debiti nei confronti di INPS e INAIL, prevede l'obbligo di rilascio della certificazione dei debiti tributari in capo agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza, rimettendo ad Agenzia delle entrate l'elaborazione della modulistica necessaria.

Articolo 365

Informazioni sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi

Fino a quando non saranno regolamentate le modalità di rilascio della certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi e dei debiti tributari, la norma dispone che la cancelleria acquisisca direttamente le certificazioni dagli uffici competenti.

Articolo 366

Modifica all'articolo 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia

La norma prevede che in caso di revoca del fallimento le spese della procedura, compreso il compenso del curatore, siano poste a carico del creditore istante, anche se non condannato ai danni, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento. La disposizione mira dunque a stabilire un criterio chiaro di individuazione del soggetto tenuto a farsi carico di tali spese e ad agevolare il curatore, il quale non ha titolo per partecipare personalmente al giudizio di reclamo, nel recupero del compenso liquidatogli dal tribunale.

La disposizione, inoltre, si fa carico di colmare un vuoto normativo, che genera un rilevante contenzioso con il Ministero della giustizia. Infatti, il D.P.R. n. 115 del 30.05.2002, con riferimento alle spese delle procedure revocate ed all'individuazione del soggetto onerato del pagamento del compenso al curatore, disciplina unicamente le ipotesi di responsabilità del creditore istante o del fallito. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, fuori da queste ipotesi, le spese sono poste a carico dell'Erario e sopportate esclusivamente dall'Amministrazione dello Stato (Cass. 18541/2012; Cass. 10099/2008). Tuttavia, in assenza di una norma espressa per le ipotesi di revoca del fallimento diverse da quelle espressamente contemplate dal Testo Unico sulle spese di giustizia, gli uffici giudiziari non possono

provvedere al pagamento dei professionisti che, per ottenere le somme di loro spettanza, sono costretti ad instaurare una procedura contenziosa destinata inevitabilmente a concludersi sfavorevolmente per l'Amministrazione, con ulteriore aggravio di interessi e spese. La norma in esame prevede perciò in modo espresso che, nelle ipotesi di revoca del fallimento per causa non imputabile né a colpa del creditore ricorrente né a responsabilità del fallito, il compenso del curatore fallimentare è posto direttamente a carico dell'Erario, con pagamento diretto da parte dell'ufficio sulla base del decreto di liquidazione emesso dal tribunale che ha aperto la procedura.

Articolo 367

Modalità di accesso alle informazioni sui debiti risultanti da banche dati pubbliche

In un'ottica di anticipata emersione della crisi e di efficiente gestione dell'insolvenza, la norma prevede una serie di oneri di collaborazione a carico delle pubbliche amministrazioni nella trasmissione di dati sui debiti risultanti dalle banche dati in loro possesso. In particolare, disciplina, nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale e di concordato preventivo, le modalità con cui le pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati del Registro delle imprese, dell'Anagrafe tributaria e dell'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmettono alla cancelleria, mediante il sistema di cooperazione applicativa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, i dati e i documenti che devono essere acquisiti nel corso dei procedimenti.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO

Articolo 368

Coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro

La disposizione, in attuazione dei principi della legge di delegazione sul coordinamento con la disciplina dei rapporti di lavoro pendenti, adegua (commi 1-3) al nuovo testo, sul piano formale e dei richiami interni, la normativa in materia di licenziamenti collettivi, ed introduce modifiche, sul

piano sostanziale, all'art. 47 L. 428/1990 ("Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1990"), che disciplina la procedura applicabile ad un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. in cui siano complessivamente occupati più di quindici lavoratori.

La norma è volta ad un equo contemperamento delle esigenze di tutela dei diritti dei lavoratori e di salvaguardia dei livelli occupazionali, anche alla luce del diritto e giurisprudenza europee, e le esigenze tecnico-produttive ed occupazionali dell'impresa subentrante, nelle vicende circolatorie delle imprese in crisi.

La modifica è volta anche al superamento delle problematiche interpretative cui l'art. 47 cit. ha dato luogo nell'applicazione giurisprudenziale, al fine di uniformarla al diritto europeo.

La Corte di Giustizia della Comunità europea aveva infatti rilevato che l'art. 47 cit., disciplinando le possibili deroghe all'art. 2112 c.c., non era conforme al diritto comunitario (Direttiva CEE 2001/23 artt. 3 e 4) in particolar modo nella parte in cui (comma 5) sospendeva le garanzie dell'art. 2112 c.c., non solo nei casi ammessi dalla direttiva europea (procedure fallimentari o procedure di insolvenza analoghe aperte in vista della liquidazione dei beni del cedente, e dunque senza prosecuzione dell'attività di impresa), ma anche nei casi di crisi aziendali senza finalità liquidatorie.

Al fine di adeguare la normativa al dettato comunitario, con l'art. 19-*quater* del d.l. 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modifiche in L. 20 novembre 2009 n. 166, era stato inserito nella norma il comma 4-*bis*, per effetto del quale la deroga all'art. 2112 c.c., in caso di procedure con finalità non liquidatorie, era subordinata al caso in cui fosse stato raggiunto un accordo circa "il mantenimento anche parziale dell'occupazione".

Tuttavia anche tale modifica ha sollevato dubbi sulla conformità al diritto europeo, che impone il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, per cui la giurisprudenza ha proceduto ad un'interpretazione comunitariamente orientata della disposizione, ritenendo che la deroga all'art. 2112 c.c. fosse lecita solo prevedendo modifiche delle condizioni di lavoro al fine del mantenimento dei livelli occupazionali, senza poter prevedere limitazioni al trasferimento dei rapporti di lavoro all'impresa cessionaria.

Nell'ottica di un superamento di tali criticità applicative della citata disciplina, l'art. 385 sostituisce i commi 4-*bis* e 5 dell'art. 47 cit., prevedendo espressamente, conformemente alle direttive europee, il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro sia in caso di procedure non liquidatorie (art. 4-*bis*) che liquidatorie (co. 5), e consentendo la possibilità di deroghe all'art. 2112 c.c., per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste da accordi sindacali, che sono fatti salvi per lo scopo precipuo di salvaguardia dell'occupazione, e che in entrambi i casi presuppongono che il trasferimento al cessionario dei diritti dei lavoratori abbia già avuto luogo, conformemente all'art. 5 n. 3 della Direttiva 2001/23 e alla sentenza della Corte di Giustizia dell'11 giugno 2009.

CAPO V

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Articolo 369

Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

L'articolo in commento modifica alcune disposizioni del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Sono interessate all'intervento anche le disposizioni in materia di competenza nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa, giacché il criterio determinante diviene per tutte le procedure concorsuali quello del centro principale degli interessi, e tutte le disposizioni che rinviano a norme del r.d. n.267/1942.

Articolo 370

Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

L'articolo in oggetto disciplina le modificazioni apportate al Codice delle assicurazioni private. Sono interessate all'intervento le disposizioni in materia di competenza nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa, giacché il criterio determinante diviene per tutte le procedure concorsuali quello del centro principale degli interessi, e tutte le disposizioni che rinviano a norme del r.d. n.267/1942.

Articolo 371

Norme di coordinamento con l'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile

La norma dispone la sostituzione degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, richiamati dall'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile -che disciplina la liquidazione di associazioni e fondazioni- con gli articoli 305, 309, 310, 311, 312, 313 e 314 del codice.

Capo VI

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO DELLA DISCIPLINA PENALE

Articolo 372

Coordinamento con le norme di attuazione del codice di procedura penale

Con l'articolo 391 si interviene sull'articolo 104-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Va richiamato quanto valutato a illustrazione degli articoli 317 e seguenti con riguardo all'estensione della disciplina del titolo IV del d.lgs. 159/2011 ai sequestri funzionali alla confisca, onde assicurare la tendenziale prevalenza del sequestro penale in attuazione della delega di cui all'articolo 13 della legge n.155/2017.

Come sopra rilevato, l'articolo 104-bis ha esteso le norme in materia di amministrazione dettate prima dalla legge 575/1965 poi dal decreto legislativo n.159 del 2011 ai sequestri penali che avessero ad oggetto aziende, società e beni comunque bisognosi di gestione (vedi comma 1). Con la legge n.161 del 2017 si è estesa l'intera disciplina dell'amministrazione (titolo III del d.lgs. n.159/2011) a questa categoria di sequestri, sebbene il richiamo integrale sia incongruo, nella misura in cui il titolo III regola anche le attribuzioni dell'Agenzia dei beni confiscati, estranee a tali sequestri. Da qui la necessità di integrare la norma facendo espresso riferimento alla disciplina in materia di nomina e revoca dell'amministratore, di compiti dello stesso e di poteri di gestione.

Il comma 1-quater (già inserito dalla legge n.161 del 2017 nel d.l. n. 306/1992 che regolava la confisca per sproporzione, art.12 sexies e poi

trasposto nel corpo delle norme di attuazione del codice di procedura penale senza modifiche, sulla base della delega in materia di riserva di codice ha espressamente stabilito che ai sequestri e alle confische per sproporzione e ai sequestri penali per i delitti di mafia, terrorismo ecc. (elenco di reati di cui all'art.51 comma 3 bis c.p.p.) si applicassero le norme del d.lgs. n. 159/2011 in materia di amministrazione, destinazione dei beni e di tutela dei terzi. Sulla tutela dei terzi è stato di fatto normato un principio giurisprudenziale. La dizione "tutela dei terzi" potrebbe dare luogo a qualche dubbio, dacché il titolo IV del d.lgs. n. 159/2011 - tutela dei terzi e rapporti con le procure concorsuali - è suddiviso in più capi: I disposizioni generali, II accertamento dei diritti dei terzi, III rapporti con le procedure concorsuali. Il rinvio testuale è volto a fugare ogni dubbio.

Capo VII

ABROGAZIONI

Articolo 373

Abrogazioni

Vengono espressamente ed immediatamente abrogati gli articoli 221, 235 e 241 l.fall., che fanno riferimento ad istituti, nei quali essi rinvergono il loro presupposto –si tratta del procedimento sommario, dell'obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti al presidente del tribunale e della riabilitazione civile del fallito- abrogati da tempo. Ciò diversamente da quanto avverrà per le altre disposizioni del r.d. n.267 del 1942 e della legge n.3 del 2012, che, come spiegato nel commento all'art. 389, sono destinate a trovare applicazione anche successivamente all'entrata in vigore del codice della crisi e dell'insolvenza, sia pure esclusivamente per i procedimenti e per le procedure pendenti a quella data, oltre che per le procedure aperte a seguito della definizione di domande depositate prima dell'entrata in vigore della riforma.

PARTE SECONDA

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

CAPO I

MODIFICHE AL TITOLO II DEL LIBRO V DEL CODICE CIVILE

Articolo 374

Assetti organizzativi dell'impresa

L'articolo in oggetto riformula il titolo della rubrica dell'articolo 2086 del codice civile e, in attuazione di uno specifico principio di delega, vi inserisce il comma 2, per favorire l'emersione tempestiva della crisi, obbliga l'imprenditore diverso dall'imprenditore individuale, ad istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

TITOLO II

MODIFICHE AL TITOLO II E AL TITOLO V DEL LIBRO V DEL CODICE CIVILE

Articolo 375

Crisi dell'impresa e rapporti di lavoro

La norma prevede la sostituzione del comma 2 dell'articolo 2119 del codice civile: l'elemento di novità è rappresentato dal rinvio al codice della crisi e dell'insolvenza per la disciplina degli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro.

Articolo 376

Assetti organizzativi societari

L'articolo in commento estende a tutti i tipi di società gli obblighi previsti dall'articolo 2086, secondo comma del codice civile. A tal fine, vengono modificati l'articolo 2257 del codice civile, l'articolo 2380-*bis* del codice civile, l'articolo 2409-*novies* del codice civile, l'articolo 2475 del codice civile e l'articolo 2475 del codice civile, con l'inserimento del sesto comma.

Art. 377

Responsabilità degli amministratori

La norma dispone l'inserimento del comma 6 nell'articolo 2476 del codice civile e del comma 3 nell'articolo 2486 del codice civile.

Con la prima disposizione, si responsabilizzano maggiormente gli amministratori rispetto agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, in quanto si prevede espressamente che essi rispondono verso i creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

La seconda, come richiesto dalla legge delega, introduce un criterio di liquidazione dei danni conseguenti all'inosservanza dell'obbligo di gestire la società, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, al solo fine di preservare integrità e valore del patrimonio. La norma si fa carico di risolvere, anche in funzione deflattiva, il contrasto giurisprudenziale esistente in materia e l'obiettivo difficoltà di quantificare il danno in tutti i casi, nella pratica molto frequenti, in cui mancano le scritture contabili o le stesse sono state tenute in modo irregolare.

Articolo 378

Nomina degli organi di controllo

La norma, sempre al fine di favorire l'emersione e la gestione tempestiva della crisi, in attuazione di uno specifico principio di delega, amplia le ipotesi in cui, nelle società a responsabilità limitata, è obbligatoria la nomina degli organi di controllo interni e dei revisori.

Articolo 379

Cause di scioglimento delle società di capitali

La norma prevede l'inserimento del numero «7-bis» nell'articolo 2484, comma 1, del codice civile e perciò che l'apertura della liquidazione giudiziale sia causa di scioglimento della società.

Articolo 380

Disposizioni in materia di società cooperative ed enti mutualistici

L'articolo in esame dispone la sostituzione dell'articolo 2545-*terdecies*, primo comma, secondo periodo, prevedendo l'esclusività della soggezione a liquidazione giudiziale delle società cooperative che svolgono attività commerciale e diverse da quelle individuate dall'art. 295, oltre che dell'articolo 2545-*sexiesdecies*, comma 1, primo periodo. In particolare,

viene così attribuito al commissario nominato nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa la legittimazione, nel caso di crisi o insolvenza, a domandare la nomina del collegio o del commissario per la composizione assistita della crisi stessa o l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.

Articolo 381

Sostituzione dei termini fallito e fallimento

Le modificazioni disposte dalla norma servono ad adeguare, da un punto di vista lessicale, le disposizioni del codice civile al nuovo diritto della crisi di impresa, sostituendo le parole fallito e fallimento con liquidazione giudiziale.

Articolo 382

Finanziamenti dei soci

L'articolo in esame modifica l'articolo 2467, comma 1, del codice civile, eliminando le parole «e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito»; la medesima previsione è stata inserita, per ragioni di coerenza sistematica, nel codice della crisi e dell'insolvenza, all'articolo 164.

Articolo 383

Abrogazioni di disposizioni del codice civile

La norma prevede l'abrogazione, a far tempo dalla entrata in vigore del presente codice, dell'art. 2221 del codice civile, che conteneva l'indicazione degli imprenditori fallibili.

PARTE TERZA

GARANZIE IN FAVORE DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE

La parte terza del codice reca disposizioni che danno attuazione ai principi di delega contenuti nell'art. 12 della legge 19 ottobre 2017, n.155 in materia di garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire.

La delega è attuata anche tenuto conto che la predetta disposizione richiama le modalità e termini di esercizio della delega di cui all'art.1 (per il quale il Governo "cura altresì il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non

direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, adottando le opportune disposizioni transitorie”).

In attuazione della delega sono previste agli articoli da 384 a 387:

Modifiche dell’art. 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005:

- viene eliminato il riferimento all’art.107 del TUB (ormai superato);
- al fine di apprestare tutela sostanziale all’acquirente per il caso di inadempimento del costruttore all’obbligo legale di rilascio della polizza assicurativa indennitaria decennale, si prevede che la fideiussione garantisca la restituzione delle somme versate (comma 3, lettera b) anche in caso di recesso dal contratto preliminare dell’acquirente che abbia ottenuto da parte del notaio l’attestazione di non aver ricevuto per la data dell’atto la polizza assicurativa; poiché la legge delega prevede che la mancanza di assicurazione determini nullità del contratto, qualora il mancato rilascio della polizza sia accertato dal notaio deve essere consentito all’acquirente di recedere dal contratto ricevendo tutela delle proprie ragioni restitutorie relative ai corrispettivi versati; conseguentemente, il comma 7 prevede che la fideiussione perda efficacia solo nel momento in cui il fideiussore riceva dal costruttore copia dell’atto di trasferimento che contenga menzione degli estremi della polizza decennale e della sua conformità ;
- infine, si affida ad un decreto ministeriale la determinazione del modello standard della fideiussione.

Modifiche dell’art. 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005:

- viene previsto che all’inadempimento dell’obbligo assicurativo consegua la nullità (relativa) del contratto, che può essere fatta valere solo dall’acquirente;
- si demanda ad un decreto ministeriale la determinazione del contenuto e delle caratteristiche della polizza decennale, nonché dell’eventuale modello standard;
- si collega al recesso dell’acquirente in caso di mancato rilascio della polizza assicurativa il diritto di escutere la fideiussione;
- si prevede l’obbligo di menzionare nel contratto di trasferimento gli estremi della polizza decennale conforme al decreto ministeriale.

Modifiche dell’art. 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005:

- si ricollega l'applicazione della normativa modificata alla presentazione del titolo abilitativo o alla sua richiesta successivamente all'entrata in vigore delle modifiche.

Modifiche dell'art. 6 del decreto legislativo n. 122 del 2005:

- si prevede che i contratti preliminari e quelli comunque diretti al trasferimento non immediato di un immobile da costruire devono essere stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, come espressamente richiesto dalla delega;
- si prevede che il contratto contenga l'attestazione di conformità della fideiussione al modello ministeriale.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 388

Entrata in vigore

La norma distingue, ai fini dell'entrata in vigore del decreto legislativo, tra le disposizioni dirette a disciplinare gli istituti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, che entreranno in vigore dopo diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, allo scopo di consentire ai soggetti destinatari della disciplina di adottare le necessarie misure organizzative, oltre che un periodo adeguato di studio del testo ed alcune disposizioni destinate ad entrare quasi immediatamente in vigore. Si tratta delle disposizioni che possono immediatamente agevolare una migliore gestione delle procedure –così, la disposizione sulla competenza per le procedure di amministrazione straordinaria ed i gruppi di imprese di rilevanti dimensioni (e perciò gli articoli 27, comma 1 e 365)- o che possono immediatamente agevolare l'attività istruttoria nelle procedure concorsuali (tali gli articoli 380 e 381), nonché le modifiche del codice civile che hanno una funzione in qualche modo preparatoria dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di misure d'allerta. Anche le disposizioni concernenti le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire di cui alla parte terza entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non necessitando la loro attuazione di particolari attività preparatorie.

Articolo 389

Disciplina transitoria

La regola generale adottata, per evidenti ragioni di semplificazione, è quella secondo la quale restano disciplinati dalla legge anteriore sia i procedimenti pendenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sia le procedure pendenti alla medesima data. Anche le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande depositati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, per le medesime esigenze di semplificazione e per evitare difficoltà operative nel passaggio da una sentenza o un decreto pronunciati ai sensi del r.d. n.267 del 1942 o della legge n.3 del 2012 a procedure definite diversamente anche solo sotto il profilo lessicale.

Articolo 390

Disposizioni finanziarie

La disposizione contiene la clausola di invarianza finanziaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 16 della legge delega.